ESAME
DELLA VERA IDEA
DELLA
SANTA SEDE
OPERETTA
DIVISA IN DÜE PARTI

E

STAMPATA IN PAVIA

NEL 1784.

MACERATA MDCCLXXXV.

DALLE STAMPE DEGLI EREDI PANNELLI

CON PERMISSIONE.

LETTERA

AL SIGNOR D. PIETRO TAMBURINI

AUTORE DELLA VERA IDEA

DELLA SANTA SEDE.

SOno già quattro, o cinque anni, che io vedo con piacere esser voi tutto occupato in dare alla luce varie Operette sopra varj punti dei più importanti nelle materie Teologiche Dogmatiche, e Morali. Io sono persuasissimo che voi abbiate in ciò fare il santo, e sommamente commendabile fine d' illuminare quelli che voi nella Prefazione alla *Vera Idea, ec.* chiamate *mal avveduti, mal accorti Teologi, fabbricatori di capricciosi sistemi, plebe di minuti Teologi, ec.* e di togliere quei volgari pregiudizj, che *identificando cose disparatissime, e confondendo quasi sempre un' oggetto coll' altro, producono dispute interminabili, e opinioni false; onde poi risultano pernicios[illegible]sime conseguenze alla Chiesa, e allo Stato*. Così voi parlate nella suddetta Prefazione. Ancor io, benchè sia della plebe dei minuti Teologi, sono tuttavia animato da un ardente zelo di promuovere il conseguimento del fine da voi inteso. Permet-

tetemi pertanto che io unisca le deboli mie forze colle vostre molto maggiori, e cooperi insieme con voi ad una sì lodevole impresa.

E perchè, ad effetto di dare un giusto giudizio in una qualunque causa, e di trovare quella verità che si cerca in mezzo alle questioni, è indispensabilmente necessario l'esaminare con profonda attenzione le ragioni dell' una parte e dell' altra, voi certamente sarete contento che io faccia a vostro riguardo le parti d'Avversario. Voi avete proposto le questioni che si agitano fra i Teologi per un solo verso; e avete, per così dire, mostrata la medaglia pel suo diritto: io intendo di mostrarla ora pel suo rovescio, e di proporre le ragioni che militano contro di voi. La disuguaglianza troppo grande d' ingegno, di erudizione, di scienza che passa tra voi e me, spero che non pregiudicherà ai meriti della causa che intendo di trattare. I Lettori suppliranno alla mia debolezza, dando alle ragioni che io porterò tutta quella forza che esse hanno intrinsecamente, e che la mia insufficienza non saprà mettere nel punto di tutta l'attività. La verità, dice S. Agostino, sorge dal conflitto delle questioni: *Ab adversario mota quæstio discendi existit occasio*; appunto perchè: *multa.... dum* (adversariorum) *callida inquietudine exagitantur, ut adversus eos defendi possint & considerantur diligentius, &*

intel-

intelliguntur clarius, & instantius prædicantur. (de Civit. Dei lib.16. cap.2.)

Io attribuisco la presente Operetta della *Vera Idea, ec.* a Voi; e pongovi il vostro nome, perchè sono ben assicurato che voi non fate alcuna difficoltà di riconoscerla per vostra, e perchè è noto a tutti che essa è veramente vostra. Voi quì potreste dirmi esser termine di malissima creanza il salutare a nome le Persone che sono in maschera: e che, avendo voi giudicato bene di non porre il vostro nome in fronte al Libro della *Vera Idea, ec.* io dovevo rispettare il vostro silenzio. Ma pare a me, che quando si tratta di punti interessanti la Religione Cristiana, un Teologo non debba mai uscire mascherato in pubblico. Voi fate noti al Pubblico i vostri sentimenti colle stampe, e trattate le più importanti questioni che si agitino fra' Teologi: Voi certamente credete che i vostri sentimenti siano altrettante verità; e cercate di stabilirle nell'animo de' vostri Lettori, per zelo che si propaghi la sana dottrina. Dunque non dovete avere alcuna difficoltà, che il vostro nome compariſca in fronte ai vostri Libri; giacchè la sana dottrina, e il zelo di propagarla fanno sempre onore allo spirito, e al cuore di un uomo. Su questa persuasione ancor io pongo il mio nome nella presente Operetta. Chi di noi due avrà torto o in tutto, o in parte a giudizio del Pubblico, soffrirà

qualche roſſore per la ſconfitta : ma un animo ben fatto fa volentieri queſto ſacrifizio alla verità, e alla Religione : e gode di cooperare al trionfo dell' una e dell' altra, anche a proprie ſpeſe. Intraprendo dunque ſenza più l'eſame della *Vera Idea della Santa Sede*, colla ſola mira di cooperare inſieme con voi al fine lodevole detto di ſopra . Con ciò parmi di aver diritto alla voſtra amicizia , giacchè tendiamo ambedue allo ſteſſo ſcopo , ſebbene andiamo per ſtrade oppoſte. Ho l'onore di eſſere

Macerata primo Ottobre 1775.

Voſtro Dño Servitore
GIO: VINCENZO BOLGENI.

ESA-

ESAME
DELLA PRIMA PARTE
DEL LIBRO.

QUESTIONE

Se i ſemplici Preti abbiano voto deciſivo nei Concilj Generali.

1. E Queſtione aſſai dibattuta nei tempi preſenti, ſe i Veſcovi ſoli, oppure anche i ſemplici Sacerdoti, e maſſimamente i Parochi abbiano diritto di voto deciſivo nei Concilj generali, e concorrano ancor eſſi come veri Giudici a decidere le materie dottrinali appartenenti alla Religione rivelata. Si sà che dopo l'epoca della famoſa Bolla *Unigenitus* una folla di Scrittori Oltramontani ha ſoſtenuto, e continua ſempre a ſoſtenere con tutto l'impegno, che i ſemplici Preti hanno voto veramente deciſivo nei Sinodi e particolari, e generali: che anzi molti di eſſi inſegnano apertamente doverſi far conto non ſolamente dei Parochi, e del minor Clero; ma ancora dei Laici d' ogni condizione e d' ogni ſeſſo, ad effetto di render efficace il contraſto che ſi fa alle Bolle dogmatiche dei Sommi Pontefici. Quando la dottrina, inſegnata in queſte Bolle colla condanna della dottrina contraria, non piace a certe Perſone; eſſe ſubito appellano al futuro Concilio: e con ciò

credono, e dicono francamente di togliere tutta la forza a quelle Bolle, e di sospenderne tutti gli effetti, finoatantochè adunatasi la Chiesa a generale Concilio assuma l'esame dei punti dottrinali contrastati, e con finale decisione termini inappellabilmente la causa. Per dare dunque un qualche colore di legittimità, e di efficacia agli Appelli al futuro Concilio è necessario far vedere che questi Appelli sono in numero molto grande. Vescovi che abbiano appellato dalla *Bolla Unigenitus*, se ne possono mostrar pochi, pochissimi: in tutte le liste, prodotte dagli Appellanti medesimi, non giungono a due, o tre decine nel lungo corso di anni 70. Ma ben possono mostrarsi in qualche numero notabile gli appelli dei Parochi, dei Sacerdoti semplici, e dei Ministri di ordine inferiore: e poichè anche con questa giunta tanto e tanto il numero degli Appellanti è troppo scarso all'intento, quindi è che si chiamano in ajuto anche i Religiosi laici, anche le Monache, e perfino ancora i Secolari uomini, e donne di ogni condizione, siano ben essi eziando dell'infima Plebe. Tutto fa numero per gli Appellanti; e si pretende che le voci di qualunque Cristiano reclamante alle Bolle Dogmatiche del Papa anche confermate coll'assenso, e accettazione del massimo numero dei Vescovi dispersi, bastino a poter dire, che in queste Bolle non si conosce la voce della Chiesa di Dio: che nella decisione della dottrina insegnata in queste Bolle non concorre quella morale unanimità, quella perfetta concordia di tutte le Chiese, che è assolutamente necessaria perchè una dogmatica decisione obblighi la fede con sommissione dell'intelletto, e richiegga l'esterna professione del popolo Cristiano.

2. Il Sig. D. Pietro Tamburini, Autore della *Vera Idea della Santa Sede*, non entra mai a trattare di proposito, e a fondo questa questione nel Libro che ora esaminiamo: anzi, se si considera attentamente ciò che egli dice nell' ultimo §. del Libro a pag. 341., si dovrà dire che egli considera i Vescovi soli come veri Giudici della Fede, e come aventi soli il diritto di decidere le controversie in materia di Fede. Ecco le di lui parole nel luogo citato: *Sesto. Se poi parliamo di quella parte della Chiesa, che si chiama la Chiesa insegnante, cioè dei Pastori, questi hanno l' originario diritto di esaminare i giudizj, e i Decreti pronunziati dal Papa, e dalla Sede Apostolica avanti di promulgarli.* Che poi egli nella parola *Pastori* non intenda i Parochi, ma i Vescovi soli, si fa chiaro da tutto quel paragrafo fino al fine del Libro, dove sempre nomina i soli Vescovi come aventi *il diritto di giudicare, e quindi o di dare, o di sospendere l' accettazione non solo in materia di decisioni dottrinali, ma ancora in materia di leggi disciplinari*. Di più pare che il Sig. Tamburini sia costante in questa dottrina; mentre nell' Operetta stampata prima della *Vera Idea*, *ec.* e intitolata *Continuazione dell'Appellante*, parla sempre dei Vescovi soli come concorrenti a formare una decisione di fede. Per esempio nel §. VIII. pag. 26. dice: *Al presente si pretende stabilire questo principio, che... i giudizj sopra le questioni di fede debbansi attendere dalla pluralità delle voci o sia in un Concilio adunata, o sia la Chiesa dispersa; e dappoichè il maggior numero* DE' PASTORI *si è dichiarato su 'l Dogma l'affare sia deciso, ec.* Nel seguente §. IX. pag. 37. parla il N. A. della unanimità *di tutti i voti dei* PASTORI, *senzache siavi* ALCUN VESCOVO, *il quale si opponga alla decisione.*

3. Con-

3. Contuttociò bisogna confessare che il Sig. Tamburini sostiene la dottrina favorevole al voto decisivo dei semplici Preti, quando trattasi di ultimare questioni in materia di fede. Egli non ce ne lascia dubitare per tutto quello che dice sul bel principio del presente Libro *Vera Idea, ec.* Nel capo 1. §. 1. pag. 2. dice: *Ma benchè il popolo formi una parte della Chiesa, io non parlerò del medesimo in questo Trattato.... La mia intenzione è di parlare della Chiesa, che governa, battezza, ed insegna: e dico relativamente a questo oggetto non esser ella altra cosa che il Clero di quella Chiesa particolare, vale a dire tuttocciò che costituisce il Sinodo Diocesano col Prelato alla testa.* Lo stesso ripete nel cap. 2. §. 13. pag. 48. E perchè non si dubiti che sotto il nome di *Chiesa che insegna*, egli intende il Clero come avente autorità di decidere le materie dottrinali, egli ha cura di avvertirci nel cap. 1. §. 8. pag. 11. che *per questo i Preti del secondo Ordine furono sempre considerati anche nelle cause di fede giudici insieme coi Vescovi. Ne abbiamo una prova evidente nel primo Concilio, che si tenne dagli Apostoli in Gerosolima.... Ivi convennero cogli Apostoli i Preti, e insieme discussero la controversia:* convenerunt Apostoli, & Seniores videre de verbo hoc. *La questione fu decisa di commune concerto:* scribunt Apostoli, & seniores fratres: visum est Spiritui Sancto, & nobis, &c. E nel §. 9. pag. 12. soggiugne: *Certamente, sull'esempio degli Apostoli ha sempre costumato la Chiesa di ammettere nei Sinodi non solo particolari, ma ancora generali i Pastori del Second' ordine, e di considerarli come giudici insiem coi Vescovi.* In prova di ciò egli reca il Concilio Toletano 4. dell'anno 633., il quale Concilio, dice egli, = vult Presbyteros residere a tergo

Epi-

Episcoporum: *e nelle antiche edizioni si legge* quos tamen secum sessuros Metropolitanus elegerit, qui utique & cum eo judicare aliquid, & definire possent. *Le quali parole si leggono ancora nell' Ordine Romano del Cardinal Gaetano pubblicato dal Mabillon nel tomo secondo* musæi Italici, *dove fa al n. 3. questa riflessione*: observandus hic locus de suffragio Presbyterorum in Concilio etiam provinciali =. Indi il Sig. Tamburini immediatamente soggiugne: *Ognuno poi sà qual moltitudine di Preti, e Ministri intervenisse al Concilio Niceno, e a proporzione nei posteriori Concilj fino al Concilio di Trento, nel quale.... è cosa notissima, che col parere dei medesimi* (semplici Preti, e Teologi) *le cose tutte furono esaminate, discusse, e definite*. Nel §. 10. pag. 14. dopo avere accennato la gran moltitudine dei Preti, che intervennero al Concilio di Nicèa, soggiugne: *In tutti i Concilj essi vi ebbero parte, e decisero in commune coi Vescovi le controversie. Non si udì che nel Sinodo di Calcedonia a sclamare*: Synodus Episcoporum est, non Clericorum: superfluos mittite foras. *Ma queste voci non furono del Concilio, ma di pochi sciaurati Vescovi Egiziani, che avendo prevaricato nel Conciliabolo di Efeso, &c.* Insomma è cosa ben certa, che il Sig. Tamburini riconosce nei semplici Preti il diritto di giudicare insieme coi Vescovi, e di decidere definitivamente le materie dottrinali, e le questioni di fede.

4. A questa dottrina (sì cara agli Appellanti di Francia perchè dà qualche colore di legittimità e di forza ai loro appelli, i quali altrimenti resterebbero appoggiati sopra un piccolissimo numero di Vescovi) io contrapporò quì alcune brevi Riflessioni. E primieramente suppone il Sig. Tamburini come

cosa

cosa decisa e indubitabile, che la parola *Seniores* sinonima della parola *Presbyteri*, usata nella Sagra Scrittura e determinatamente nel fatto del Concilio Apostolico, significhi i semplici Preti, non già i Vescovi. Eppure egli saprà senza dubbio, che la cosa per lo meno è assai contrastata e dubbiosa. Molti antichi Padri hanno inteso i Vescovi nelle parole *Seniores*, *Presbyteri*. S. Clemente Papa usa il nome *Presbyteri* per dinotare i Vescovi (*Epist. 1. ad Corinth. n. 44.*) S. Ireneo *lib. 4. capo 44.* dice: *Tales Presbyteros nutrit Ecclesia, de quibus & Propheta ait* (*Isa. 60. 17.*) *& dabo principes tuos in pace, & Episcopos tuos in justitia.* S. Gio: Crisostomo nella Omilia *Quod Christus sit Deus* cap. 7. parla così: *& neque ipsum Sacerdotum nomen, Episcoporum nomen dico, obticuit* la Legge antica; e in prova di ciò cita subito il surriferito passo di Isaia. Non mi fermo a recare altri Testi, per esser notissimi ad ogni Teologo, e per trovarsi in tutti gli Interpreti della Scrittura, appunto dove commentano i passi degli Atti Apostolici, citati quì dal Sig. Tamburini. Può vedersi il Petavio *de Eccles. Hierarch. lib. 1. cap. 4.*, e il P. Mamachi Domenicano *Orig. & Antiqu. Christ. tom.* IV. Mi contento di richiamare alla di lui memoria il titolo che l' Apostolo S. Giovanni dà a se stesso nella sua 3. Lettera: SENIOR *Cajo carissimo &c.* E l' Apostolo S. Pietro dice espressamente (1. Pet. 5. 1.) *Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro* CONSENIOR, *& testis Christi passionum, &c.* E perchè non possa dubitarsi, che nella parola *Seniores* egli intenda determinatamente i Vescovi, non già i semplici Preti, subito il S. Apostolo avverte questi *Seniores* a pascere il gregge di Gesù Cristo: frase che, come tutti sanno, nella Sacra Scrittura è

desti-

destinata a significare la podestà Vescovile: *Seniores .... pascite, qui in vobis est, gregem Dei providentes non coacte, sed spontanee .... neque ut dominantes in Cleris, &c.* (Ibid. vers. 2., 3.). Anche nella parola usata da S. Paolo *Presbyteri* (1. ad Tim. 4. 14) non può dubitarsi che s' intendono i Vescovi, per l' imposizione delle mani dei quali Timoteo fu ordinato Vescovo. Finalmente questo punto è stato ottimamente provato dal dotto Abb. Corgne nella *Memoria Dogmatica, e Storica intorno i Giudici della Fede*. Posto ciò non ha diritto il Sig. Tamburini di fondarsi su quella parola *Seniores* per provare il suo assunto, il quale resta per lo meno dubbiosissimo per ciò che appartiene a questa prima prova da lui portata.

5. La seconda prova ch' egli reca, tratta dal Concilio Toletano quarto, e dalla riflessione del Mabillon, mi ha colpito veramente per la sua novità e insufficienza. Vuole il Sig. Tamburini provare il costume della Chiesa di ammettere i Pastori del second' Ordine, e di considerarli come giudici insieme coi Vescovi non solo nei Sinodi particolari, ma ancora nei Sinodi GENERALI: e per provar ciò egli cita il fatto di un Concilio particolare, e la riflessione del Mabillon, che determinatamente parla di Concilj particolari: *Observandus hic locus de suffragio Presbyterorum in Concilio etiam Provinciali*. Avrà dunque il Sig. Tamburini l'avvertenza, in occasione di qualche ristampa di codesto suo Libro, di emendare il difetto troppo visibile di questa prova.

6. Ma il difetto di questa prova gli si farà ancor più palese quando, considerando la cosa con maggiore attenzione, vedrà che neppure nei Concilj stessi *particolari* i semplici Preti hanno voto veramente deci-

decisivo. Sotto nome di *Concilj particolari* certamente si comprendono i Concilj Diocesani: in questi niun Prete sia Canonico, sia Paroco, o che altro si voglia, è Giudice e Legislatore; ma il Vescovo solo, il quale è stato posto dallo Spirito Santo a reggere quella porzione del gregge di Gesù Cristo (*Act.* 20. 28.). Il volere in un col Vescovo fare i semplici Preti Giudici e Legislatori nei Sinodi Diocesani, egli è un far dipendere la forza obbligante delle leggi dal consentimento dei Sudditi; egli è un confondere i Sudditi coi Superiori; egli è un pervertire l'ordine, e l'efficacia della Gerarchìa istituita da Gesù Cristo nella sua Chiesa. Perciò nè i Canonici, nè i Parochi, nè chiunque altro si sia fra quelli che possono, e debbono intervenire ai Concilj Diocesani, si sottoscrivono, come ben nota Benedetto XIV. (*de Synod. Diœces. lib.* 3. *cap.* 12. *num.* 7.). Se poi col nome di *Concilj particolari* voglianſi denotare i Concilj Provinciali, o Nazionali; innanzi di poter trarre argomento da questi Concilj per provare la podestà giudiziaria dei semplici Preti nei Concilj generali, bisognerebbe provare che quei Preti, i quali in alcuni di tali Sinodi trovansi sottoscritti, abbiano fatto ciò per proprio diritto loro, e non per concessione dei Metropolitani, e degli altri Vescovi. Or potrebbe egli il Sig. Tamburini provare concludentemente questo Punto? Io sostengo che nò. E se mai egli volesse accingersi alla fatica di provarlo, per non gettare inutilmente il tempo, egli osservi coll'Arcivescovo di Embrun poi Cardinal di Tencin nell'eccellente Lettera Pastorale, colla quale nel 1734. condannò un Libro intitolato *Memoire sur les droits du second Ordre du Clergé*, osservi, dico, in primo luogo che non vi sono se

non

non *alcuni Concilj particolari*, nei quali *qualche* Prete fiasi sottoscritto. Gran cosa! La Chiesa, da Gesù Cristo in quà, conterà da 700. in 800. di questi Concilj Provinciali, Nazionali, e simili; e in sì gran numero non se ne troverà forse una dozzina (ma tagliamo pur largo) una ventina di quelli, nei quali *qualche* Prete sia sottoscritto. Se la sottoscrizione dei Preti fosse un vero loro diritto come di Giudici insieme coi Vescovi, per qual cagione mai, in tanto gran numero di Concilj, non fu questo preteso diritto fatto valere coll'uso? Per qual cagione in quegli stessi Concilj, nei quali i Preti pure si sottoscrissero non si sottoscrissero *tutti*, ma solo *alcuni*? Osservi in secondo luogo il Sig. Tamburini, che in alcuni Concilj trovasi la sottoscrizione anche di alcuni semplici Chierici, e perfino di alcuni Laici. Vorrà egli dichiarare anche i Chierici, ed i Laici Giudici della fede? Noi col citato Monsignor d'Embrun (*pag.* 15.) diremo *che gli uni e gli altri si sono sottoscritti come semplici testimonj, e non come Giudici*: diremo che la loro sottoscrizione non può essere riguardata se non come una testimonianza, ed una prova della loro sommissione alle decisioni del Concilio; o al più come un giudizio privato dottrinale, che ha o preceduto, od anche seguito il giudizio decisivo dei Vescovi. Osservi finalmente in terzo luogo, che nei Concilj Provinciali trovansi sottoscritti i semplici Preti non già in nome, e per diritto loro proprio; ma sibbene come procuratori di qualche Vescovo, che li aveva mandati al Concilio in sua vece. Così nel Concilio IV. d' Arles dell'anno 524. si trovano, dopo i Vescovi, sottoscritti quattro Preti: *Cataphronius Presbyter directus a Domnis meis Agraecio, & Severo Episcopis consensi, & subscripsi, &c.* (Labb. tom. 4. col.

4. col.1633.) Anche nel Concilio di Agde dell' anno 506. si vede la sottoscrizione di molti Preti, e di due Diaconi ancora; ma soltanto in nome di quei Vescovi, che gli avevano mandati al Concilio. E che in fatti in questo Concilio si tenesse conto del voto dei soli Vescovi è chiaro dalla sottoscrizione di S. Cesario d'Arles Presidente al Concilio. *Ego Cæsarius in Christi nomine Episcopus Arelatensis juxta id, quod universis Sanctis COEPISCOPIS MEIS, qui mecum subscripserunt, placuit, Statuta Patrum secutus, his definitionibus subscripsi.* (Labb. tom.4. col.1394.)

7. La terza prova fondata sul numero grande di semplici Preti, e Ministri intervenuti al Concilio Niceno, e a proporzione nei posteriori Concilj fino al Concilio di Trento, è una prova assai equivoca, e perciò insufficiente all' intento del Signor Tamburini. Non basta provare che ad un Concilio generale sia intervenuto numero grande di Preti; bisogna provare che questi hanno insieme coi Vescovi definite le materie dottrinali, e stabiliti i Canoni di disciplina, e ciò con voto veramente decisivo, e del quale si facesse conto come del voto dei Vescovi. Ora contro chiunque tentasse di far questa prova, io proporrei un piccolo dubbio. E cosa certissima, per assaissimi Monumenni della Storia Ecclesiastica, che gli antichi Padri, Concilj, e Scrittori, quando vogliono indicare il gran Concilio Niceno, dicono: *Il Concilio di 318. Padri: I 318. Padri congregati in Nicea, ec.* Così pure quando si nomina il Concilio di 600. Vescovi, s' intende subito il Concilio Calcedonese: ed è cosa frequentissima il trovare presso gli antichi Scrittori Ecclesiastici indicati i generali Concilj promiscuamente ora col nome della Città, in cui furono celebrati; ora col numero dei Vesco-

vi,

vi, che v'intervennero: *& quidem* dei Vescovi soli. Or questo non è egli un argomento fortissimo, che l'antichità non ha mai considerato, nè contato per veri giudici nei Concilj generali i semplici Preti, e molto meno i Ministri; ma sibbene i Vescovi soli? Nel Concilio generale V., e determinatamente nella definizione di fede (*coll.* 8.) si dice: *Tenere autem..... confessi sumus hanc fidei confessionem, quam latius exposuerunt trecenti decem & octo SS. Patres Niceæ congregati..... Insuper autem & centum quinquaginta in Constantinopoli collecti exposuerunt ..... & ducentorum Sanctorum Patrum prius Ephesi collectorum pro eadem fide consensum, & quæ a sexcentis triginta Chalcedone congregatis definita sunt, &c.* (Labb. tom. 5. col. 563.) Nell'Azione V. del Concilio Calcedonese, facendosi la definizione della fede, furono letti i Simboli Niceno, e Costantinopolitano: e questi Simboli s'indicano colle seguenti espressioni: *Symbolum trecentorum decem & octo Patrum in Nicea.* Item: *Symbolum centum quinquaginta Sanctorum Patrum, qui Constantinopoli congregati sunt.* (Labb. tom. 4. Col. 568.) E nell'Azione XVI. del medesimo Concilio Calcedonese, citandosi un Canone del Concilio Niceno, si dice: *Trecentorum decem & octo SS. Patrum canon sextus..... Regula sexta trecentorum decem & octo Sanctorum Patrum.* (Labb. tom. 4. col. 812.) Nell'Azione I. del Concilio Efesino, comandandosi di leggere il Simbolo del Concilio Niceno, fu detto: *In primis autem recitetur fides, quam trecenti decem & octo Patres, & Episcopi Niceæ quondam congregati exposuerunt.* (Labb. tom. 3. col. 460.) Lascio di citare altri passi presi nei Concilj, e dai SS. Padri: poichè sono superflui a chiunque è anche mediocremente istruito nei monumenti dell'antichi-

tà; nei quali spesſiſſime volte s' incontrano gli antichi Concilj indicati col numero dei ſoli Veſcovi, che v' intervennero.

8. Perciò quando nel Concilio Calcedoneſe i Veſcovi dell' Egitto fecero iſtanza, che ſi mandaſſero fuori dell' Aſſemblea i Cherici come ſuperflui, fecero una iſtanza coerente al ſentimento commune; e parlarono di una ſuperfluità riconoſciuta da tutti. Riconobbe queſta ſuperfluità nel medeſimo Concilio Calcedoneſe anche uno, che non era Veſcovo; e con la ſua confeſſione autenticò di non aver diritto ad una ſottoſcrizione deciſiva, e di autorità; ma queſto diritto eſſer proprio dei ſoli Veſcovi. L' Archimandrita Martino, richieſto ſe aveſſe ricevuto una carta indirizzatagli dall' Ereſiarc Eutiche; riſpoſe: *Directam ad ſe quidem fuiſſe* (Chartulam) *præterita ſexta feria ..... per quemdam Conſtantinum Diaconum, petens ut ſubſcriberem: & non acquievi dicens, non eſt meum ſubſcribere, ſed* EPISCOPORUM TANTUM *eſt*. (Action. 1. Concilii Chalced. apud Labb. tom. 4. col. 210.) Non importa dunque che i ſopracitati Veſcovi dell' Egitto foſſero pochi, o molti; che foſſero ſciaurati, o buoni: invano il Sig. Tamburini cerca appoggio ſulla pochezza, e qualità di quei Veſcovi, dicendo a pag. 14. *Non ſi udì che nel Sinodo di Calcedonia a ſclamare*: Synodus Epiſcoporum eſt, non Clericorum: ſuperfluos mittite foras. *Ma queſte voci non furono del Concilio, ma di pochi ſciaurati Veſcovi Egiziani, ec.* Neppure importa che l' iſtanza di queſti Veſcovi foſſe traſcurata dal Sinodo, come ſoggiunge il Sig. Tamburini; poichè il Sinodo potè ritenere i Cherici nell' Aſſemblea ad effetto di averne lume per la dottrina, e conſiglio negli affa-

ri di

ri di disciplina; senza però che il voto dei Cherici si ammettesse, e si contasse come quello dei Vescovi nelle decisioni. A questo effetto appunto di aver lumi, direzione, e consiglio i Vescovi conducevano seco ai Concilj qualche Persona più illuminata del loro Clero: come si sà di S. Alessandro Vescovo di Alessandria, che seco condusse S. Atanasio al Concilio Niceno: oppure in vece loro, ed essendo impediti d'andarvi essi in persona, mandavano uno, o più Preti incaricati dei loro sentimenti, e del loro voto: o finalmente i Concilj stessi chiamavano certo numero di Persone dotte, e bene istruite nelle materie Ecclesiastiche fra il Clero inferiore. Fra le sottoscrizioni dei Vescovi alla condanna di Dioscoro fatta nel Concilio Calcedonese (Action. 3.) si trovano sottoscritti alcuni pochi Preti oltre i Legati della Santa Sede Apostolica: ma questi Preti si sottoscrivono non già per diritto proprio, ma come commissionati, e tenenti il luogo di qualche Vescovo, che gli aveva mandati al Concilio in sua vece; e gli aveva incaricati del suo sentimento, e del suo voto: *Eulogius Presbyter Cratiæ tenens locum Genethlii Episcopi subscripsi.... Pelagius Presbyter tenens locum Theophili Episcopi Hadrianopolis subscripsi, &c.* (Labb. tom. 4. col. 459.) Anzi benchè si trovassero presenti al Concilio alcuni Vescovi, e unissero il loro giudizio e voto alle decisioni di tutto il Concilio; tuttavia non sottoscrissero essi medesimi di propria mano; ma in vece loro fecero sottoscrivere a qualche semplice Prete: *Bosphorius Episcopus Ecclesiæ Gangrensium..... subscripsi decernens cum Sancta Synodo. Hypatius Presbyter ejus jussu subscripsit eo quod ipse adversa valetudine teneretur.... Arginus Pompejopolis Paphlagoniæ Episco-*

pus ſubſcripſi. Syneſius autem Presbyter, quod is ægrè haberet, ſubſcripſit pro ipſo..... Beneagus (ovvero Beneatius) *Hierapolitanæ Eccleſiæ Epiſcopus per Paulum Presbyterum ſubſcripſit, cum & præſens eſſet, & hoc juſſiſſet.* (Labb. tom 3. col. 544.) Per fino anche i Diaconi ſottoſcriſſero alle volte in nome, e per commiſſione dei Veſcovi: *Theodorus Gadarorum Epiſcopus decernens ſubscripſi. Æterius Diaconus ſubſcripſi juſſus ab eo non bene valente, nec ſcribente.* (Ibid. col. 548.) Tutte queſte ſottoſcrizioni furono fatte nel Concilio Efeſino dopo la ſentenza di depoſizione dell' Ereſiarca Neſtorio. Lo ſteſſo fu fatto nel Concilio Calcedoneſe (Action. VI.) *Simeon Epiſcopus Amidæ Metropolis definiens ſubſcripſi per Petrum Presbyterum.... Theoctiſtus Epiſcopus Peſſinuntis Metropolis definiens ſubſcripſi per Photinum Archidiaconum..... Lampadius Epiſcopus Civitatis Rhaphaneorum definiens ſubſcripſi per Januarium Diaconum meum.* E in tutta la lunghiſſima ſerie di 600. e più Veſcovi non ſi trova ſottoſcritto in proprio nome alcun Prete; fuori ſolamente di Bonifazio Prete della Chieſa Romana, il quale ſi ſottoſcrive così in terzo luogo dopo Paſcaſino, e Lucenzio Veſcovi, e Legati del Papa: *Bonifacius Presbyter Urbis Romæ Vicarius Domini mei Beatiſſimi, & Apoſtolici viri univerſalis Eccleſiæ Papæ Urbis Romæ Leonis cum univerſa Synodo conſenſi, & ſubſcripſi.* (Vedaſi il Labb. tom. 5. col. 580. uſque ad 606.) Intervenivano dunque ai Concilj anche generali e Preti, e Diaconi; ma queſti non erano mai conſiderati come giudici, nè ammeſſi a decidere come giudici le materie Eccleſiaſtiche o dottrinali, o diſciplinari: i Veſcovi ſoli erano conſiderati come tali. La pratica dei ſopracitati Concilj, e di altri

che

che potrebbero citarſi, e poſſono vederſi da chicchesſia nelle raccolte de' Concilj, è una prova dimoſtrativa di queſto punto. Queſta ſteſſa prova acquiſta un grado di forza ſuperiore a tutti gli argomenti e le cavillazioni, che potrebbono farſi in contrario; quando ſi conſideri, col ſopracitato Monſignor d'Embrun, che niun Criſtiano ſi avvisò mai di attaccare l'ecumenicità di un Concilio generale ſotto il preteſto, che il ſecondo Ordine dei Preti non vi foſſe ſtato chiamato, o in materia di dottrina non gli foſſe ſtato dato il voto deciſivo. E' egli poſſibile che *i Preti del Second' Ordine ſiano ſempre ſtati conſiderati anche nelle cauſe di fede giudici inſieme coi Veſcovi*, come dice il Sig. Tamburini a pag. 11. e niuno poi abbia meſſo mai in dubbio l'ecumenicità dei Concilj, e l'autenticità, e l'infallibilità delle deciſioni dottrinali ivi fatte; quantunque i ſemplici Preti preſenti in gran numero non abbiano concorſo con voto deciſivo a tali deciſioni? Da ciò ſi vede dimoſtrativamente qual ſia ſempre ſtato il ſentimento della Chieſa ſu queſto punto.

9. Quando il Sig. Tamburini dice eſſere *coſa notiſſima, che col parere dei medeſimi* (ſemplici Preti, e Teologi) *le coſe tutte furono eſaminate, diſcuſſe, e definite*; uſa un termine equivoco. Definite da chi? Dai ſemplici Preti forſe? Queſto punto egli non potrà mai provare, ſe non ſe forſe coll'eſempio dell'acefalo, e degenerante Concilio di Baſiléa. Furono dunque nei Concilj le coſe tutte eſaminate, diſcuſſe, e definite col parere dei ſemplici Preti, e Teologi; ma la definizione propriamente fu fatta col voto deciſivo dei ſoli Veſcovi. Se fu ammeſſo (come veramente alcune volte lo fu) anche il voto deciſivo di qualche ſemplice Prete; lo fu

per particolari ragioni o di legazione del Papa, o d'insigne dignità, o di procura di qualche Vescovo di Sede eminente, o per altri degni riguardi esaminati, ed approvati col consenso dei Vescovi. E sempre nondimeno il numero dei semplici Preti ammessi a voto decisivo fu così scarso, che a confronto del numero dei Vescovi non merita alcuna considerazione. Finalmente una sola semplice, e molto ovvia riflessione convincerà subito chiunque della differenza essenziale tra le sottoscrizioni dei Vescovi, e le sottoscrizioni dei semplici Preti, e altri Cherici inferiori, differenza, che appunto consiste nell'essere il voto dei Vescovi veramente giudiziale, e decisivo; e non tale essere il voto dei Preti, ec. Nella sentenza di deposizione contro Eutiche (*Action.* 1. *Concil. Chalced.*) si trovano le sottoscrizioni dei Vescovi quasi tutte fatte coi termini *judicans subscripsi*. Dopo i Vescovi si trovano sottoscritti 23. Preti, e Archimandriti: neppure una volta sola i semplici Preti adoperano la parola *judicans*, o altro termine sinonimo. (*Labb. tom. 4. col.* 230. *e seg.*) Questa riflessione ha luogo generalmente nelle sottoscrizioni dei Vescovi fatte nei Concilj generali, dove i loro nomi si trovano sottoscritti coll'espressioni *judicans*, *decernens*, *definiens*, *&c.* espressioni non usate dai semplici Preti, se non se quando sottoscrivono a nome, e per commissione di qualche Vescovo; oppure qualche rara volta per le particolari ragioni toccate di sopra.

10. Giudichi ora il Lettore quanto siano vere le seguenti espressioni del Sig. Tamburini, che si trovano nel §. X. alla pag. 13. *So che per degradare gli originarj diritti de' Preti si è trovata la distinzione di voto consultivo, e di voto deliberativo, ossia decisivo;*

ciſivo ; e che laſciato queſt' ultimo ai Veſcovi, non ſi concede ai Preti che il primo. Tale è la forza della verità, che toglie il coraggio di combatterla a fronte ſcoperta ; onde conviene ricorrere per indebolirla a cavilloſe diſtinzioni. L'antichità non ha mai avuto intorno ai Preti una ſimile idea. Ma certo l'antichità è quella, che per indicare i Concilj Niceno, Calcedoneſe, ec. ci mette avanti i ſoli Veſcovi 318. 600., ec. e con queſta eſpreſſione autorizza manifeſtamente la diſtinzione di voto *conſultivo*, e di voto *deciſivo*: diſtinzione che al Sig. Tamburini piace di chiamare *cavilloſa*. Aggiungo per ultimo che ancorchè il Sig. Tamburini aveſſe provato concludentemente il diritto dei ſemplici Preti di aver voto deciſivo nei Sinodi particolari (io ora preſcindo affatto da queſto punto) non per queſto ne ſeguirebbe, che i ſemplici Preti aveſſero il medeſimo diritto nei Sinodi GENERALI rappreſentanti tutta la Chieſa, e aventi l'autorità di tutta la Chieſa ; e maſſimamente nelle deciſioni dottrinali. Queſte deciſioni ſe ſi fanno in Sinodi non generali, ognuno sà che non obbligano in ſola forza di tali Sinodi la fede del popolo Criſtiano: onde poco importa che ſi facciano col voto anche del minor Clero. Ma tali deciſioni fatte nei Sinodi generali, obbligando la fede di tutti i Criſtiani, eſſe debbono eſſere appoggiate ſopra un'autorità infallibile emanata da G. C. Ora agli Apoſtoli ſoli, e ai Veſcovi ſucceſſori degli Apoſtoli Gesù Criſto promiſe la ſua aſſiſtenza fino alla conſumazione de' Secoli, nell' atto di comandare ad eſſi il predicare pel Mondo tutto la ſua dottrina, e la ſua Legge: *Euntes docete omnes Gentes .... & ecce ego vobiſcum ſum omnibus diebus uſque ad conſumationem Sæculi.* (Matth. 28. v. 19. 20.)

11. Questo passo di S. Matteo basta per decidere la nostra questione. Gesù Cristo con quelle parole dà agli Apostoli suoi la potestà Episcopale, e ne' suoi Apostoli la dà ai Vescovi, che, per usare le parole di S. Cipriano, *Apostolis vicaria ordinatione succedunt*. La S. Chiesa nella consagrazione dei Vescovi usa una formola espressiva dei medesimi sentimenti: *Accipe Evangelium, vade, prædica populo tibi commisso*. (Pont. Rom.) La potestà di predicare il Vangelo, e d' istruire le Genti in tutte le verità rivelate appartenenti a Dogma, o a costume, viene per parte di Gesù Cristo accompagnata dalla promessa dell' infallibità assolutamente necessaria per dar fondamento alla Fede Teologica: la Tradizione tuttaquanta ha sempre inteso la promessa della infallibilità in quelle parole: *Ecce ego vobiscum sum usque ad consumationem sæculi*. Dunque quando si tratta di verità rivelate, che formano il Vangelo di Gesù Cristo, per accertarle, per intenderle nel giusto senso, per discernerle dall'errore, insomma per terminare le controversie, che insorgono circa di esse, bisogna ricorrere a quelle Persone che da Gesù Cristo medesimo sono autorizzate ad insegnare a tutte le Genti, ed hanno la promessa della sua assistenza *usque ad consumationem sæculi* per non errare in un tale insegnamento. Or queste Persone sono gli Apostoli, e i Vescovi successori degli Apostoli; ai quali soli fu fatta una tale promessa. Il minor Clero insegna ancor esso, e i semplici Sacerdoti ne hanno ricevuto il comando, e l'autorità nella loro Ordinazione: (*Pontif. Rom.*) ma insegnano sotto l'ispezione, e la dipendenza dei Vescovi; anzi propriamente in loro supplemento ed ajuto. Dunque sempre è il Vescovo che insegna o

per

per se stesso, o per mezzo dei suoi Cooperatori nella Cura Pastorale. Il minor Clero potrà essere più istruito, più dotto dei Vescovi medesimi; potrà sulle controversie insorgenti dare decisioni dottrinali con molto lume; portare le ragioni con forza grande; sciogliere molto bene tutte le difficoltà, ec. ma sempre siamo dentro i limiti d' un' autorità umana. Per appoggiare la Fede Teologica è necessario un fondamento divino ed infallibile: e quindi bisogna per ultimo ricorrere sempre ai Vescovi; i quali soli hanno per le decisioni dottrinali la promessa della assistenza di Gesù Cristo *usque ad consumationem sæculi*.

12. L'Apostolo S. Paolo nelle sue Lettere a Timoteo, e a Tito insegna che uno dei doveri, e ministerj essenziali all' Episcopato è l'ammaestrare i Popoli nella dottrina di G. C. E altrove comprende insieme come inerenti alla Persona medesima gli uffizj di Pastore, e di Dottore: *Et ipse dedit.... alios quidem Pastores, & Doctores*. (ad Ephes. 4. 11.) Sopra le quali parole S. Agostino (*Epist. 149. al. 59. ad Paulinum n. 11.*) così parla. Io stimo che i Pastori, e i Dottori siano le medesime Persone; e che non debba intendersi altri esser i Pastori, ed altri i Dottori. Perciò S. Paolo avendo prima detto *Pastores*, soggiugne subito *& Doctores*; affinchè intendessero i Pastori essere uffizio loro proprio l'insegnamento della dottrina. E appunto per questo non dice S. Paolo: *Quosdam Pastores, quosdam vero Doctores*; come peraltro avea fatto di sopra, distinguendo gli uffizj colla maniera di esprimerli; e dicendo: *Quosdam quidem Apostolos, quosdam autem Prophetas, quosdam vero Evangelistas*: ma quì comprende con due diverse parole due uffizj competenti a

una

una ſola e medeſima perſona quando dice: *Quoſdam autem Paſtores, & Doctores*. Ecco le parole medeſime del S. Dottore: *Paſtores autem & Doctores .... eoſdem puto eſſe ..... ut non alios Paſtores, alios Doctores intelligamus; ſed ideo cum prædixiſſet Paſtores ſubjunxiſſe Doctores, ut intelligerent Paſtores ad officium ſuum pertinere doctrinam. Ideo enim non ait quoſdam autem Paſtores, quoſdam vero Doctores, cum ſuperiora ipſo locutionis genere diſtingueret dicendo: Quoſdam quidem Apoſtolos, quoſdam autem Prophetas, quoſdam vero Evangeliſtas; ſed hoc tamquam unum aliquid duobus nominibus amplexus eſt: quoſdam autem Paſtores, & Doctores*. Queſto ſentimento medeſimo viene eſpreſſo più brevemente, e inſieme più chiaramente da S. Girolamo così: *Non eſt putandum quod ſicut in ſuperioribus alios dixit eſſe Apoſtolos, alios Prophetas, alios Evangeliſtas; ita & in Paſtoribus, & Magiſtris officia diverſa poſuerit. Non enim ait alios autem Paſtores, & alios Magiſtros; ſed alios Paſtores & Magiſtros; ut qui Paſtor eſt, eſſe debeat & Magiſter.* (*Comment. in hunc Pauli locum.*) Dunque i ſemplici Sacerdoti, il minor Clero, i Teologi Eccleſiaſtici e ſecolari ſaranno Dottori, e Maeſtri dotti, e pieni di ſcienza quanto volete: ma Maeſtri e Dottori di autorità, appoggiata ſul Miniſtero dato da Gesù Criſto, e avvalorata colle promeſſe della ſua aſſiſtenza, ſono ſoltanto i primi Paſtori; cioè i Veſcovi.

13. Alle ſopraccitate autorità di S. Agoſtino, e di S. Girolamo aggiugniamone qualche altra, per ſempre più confermare il punto, che la deciſione delle materie Dottrinali compete ai Veſcovi ad eſcluſione del Clero inferiore. L'antichiſſimo Padre S. Ireneo nei ſuoi Libri contro l'Eresìe parla molte vol-

te

te della regola, onde poſſano i Criſtiani diſcernere la vera dottrina, tramandataci dagli Apoſtoli, dalla dottrina falſa inſegnata dagli adulteri e profani; e ſempre ci rimette ai Veſcovi: e ai Veſcovi ſoli; come a quelli che *hanno ricevuto colla ſucceſſione dell' Epiſcopato il dono della vera dottrina ſecondo la volontà di Dio Padre*: (lib. 4. cap. 43. n. 2.) come a quelli che *cuſtodiſcono la noſtra fede, e ſpiegano ſenza pericolo di errore le Sante Scritture*: (Ibid. n. 5.) come a quelli *preſſo de' quali ſi trova la dottrina Apoſtolica*. (Ibid. cap. 32. n. 1.) Il Papa S. Celeſtino così ſcrive ai Veſcovi delle Gallie (Tom. 1. Concil. Hard. col. 1235.) *Legimus ſupra Magiſtrum non eſſe Diſcipulum, hoc eſt non ſibi debere quemquam ad injuriam Doctorum vindicare doctrinam .... Sciant ſe, ſi tamen cenſeantur Presbyterij dignitate, vobis* (Epiſcopis) *eſſe ſubjectos: ſciant omnes, qui male docent quod ſibi diſcere magis ac magis competat quam docere*. Sopra le quali parole riflettendo il Tillemont (Iſt. eccl. lib. 16. art. 7.) conclude che *non tocca ai ſemplici Preti, ma ai Veſcovi di eſſer i Maeſtri, e i Giudici della dottrina*. Ferrando Diacono di Cartagine, conſultato da Severo Scolaſtico di Coſtantinopoli nel 533. ſopra la celebre propoſizione dei Monaci della Scizia: *Unus de Trinitate crucifixus eſt*; così riſpoſe (Epiſt. ad Sever. Schol.) *Loquantur deſuper hi, quibus Sacerdoti honor docendi auctoritatem tribuit. Quod me attinet, ad diſcendum paratus ſum, nec docere quemquam preſumo. Interroga igitur, ſi quid veritatis cupis audire, principaliter ſedis Apoſtolicæ Antiſtitem, cujus ſana doctrina conſtat judicio veritatis, & fulcitur munimine auctoritatis*. Paolo Oroſio, celebre Prete Spagnolo, nella egregia ſua Apologia contro Pelagio *de Arbitrii libertate* così parla: *Non exi-*

gas.

gas a Nobis, Pater, ut Doctores ſuper Doctores (cioè ſopra i Veſcovi) *eſſe audeamus, aut judices ſuper judices. Cur interrogas filios quid ſentiant, cum Patres audias quid decernant?* Ecco ottimamente diſtinte le qualità, che competono ai ſemplici Preti, e ai Veſcovi in materia di dottrina rivelata: i Preti dicono il loro ſentimento dottrinalmente: *filii ſentiunt*; ma i Veſcovi decidono giudizialmente: *Patres decernunt*. Nel Concilio generale di Lione dell'anno 1274. furono eſcluſi dalle Seſſioni molti ſemplici Preti, e altri inferiori Cherici anche coſtituiti in dignità: *Licentiati ſunt omnes in iſta ſeſſione* (Seſſ. 2.) *Procuratores Capitulorum, ac Abbates, ac Priores non mitrati, exceptis illis qui fuerunt nominatim ad Concilium evocati. Licentiati ſunt omnes alii inferiores Prælati mitrati, &c.* (Tom. 7. Concil. Hard. col. 688.).

14. Ma perchè gli Appellanti di Francia, per dare col numero qualche colore ai loro Appelli dalla Bolla *Unigenitus*, fanno conto del riclamo ed oppoſizione non ſolamente del minor Clero, ma per fino anche dei Laici (coſa peraltro che non fa il Sig. Tamburini, il quale parla del ſolo Clero, compreſo ſotto il nome di *Chieſa che governa, battezza, ed inſegna*) diciamo qualche coſa anche ſopra i Laici. S. Ambrogio nell' *Epiſt.* 21. *al.* 13. *n.* 4. all' Imperador Valentiniano parla con eſpreſſioni molto energiche ſu queſta materia, e dice: *Quando audiſti, clementiſſime Imperator, in cauſis fidei Laicos de Epiſcopis judicaſſe?.... Ita ergo quadam adulatione curvamur, ut Sacerdotalis juris ſimus immemores, ut quod Deus donavit mihi, hoc ipſe aliis putem eſſe credendum? Si docendus eſt Epiſcopus a Laico, quid ſequitur? Laicus ergo diſputet, & Epiſcopus audiat:*

Epi-

Episcopus discat a Laico. Il Papa S. Celestino I. nel Can. *Docendus* dist. 62. dice: *Docendus est populus, non sequendus; nosque* (parla dei Vescovi) *si nesciunt* (i popoli) *eos quid liceat, quidve non liceat, commonere, non iis consensum præstare debemus*. Neppure i Laici più eminenti in dignità possono intromettersi nell'insegnamento Ecclesiastico, per sentimento del Papa Gregorio III. in una Lettera all'Imperadore Leone Isaurico; (Tom. 7. Concil. Labb. pag. 18.) *Scis, Imperator, Sanctæ Ecclesiæ dogmata non Imperatorum esse, sed Pontificum, qui tuto assolent dogmata tradere. Idcirco Ecclesiis præpositi sunt Pontifice. &c.* Rende di ciò una convincente, e teologica ragione l'Imperador Basilio (apud Concil. generale VIII. act. 10. Vedi Fleury ist. eccl. lib. 51. n. 46.) *Quantacumque enim religionis, & sapientiæ Laicus existat, vel etiamsi universa virtute interius polleat, donec Laicus est, ovis vocari non desinit... Quæ vobis ergo ratio est in ordine ovium constitutis Pastores verborum subtilitate discutiendi, & ea, quæ sunt supra nos, quærendi, & ambiendi?* Il Pontefice S. Agapito scrivendo all'Imperator Giustiniano (Epist. 1.) in proposito di un Libello, ossia professione di fede publicata da quell'Augusto gli dice: *Firmamus, laudamus, amplectimur; non quia Laicis auctoritatem prædicationis admittimus, sed quia, &c.*

15. Finalmente voglio recare a questo proposito un'autorità, che certamente non sarà ricusata dal Sig. Tamburini. Il Sig. Tamburini medesimo nella sua *Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano* propone, e spiega questa Regola data da Tertulliano, che non si hanno a ricevere altri Predicatori che gli istituiti da Gesù Cristo; e vale a dire gli Apostoli, e i Vescovi loro successori nell'uffizio

di

di pascere, e di reggere la Chiesa di Dio. Per conseguenza il medesimo Tertulliano sfida gli Eretici tutti a produrre l'origine delle loro Chiese, e a mostrare la successione dei loro Vescovi, la quale rimonti fino agli Apostoli, per autenticare le loro dottrine. Dal difetto di questa successione di Vescovi inferisce Tertulliano, che dunque le dottrine degli Eretici non sono dottrine apostoliche; che dunque sono novità, sono errori. Rilegga il Sig. Tamburini la citata sua *Analisi*, particolarmente nei §§. 36. &c. 120. 121. &c. Ecco dunque qual è il canale unico legittimo, per lo quale si tramanda a noi la dottrina di Gesù Cristo: l'Episcopato. Dell' Episcopato appunto parlando il Sig. Tamburini nel §. 118. della detta *Analisi, ec.* dice: *La predicazione del Vangelo andava del pari coll' Episcopato. Questo era come il custode del deposito della dottrina, e come il canale per trasmetterla ai posteri. Quindi dovunque gli Apostoli piantavano il seme della parola di Dio, ivi destinavano il Cultore che la nudrisse, e la facesse fruttificare successivamente alla posterità. Era dunque indivisibile l'innesto della dottrina dallo stabilimento dell' Ordine Episcopale. Questa è stata la prattica costante degli Apostoli, e de' suoi Discepoli conservata costantemente nella Chiesa di Dio fino al presente.* Dunque il sentimento di quei Teologi, che vogliono ammettere il Clero inferiore, ed anche i Laici nelle decisioni sulla dottrina di Gesù Cristo, o che danno qualche forza ed efficacia al reclamo e opposizione a tali decisioni fatta dal Clero inferiore, e dai Laici: il sentimento, dico, di questi Teologi divide in certo modo *l'innesto della dottrina dall'Ordine Episcopale*; e per conseguenza è un sentimento contrario *alla prattica costante degli Apostoli, e dei*

Di-

Diſcepoli degli Apoſtoli, conſervata coſtantemente nella Chieſa di Dio ſino al preſente.

16. Chiamiamo in ajuto anche un' altra dottrina del Sig. Tamburini. Egli diſtingue l' *inſegnamento* della Dottrina, dalla *deciſione* ſopra la medeſima: vedaſi *l' Analiſi del Libro delle Preſcrizioni di Tertulliano* dal §. XLVII. fino al §. LVIII. e le due Operette intitolate *Coſa è un Appellante*, *e Continuazione dell' Appellante*, e la preſente Operetta nel §. X. pag. 310. Con queſta diſtinzione alla mano, pretende il Sig. Tamburini che le verità tutte rivelate s' inſegnino ſempre nella Chieſa almeno dal minor numero; benchè alcune di queſte verità poſſano oſcurarſi in modo, che il numero maggiore le perda di viſta, ed anche inſegni gli errori contrarj. Ma nella deciſione poi ſu i punti della dottrina rivelata il maggior numero non può mai errare: *La Chieſa ſempre inſegna, ma non ſempre ſolennemente decide*; ſono parole del noſtro Autore nel §. X. pag. 310. Io non ammetto queſta dottrina del Sig. Tamburini ſul maggiore, e minor numero, ec. (non eſſendo ora mio ſcopo d' impugnarla, come meriterebbe) prendo ſoltanto da lui la diſtinzione tra l' *inſegnamento*, e la *deciſione*. Egli nel §. VI. pag. 7. dell' Operetta, che ora eſaminiamo, dice che *Gesù Criſto iſtituì non ſolo gli Apoſtoli, ma ancora i Diſcepoli; e deſtinò gli uni, e gli altri al governo della ſua Chieſa; poichè a queſti due Ordini di Miniſtri diede la facoltà di predicare il Vangelo, ed impoſe ai Fedeli la neceſſità di aſcoltarli*. Tuttociò, riſpondo io, è veriſſimo; ma tuttociò prova ſoltanto che i Preti del ſecond' Ordine abbiano per iſtituzione di Gesù Criſto parte nella *predicazione*, e *inſegnamento* della Dottrina rivelata; ſempre però

ſotto

ſotto l' iſpezione, e la dipendenza dei Veſcovi. Ma per quello poi che appartiene alla *deciſione* della dottrina rivelata, l'argomento del Sig. Tamburini non prova nulla. La tradizione tutta quanta eſclude i ſemplici Preti dal diritto di queſta *deciſione*; e laſcia loro il ſolo diritto della predicazione, e dell' inſegnamento. Le prove che abbiam recate finora di queſta eſcluſione, prove fondate ſulla pratica coſtante e univerſale della Chieſa, ſu i detti dei Sommi Pontefici, dei Santi Padri, e altri Scrittori Eccleſiaſtici, e ſul ſentimento di tutto il Popolo Criſtiano, non ci laſciano dubitare di queſto punto. Quindi io ammetto come veri, benchè in qualcuno ci trovi dell' ineſattezza, i ſeguenti detti del Sig. Tamburini: *Gesù Criſto non ha voluto che la Chieſa inſegnante, di cui parliamo, foſse compoſta di ſoli Veſcovi. Ha voluto pel governo della ſua Chieſa ſtabilire una Gerarchia, che comprendeſſe Veſcovi, Preti, e Miniſtri. A queſti IN SOLIDUM egli ha affidato il Miniſtero dei Sagramenti, e della divina parola.* (§. V. pag. 6.) *A queſti due Ordini di Miniſtri diede la facoltà di predicare il Vangelo, ed impoſe ai Fedeli la neceſſità di aſcoltarli.* (§. VI. pag. 7.) L' ineſattezza, di cui diceva, ſtà in quell' *in ſolidum*. Non ignora il Sig. Tamburini in quante maniere ſia queſto *in ſolidum* ſtato ſpiegato in un celebre paſſo di S. Cipriano intorno il Veſcovato. Oh penſi ſe gli ſi poſſa uſare la condiſcendenza di applicarlo aſſolutamente anche ai Preti, ed ai Miniſtri; maſſimamente ſapendo noi dall' antichità, con quanta riſtrettezza, con quanto ritegno, con quanta dipendenza foſſe dai Veſcovi accordato ai Preti il Miniſtero dei Sagramenti, e molto più ai Diaconi quello pure della Predicazione!

Ma poi

Ma poi per quanto veri siano questi detti del Sig. Tamburini, al tempo stesso io rigetto come falsi, e ne ho tutta la ragione, le seguenti proposizioni del medesimo: *Certamente ha sempre costumato la Chiesa di ammettere nei Sinodi non solo particolari, ma ancor generali i Pastori del second'Ordine, e di considerarli come giudici insieme coi Vescovi.* (§. IX. pag. 12.) *I Vescovi hanno voto decisivo, e non si lascia ai Preti che il voto consultativo: l'antichità non ha mai avuto intorno ai Preti una simile idea.* (§. X. pag. 13.)

ESAME

DI ALTRI PUNTI

Contenuti nella Prima Parte.

17. TUtto il Capo I. della Prima Parte del Libro è impiegato dal Sign. Tamburini a svolgere alcune idee, che corrono presso *la plebe dei minuti Teologi* (come egli parla nella Prefazione) assai oscure e confuse; onde poi succede che *si identificano cose disparatissime, e si confonde quasi sempre un oggetto coll'altro.* (Ibid. pag. 2.) Cerca inoltre di dare ad alcune parole assai usate nelle materie teologiche la chiara, precisa, e giusta nozione, secondo la quale egli dice che tali parole furono adoperate dagli antichi Scrittori, lagnandosi che nei tempi presenti sianfi ritenute tali parole, ma siasi cangiato ad esse il senso; e in luogo del senso antico e giusto gli Scolastici abbiano sostituito un senso falso, e soggetto ad equivoci fecondi di conseguenze perniciose alla Chiesa, e allo Stato. Non è

mio intendimento il prender quì le difeſe di quegli Scolaſtici Teologi, i quali ſono preſi quì di mira dal Sig. Tamburini. La Scolaſtica Teologia è utiliſſima alla difeſa dei Dogmi della noſtra Santa Religione: e non ſi poſſono imputare ad una ſcienza le colpe dei ſuoi coltivatori. Se fra gli Scolaſtici Teologi il Sig. Tamburini potrà trovarne alcuni, ai quali forſe converrà il titolo di *plebe di minuti Teologi*, ben altri molti ne troverà, i quali nel ſentimento, e nel parlare di tutti i Dotti ſono Teologi eccellenti. Ma torno a ripetere, che io non voglio far quì alla vera Scolaſtica Teologia una difeſa, di cui eſſa non ha biſogno. Lo ſcopo di queſta mia Operetta non lo richiede: ſarebbe anche inutile, giacchè gli ſtrali avventati dal Sig. Tamburini ſono avventati con mano troppo debole, e cadono da per ſe ſteſſi a terra ſenza far colpo.

18. Dirò bensì che quando pure aveſſe quì il Sig. Tamburini tutta la ragione del Mondo, nell' applicazione tuttavia che egli fa delle nozioni a ſuo modo ſchiarite e fiſſate, e circa le conſeguenze che egli ne deduce, io credo che egli non abbia ragione, e non colga nel ſegno. Nel Capo II. §. 1. pag. 24. così egli parla: *Le generali nozioni, che abbiamo nel Capo antecedente ſpiegate, ſi poſſono facilmente applicare alla S. Sede. Abbiamo detto che Sede, e Chieſa ſono una ſteſſa coſa. Dunque la S. Sede, e la Chieſa Romana formano un ſolo oggetto. Ma dall' altra parte, diſtinguendoſi la Sede dal Sedente, la Chieſa dal Veſcovo, ne viene che il Papa e la S. Sede, oſſia la Chieſa Romana ſiano due oggetti diſtinti; e quindi che non ſempre ſia la ſteſſa coſa l' inſegnamento del Papa con quello della Sede Apoſtolica, o della Chieſa di Roma.* E nel §. V. pag.

29. e seg. torna a dire: *Ma disopra abbiamo veduto che il Vescovo e la Chiesa, la Sede e il Sedente sono due oggetti distinti: dunque il Papa si distingue dalla Chiesa di Roma in quanto è Chiesa particolare, e si distingue dalla medesima in quanto è il centro della Chiesa Universale.... Ma siccome può avvenire che l' insegnamento del Papa non sia lo stesso che quello della sua Chiesa particolare di Roma; così può accadere che l' insegnamento del Papa non sia l' insegnamento della Chiesa universale. Dunque questi due insegnamenti sono realmente distinti.* Si vede insomma, che il Sig. Tamburini mira a combattere l' infallibilità del Papa, mentre non può certo esser infallibile quell' insegnamento degli uomini, il quale non sia lo stesso che l' insegnamento della Chiesa universale.

19. Tutto questo raziocinio del Sig. Tamburini non ha forza alcuna se non nel supposto, che il Papa solo non sia infallibile per se stesso: già poi intendiamo sempre di parlare della infallibilità del Papa non già in ogni decisione anche dogmatica, ma soltanto in quelle decisioni solenni, che communemente dai Teologi chiamansi *decisioni ex Cathedra*. Il N. A. distingue tre opinioni sul punto dell' infallibilità del Papa. La prima opinione è di quei Teologi, i quali *vogliono che il Papa solo, per esser successore di S. Pietro, sia per se stesso infallibile. Secondo l' opinar di costoro tutta la Chiesa è concentrata nel Papa, e non si può più distinguere l' insegnamento di lui da quello della Chiesa.* (pag. 30) La seconda opinione è di quei Teologi, i quali *pensano che il Papa solo per se non sia infallibile, ma che lo sia allorchè giudica col voto e parere della sua Chiesa particolare di Roma.* (pag. 30. e 31.) La ter-

za opinione finalmente è di quei Teologi, i quali *pretendono che il Papa non sia infallibile neppur pronunziando col consenso della sua Chiesa particolare di Roma, se non si unisce la voce di tutta la Chiesa universale*. (pag. 31.) Ora il raziocinio del Sig. Tamburini ha tutta la forza nella supposizione delle due ultime opinioni. In questa supposizione può realmente accadere, che l'insegnamento del Papa sia diverso dall'insegnamento della Chiesa particolare di Roma, e dall'insegnamento della Chiesa universale. In queste supposizioni hanno luogo, e sono veramente efficaci all'intento del Sig. Tamburini le distinzioni tra il Vescovo e la Chiesa, tra la Sede e il Sedente. Ma prendiamo la prima delle tre opinioni sopraccitate, e supponiamo che il Papa solo, per esser successor di S. Pietro, sia per se stesso infallibile. In questa supposizione, ancorchè vogliasi quì applicare la distinzione tra Vescovo e Chiesa, tra Sede e Sedente, distinzione che da qualche Padre a tutt'altro riguardo fu insinuata; e ancorchè questa distinzione possa essere efficace in altre occasioni, nelle quali si tratti di personali demeriti di un Vescovo, demeriti che non possono mai pregiudicare ai veri diritti della Sede (di che veggasi Pier Ballerini *de vi, ac ratione Primatus* Cap. XIV. e nell'altro Libro *de Potestate Ecclesiastica* Append. §. 8. pag. 220. e §. 12. pag. 285.) tuttavia questa distinzione medesima è inutilissima per l'intento del Sig. Tamburini. Se il Papa è da se solo infallibile, sempre l'insegnamento del Papa sarà, per l'assistenza dello Spirito Santo, e per le promesse di G. C., in tutto conforme all'insegnamento della Chiesa universale; ancorchè il Papa decidesse da se solo, e senza il voto e parere di chichessia. Bi-

sogna.

ſognava dunque che il Sig. Tamburini cominciaſſe dal dimoſtrar falſa l'opinione di quei Teologi, i quali ſoſtengono eſſere il Papa ſolo per ſe ſteſſo infallibile: allora egli avea diritto di concludere che, poſta la diſtinzione tra Chieſa e Veſcovo, tra Sede e Sedente, può avvenire che l'inſegnamento del Papa non ſia lo ſteſſo che l'inſegnamento della Sede Romana, e della Chieſa univerſale. Che coſa debba dirſi circa l'infallibilità del Papa conſiderato anche ſolo, lo vedremo nell'Eſame della ſeconda Parte del Libro, e determinatamente vedremo (*infra n.* 103.) che la diſtinzione di Sede Apoſtolica e di Sedente (parlandoſi d'inſegnamento) fu ignota, anzi contraria a tutta l'antichità. Per amor di brevità rimetto i miei Lettori all'*Anti-Febronius vindicatus Tom. 1. pag. 134. e ſeg.*, dove troverannoſi più coſe egregiamente trattate intorno la diſtinzione della Sede e del Sedente, ſulla quale fa tanta forza il Sig. Tamburini. Ma frattanto ſi vede che tutto il raziocinio dedotto dalla diſtinzione tra il Veſcovo e la Chieſa, tra la Sede e il Sedente, e diretto dal Sig. Tamburini contro l'infallibilità del Papa, e laſcia intatta quella fra le tre opinioni, che appunto è la più favorevole alla detta infallibilità.

20. Nel §. 6. pag. 31. paſſa il Sig. Tamburini a diſtinguere il diritto, che ha un Veſcovo di rappreſentare la ſua Chieſa, dall'attuale rappreſentanza di eſſa. *Per eſſere il Veſcovo* (dic' egli a pag. 32.) *il Capo della Chieſa, ne riſulta neceſſariamente che egli per il ſuo carattere la può rappreſentare, ed ha un vero diritto di rappreſentarla: e qualora egli la rappreſenta ſufficientemente, il ſuo giudizio equivale al giudizio della ſua Chieſa; egli la contiene in ſe ſteſſo, forma con lei una coſa ſola, e ſi può dire in tal caſo*

con S. Cipriano che Eccleſia ſit in Epiſcopo, *e con S. Pier Damiano parlando del Papa ſi può dire:* Tu ipſe es Sedes Apoſtolica: tu es Eccleſia Romana. Ma affinchè un Veſcovo rappreſenti attualmente la ſua Chieſa in qualche inſegnamento, vuole il Sig. Tamburini che *il Veſcovo ſappia la Fede, e i ſentimenti della ſua Chieſa; e non li ſaprà con certezza ſenza farla parlare, e ſenza conſultarla* (§. VII. pag. 34.) *perchè dunque un Veſcovo rappreſenti ſufficientemente la ſua Chieſa qualora pronunzia un giudizio, o ſtabiliſce un regolamento, conviene che egli la conſulti, la faccia parlare, e ne rilevi i ſuoi ſentimenti..... L' inſegnamento del Veſcovo non ſarà quello della ſua Chieſa ſe non quando il Veſcovo l'ha conſultata; quando eſſa ſi è ſpiegata con libertà, e ſenza violenza; quando il conſenſo è moralmente unanime; o quando il Veſcovo non inſegna che la coſtante, e notoria dottrina della ſua Chieſa.* (§. VIII. pag. 36. 37.) Tutta queſta dottrina applica poi il Sig. Tamburini nei ſeguenti §§. al Papa: Dice che l'inſegnamento del Papa ſarà ſempre un' inſegnamento privato del Papa medeſimo qualora egli non conſulti, e non faccia parlare con libertà, e con unanimità la ſua Chieſa particolare di Roma, ò la Chieſa Univerſale. *Se il Papa decide* (dice il N. A. nel §. X. pag. 41. e 42.) *ſenza conſultare la ſua Chieſa di Roma, il ſuo giudizio è un giudizio del Sedente, e non della Sede; è un giudizio del Papa, e non della Chieſa Romana. Se poi decide di concerto colla Chieſa di Roma, allora il giudizio del Papa e quello della Sede ſono una coſa ſteſſa. E ſe finalmente a quello ſi uniſce il ſentimento moralmente unanime di tutte le Chieſe, in tal caſo il giudizio del Papa forma il giudizio della Sede Apoſtolica, in quanto è rappreſentativa della*

Chie-

Chiesa tutta di Gesù Cristo; vale a dire è un giudizio della Chiesa universale.

21. La concatenazione di tutte le sopraddette cose forma un raziocinio, che già da ogni Lettore s'intende esser diretto contro le Bolle dogmatiche dei Papi; e contro di esse infatti lo dirigge il Sig. Tamburini, come si rileva ben chiaramente dallo scopo e da tutto il contesto del Libro. Ma io quì torno a replicare la riflessione che ho fatta anche disopra. Voglio supporre che tutte le distinzioni fatte dal N. A., e tutte le conseguenze che indi ne deduce siano giuste e vere: e le ammetto anche effettivamente come giuste e vere per riguardo ai Vescovi. Ma quando poi il Sig. Tamburini passa dai Vescovi al Papa, allora io sostengo che quelle distinzioni e quelle conseguenze non sono applicabili al Papa, e al di lui insegnamento solenne, e come suol dirsi *ex Cathedra*. Il privilegio della infallibilità pone tra i Vescovi presi separatamente e il Papa una differenza essenziale. Se il Papa solo è infallibile per se stesso, come tanti dottissimi Teologi sostengono, questo privilegio esclude subito la necessità che il Papa nelle sue decisioni, e nel suo insegnamento debba agire di concerto colla sua Chiesa particolare di Roma, o colla Chiesa universale, affinchè possa dirsi che egli non solamente ha il diritto di rappresentare queste Chiese come Capo di esse, ma che effettivamente le rappresenta. Il Privilegio dell' infallibilità personale al solo Papa, secondo la sentenza d' assaissimi Teologi, assicura immancabilmente un perfetto concerto di dottrina e d'insegnamento tra il Papa decidente *ex Cathedra*, e la Chiesa universale. In questo caso non ha luogo la distinzione tra il *diritto di rappresentare, e la rappresentanza attuale*. Con-

cludiamo dunque che tutte le dottrine, e le distinzioni, portate e spiegate con tanto sforzo dal Signor Tamburini nella I. Parte di codesto suo Libro, restano tutte inefficaci, ed inutili a quello scopo primario, al quale si conosce benissimo che egli le dirigge. Dirò a questo proposito ciò che S. Agostino dice ad altro proposito, parlando delle opere buone dei Pagani: *Ita mihi videntur esse ut magnæ vires, & cursus celerimus præter viam.* (Pref. in Psalm. 30.)

22. Nei restanti Cap. III. e IV. della I. Parte il Sig. Tamburini dà una *idea della Corte di Roma, del Collegio dei Cardinali, e delle Romane Congregazioni.* (cap. III. pag. 53. e seg.) Indi passa a fare alcune *Riflessioni per calcolare il valore delle Congregazioni Romane.* (cap. IV. pag. 83., e seg.) Senza entrare in un minuto esame dei sopradetti due Capi, io ammetto il principio dato dal Sig. Tamburini; cioè che le Romane Congregazioni non hanno altr' autorità fuor di quella, che il Papa può dare e dà infatti ad esse: ma nego poi le conseguenze, che egli ne deduce, e che nascono dai limiti assai ristretti, dentro ai quali piace al Sig. Tamburini di coartare l'autorità del Papa. Noi andiamo ora a vedere che questi limiti sono più ampi assai: dunque cadono a terra tutte le conseguenze del Sig. Tamburini da per se stesse.

ESA-

ESAME

DELLA PARTE SECONDA DEL LIBRO.

Si esaminano le prove del Primato di S. Pietro recate in tutto il Capo I.

23. TUtta questa seconda Parte è impiegata dal Sig. Tamburini a dare la vera idea del Primato di S. Pietro, e dei Papi di lui successori, e a svolgere e fissare l' origine, la natura, e l' estensione dei diritti essenziali alla S. Sede, ossia al Primato del Papa. *Per diritti essenziali* (così egli parla nel capo 1. §. 1. pag. 127.) *della S. Sede io intendo quei diritti, che a lei convengono secondo l' ordine primitivo e originario, che hanno un fondamento nella divina istituzione, ossia nel piano del governo Ecclesiastico stabilito da G. C. e che sono stati riconosciuti nella S. Sede fino da principio da tutta la Chiesa universale.* Da questi diritti essenziali il nostro Autore distingue altri diritti puramente accessorj, ed accidentali acquistati dal Papa per concessione tacita, o espressa dei Vescovi, per lungo uso, ed anche, come in qualche luogo viene accennando, per vera usurpazione. Nel decorso dell' Opera egli viene con precisione distinguendo i diritti essenziali dagli accidentali; e nel numero di questi ultimi pone una gran parte dei diritti esercitati dai Sommi Pontefici da alcuni Secoli in quà.

24. Nel Capo I. §. 2. comincia il Sig. Tamburini a provare il Primato di S. Pietro; poichè questo Primato è la radice di tutti i diritti essenziali e permanenti della S. Sede. Questa prova comprende

12. in-

12. interi §§. dal §. 2. *inclusive* pag. 130. fino al §. 13. *exclusive* pag. 150. In questo §. 13. poi, e in tutto il 14. prova che il primato di S. Pietro passa nei Romani Pontefici come Successori di S. Pietro. Scioglie anche alcune obbiezioni, che si fanno contro il Primato di autorità, e di giurisdizione; e le scioglie egregiamente, e con molta precisione, e dottrina.

25. In tutta questa prova del Primato, fatta dal Sig. Tamburini confesso il vero avermi fatto uno stupore grandissimo l'osservare che egli si trattiene lunghissimamente sopra le minuzie, e tocca appena così di passaggio gli argomenti i più forti e decisivi, eccettuatone uno che egli maneggia con qualche estensione. Di grazia prego quì il Sig. Tamburini a non sospettar mai che io sia uno di quegli uomini, dei quali egli parla a pag. 117. *maliziosi, e fallaci, i quali sogliono spesso affibbiare agli Scrittori le più nere intenzioni col solo fine di renderli odiosi.... Tale è il linguaggio che si suole usare dalla malignità per creare invidia a chi ha il coraggio di mettere nel suo lume le verità più essenziali.* Nò, io non affibbio al Sig. Tamburini veruna nera intenzione: protesto anzi altamente, che egli riconosce, confessa, e difende nel Papa il Primato di vera autorità e giurisdizione in tutta la Chiesa. Ma dopo tutto questo mi sia permesso di esporre ai miei Lettori quei sentimenti, che sono sorti nel mio spirito leggendo il di lui Libro. Non tocca a me a decidere se questi sentimenti abbiano, come a me pare, un giusto e ragionevole fondamento: questa decisione apparterrà ai Lettori; ai quali perciò io mi accingo a render conto dei fondamenti che hanno fatto sorgere in me i sentimenti suddetti.

26. Io

26. Io dico dunque che il Sig. Tamburini nel provare il Primato di S. Pietro si trattiene lunghissimamente sulle prove più deboli, e sulle minuzie; mentre peraltro si protesta a pag. 130. di voler *unire come in un punto di vista LE PRINCIPALI PROVE, che si trovano di questa verità* (del Primato) *nel Vangelo, e nella Tradizione*. Io chiamo prove deboli, e minuzie tutti quei passi del nuovo Testamento, nei quali S. Pietro è nominato il primo, o fa la prima figura in varie occasioni e operazioni. Di questi passi il Sig. Tamburini ne raccoglie circa 40. e nell'esporli e svolgerli minutamente impiega sette interi §§. I Teologi che espressamente provano il Primato di S. Pietro, notano che tutti, o quasi tutti questi passi, raccolti dal Sig. Tamburini con tanta diligenza, provano bensì un Primato di ordine e di onore, ma non già provano decisivamente da se soli un Primato di vera autorità e giurisdizione. Un certo moderno Scrittore, in una Operetta intitolata *Il Papa, ossiano Ricerche sul Primato di questo Sacerdote* a carte 48. dice, che quelle parole di S. Matteo (cap. 10. 2.) *Primus Simon, qui dicitur Petrus, &c.* sono l'unico filo, a cui stà attaccato il Primato. Questo filo è molto fragile se fosse l'unico, e non avessimo nelle sante Carte altri fondamenti saldissimi, onde provare il Primato. A questo filo il Sig. Tamburini ne unisce circa altri 40. alcuni dei quali sono più forti, ma altri sono anche più deboli del filo suddetto: e di tutti questi fili intreccia la sua prova del Primato di S. Pietro, oltre due o tre altri argomenti, dei quali parlerò tra poco. Mi ricordo quì di un bellissimo detto del dottissimo Sig. Cardinale Gerdil nel Discorso *delle disposizioni dello spirito allo studio della*

Re-

Religione pag. 129. edizione di Bologna 1784. dove dice che quando una qualunque verità si difende con prove falſe o deboli, ne naſce queſto grandiſſimo male, che gli Avverſarj ſentendo la falſità, o la debolezza delle prove recate, credono che ciò naſca dall' intrinſeca falſità, o debolezza della cauſa che ſi tratta: e perciò inſieme con le prove rigettano anche quella verità, che ſu tali prove è appoggiata. Ecco le di lui parole: *Un diſconvenevole modo di giudicare delle verità, o falſità delle coſe.... è, quando ſi prende in odio un' opinione o ſentenza per cagion delle ragioni, e delle maniere, colle quali cercano quelli che la profeſſano di perſuaderla e ſtabilirla. Si ſentono per una parte ragioni ed argomenti deboli ed inſuſſiſtenti; e queſti per altra parte ſi vedono portati da certuni con ſoverchio ardimento e confidenza. Diſtolta per ciò la mente dalla conſiderazione della coſa in ſe ſteſſa, attende unicamente alla debolezza delle ragioni, all' ardimento di chi le porta, al poco fondamento della perſuaſione che in lui ſcorge. Ecco come un' opinione o ſentenza buona forſe in ſe ſteſſa e fondatiſſima, per la incongruenza delle ragioni e delle maniere di chi la porta e la difende, veſte al difuori l' odioſa ſembianza della più cieca prevenzione: dalla quale offeſa la faſtidioſa delicatezza di chi ſi picca di un più ſagace diſcernimento, cade, ſenza accorgerſene, in una contraria, più ſottile invero, ma non meno ingannevole prevenzione, facendo ingiuſtamente ricadere ſopra l' opinione o ſentenza in ſe ſteſſa l' odio, che giuſtamente ſi eccita per le maniere di coloro, che la difendono.* Nel caſo noſtro io intendo di parlare non già di *falſità* degli argomenti recati dal Sig. Tamburini, ma di ſola *debolezza* reſpettivamente alle prove tanto più forti, che abbiamo del Primato di

to di S. Pietro. Del reſto io pure mi accordo col Bellarmino *lib. I. de Roman. Pontif. cap.* 18. e col moderniſſimo Denneville nelle ſue *Prediche Polemiche pag.* 52. a dire, che ancor queſti fili raccolti con tanta diligenza dal Sig. Tamburini, ſuppoſti gli altri argomenti del Primato, aggiungono a queſti ſteſſi argomenti una forza, dalla quale i Contraditori non potranno ſe non molto difficilmente liberarſi.

27. Vero è peraltro che il Sig. Tamburini reca in mezzo anche le prove fortiſſime, che ſi traggono da tre paſſi del S. Vangelo a ſtabilire il Primato di S. Pietro. Il primo di queſti paſſi è in S. Matteo *cap.* 16. *v.* 17. *e ſeg.* dove, in premio della chiara confeſſione della Divinità di Gesù Criſto fatta da S. Pietro, il divin Maeſtro a lui rivolto così parla: *Et ego dico tibi quia tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adverſus eam; & tibi dabo Claves regni Cœlorum; & quodcumque ligaveris ſuper terram erit ligatum & in Cœlis; & quodcumque ſolveris ſuper terram erit ſolutum & in Cœlis.* Il Sig. Tamburini riporta queſto paſſo; e in eſſo impiega tutto il §. 4. per dimoſtrare che tutte le ſpiegazioni de' PP. benchè varie fra loro, concorrono a provare il Primato di S. Pietro. Imperciocchè ſe bene nelle parole *ſuper hanc petram* ſi voglia intendere non la perſona di Pietro, ma la confeſſione della Fede che egli aveva fatta, come molti Padri intendono; tuttavia *la fede profeſſata da lui è bensì la fede di tutti gli Apoſtoli, e di ciaſcun di loro; ma queſta non viene eſpreſſa che da S. Pietro: egli parla per tutti, e in nome di tutti come la teſta del corpo umano, che parla per tutte le membra. Eccovi in Pietro la*

qua-

qualità di Capo che non ſi può oſcurare: ſono parole del N. A. pag. 134. Ora io domando al Sig. Tamburini come S. Pietro aveſſe la qualità di Capo quando confeſsò sì chiaramente la Divinità di Gesù Criſto? Il Primato fu bensì promeſſo allora a S. Pietro: *Tibi dabo claves, ædificabo, &c.* ma allora non gli fu conferito: eppoi la promeſſa medeſima fu ſuſſeguente alla confeſſione, non fu antecedente. Dunque quando S. Pietro fece queſta confeſſione, non era Capo del Collegio Apoſtolico nè effettivamente, e neppure per promeſſa di Gesù Criſto. Ecco dunque oſcurata in Pietro la qualità di Capo. E ſe allora Pietro non era Capo, con qual fondamento può dirſi che egli parlava per tutti, e in nome di tutti come la teſta del corpo umano, che parla per tutte le membra? Certo non ſi ſa che gli altri Apoſtoli deſſero a Pietro la commiſſione di portare la parola in nome loro, e di eſprimere lui ſolo i ſentimenti communi: anzi S. Optato Milevitano (*lib.* 1. *adverſus Parmenianum*) riconoſce che il ſolo Pietro parlò in nome ſuo in queſta occaſione; e perciò a lui ſolo furono date, o promeſſe le chiavi del regno de' Cieli: *Præferri omnibus Apoſtolis meruit, & claves regni Cœlorum communicandas cæteris SOLUS accepit.* S. Firmiliano nell' Epiſtola a S. Cipriano (*inter Cyprian.* 75. *edit. Paris.*) dice eſpreſſamente: *Hinc intelligi poteſt quod SOLI Petro Chriſtus dixerit quæcumque ligaveris, &c.* Di più il Sig. Tamburini nel Capo di qualche Compagnìa riconoſce bensì il diritto di rappreſentarla, e di portare la parola per eſſa, e in nome di eſſa; ma dice ancora che l' attuale rappreſentanza non ſi ha in un Capo ſe non quando queſti parla per commiſſione della Compagnìa dopo averla conſultata, e

ta, e rilevatine i di lei ſentimenti; oppure quando eſprime i ſentimenti di eſſa notorj, e conſegnati nei monumenti publici. Queſta dottrina è ſpiegata dal N. A. *ex profeſſo* nel §. 7. cap. 2. della Prima Parte p. 34. e ripetuta più volte altrove. Dunque anche ſupponendo che S. Pietro foſſe veramente Capo del Collegio Apoſtolico quando Gesù Criſto gli diſſe le citate parole, tanto e tanto per poter dire che S. Pietro qual Capo parlaſſe in nome di tutti gli Apoſtoli, e come rappreſentante di eſſi, biſognerebbe prima provare che S. Pietro aveſſe in quella occaſione conſultato gli Apoſtoli medeſimi, raccolti i loro ſentimenti, ec. Or queſta prova reſterebbe eſcluſa onninamente da tutto il conteſto del citato paſſo di S. Matteo; nel quale ſi vede che gli Apoſtoli parlarono prima di Pietro, e diſſero chi una coſa, e chi un' altra riferendo i ſentimenti degli uomini intorno a Gesù Criſto: ma Pietro ſolo *in cunctorum Apoſtolorum ſilentio* (come dice S. Ilario ne' ſuoi Commentarj ſopra S. Matteo ſpiegando queſto paſſo) confeſsò chiaramente la Divinità del ſuo Maeſtro. Dunque dove è quì la qualità di Capo in S. Pietro, onde egli parlaſſe allora *per tutti, e in nome di tutti come la teſta del corpo umano, che parla per tutte le membra?* Finalmente chi parla per tutto un ceto di Perſone e in nome di eſſo, non ha alcun merito diſtinto dal merito delle Perſone in nome delle quali parla, ſe non ſe forſe per la giuſtezza ed eleganza delle eſpreſſioni. Ora in queſto paſſo di S. Matteo è evidente da tutto il conteſto, che Gesù Criſto volle colla promeſſa d' un diſtinto premio rimunerare in Pietro un merito diſtinto e proprio di lui ſolo: merito conſiſtente nella prontezza, chiarezza, e publicità della confeſſione della Divinità di

Gesù

Gesù Cristo. Voglio ammettere che tutti gli altri Apostoli credessero in cuor loro con piena fermezza la divinità del loro Maestro (questo punto per altro non è fuori d' ogni dubbio per quel tempo) è certo tuttavia che Pietro, oltre il credere ciò internamente, fece anche un' esterna, chiara, e pubblica confessione di questo articolo; e appunto in premio di questa professione Gesù Cristo lo volle contraddistinguere da tutti gli altri colla promessa del Primato sopra tutti.

28. Quì certamente il Sig. Tamburini mi dirà che l' interpretazione da lui portata delle parole *super hanc Petram*, nelle quali intendesi non la Persona di Pietro, ma la fede da lui professata, è una interpretazione adottata da molti PP. Ed io risponderò che molto più commune fra i SS. PP. è l' interpretazione, che in quelle parole intende la persona stessa di Pietro: dirò che questa interpretazione è chiaramente più conforme al passo di S. Matteo preso nel suo contesto; e che per conseguenza questa è l' interpretazione vera che dee tenersi, secondo le notissime regole. E per ultimo dirò che il N. A. ha di molto indebolita la prova del Primato, che trarre si suole dal citato passo di S. Matteo, quando ha detto (*pag.* 135.) che l' edifizio della Chiesa *si appoggia alla fede, ma confessata da Pietro in nome di tutti, ... è fabricato sopra tutti gli Apostoli, ma rappresentati da S. Pietro come una Compagnia è nel suo Capo che la rappresenta*. Imperciocchè tutta la diligenza del Sig. Tamburini, per ridurre la da lui citata interpretazione de' Padri in prova del Primato di S. Pietro, consiste in questo, che Pietro parlava allora come Capo della Compagnia Apostolica; parlava per tutti, e in nome di tutti; parlava

lava come Rappresentante, ec. Or questo è falso, come ho fatto vedere finora. Dunque questa prova resta sommamente indebolita dal Sig. Tamburini. Quanto era meglio che egli citasse l'autorità di quei Padri in assai maggior numero, i quali intendono le parole *super hanc petram* della Persona stessa di S. Pietro! Quanto era meglio che all'altra interpretazione de' Padri desse quelle sode risposte, che communemente si danno dai sostenitori del Primato, senza introdurvi dentro la falsità dell'essere di Capo della Rappresentanza! ec.

29. Affinchè poi non faccia specie a taluno il sapere, che l'interpretazione delle parole *super hanc petram*, intese della fede professata da S. Pietro, è una interpretazione adottata da molti PP., dirò che i passi di questi PP. possono con tutta giustezza intendersi della Chiesa fondata sopra la persona stessa di S. Pietro; ma in premio della fede da lui professata: nel qual senso si prende la fede professata non come fondamento della Chiesa, ma come motivo di fondare la Chiesa sopra la Persona di Pietro. In secondo luogo dico che tutte le Versioni Orientali del Vangelo di S. Matteo hanno inteso le parole *super hanc petram* della persona stessa di Pietro; e in questo senso hanno tradotto dette parole: come può vedersi presso Cornelio a Lapide *in cap.* XVI. *Matth.* In terzo luogo finalmente può vedersi presso il Bellarmino (*de Rom. Pont. lib.* 1. *cap.* 10.) e presso il P. Mamachi Domenicano (ora Maestro del S. Palazzo Apostolico) nel Tom. V. *Orig. & Antiq. Christ.* pag. 137. e seg., il gran numero de' Padri, e d'antichi Scrittori, che le parole *super hanc petram* intendono determinatamente della persona stessa di S. Pietro. La brevità che mi sono prefissa in questo Esame, fa

sì che io mi contenti in questo luogo di citare qualche Autore dove potranno trovarsi le cose da me asserite, senza dilungarmi in citare io stesso i passi dei PP. Questo metodo terrò per lo più anche in tutto il decorso di questa Operetta: *Dopo le voluminose Opere* (dice il Sig. Tamburini a pag. 227.) *che sono uscite alla luce su questi argomenti, pare che si abbia il diritto di rimettere i Leggitori alle medesime, e così scansare a chi scrive, ed a chi legge la noja delle inutili ripetizioni.* Voglio usare ancor'io di questo diritto appunto per lo stesso fine.

30. Il secondo passo forte, e decisivo della S. Scrittura, col quale si prova il Primato di S. Pietro, è nel cap. 22. di S. Luca al v. 32. dove Gesù Cristo dice a Pietro: *Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua, & tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Questo comando, fatto da Gesù Cristo a Pietro di confermare i Fratelli, porta evidentemente un senso di superiorità in Pietro sopra gli altri Apostoli, e sopra tutti i Discepoli e seguaci di G. Cristo. Pietro, come primo fondamento della Chiesa dopo Gesù Cristo, dee sostenere e reggere tutte le pietre, che concorrono a formare l'edificio della Chiesa medesima: onde si vede che questo Testo di S. Luca viene in appoggio dell' altro Testo di S. Matteo citato di sopra: *Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.* Chi volesse vedere le autorità dei PP., dei Concilj, e di altri Scrittori Ecclesiastici nella spiegazione di questo passo di S. Luca, le troverà copiosamente nell' *Anti-Febronio* di Francesco Antonio Zaccaria (Tom. 2. Dissert. 2. cap. 10. ediz. di Cesena.) Il Sig. Tamburini appena accenna questo passo di S. Luca nel §. 5. pag. 137. colle seguenti parole: *Fu umiliata la sua presunzione*

no (di Pietro); *ma la caduta non gli tolse la sua Primazìa ; anzi n' ebbe una nuova assicurazione da Cristo nel momento stesso, in cui glie la predisse* : & tu aliquando conversus confirma fratres tuos. *Questo impegno di confermare i Fratelli somministra la idea di un vero Primato; e Pietro adempì questo dovere dopo la resurrezione di Cristo fino al fine de' giorni suoi*. Ecco tutto quello che il N. A. dice su questo passo di S. Luca. Un laconismo così grande sopra un Testo sì forte mi sorprende veramente, in vista della grande estenzione che egli dà ad altri passi; nei quali S. Pietro è nominato il primo, o fa la figura di primo: passi i quali, come ho detto di sopra, non provano da se soli un Primato di autorità, e di giurisdizione qual fu quello di S. Pietro.

31. Il terzo passo onninamente, decisivo per il Primato di S. Pietro, è nel Cap. 21. del Vangelo di S. Giovanni vers. 15. e seg. *Dicit Simoni Petro Jesus: Simon Joannis, diligis me plus his? Dicit ei: etiam Domine, tu scis quia amo te. Dicit ei: pasce agnos meos....pasce oves meas*. S. Ambrogio nota la distinzione che G. C. fa quì tra gli agnelli, e le pecore: e dice (lib. 10. in Lucam ad cap. XXIV.) *Etiam non agnos, ut primo, quodam lacte pascendos nec oviculas, ut secundo, sed oves pascere jubetur* (Petrus) *perfectiores ut perfectior gubernaret*. Chi in quella parola *perfectiores*, e nella parola *oves* intender volesse i Vescovi obbligati dal loro stato a vita perfetta, parlerebbe in un senso espressamente insegnato da S. Eucherio di Lione, o da chiunque altro sia l' Autore antico della Omilia *in Natali Apostolorum* volgarmente attribuita ad Eusebio Emisseno, il quale sulle citate parole di S. Giovanni così par-

la: *Prius agno, deinde oves commisit ei, quia non solu Pastorem, sed Pastorem Pastorum eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit & oves: pascit filios, pascit & matres: regit & subditos, & Prælatos. Omnium igitur Pastor est, quia præter agnos, & oves in Ecclesia nihil est.* Questo passo di S. Eucherio pare che sia stato avuto in vista del gran Bossuet quando nel *Sermone sull' unità della Chiesa* scrisse, che a Pietro „ fu ordinato di amare più che tutti gli altri Apostoli; e quindi di pascere e di governare ogni cosa, gli Agnelli e le Pecore, i figliuoli e le madri, e i Pastori medesimi: pastori riguardo ai popoli, e pecore riguardo a Pietro „.

32. Anche questo Testo così chiaro e decisivo di S. Giovanni viene piuttosto accennato così di passaggio nel §. 6. pag. 138., che esposto e messo in tutta la sua luce dal Sig. Tamburini. E vero che egli vi si ferma sopra per poco più di una ventina di righe; ma vi si ferma unicamente per accennare la dottrina di quei Padri che dicono, non il solo Pietro, ma gli Apostoli tutti avere ricevuto l'ordine, e la podestà di pascere il gregge di G. C. A questa dottrina, che a primo aspetto pare contraria al Primato di S. Pietro, egli subito risponde che „ Pietro rappresenta quì tutti gli altri Apostoli come „ Capo di una Compagnìa, come il primo membro di un Corpo. Gesù Cristo non disse a Giovanni, non disse ad Andrea *pasce oves meas*; ma „ lo disse a S. Pietro, e parlando a lui solo diede il „ suo gregge da pascere a tutti gli Apostoli. Come potevano gli Apostoli ricevere con Pietro una tal „ carica, se questi non erano rappresentati da Pietro come una Compagnìa dal suo Capo? ... Ecco dunque S. „ Pietro il Capo di tutti, ed ecco una nuova prova del suo

Pri-

„ Primato cavata da quello ſteſſo linguaggio de' „ Padri, che ſi ſuole obbiettare „.

33. Dopo aver io altamente commendata la diligenza del Sig. Tamburini nel rivolgere a prova del Primato di Pietro quello ſteſſo linguaggio de' Padri, che pure ſi ſuole obbjetare; mi permetterà egli di eſporgli le mie rifleſſioni. I. Rifleſſione. Quei Padri, che dicono aver tutti gli Apoſtoli inſieme con Pietro, e in Pietro ricevuto l'ordine e l'autorità di paſcere il gregge di G. C., parlano generalmente della Cura Paſtorale affidata a tutti i Veſcovi, ſenza punto entrare nella diſtinzione, che da G. C. fu fatta fra S. Pietro e gli altri Apoſtoli, e i Veſcovi loro ſucceſſori. II. Rifleſſione. Ma quando i Padri entrano a parlare di queſta diſtinzione, e ad eſprimere le prerogative ſpeciali di S. Pietro, allora notano eſpreſſamente, che le parole *paſce oves meas* furono da G. C. indirizzate al ſolo S. Pietro. S. Ambrogio (*lib.* 10. *in Lucam*): *Quia ſolus profitetur ex omnibus, omnibus antefertur*. S. Leone (*in Serm.* 3. *de aſſumpt. ad Pontif.*) *Ideo Petro hoc* ſingulariter *creditur, quia cunctis Eccleſiæ Rectoribus Petri forma præponitur*. S. Agoſtino (*in Serm.* 46. *cap.* 13.) *Multi erant Apoſtoli, & uni dicitur paſce oves meas*. S. Gio. Criſoſtomo (*Homil.* 87. *in Joan.*) Aliis omiſſis *Petrum duntaxat affatur*. Teofilatto (*in caput ultimum Joan.*) *Finito prandio præfecturam ovium totius mundi Petro commendabat*, non autem alii, ſed huic tradidit. S. Bernardo (*lib.* 2. *de conſid.*) *Cui non dico Epiſcoporum*, ſed etiam Apoſtolorum *ſic abſolute, & indiſcrete totæ commiſſæ ſunt oves? Si me amas, Petre, paſce oves meas. Quas? Illius, vel illius populos civitatis, aut regionis, aut certe regni? Oves meas, inquit*. Poteva dunque il Sig. Tamburini darſi carico di contrapporre queſto linguaggio de' Padri così deciſivo per il Primato di

Pietro a quel linguaggio, che si suole obbjettare contro il detto Primato: le notissime regole portano che l'autorità de' PP. faccia assai maggior forza quando i Padri trattano di un qualche punto *ex professo*, che quando ne parlano di passaggio, e ad altro intendimento. III. Riflessione. La rappresentanza che anche quì sì attribuisce a S. Pietro come a Capo del Collegio Apostolico, soffre la difficoltà di un anacronismo, come appunto la soffriva anche nel Testo di S. Matteo, e si è rilevato di sopra nel n. 27. S. Pietro fu fatto effettivamente capo degli Apostoli colle parole *pasce agnos meos*, *pasce oves meas*; e in quel punto G. C. conferì a S. Pietro quel Primato, che antecedentemente gli avea promesso colle parole *tibi dabo claves*, *ædificabo Ecclesiam meam*, *aliquando conversus confirma fratres tuos*: dunque S. Pietro non era Capo della Compagnìa Apostolica quando gli fù detto da Cristo *pasce oves meas*: dunque è falso che *Pietro rappresenti quì tutti gli altri Apostoli come Capo di una Compagnìa, come il primo membro di un Capo*. IV. Riflessione. Finalmente il S. Testo esprime manifestamente la distinzione che G. C. volle fare tra S. Pietro, e gli altri Apostoli in questa occasione. G. C. interroga S. Pietro: mi ami tu a preferenza di questi tuoi Compagni, e miei Discepoli? *Simon Joannis, diligis me* PLUS HIS? E troppo chiaro che siccome G. C. richiese quì in S. Pietro un amore superiore all'amor degli altri, così nel dirgli *pasce oves meas* parlò a lui solo in preferenza di tutti gli altri Apostoli. Questo stesso parlare di Cristo indirizzato al solo S. Pietro non già come a Capo, e a Rappresentante del Collegio Apostolico, ma come a persona singolare, si fa manifesto dalla continuazione del

di-

discorso di G. C. nel quale predice a S. Pietro quel genere di morte, onde dovea morire. (Joann. 21. 18., e seg.) Questo genere di morte fu speciale in S. Pietro, e non commune agli altri Apostoli: dunque questo discorso di G. C. certamente fu indirizzato a S. Pietro come a un individuo, non come a un Rappresentante il Collegio Apostolico. Dunque questa rappresentanza attribuita a S. Pietro in questa occasione resta chiaramente esclusa dal citato Testo di S. Giovanni.

34. Ma insiste quì il Sig. Tamburini, e dice: *Come potevano gli Apostoli ricevere con Pietro una tal carica, se questi non erano rappresentati da Pietro come una Compagnìa dal suo Capo?* Risponde che taluno negherebbe quì il supposto. La carica pastorale la riceverono gli Apostoli allorchè G. C. disse a tutti indistintamente: *Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos.... docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis.* (Matth. 28. 19. 20.). *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos... Accipite Spiritum Sanctum, &c.* (Joan. 20. 21.) Il Testo *pasce agnos meos, pasce oves meas* è indirizzato al solo S. Pietro a distinzione e preferenza degli altri Apostoli: e con queste parole S. Pietro viene costituito Capo degli altri Apostoli, e di tutta la Chiesa.

35. Concludiamo dunque che nella prova del Primato di S. Pietro, recata dal Sig. Tamburini, io noto una grandissima diligenza nel raccogliere ed esporre gli argomenti più deboli, e le minuzie: non trovo però usata la diligenza medesima negli argomenti più forti, e concludenti: anzi questi argomenti sembrano a me essere stati assai indeboliti, e renduti inefficaci colla intrusione della falsa rappresentanza, che si vuole attribuire a S. Pietro. Mi

ſta fitto in mente il bel detto del Sig. Cardinal Gerdil riportato diſopra al n. 26. Qualche Avverſario del Primato, leggendo le prove del Sig. Tamburini, e ſentendone la debolezza, canterà il trionfo: e attribuirà alla debolezza della cauſa la debolezza delle prove. Ecco i fondamenti di quel grandiſſimo ſtupore, del quale ho parlato diſopra al n. 25. Torno a ripetere che a torto il Sig. Tamburini mi attribuirebbe la malignità di affibbiare agli Scrittori le più nere intenzioni col ſolo fine di renderli odioſi. (Vedi ſopra n. 25.) Proteſto altamente in faccia al mondo tutto, che io tengo il Sig. Tamburini per vero e ſincero ſoſtenitore del Primato di autorità e di giuriſdizione in S. Pietro, e nei Papi di lui ſucceſſori. Io dico ſoltanto di eſſer rimaſto aſſai ſorpreſo nel legger le prove recate dal N. A. per il Primato di S. Pietro: ho eſpoſti i fondamenti del mio ſtupore ai miei Lettori, e a loro laſcio il decidere ſe il mio ſtupore ſia ſtato irragionevole, o no: e ſono prontiſſimo a deporlo, e a ritrattarmi ſu queſto punto, ſe a giudizio dei Lettori medeſimi i miei ſentimenti ſono mal fondati, e ſenza ragione.

SI ESAMINANO

Alcuni detti incidenti del Sig. Tamburini.

36. NEl §. VIII. del Cap. I. pag. 142. trovo queſte parole: *Queſti due Apoſtoli* (Pietro, e Paolo) *aveano certamente l' autorità più grande, e più ſubblime che foſſe nella Chieſa di Dio... La provvidenza di Dio conduſſe quei due Apoſtoli a Roma: eſſendo ivi morti nello ſteſſo giorno, ha riunito nella perſona di S. Lino, che fu creato Veſcovo di Roma dopo il loro martirio, tutta l' autorità di quei*

due

due Apoſtoli. Il Papa Innocenzo X. nell'anno 1647. condannò come eretical la ſeguente propoſizione: *S. Petrus, & S. Paulus ſunt duo Eccleſiæ Principes, qui unicum efficiunt: vel ſunt duo Eccleſiæ Catholicæ Coriphœi, ac ſupremi Duces ſumma inter ſe unitate conjuncti: vel ſunt geminus univerſalis Eccleſiæ vertex, qui in unum diviniſſime coaluerunt: vel ſunt duo Eccleſiæ Summi Paſtores, & Præſides, qui unicum caput conſtituunt*. L'errore di queſta propoſizione, o piuttoſto di queſte quattro propoſizioni conſiſte nel porre una totale uguaglianza fra S. Pietro e S. Paolo nel reggimento della Chieſa univerſale, ſenza alcuna ſubordinazione di S. Paolo a S. Pietro. E io non dico già che il Sig. Tamburini ponga queſta totale uguaglianza fra queſti due Apoſtoli, la quale anzi egli eſclude, riconoſcendo eſpreſſamente la ſubordinazione di S. Paolo a S. Pietro. Io dico ſoltanto che mi pajono ineſatte quelle parole *l' autorità più grande, e più ſublime che foſſe nella Chieſa di Dio*; mentre è certo che l'autorità più grande, e più ſublime l'avea S. Pietro Capo di tutti gli Apoſtoli, e non S. Paolo, che era ſubordinato a S. Pietro. Una ſomigliante ineſattezza parmi di ravviſare nelle parole che ſeguono nel paſſo ſopracitato del N. A. Or egli certamente ſaprà il bel detto di S. Tommaſo (1. *part. queſt.* 31. *art.* 2.) che *ex verbis inordinate prolatis incurritur hæreſis*. Prima che inſorgano nella Chieſa nemici a ſpargere qualche errore, un Teologo non può a ragione incolparſi ſe parla ſenza quella ſcrupoloſa eſattezza, che la neceſſità di guardarſi dalle frodi artificioſe degli Eretici rende neceſſaria dopo la naſcita delle Ereſie. In queſto caſo ha luogo la regola generale, ammeſſa ed uſata anche da S. Atanaſio (*Orat.* 4. *adverſ. Arian.*)

che

che le espressioni usate da un Cattolico debbono prendersi in senso Cattolico, senza insister troppo sulla inesattezza delle medesime: *Hoc si quis ex Orthodoxis simpliciter diceret, nihil esset quod male suspicareris de hoc dicto, quippe ibi bona mens superaret simpliciorem loquendi morem.* In questo caso S. Agostino riconosce che uno Scrittore parla, per così dire, alla buona; perchè neppure gli viene in pensiero di potere essere inteso in cattivo senso; e perchè, non essendo ancora nata questione su quel punto, non può indovinare il mal uso, che delle sue parole faranno i futuri Eretici: *Disputans* (*Joannes Constantinopolitanus*, ossia il Grisostomo) *in Catholica Ecclesia non se aliter intelligi arbitrabatur; tali quæstione nullus pulsabatur; Vobis* (o Pelagiani) *nondum litigantibus, securius loquebatur.* (*lib. 1. contra Julianum Pelagianum cap. 2.*) Ma nel caso poi che già le eresie siano nate, sparse, e condannate (quale appunto è il caso nostro della eresia dei due capi della Chiesa S. Pietro; e S. Paolo, i quali non ne fanno che uno) un Teologo deve parlare con tutte le cautele con somma esattezza, per non dar presa agli Eretici sempre cavillosi, e intenti a profittare di ogni cosa. In questo caso vale la regola di S. Agostino: *Nobis ad certam regulam loqui fas est, ne verborum licentia etiam de rebus quæ his* (verbis) *significantur, impiam gignat opinionem.* (Lib. 10. de civit. Dei cap. 23.) Questa riflessione va applicata anche a molte espressioni assai inesatte, e favorevoli di troppo all'empio e condannato Sistema Richeriano circa il soggetto della Potestà Ecclesiastica: espressioni, che nel numero seguente vedremo usate più volte dal Sig. Tamburini.

37. Nel §. VII. del cap. 2. pag. 174. il Sig. Tamburi-

burlni dice: „ Gesù Cristo vuol dare la proprietà „ delle Chiavi alla Chiesa, e lo fa indirizzando la „ parola a S. Pietro, e parlando con lui intende di „ parlare con tutti gli Apostoli, &c. „ E nella pag. 175. e 176. soggiugne: „ Ma siccome il Collegio „ Apostolico rappresentava la Chiesa, così nelle Per„ sone degli Apostoli la Chiesa ha ricevute le chiavi „ in quanto la Chiesa ha ricevuto in loro un di„ ritto di far uso delle medesime per mezzo de' suoi „ Successori sino alla consumazione de' secoli..... „ S. Pietro le ricevette in nome del Collegio Apo„ stolico, che era da lui come da Capo rappresen„ tato, e nel Collegio Apostolico le ricevette la „ Chiesa. Quindi si dice che S. Pietro in quella oc„ casione *figurata generalitate gestabat personam Ec„ clesiæ*, secondo il linguaggio di S. Agostino, e de„ gli altri Padri; il qual linguaggio esprime qual„ che cosa di più che il dire, essere state date alla „ Chiesa le chiavi, perchè furono date *in utilitatem „ Ecclesiæ* „. In varj altri luoghi usa il Sig. Tamburini le espressioni delle chiavi *date alla Chiesa*: chiama i Vescovi *Ministri della Chiesa*, *ec.* nel §. XV. del Capo 2. pag. 102. dice espressamente che „ secondo la tradizione de' Padri l'autorità spiritua„ le è stata data *immediatamente alla Chiesa*; e S. „ Pietro non ebbe se non se la parte di figurare la „ Chiesa, e quindi di ricevere per essa, e in nome „ di essa la podestà spirituale „. Si vede che il Nostro Autore è costante nella opinione della potestà delle Chiavi data da Gesù Cristo immediatamente alla Chiesa. Anche in altra sua Opera, cioè nell' *Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano* §. XL. dice: „ E siccome per non potere appunto tut„ ta la Chiesa esser sempre radunata in Concilio, l'

or-

„ ordine voleva che vi foſſe ſempre il ſuo Legato;
„ e Miniſtro principale, ec..... così pure voleva l'or-
„ dine che tutte le Chieſe communicaſſero col ſuo
„ Vicario, ec.„. Quì, come ognun vede, ſi parla del Papa come di Legato, Miniſtro principale, e Vicario della Chieſa. Queſta maniera di parlare, che le Chiavi furono date da Gesù Criſto alla Chieſa, familiariſſima peraltro ai SS. Padri (tolta la parola *immediatamente*) e divenuta poco eſatta, e pericoloſa dopo il celebre ſiſtema di Edmondo Richer, adottato avidamente e ſoſtenuto da molti Appellanti di Francia. Queſto ſiſtema porta che la Chieſa, oſſia tutto il Corpo de'Fedeli Eccleſiaſtici, e Laici indiſtintamente ſia il Soggetto, in cui riſiede l'autorità, e giuriſdizione del governo Eccleſiaſtico; talmente che il Papa, i Veſcovi, ed altri Paſtori ſiano miniſtri di tutto il Corpo de'Fedeli; ed eſerciti-no l'autorità Paſtorale per deputazione, commiſſione, e in nome di tutta la Chieſa: come appunto in una Repubblica Democratica i Magiſtrati ſono miniſtri del popolo, ed hanno dal popolo tutta l'autorità che eſercitano in nome, e per commiſſione del medeſimo. Queſto empio ſiſtema porge un'idea falſiſſima della natura del governo Eccleſiaſtico, ed è fecondiſſimo di conſeguenze pernicioſe. Quindi l'eſattezza, tanto neceſſaria in un Teologo, eſigge l'uſare ſomma cautela di fuggire tutte quelle eſpreſſioni, che poſſono avere qualche affinità, ed eſſer in qualche modo favorevoli al ſiſtema Richeriano. Queſta eſattezza, tanto importante, pare a me che manchi in molte maniere di dire adoperate dal Sig. Tamburini; benchè per altro da tutto il conteſto della ſua Opera ſi riconoſca, che egli è molto lontano dall'addottar il ſiſtema Richeriano. Per ſegui-

re

re la regola di S. Agoſtino, citata ſul fine del Numero precedente: *Nobis ad certam regulam loqui fas eſt &c.* non diremo più che il Papa, e i Veſcovi ſono *Legati*, *e Miniſtri* DELLA CHIESA; ma coll' Apoſtolo S. Paolo li chiameremo Legati, Luogotenti, e Miniſtri di Gesù Criſto. *Pro Chriſto legatione fungimur*: (2. Corinth. 5. 20.) *Sic nos exiſtimet homo ut Miniſtros Chriſti*. (1. Corinth. 4. 1.) Li chiameremo col Concilio di Trento Vicarj, non della Chieſa, ma di Gesù Criſto: *Relictos a Jeſu Chriſto Sacerdotes* SUI *Vicarios tamquam Præſides, & judices, &c.* (ſeſſ. XIV. cap. 5.).

38. I Teologi, che impugnano queſto ſiſtema, danno communemente all' eſpreſſione dei Padri queſto ſenſo, che le Chiavi furono date alla Chieſa non come a Soggetto, in cui riſieda la poteſtà delle medeſime; ma come a un Corpo, in vantaggio del quale le chiavi furono date agli Apoſtoli, e ai Veſcovi lor Succeſſori. Il Sig. Tamburini reca quì un altro ſenſo, nel quale dice che il linguaggio dei Padri *eſprime qualche coſa di più, che il dire eſſere ſtate date alla Chieſa le chiavi, perchè furono date* in utilitatem Eccleſiæ. Io confeſſerò la debolezza del mio intendimento di non ſaper troppo bene raviſare nella ſpiegazione del Sig. Tamburini queſto *qualche coſa di più*. Ma per meglio impugnare il pernicioſo ſiſtema Richeriano io mi prendo la libertà di proporre un mio penſiero. I Padri che parlano della poteſtà delle chiavi date alla Chieſa, hanno per lo più in viſta d' impugnare gli errori dei Montaniſti, e dei Novaziani, i quali negavano aver la Chieſa poteſtà di aſſolvere da certi peccati: e perchè dai Cattolici ſi obbjettava ai Montaniſti, e ai Novaziani che Gesù Criſto aveva dato agli Apoſtoli la

li la potestà di legare, e di sciogliete qualunque cosa; essi rispondevano, che questa potestà fu bensì data agli Apostoli; ma che non dovea passare nei loro Successori: e per conseguenza che questa potestà era finita nella Chiesa colla morte degli Apostoli. Sentasi come parli Tertulliano, già divenuto Montanista, nel lib. *de Pudicitia* cap. 21. *De tua nunc sententia quæro, unde hoc jus* (di assolvere da certi peccati) *Ecclesiæ usurpes? si quia dixerit Petro Dominus* super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: tibi dedi claves regni Cœlorum: *vel* quæcumque alligaveris, vel solveris in terra erunt alligata, vel soluta in Cœlis, *idcirco præsumis & ad te derivasse solvendi, & alligandi potestatem, idest ad omnem Ecclesiam Petri propinquam; qualis es evertens, atque commutans manifestam Domini intentionem* PERSONALITER *hoc Petro conferentem? super* TE, *inquit, ædificabo Ecclesiam meam, & dabo* TIBI *claves*, NON ECCLESIÆ; *& quæcumque solveris vel obligaveris, non quæ solverint, vel obligaverint* (i Successori di Pietro, e degli Apostoli): *sic enim & exitus docet*. Quindi i SS. PP. per combattere questo errore dicevano, che Gesù Cristo avea dato le Chiavi ALLA CHIESA, che S. Pietro nel ricever le Chiavi rappresentava la Chiesa, ec. cioè a dire che le chiavi erano state date a S. Pietro, e agli Apostoli *in grazia, vantaggio, e benefizio* della Chiesa: e per conseguenza che queste chiavi dovevano passare nei successori degli Apostoli; affinchè durassero nella Chiesa finchè la Chiesa stessa durava. Questo è il senso chiaro e giusto del linguaggio de' Padri, dedotto dallo scopo che i Padri medesimi avevano nel così parlare: questo senso distrugge dai fondamenti il sistema di Richer, di Giu-

stino

fino Febronio, e degli Appellanti di Francia: queſto ſenſo finalmente preſenta una coſa più palpabile, e importante della preſentataci dal Sig. Tamburini. Il Papa, e i Veſcovi ſono Vicarj, e Miniſtri di Gesù Criſto (1. Cor. 4. 1.) non già della Chieſa: ricevono da Gesù Criſto la loro poteſtà, non dalla Chieſa: dunque non è la Chieſa, cioè a dire tutto il Corpo dei Fedeli, quel ſoggetto che ha la proprietà delle chiavi, e *il diritto di far uſo delle medeſime per mezzo dei ſucceſſori degli Apoſtoli ſino alla conſumazione dei Secoli.* (Vedi ſopra n. 37.). A parlar con eſatta giuſtezza dee dirſi, che la Chieſa ha il diritto non già di far eſſa ſteſſa uſo delle chiavi per mezzo dei Succeſſori degli Apoſtoli; ma ha il diritto che i ſucceſſori degli Apoſtoli facciano uſo delle chiavi in vantaggio della Chieſa medeſima.

IDEA DEL PRIMATO

Preſentata dal Sig. Tamburini.

39. NEl Cap. 2. pag. 157. comincia il Sig. Tamburini a trattare *dell' indole, e della natura della Primazìa della S. Sede:* queſto è il titolo di quel Capo. Entra egli in materia colle ſeguenti parole: „ Primieramente io pongo una verità non „ meno certa delle precedenti; cioè che la Prima„ zìa della Sede Romana non è ſolamente una Pri„ mazìa di titolo, e di onore; ma una Primazìa „ di autorità, e di giuriſdizione „. Egli poi prova queſta verità egregiamente nei primi tre §§. di quel Capo. Dopo avere ſtabilito nel §. 4. che „ Gesù „ Criſto non ha dato a S. Pietro, ed ai Miniſtri „ della ſua Chieſa che una potenza puramente ſpi-

„ ritua-

„ rituale „ (*pag.* 164.), passa nel §. 5. a dire (*pag.* 166.) che „ la spirituale autorità, e giurisdizione „ della Primazìa della S. Sede.... non si dee con„ fondere coll'autorità Episcopale; ma che questa, „ e la Primazìa sono due oggetti distinti. Abbia„ mo accennato una tal verità nella I. Parte, ec. „ cioè a pag. 107. dove dice: „ Ora basta al nostro „ proposito l'accenare la distinzione che passa tra „ l'essere di Capo della Chiesa universale, e la qua„ lità di Vescovo, di Metropolitano, e di Patriar„ ca. Primieramente la Primazìa di Papa non è la „ giurisdizione Episcopale, ed immediata in ciascu„ na Diocesi, ec. „

40. Per provare poi che la Primazìa non è la giurisdizione Episcopale, egli porta le seguenti ragioni. I. ragione (*cap.* 166.) „ Se la Primazìa fos„ se una cosa stessa coll' autorità Episcopale, osser„ vammo che per legittima conseguenza ne seguirebbe essere il Papa il Vescovo universale, ed uni„ co; poichè l'autorità del Primato si estende a „ tutta la Chiesa. Ora un tal nome fu proscritto „ da S. Gregorio come un nome profano, e come „ una bestemmia.... (*pag.* 167.) Era ben lonta„ no S. Gregorio dal pensiero di concentrare tutta „ la Chiesa in un sol uomo, e dal persuadersi che „ egli per esser Papa fosse l' unico Vescovo, e tut„ ti gli altri non fossero che suoi Vicarj per agi„ re in tutto come delegati della S. Sede. Tutto„ ciò peraltro sarebbe vero qualora la Primazìa si „ volesse confondere coll' autorità Episcopale „. II. ragione (*pag.* 167.) „ Essa è difatti una verità evi„ dente nelle Scritture, e nella Tradizione, che i „ Vescovi tutti posseggono *in solidum* col Papa sen„ za pregiudizio della sua Primazìa lo stesso Epi-

„ sco-

„ ſcopato, e la ſteſſa autorità Epiſcopale. ... (*pag.* 169.) Quindi tutti i Veſcovi ricevono da Criſto immediatamente tutta la loro autorità non meno che il Papa, ſiccome l'ebbero da Criſto gli Apoſtoli non meno che Pietro, e ſono nell'autorità Epiſcopale eguali al Romano Pontefice „. III. ragione. Il Sig. Tamburini impiega tutto il lungo §. 7. pag. 170. e ſeg. a provare che la poteſtà delle chiavi fu da Gesù Criſto ſteſſo immediatamente data non al ſolo S. Pietro, ma anche agli altri Apoſtoli: e che perciò non può dirſi che i Veſcovi ſucceſſori degli Apoſtoli ricevano dal Papa ſucceſſore di S. Pietro l'autorità Epiſcopale; ma dee dirſi che la ricevono immediatamente da Gesù Criſto: e per conſeguenza che S. Pietro non è l'origine, e il fonte, dal quale ſi derivaſſe l'autorità Epiſcopale negli altri Apoſtoli, ſiccome non lo è neppure il Papa reſpettivamente ai Veſcovi. Quindi conclude che e il Papa, e i Veſcovi ſono tutti uguali nell'autorità Epiſcopale. IV. ragione. Nel §. 8. pag. 176. e ſeg. I Veſcovi ſono Vicarj di Gesù Criſto, non già del Papa; e tutti i titoli, che preſentemente ſi danno al Papa, erano una volta communi a tutti i Veſcovi. „ (*pag.* 179.) Tutti queſti titoli „ non gli hanno accreſciuto (*al Papa*) un grado di „ autorità di più di quella, che prima avea. Ma „ intanto hanno ſervito a fortificare l'idea che il „ Papa ſia un Monarca aſſoluto ſuperiore a tutta „ la Chieſa, e padrone dei Veſcovi; che ſi ſono „ quindi riguardati come Vicarj, e Luogotenenti del „ Papa: quando in realtà eſſi ſono fratelli, partecipi con lui della ſteſſa autorità Epiſcopale eguale „ in tutti, e della ſteſſa natura nel Papa, che negli altri Veſcovi „.

41. Nei §§. ſeguenti ſi trattiene il Sig. Tamburini a ſvolgere quelle conſeguenze, che dalla idea da lui data della Primazìa diſcendono. Queſte conſeguenze moſtrano che molti dei diritti goduti, e meſſi in uſo dai Papi da alcuni ſecoli in quà, non ſono diritti originarj, e primitivi anneſſi al Primato per iſtituzione di Gesù Criſto; ma ſono diritti acquiſtati per conceſſione tacita, o eſpreſſa dei Veſcovi, o in altro modo: anzi alcuni di queſti diritti, per ſentimento del N. A. ſono contrarj alla natura, e al piano del governo Eccleſiaſtico, e della Gerarchìa iſtituita da Gesù Criſto; contro l' iſtituzione del quale non vale l'uſo di qualſivoglia lunghezza di tempo, nè può darſi preſcrizione. Così a poco a poco il Sig. Tamburini da quello che, ſecondo le ſue idee, la Primazìa non è, viene raccogliendo quello che è: e dalla negazione di molti diritti acceſſorj e accidentali viene fiſſando i diritti originarj ed eſſenziali: i quali ſi riducono tutti al diritto di rappreſentare la Chieſa univerſale, e alla autorità di mettere in moto e far agire le giurisdizioni ſubalterne per mantenere in tutta la Chieſa la purità della dotttina, la ſantità de' coſtumi, e il rigore della diſciplina: autorità, dico, di vera e propria giurisdizione coll'obbligo corriſpondente nei Veſcovi, e in tutti i Fedeli di preſtare ubbidienza al Papa quando agiſce in nome, e come rappreſentante la Chieſa univerſale; cioè a dire quando comanda ſecondo lo ſpirito della Chieſa, e le regole fiſſate dai Canoni univerſali. Ecco la ſoſtanza di tutta la 2. Parte del Libro del Sig. Tamburini. Di tutte queſte conſeguenze avremo a parlare più ſotto.

VE-

VERA IDEA

Della Primazìa in S. Pietro, e ne' ſuoi Succeſſori.

42. FRattanto alla falſa idea preſentataci dal Sig. Tamburini io contrappongo l'idea vera della Primazìa in S. Pietro, e nei Papi di lui ſucceſſori; e dico che queſta conſiſte appunto nell'autorità Epiſcopale eſteſa a tutta la Chieſa, e ſopra tutti i Criſtiani compreſivi gli Apoſtoli, e i Veſcovi. Queſta eſtenſione forma appunto il carattere diſtintivo della Primazìa. I Veſcovi hanno l'autorità Epiſcopale riſtretta a certo territorio, e a certo numero di Criſtiani; il Papa ha la medeſima autorità ſopra la Chieſa tutta, e tutti i Criſtiani. S. Pietro avea l'Epiſcopale autorità ſopra tutta la Chieſa, come l'avevano anche gli altri Apoſtoli; ma gli altri Apoſtoli erano ſubordinati a S. Pietro: e in ciò S. Pietro era diſtinto ſopra tutti gli altri. Ecco la Primazìa nella ſua vera idea. Mi accingo ora a provarla colla parola di Dio ſcritta e tradita.

43. In primo luogo ſi è detto diſopra (*n.* 33.), ed è coſa ammeſſa da tutti ſenza contraſto, che la Primazìa fu effettivamente data a S. Pietro quando Gesù Criſto gli diſſe *paſce agnos meos*, *paſce oves meas*. Queſta parola *paſcere* nell'uſo delle S. Scritture tanto del Vecchio, che del Nuovo Teſtamento ſignifica reggere e governare un qualche popolo con autorità di comando: così s'intende in quel paſſo del lib. 2. dei Re (*cap.* 5. *v.* 2.) quando gli Iſraeliti riconobbero avere Dio detto a Davide: *Tu paſces populum meum Iſrael, & tu eris dux ſuper Iſrael*: così s'intende in Ezechiello (*c.* 34. *v.* 23.)

dove parlasi pur di Davidde, e due volte si adopera il termine *pascere* per significare la real potestà: così si intende in molti altri passi dell'antico Testamento. Nel nuovo poi la parola *pascere* è consecrata a significare determinatamente la podestà Episcopale di reggere e governare la Chiesa, e le pecorelle di Gesù Cristo: *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei*, dice S. Pietro ai Vescovi: (*1. Pet.* 5. 2.) e che egli parli determinatamente ai Vescovi è chiaro dalle seguenti parole: *Neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo* (Ibid. v. 3.) dove, escludendo una dominazione arbitraria e di dispotismo, suppone e include l'autorità di comandare secondo le regole, e gli esempi di Gesù Cristo. La parola *Pastor* è molte volte ripetuta nel nuovo Testamento, e applicata a significare quelle Persone, che sono preposte al Gregge di Gesù Cristo per ammaestrarlo, indirizzarlo, difenderlo, correggerlo, castigarlo con tutta l'autorità conveniente ed efficace per condurlo al termine dell' eterna salute. La Santa Chiesa chiama *Pastori* tutti gli Apostoli che la governarono, presedendo ad essa in nome, e facendo le veci del sommo Pastore Gesù Cristo: *Gregem tuum Pastor æterne non deseras, sed per Beatos Apostolos tuos continua protectione custodias, ut iisdem rectoribus gubernetur, quos operis tui Vicarios eidem contulisti præesse Pastores.* (Præf. in Fest. Apostolor.) Gesù Cristo medesimo è chiamato da S. Pietro *Pastore, e Vescovo delle nostre anime*, (1. Pet. 2. 25.) e Principe de' Pastori: *Cum apparuerit Princeps Pastorum.* (Ibid. 5. 4.) S. Paolo lo chiama *Pastorem magnum ovium*; (ad Hebr. 13. 20.) anzi G. C. chiama se stesso *Pastore* in più luoghi delle Sacre Carte. (*Joann.* 10. 11. *Matth.* 26. 31. *&c.*) Ma non occor-

occorre trattenerci di più in una cosa chiara e non contrastata da alcuno. Quando dunque Gesù Cristo diede a S. Pietro una certa autorità sopra tutto il suo gregge con quelle parole: *Pasce agnos meos, pasce oves meas*, il significato di questa parola *pasce* importa autorità Episcopale.

44. In II. luogo il medesimo argomento può formarsi sulla espressione della *potestà delle Chiavi*. Che sotto queste parole s' intenda l' autorità Episcopale di reggere, e governare il popolo di Dio è cosa indubitata presso di tutti, e certissima in tutti i monumenti della Tradizione. Presso gli Ebrei colla metafora delle chiavi solevasi denotare l' autorità suprema del Principato: e così s' intende la parola *clavis* in quel passo di Isaia (cap. 22. 22.): *Et dabo clavem domus David super humerum ejus*. Gesù Cristo promise a tutti i suoi Apostoli la potestà di legare, e di sciogliere qualunque cosa sopra la Terra, e di ratificare in Cielo le cose tutte legittimamente fatte con tal potestà: *Amen dico vobis quæcunque alligaveritis super Terram erunt ligata & in Cœlo, & quæcunque solveritis super terram erunt soluta & in Cœlo.* (Matth. 18. 18.) Questa potestà medesima Gesù Cristo promise in particolare a S. Pietro sotto la metafora delle chiavi: *Tibi dabo claves regni Cœlorum, & quodcunque ligaveris super Terram erit ligatum & in Cœlis, & quodcunque solveris super Terram erit solutum & in Cœlis.* (Matth. 16. 19.) Se dunque la Tradizione tutta quanta nella promessa di Gesù Cristo fatta a tutti gli Apostoli intende la promessa della potestà Episcopale, l' autorità medesima dee intendersi nella promessa fatta in particolar modo a S. Pietro, ed espressa coi medesimi termini. E siccome in questa promes-

ſa tutti intendono promeſſo a S. Pietro il Primato; così queſto Primato altro non è che l' autorità Epiſcopale colla eſtenſione ſopraddetta.

45. In III. luogo. Le eſpreſſioni *di reggere*, *di aver cura*, *di governare* la Chieſa, e altre ſomiglianti s' intendono della autorità Epiſcopale. Il Sig. Tamburini ne conviene adoperando queſte eſpreſſioni in queſto ſenſo, e applicandole ai Veſcovi in varj luoghi della ſua Opera. Or queſte eſpreſſioni appunto ſono communiſſimamente applicate al Papa per eſprimere la natura della Primazìa: baſta recar quì i termini della definizione fatta nel Concilio Fiorentino, definizione accettata anche dai Greci, e recata dal Sig. Tamburini alla pag. 217. *Traditam eſſe Pontifici poteſtatem gubernandi Eccleſiam univerſalem*. Non ſo per qual motivo, e a qual fine il Sig. Tamburini abbia ſtimato bene di laſciar fuora tre altre parole, che veramente ſi trovano nel Teſto del citato Concilio: *PLENAM poteſtatem PASCENDI, REGENDI, GUBERNANDI Eccleſiam univerſalem*.

46. In IV. luogo. L'eſpreſſione di *Veſcovo della S. Chieſa Cattolica* è da ben molto tempo in quà uſata dal Papa in Atti pubblici, e in Bolle indirizzate a tutta la Chieſa; ſenza che mai la Chieſa ſia inſorta a contraſtare queſto titolo, o a riclamarvi contro. Il Sig. Tamburini medeſimo a pag 242. confeſſa, che i Legati di S. Leone nel Concilio Calcedoneſe „ gli diedero il titolo di Papa, oſſia „ VESCOVO DELLA CHIESA UNIVERSA„ LE „. E alla pag. 243. ſoggiugne: „ Per que„ ſto diritto di eſſere (*il Papa*) l' ISPETTOR „ GENERALE (*Iſpettore, e Veſcovo ſignifica lo ſteſ„ ſo*) nello ſteſſo Concilio di Calcedonia alcuni

„ pri-

„ privati gli diedero il titolo di VESCOVO UNI-
„ VERSALE; cioè quei quattro, i quali preſen-
„ tarono le accuſe contro Dioſcoro al Sinodo in-
„ dirizzandole: *Sanctiſs. & univerſali Epiſcopo, &*
„ *Patriarchæ Magnæ Romæ Leoni, & Sanctæ univer-*
„ *ſali Chalcedonenſi Synodo:* termine peraltro, che
„ non fu uſato dal Sinodo „. Ma il Sinodo tut-
tavia lo ammiſe non riprovandolo, non riclaman-
dovi contro: e molto più lo ammiſe in bocca di
Sofronio Geroſolimitano, il quale in un Libello
dato al medeſimo Concilio, e inſerito negli Atti
della terza ſeſſione chiamò il Pontefice S. Leone
VESCOVO UNIVERSALE, *e Patriarca di Roma*.
La Lettera Sinodale del Conc. VI. al Papa Agatone
parla così: *Itaque tibi ut primæ Sedis ANTISTITI*
UNIVERSALIS ECCLESIÆ quid agendum ſit re-
linquimus, &c. (Manſi Tom. XI. Conc. col. 683.)
L' antico Autore del Libretto ſull' eſilio, e ſulla
morte di S. Martino Papa (*Tom. 6. Concil. Labbæi*
inter Epiſtolas S. Martini) chiamò il Papa: *Sacer-*
dotum principem, & Apoſtolicum univerſalem *Pa-*
pam. Mauro Veſcovo di Ravenna in una Lettera
diretta a S. Martino Papa, e letta nel Concilio La-
teranenſe dell' anno 649. chiama il Papa: *Toto Orbe*
Apoſtolico UNIVERSALEM PONTIFICEM; e que-
ſta Lettera fu approvata dal Concilio. (*Labb. tom.*
6. col. 95.) Nella ſupplica preſentata da molti Ab-
bati Greci al ſopraccitato Concilio Lateranenſe il Pa-
pa S. Martino vien chiamato: *Omnibus his* (i Ve-
ſcovi) *præeminens Sacerdos Sacerdotum, & Pater Pa-*
trum. (Labb. tom. 6. col. 113.) Gli ſteſſi termini ſi
trovano uſati nella Lettera di Sergio Veſcovo di Ci-
pro a Papa Teodoro letta nel ſopracitato Concilio
Lateranenſe. (*Act. ſeu Secret. 2. apud Labb. tom 6.*

col. 121.) Nel Libello preſentato al Papa S. Agapito l'anno 536. dagli Archimandriti, e Monaci di Coſtantinopoli, di Geruſalemme, ed altri Orientali l'intitolazione è queſta: *Domino Noſtro Sanctiſſimo, & Beatiſſimo Archiepiſcopo antiquæ Romæ, & ŒCUMENICO PATRIARCHÆ Agapeto, &c.* (Labb. tom. 5. col. 22.) Nella Lettera Sinodica di tre Concilj Africani delle Provincie Numidica, Bizzacena, e Mauritana a Papa Teodoro letta nel Concilio Lateranese ſopraccitato (*Act. ſeu Secret.* 2.) ſi dà una intitolazione ſomigliante: *Domino Beatiſſimo, Apoſtolico culmine ſublimato Sancto PATRI PATRUM Theodoro Papæ, & SUMMO OMNIUM PRÆSULUM PONTIFICI.* (Labb. tom. 6. col. 128.) Nella Lettera ſcritta l'anno 512. dai Veſcovi Orientali a Papa Simmaco ſi dice: *Quotidie a Sacro Doctore tuo Petro doceris oves Chriſti per totum habitabilem Mundum creditas tibi PASCERE.* (Labb. tom. 4. col. 1305.) Nella celebre Lettera di S. Avito Veſcovo di Vienna ſcritta al Sinodo *Palmare* nella Cauſa di Papa Simmaco, e ſcritta a nome dei Veſcovi Gallicani ſi parla così del Papa: *Reddet rationem qui Ovili Dominico præeſt, quæ commiſſam ſibi Agnorum curam adminiſtratione diſpenſet: cæterum non eſt gregis PASTOREM PROPRIUM terrere.* Si rifletta che queſta Lettera è indirizzata ai Veſcovi del Sinodo; che queſti Veſcovi ſono chiamati *grex* relativamente al Papa, il quale è chiamato *Paſtore* anche dei Veſcovi: *PASTOREM PROPRIUM.* Finalmente, per ſalire ai tempi più vicini al Secolo Apoſtolico, Tertulliano nel *Lib.* 1. *de Pudicitia* chiama il Papa *Epiſcopum Epiſcoporum*. E quantunque voglia dirſi che Tertulliano, divenuto allora Montaniſta, uſi queſto titolo in aria come di

beffar-

beffarſi dell' Editto del Papa: *Audio etiam Edictum eſſe propoſitum..... Pontifex ſcilicet Maximus EPISCOPUS EPISCOPORUM edicit, &c.* tuttavia egli non avrebbe mai uſato queſto titolo, ſe non foſſe già ſtato in uſo preſſo i Criſtiani, i quali doveſſero ſubito in quelle eſpreſſioni intendere il Veſcovo di Roma.

47. In V. luogo. L'eſpreſſione che il Papa abbia poteſtà *ordinaria* ſopra tutte le Chieſe dimoſtra, che la Primazìa del Papa conſiſte appunto nell'autorità Epiſcopale eſteſa a tutta la Chieſa. Or l'eſpreſſione di *poteſtà ordinaria* fu adoperata nel Concilio generale Lateraneſe IV. dove nel can. 5. parlandoſi della Chieſa Romana, fu detto che queſta Chieſa *diſponente Domino ſuper omnes alias* ordinariæ *poteſtatis obtinet principatum utpote mater univerſorum Chriſti fidelium, & magiſtra.* Queſto paſſo del Concilio viene citato dal Sig. Tamburini medeſimo nel §. XIV. del cap. 1. pag. 154. Già ſi ſa che queſto Principato *ordinariæ poteſtatis* ſi gode dalla Chieſa Romana in forza della Primazìa di S. Pietro, che paſſa nei di lui Succeſſori. E notiſi che queſto Principato diſcende dalla iſtituzione di G. C. *diſponente Domino*; non già dalla conceſſione degli uomini eſpreſſa, o tacita, &c.

48. In VI. luogo. Rechiamo qualcuno fra i moltiſſimi Teſti dei S. PP., e Dottori della Chieſa in confermazione di tutte le prove paſſate. Tertulliano *lib.* 4. adverſus Marcionem *cap.* 13. „ Ædificandæ Eccleſiæ petram dictum, (*parla di S. Pietro*) „ claves regni Cœlorum conſecutum, & ligandi atque ſolvendi in Cœlis, & in terris poteſtatem „. *S. Cipriano nel lib.* de unitate Eccleſiæ: „ Loquitur „ Dominus ad Petrum.... Paſce oves meas. Super

„ illum

„ illum unum ædificat Eccleſiam ſuam, & illi pa-
„ ſcendas mandat oves ſuas „. *Origene* in Epiſt. ad Rom. *cap. 6.* „ Petro cum ſumma rerum de pa-
„ ſcendis ovibus traderetur „. *S. Ambrogio coi Veſcovi della ſua Provincia ſcrivendo al Papa ſulla condanna da lui fatta di Gioviniano:* „ Recognovimus
„ Litteris ſanctitatis tuæ boni Paſtoris excubias, qui
„ .... pia ſollicitudine Chriſti ovile cuſtodias „. *S. Gio. Griſoſt.* Homil. 57. in Matth. *chiama S. Pietro*
„ Eccleſiæ Paſtorem, & Caput „. *E nel lib.* 2. de Sacerd. cap. 1. *dice che Gesù Criſto ſparſe il ſuo ſangue* „ ut oves eas acquireret, quarum curam tum
„ Petro, tum Petri ſucceſſoribus committebat „. *S. Leone nel ſerm.* 3. in Anniverſario ſuæ aſſumptionis *cap.* 2. „ De toto mundo unus Petrus eligitur, qui
„ & univerſarum gentium vocationi, & omnibus
„ Apoſtolis, cunctiſque Eccleſiæ Patribus præpona-
„ tur; ut quamvis in populo Dei multi Sacerdotes
„ ſint, multique Paſtores, omnes tamen proprie re-
„ gat Petrus, quos principaliter regit & Chriſtus „. *S. Gregorio nella Lettera all' Imperator Maurizio*: „ Cu-
„ ra ei (*Petro*) totius Eccleſiæ, & principatus com-
„ mittitur „. *Beda nella Omil.* in die Ss. Petri, & Pauli Apoſtolorum, *dice:* „ Sed ideo B. Petrus....
„ ſpecialiter claves regni Cœlorum, & principatum
„ judiciariæ poteſtatis accepit „. *S. Bernardo* de conſid. lib. 2. „ Habent Epiſcopi ſibi aſſignatos greges
„ ſinguli ſingulos: tibi univerſi crediti, uni unus,
„ nec modo ovium, ſed & Paſtorum: tu unus om-
„ nium Paſtor. Unde id probem quæris? Ex ver-
„ bo Domini: PASCE OVES MEAS „. Aggiunganſi quì i Teſti di S. Ambrogio, e di S. Eucherio di Lione cit. di ſopra n. 31. Finalmente vedaſi S. Tommaſo *in Opuſculo contr. impugn. Relig. cap.* 4.,

e S.

e S. Bonaventura nell' Opuſcolo a difeſa dei Frati Minori; i quali ſtabiliſcono l' autorità ordinaria, e immediata del Papa in tutta la Chieſa, e ſopra tutti i Criſtiani: e quindi, contro gl' Impugnatori di quei tempi, appoggiati ſopra ragioni aſſai analoghe alle addotte ora dal Sig. Tamburini, deducono la legittimità della predicazione, e della amminiſtrazione dei Sagramenti eſercitata dai Religioſi Mendicanti.

49. In VII. luogo potrei recare anche l' autorità d' inſigni Teologi, che parlano coerentemente all' idee ſovraeſpoſte ſopra la natura della Primazìa: ma per non allungarmi di ſoverchio mi reſtringo a rammentare il Teſto del Boſſuet, riportato di ſopra al n. 31. accennerò il celebre Gerſone nel Libro *de ſtatibus Eccleſ. Conſid.* 3. dove dice, che ſiccome i Veſcovi eſercitano la loro poteſtà in tutta la Dioceſi, e in tutte le Parocchie della Dioceſi, così il Papa può fare in tutta la Chieſa, e nelle Dioceſi di tutti i Veſcovi. E finalmente citerò la Facoltà Teologica di Parigi, la quale nell' anno 1413. cenſurò come un errore il dire: *Papa Romanus.... non eſt univerſalis Epiſcopus.* (Vedi Natale Aleſſandro *Hiſt. Eccl. ſec.* XV.) La medeſima facoltà nell' anno 1521 contrappoſe agli errori di Lutero 25. articoli; fra i quali il 23. è queſto: *Nec minus certum eſt unum eſſe jure Divino Summum ECCLESIÆ MILITANTIS Pontificem, cui omnes Chriſtiani parere tenentur.*

50. In VIII. luogo aggiugnerò una ragione, che certo è convincentiſſima. Se la Primazìa del Papa non conſiſteſſe nell' autorità Epiſcopale eſteſa a tutta la Chieſa e a tutti i Criſtiani, compreſivi anche i Veſcovi; i Veſcovi non avrebbero Paſtore, e Veſcovo loro proprio: e non ſi potrebbe dire che la Chieſa di Ge-

sù

sù Cristo sia tutta un solo ovile sotto un solo Pastore visibile in terra; come Gesù Cristo vuole che essa sia: (*Joan.* 10. 16.) sarebbero tanti Pastori, quanti Vescovi; senza che questi Pastori avessero un Pastore loro proprio, onde il tutto si riducesse alla unità non solamente di fede, ma ancor di governo, come Gesù Cristo ha voluto. E' vero che anche, secondo l'idea del Sig. Tamburini, tutti i Vescovi avrebbero nel Papa un Superiore con vera autorità di comandare, e con diritto di farsi ubbidire; ma a questa superiorità, presa nel senso del Sig. Tamburini, non conviene propriamente il senso della parola *pascere*; nè a chi gode questa superiorità conviene il titolo di *Pastore* in quel senso, nel quale abbiam veduto di sopra che la divina Scrittura, e la Tradizione tuttaquanta intende queste due parole. Or ciò forma nella Chiesa di G. C. una mostruosità sommamente contraria all' idea di esser *unum ovile*, *& unus Pastor*. Dunque la Primazìa del Papa é vera autorità Episcopale senza confini di luogo, e coll' estensione a tutta la Chiesa, a tutti i Pastori, a tutte le pecorelle: essa altro non è che l'Apostolato, il quale in tutti gli altri Apostoli fu personale, e non transitorio nei Vescovi loro successori; ma in S. Pietro fu successivo, e dopo la di lui morte passò nei Vescovi di Roma di mano in mano fino a Pio VI. gloriosamente regnante: e così passerà, e durerà fino alla consumazione dei secoli.

RISPOSTA

Alle Ragioni del Signor Tamburini.

51. LE prove, addotte finora per fiſſar la vera idea del Primato, riceveranno il grado di maſſima forza dal moſtrare l'inconcludenza delle ragioni addotte dal Sig. Tamburini contro queſta idea. La I. ragione addotta diſopra (*n.* 40.) era queſta che dall'eſſere la Primazìa una coſa ſteſſa coll'autorità Epiſcopale ne ſeguirebbe per legittima conſeguenza eſſer il Papa il Veſcovo univerſale, ed unico. Riſpondo che la conſeguenza dell'eſſere il Papa Veſcovo *univerſale* è veriſſima, e legittimamente dedotta; ma falſo è onninamente che il Papa ſarebbe il Veſcovo *unico*. Benchè l'autorità del Primato ſi eſtenda a tutta la Chieſa, non per queſto ſi eſclude l'autorità degli altri Veſcovi, o ſi riducono i Veſcovi ad eſſer Vicarj del Papa per agire in tutto come Delegati della S. Sede. Gli Apoſtoli erano Veſcovi univerſali, e il loro Epiſcopato, oſſia Apoſtolato ſi eſtendeva a tutta la Chieſa; ciò non pertanto i Veſcovi ordinati dagli Apoſtoli erano veramente Veſcovi con tutta l'autorità Epiſcopale poſti dallo Spirito Santo a regger la Chieſa di Dio. (*Actor.* 20. 28.) Quando S. Paolo laſciò in Creta Tito per eſercitarvi l'autorità, e le funzioni di Veſcovo, (*ad Titum* 1. 5.) non per queſto il S. Apoſtolo laſciò di avere cura di quella Chieſa, e di eſercitarvi l'epiſcopale autorità, come ve la eſercitava prima. Dicaſi lo ſteſſo dei Veſcovi ordinati da S. Giovanni, e dagli altri Apoſtoli: ſeguitarono ſempre gli Apoſtoli ad aver cura delle Chieſe da loro fondate, ad ammaeſtrarle col paſcolo della dot-

la dottrina di Gesù Criſto, a correggervi gli abuſi, a far leggi per il buon ordine delle radunanze, della amminiſtrazione dei Sagramenti, ec. e a caſtigare i delitti colla ſcomunica. Tuttociò riſulta evidentemente dalle Lettere degli Apoſtoli, dagli Atti Apoſtolici, e dal Libro dell' Apocaliſſe. Non è dunque vero che l' eſſer di Veſcovo *univerſale* importi l' eſſere di Veſcovo *unico*. Ripugna bensì che l' autorità Epiſcopale ſia in due Perſone riſtretta dentro i medeſimi confini, e ſenza la ſubordinazione di una Perſona all' altra: queſto è il caſo di due Veſcovi della medeſima Chieſa, caſo ſempre abborrito da tutta l' antichità, e ripugnante alla natura ſteſſa dell' Epiſcopato. Ma che una Chieſa particolare abbia due Veſcovi, uno riſtrettivamente ai limiti di quella Chieſa particolare, e con ſubordinazione a un altro; l' altro Veſcovo ſenza reſtrizione di limiti, e con ſuperiorità ſopra tutti i Veſcovi, ciò non ripugna alla natura dell' Epiſcopato; anzi è conformiſſimo alla unità voluta da Gesù Criſto nella Gerarchìa de' ſuoi Miniſtri, e nel governo della ſua Chieſa. Nè queſta coſa induce confuſione e contraſto di giuriſdizione, come meglio dichiareremo più ſotto n. 61. e ſeguenti.

52. Quindi cade a terra l' oſſervazione fatta dal Sig. Tamburini nella pag. 206. e 207. colle ſeguenti parole: „ Se la Primazìa foſſe dello ſteſſo genere „ dell' autorità Epiſcopale, eſſa ſarebbe nel Papa in „ contradizione con ſe medeſima, e ſarebbe in con„ tradizione coll' autorità degli altri Veſcovi. Sareb„ be in contradizione con ſe ſteſſa, poichè ſarebbe „ nello ſteſſo tempo riſtretta e ſenza limiti, ſarebbe „ uguale e ſuperiore; e così pure relativamente agli „ altri Veſcovi il Papa ſarebbe uguale e ſuperiore

„ nel-

„ nello ſteſſo genere: ciò che ripugna evidentemen-
„ te. Convien dunque ritornare al noſtro principio,
„ che il Papa in qualità di Veſcovo ha la ſteſſa au-
„ torità che hanno gli altri Veſcovi in particolare„.
Riſpondo che il Papa Veſcovo univerſale è anche Veſcovo particolare di Roma: ciò non vuole dir altro ſe non che il Papa eſercita nella Chieſa particolare di Roma quella autorità che può eſercitare, e ſecondo le occorenze eſercita di fatto in tutte le Chieſe del Mondo; colla ſola differenza che, non avendo la Chieſa di Roma altro Veſcovo ſuo particolare diſtinto dal Papa, il Papa non ſegue nel governo della Chieſa di Roma quelle regole e quei riguardi, che ſegue nel governo delle altre Chieſe per laſciare intatta la giuriſdizione degli altri Veſcovi. Or in queſto ſenſo non è l'autorità Epiſcopale univerſale del Papa in contradizione con ſe medeſima, nè è nello ſteſſo tempo riſtretta e ſenza limiti, uguale e ſuperiore, come ognun vede. Neppure è relativamente agli altri Veſcovi uguale e ſuperiore nello ſteſſo genere: poichè l'uguaglianza cade ſul carattere, e ſulla autorità Epiſcopale, che è la ſteſſa nel Papa, e in tutti i Veſcovi; giacchè, come dice S. Cipriano, l'Epiſcopato è uno ſolo di ſua natura: la ſuperiorità poi cade ſull' eſtenſione dei limiti; mentre tutti i Veſcovi hanno la medeſima Epiſcopale autorità da eſercitarſi dentro certi determinati confini, e ſopra un certo determinato popolo; il Papa hà l'autorità medeſima non riſtretta ad alcun limite, nè ad alcun popolo, ma eſteſa a tutti i Popoli, ed anche a tutti i Veſcovi.

53. Ma aggiugne il Sig. Tamburini, che il nome ſteſſo di *Veſcovo univerſale* „ fu proſcritto da S.
„ Gre-

„ Gregorio come un nome profano, e come una „ beſtemmia „. Riſpondo. E coſa da ſtupire come mai nel Secolo XVIII. ſi abbia il coraggio di rimettere in campo queſta objezione, già meſſa fuori nei paſſati ſecoli dagli Eretici, e fatta in polvere tante volte dai Cattolici Soſtenitori del Primato! Un'occhiata ſola che diaſi alle Lettere di S. Gregorio fa ſubito e incontraſtabilmente vedere in qual ſenſo, e in quali circoſtanze S. Gregorio riprovò il titolo di *Veſcovo univerſale*. Trattavaſi del Veſcovo di Coſtantinopoli, che voleva intitolarſi *Veſcovo univerſale*: con qual diritto, e ſu quali fondamenti poteva queſto Veſcovo aſſumere un tal titolo? Aveva forſe Gesù Criſto affidata ai Veſcovi di Coſtantinopoli la cura di tutta la Chieſa, come affidata certamente l'avea ai Veſcovi di Roma nell'Apoſtolo S. Pietro? Quel Veſcovo di Coſtantinopoli, che neppure era Metropolitano, ma Suffraganeo del Veſcovo di Eraclèa fino al Concilio generale II.; quel Veſcovo, che di poi fino al Concilio Calcedoneſe godeva il ſemplice onore ſenza i diritti di Patriarca; che finalmente nel Concilio Calcedoneſe ottenne i diritti Patriarcali, ſempre però contraſtatigli da S. Leone M., e dallo ſteſſo S. Gregorio: un tal Veſcovo ſu qual fondamento poteva chiamarſi *Veſcovo univerſale?* Eppoi S. Gregorio medeſimo eſprime con ogni preciſione, e chiarezza in qual ſenſo il Veſcovo di Coſtantinopoli prendeſſe il titolo di *Veſcovo univerſale*, cioè in ſenſo di eſcludere l'autorità propria degli altri Veſcovi; e di ridurli al grado, e offizio di meri ſuoi Vicarj, e Luogotenenti. E coſa certa, dice il S. Pontefice nella Lettera all' Imperator Maurizio, che a S. Pietro fu da Gesù Criſto affidata la cura, e il gover-

no

no di tutta la Chiesa; eppur tuttavia egli non si chiama Vescovo universale: *Cunctis Evangelium scientibus liquet quod voce Dominica... Petro Apostolo.. cura totius Ecclesiæ, & principatus committitur; & tamen universalis Episcopus non vocatur.* Tu col titolo di Vescovo universale, scrive a Giovanni Digiunatore Patriarca di Costantinopoli, vieni a significare di essere il solo Vescovo con pregiudizio, e disprezzo degli altri tuoi Fratelli: *Ut despectis Fratribus Episcopus appetas* SOLUS *vocari*. E nella sopraccitata Lettera all'Imperadore dice: *Absit a cordibus Christianis nomen istud blasphemiæ, in quo omnium Sacerdotum honor adimitur, dum ab uno sibi dementer arregatur.* Ecco in che senso, secondo S. Gregorio, il titolo di Vescovo universale è *nomen blasphemiæ*. Se il Papa si chiama, ed è realmente Vescovo universale, non si chiama, e non lo è in senso esclusivo della autorità propria degli altri Vescovi: questi non sono meri Vicarj, e Luogotenenti del Papa; ma sono veri Vescovi posti dallo Spirito Santo a regger la Chiesa di Dio. Il Papa è Vescovo universale nel senso che la sua Episcopale autorità si stende sopra tutti i Vescovi, e sopra tutta la Chiesa, ma non nel senso che egli sia il solo Vescovo nella Chiesa di Dio.

54. La II. ragione recata dal Sig. Tamburini (*Vedi sopra n.* 40.) è che „ i Vescovi tutti posseggono „ no *in solidum* col Papa senza pregiudizio della „ sua Primazìa lo stesso Episcopato, e la stessa au„ torità Episcopale „. A questo proposito egli insiste molto spesso sul celebre detto di S. Cipriano. *Episcopatus unus est, cujus a singulis pars in solidum tenetur.* (apud. Gratian. q. 1. can. 16). Rispondo che questo detto di S. Cipriano è verissimo

ma è male inteſo dal Sig. Tamburini; e ardiſco anche di dire non troppo felicemente ſpiegato, a parer mio, da molti Soſtenitori dei diritti del Papa. L'Epiſcopato è uno ſolo, cioè a dire è della ſteſſa natura in tutti i Veſcovi, poichè tutti i Veſcovi nell' Ordinazione Epiſcopale ricevono il medeſimo carattere e la medeſima autorità. Come dunque può dirſi che di queſto unico, e indiviſibile Epiſcopato ſi poſſegga da ciaſcun Veſcovo *una parte*? Non in altro ſenſo certamente può dirſi ciò ſe non relativamente ai limiti di quel Territorio, e di quella parte del gregge di Gesù Criſto, che viene aſſegnata a ciaſcun Veſcovo per eſercitarvi le funzioni, e l'autorità Epiſcopale. Il Veſcovo, ex. gr. di Milano, di Parigi, di Lione, ec. poſſeggono tutti *in ſolidum* lo ſteſſo Epiſcopato; giacchè l'Epiſcopato è unico e indiviſibile: ma ciaſcuno però poſſiede queſto Epiſcopato ſulla porzione del Gregge aſſegnatogli, e dentro i confini delle Dioceſi di Milano, di Parigi, di Lione, ec. Perciò S. Paolo (Act. 20. 28.) eſorta i Veſcovi ad invigilare ſopra tutto il gregge; ma non già ſopra tutto il gregge di G. C. indiſtintamente; ma riſtrettamente a quello, che lo Spirito Santo ha aſſegnato a ciaſcuno per governarlo: *Attendite vobis, & univerſo gregi*, IN QUO *vos Spiritus Sanctus poſuit Epiſcopos regere Eccleſiam Dei*. E S. Pietro dice ai Veſcovi: Paſcere quel gregge, che a ciaſcuno di voi è ſtato aſſegnato: *Paſcite* QUI IN VOBIS EST *gregem Dei*. (1. Pet. 1. 5.) Ecco come dell'Epiſcopato unico *pars in ſolidum a ſingulis tenetur*. Queſto medeſimo Epiſcopato ſi poſſiede dal Papa; e in ciò egli è uguale a tutti gli altri Veſcovi: ma il Papa lo poſſiede ſenza reſtrizione di territorio, e di

Per-

Persone, e per conseguenza non può dirsi del Papa che possegga *una parte* dell'Episcopato *in solidum* cogli altri Vescovi; ma lo possiede tutto in tutta l'estensione della Chiesa. In ciò il Papa è distinto da tutti gli altri Vescovi: in ciò consiste propriamente la Primazìa del Papa.

55. Per rispondere alla III. ragione del Sig. Tamburini (*Vedi sopra n.* 40.) dedotta dall' avere non solamente S. Pietro, ma ancora tutti gli altri Apostoli ricevuta da G. C. immediatamente la podestà delle Chiavi, e l'Episcopato, dirò ciò esser verissimo; ma esser verissimo altresì che S. Pietro ricevette da G. C. questa podestà con distinzione di vera superiorità sopra gli altri Apostoli; e ciò per stabilire nella Chiesa l'unità: *Primatus Petro datur, ut una Christi Ecclesia, & Cathedra una monstretur*, dice S. Cipriano. (*Lib. de unit. Ecclesiæ*) E S. Optato Milevitano (*lib.* 2. *cont. Parmenian.*). *In qua una Cathedra unitas ab omnibus servaretur, ne cæteri Apostoli singulas sibi quisque defenderent; ut jam schismaticus, & peccator esset qui contra singularem Cathedram alteram collocaret*. È cosa innegabile che S. Pietro era superiore con vera, e propria autorità sopra gli altri Apostoli, i quali infra loro erano affatto uguali nell' autorità dell' Episcopato universale, ossia dell' Apostolato. Tutta la Tradizione depone in favore di questa verità. S. Optato Milevitano (*lib.* 1. *adverſ. Parmenianum*) dice che S. Pietro *Præferri omnibus Apostolis meruit*: e nel libro 2. lo chiama *Omnium Apostolorum Caput*. S. Gio: Crisostomo (*Hom.* 87. *in Joann.*) *Petrus os erat Apostolorum, & Princeps*, e come tale *Illum Christus auctoritate præditum esse voluit, ac reliquos item Apostolos longe præcellere*. (in cap. 12. Luc.) Origene (*in cap.*

18. *Matth.*) *Quæ uni Petro ſupra conceſſa ſunt, hic omnibus quoque videtur tribuiſſe* (Chriſtus)... *At quoniam præ iis*... peculiare aliquod *Petro tribui oportebat*... privatum aliud *Petro attributum eſt*, Dabo tibi claves regni Cœlorum *priuſquam illud* quæcumque alligaveritis ſuper terram, &c. *Et ſane ſi ad Evangelica ſcripta animum diligenter appellamus, ibi magnum inveniemus diſcrimen, & excellentiam eorum, quæ Petro, præ iis, quæ aliis dicta ſunt, etiam in iis rebus, quæ Petrum inter & eos communes eſſe videntur.* S. Baſilio nel ſerm. *de judicio Dei* dice di S. Pietro che fu *Cæteris Diſcipulis prælatus*. S. Pietro Aleſſandrino (*Epiſt. Canonic. cap.* 9.) lo chiama *Primum Apoſtolorum*. S. Cirillo Geroſolimitano (*Cathec.* I. *&* VII.) *Principem, & ſupremum Apoſtolorum*. S. Epifanio (*hæreſ.* 59.) *Summum Apoſtolorum*. Da S. Girolamo (*lib.* I. *dialog. adverſ. Pelagian. cap.* 4.) S. Pietro viene nominato *Princeps Apoſtolorum*; il qual titolo viene ripetuto da S. Cirillo Aleſſandrino *lib.* 12. *in Joann.* S. Agoſtino (*lib.* 2. *de Baptiſmo cont. Donat. cap.* 1.) *In quo* (Petro) *primatus Apoſtolorum tam excellenti gratia præeminet.* S. Leone nell' Epiſt. 12. ad Anaſtaſio di Teſſalonica Cap. 11. *Quoniam & inter beatiſſimos Apoſtolos in ſimilitudine honoris fuit quædam diſcretio poteſtatis; & cum par omnium eſſet electio, uni tamen datum eſt ut cæteris præemineret.* Per non allungarmi di ſoverchio finiſco col citare un paſſo di S. Gio: Criſoſtomo, nel quale ſpicca a meraviglia l'autorità di S. Pietro ſopra gli Apoſtoli. Parla il S. Dottore della propoſta fatta da S. Pietro di eleggere uno in luogo di Giuda il traditore, e dice: *Quoniam in hoc choro Princeps eſt, merito primus omnium auctoritatem uſurpat in negotio, ut qui* OMNES HA-

BEAT

BEAT IN MANU; *ad hunc enim dicit Christus: Et tu aliquando conversus confirma Fratres tuos.* (Hom. 3. in Act. Apost.).

56. Quindi si vede quanto siano false le cose dette dal Sig. Tamburini nel §. 7. pag. 175. „ Egli „ (S. Pietro) avrà annessi i diritti di un'altra spe„ cie alla sua Primazìa, come vedremo in appres„ so: ma nel genere di autorità da lui ricevuta in „ nome degli Apostoli, e insieme con loro non ha „ una distinzione, una prerogativa particolare: egli „ è uguale in questo genere a tutti gli altri. Dun„ que le chiavi furono date nella persona di Pie„ tro a tutto il Collegio Apostolico. Tutti gli „ Apostoli insieme con Pietro, e al pari di lui „ ebbero da Gesù Cristo le chiavi.... Questo è ciò „ che ha dato il Figliuol di Dio a tutti gli Aposto„ li, ed egualmente a tutti insieme con Pietro „. Il genere di autorità ricevuta da Pietro insieme cogli Apostoli altro non è che la potestà delle chiavi e l'autorità di pascere tutti gli Agnelli, e le pecorelle di G. C., e vale a dire altro non è che l'autorità Episcopale, come abbiamo dimostrato di sopra. Ma in questo stesso genere di autorità commune a tutti gli Apostoli, Pietro ha una distinzione, una prerogativa particolare sopra degli altri: Origene lo dice espressamente nel Testo sopraccitato (n. 55.). Questa distinzione, questa prerogativa particolare consiste in due punti: I. nell' avere S. Pietro la potestà Episcopale anche sopra gli altri Apostoli, potestà che non aveano gli Apostpli un sopra l'altro: II. nel dovere l'autorità Episcopale di S. Pietro passare nei Successori in tutta la sua ampiezza; laddove negli altri Apostoli cessava questa ampiezza colla loro morte. Dunque i diritti

della Primazìa di S. Pietro non ſono diritti di un' altra ſpecie diverſa dall'autorità Epiſcopale? dunque S. Pietro non è uguale in queſto genere a tutti, ma ſuperiore? dunque gli altri Apoſtoli ebbero da G. C. le Chiavi, ma non al pari di S. Pietro, nè egualmente? Io non voglio ora entrare nella Queſtione, ſe i Veſcovi ricevano immediatamente da G. C. la poteſtà Epiſcopale, oppure mediatamente per mezzo del Papa: ſi può vedere ſu queſta queſtione l'Opera di Benedetto XIV. *de Sinod. Dixceſ. lib.* 1. *cap.* 4., dove dice che la ſentenza della poteſtà ricevuta dai Veſcovi ſolo mediatamente gli pare più conforme alla ragione, e all'autorità. Ma permettaſi pure ſenza concederlo al Sig. Tamburini, che i Veſcovi ricevano da G. C. immediatamente la loro poteſtà: da queſto non diſcende già che i Veſcovi ſiano uguali al Papa nell' autorità Epiſcopale, *Immediatamente*, *ed illimitatamente* ſono due termini diverſiſſimi di ſenſo. Il Papa ha la poteſtà Epiſcopale immediatamente da G. C., ma ſenza limiti di territorio, e di numero di Perſone: i Veſcovi l' hanno ancor eſſi immediatamente da G. C. (ſi paſſi pure); ma l'hanno dentro i confini di certo territorio, e di certo numero di Perſone. Ecco la diſtinzione, la prerogativa propria della Primazìa.

RE-

REGOLA GENERALE

Nell' eſercizio della Poteſtà Epiſcopale.

57. PEr confutare tutta in un colpo una buona parte del Libro del Sig. Tamburini biſogna premettere una verità molto importante, ſopra la quale egli ſparge dell' oſcurità confondendola con varj equivoci. Sul principio del §. XIV. pag. 196. dice così: „ Egli è dunque un principio certiſſimo „ che il Papa, e gli altri Veſcovi non debbono far „ uſo del loro potere che ſecondo le regole preſcrit- „ te da G. G., o dalla Chieſa „: e antecedentemente nel §. XII. pag. 189. avea detto: „ Dunque „ il piano ſtabilito da G. C. combatte diametral- „ mente l' idea d' una poteſtà arbitraria, diſpotica, „ illimitata sì nel Papa, che in ciaſcun Veſcovo in „ particolare, e per conſeguenza dimanda neceſſaria- „ mente alcune diſpoſizioni, dalle quali ſia fiſſato „ il diritto, e l'uſo dell'Eccleſiaſtica poteſtà „. Ammetto ancor io, e lo ammettono tutti concordemente, che la poteſtà Eccleſiaſtica non è una poteſtà arbitraria, diſpotica, illimitata; ma che ha i ſuoi confini poſti da G. C. medeſimo. Non vi è tra gli uomini poteſtà che non diſcenda da Dio, e non ſia da Dio ordinata, dice S. Paolo (ad Rom. 13. 1.) *Non eſt enim poteſtas niſi a Deo: quæ autem ſunt, a Deo ordinata ſunt.* Or la poteſta di comandare, qualunque ſia Eccleſiaſtica, o Civile, è ſtata data da Dio agli Uomini per il bene, e vantaggio degli Uomini medeſimi; talmentechè un Superiore qualunque ſia è un Miniſtro di Dio in ordine al bene, e vantaggio de' ſuoi Sudditi: *Dei enim miniſter*

eſt tibi in bonum. (ad Rom. 13. 4.) E tanto eſſenzialmente *eſt miniſter in bonum*, che non ha alcuna poteſtà legittima *ad malum*, cioè allo ſvantaggio commune, e danno de' Sudditi: *Nam etſi amplius aliquid gloriatus fuero de poteſtate noſtra, quam dedit nobis Dominus in ædificationem, & non in deſtructionem veſtram*: (2. Corinth. 10. 8.) dove tutta la Tradizione ſotto le parole *ædificationem*, *deſtructionem* intende il vantaggio, e il danno de'Sudditi. La ſteſſa intelligenza ſi applica a quelle altre parole (2. Corint. 13. 18.) *Non enim poſſumus aliquid adverſus veritatem, ſed pro veritate*; appunto perchè il potere *adverſus veritatem* ſarebbe un potere dannoſo ai Sudditi. S. Gio: Griſoſtomo (*Homil. 6. in cap. 2. 1. ad Timoth.*) riconoſce eſpreſſamente, che anche i Principati ſecolari ſono iſtituiti da Dio per il vantaggio commune. *Deus enim pro utilitate communi hujuſmodi Principatus inſtituit*. Ma non occorre trattenerci di più a provare una verità non contraſtata da alcuno. Ecco dunque la gran regola, fiſſata da Dio medeſimo nell'eſercizio della Epiſcopale autorità: *Salus populi ſuprema lex eſto*. Il Papa, e i Veſcovi debbono regolare l' eſercizio della loro autorità ſull'idea di procurare il bene ſpirituale delle pecorelle di G. C.: a queſto unico fine eſſi ſono ſtati poſti dallo Spirito Santo a reggere la Chieſa di Dio, e inveſtiti di tutta la poteſtà neceſſaria, e conducente a queſto fine.

58. Queſta ſola regola generale eſclude ſubito l' idea d'una poteſtà arbitraria, diſpotica, illimitata sì nel Papa, che in ciaſcun Veſcovo in particolare; e addita quei termini, dentro i quali è fiſſato il diritto, e l'uſo dell'Eccleſiaſtica poteſtà. In viſta di queſta regola generale ſi ſono di tempo in tem-

po

po ora dai Papi, ora dai generali Concilj fiſſate alcune diſpoſizioni, che ſi chiamano Leggi, o Canoni univerſali: colle quali diſpoſizioni ſi è inteſo di regolare l'uſo dell'Eccleſiaſtica poteſtà in molti caſi frequentemente occorrenti; e di regolarlo affinchè tendeſſe al fine voluto da Dio del vantaggio ſpirituale della Chieſa in generale, e dei Criſtiani in particolare. Queſti Canoni, o Leggi ſono altrettante regole particolari, che fanno l'applicazione della regola generale: applicazione dedotta non ſolamente dalle idee ſpecolative, che può ſuggerire la prudenza, ma ancora dalle idee ſomminiſtrate dalla ſperienza. Col medeſimo ſpirito di procurare il bene ſpirituale dei popoli ſi formano leggi dai Veſcovi o adunati in Concilj Provinciali, o alla teſta dei Sinodi Dioceſani, o anche finalmente ſenza Sinodo. S. Tommaſo nella 1. 2. *q.* 90. art. 2. prova *ex profeſſo*, che tutte le leggi eſſenzialmente debbono eſſere indirizzate al bene commune. Le Leggi umane ſono ſoggette a mutazione, perchè ſi capiſce ottimamente come la mutazione delle circoſtanze, dei tempi, dei luoghi, delle perſone, ec. poſſa far l'effetto che una legge conforme, e conducente al bene ſpirituale dei popoli divenga inutile, ed anche contraria a queſto medeſimo fine; onde ſia eſpediente che l'Eccleſiaſtica poteſtà per abrogazione eſpreſſa, o tacita faccia ceſſare l'obbligo di tali Leggi. Abbiamo di ciò un eſempio nella Legge diſciplinare fatta dagli Apoſtoli nel Concilio di Geruſalemme (*Actor.* 15. 29.) di non mangiare le carni immolate agl'Idoli, il ſangue, e gli animali ſoffocati.

59. Or dalla data regola generale ſi vede ſubito come, e in qual ſenſo i Papi ſiano obbligati ad oſſer-

ſervare i Canoni ſtabiliti dalla Chieſa nei Concil; generali: avvertaſi che parliamo quì ſoltanto dei Canoni, o Leggi appartenenti alla diſciplina. Per quanto ampia ſia la poteſtà della Primazìa nel Papa, ſempre è vero però che Gesù Criſto gli ha data queſta poteſtà *in ædificationem*, *non in deſtructionem*. Quando i Veſcovi adunati in general Concilio, e rappreſentanti tutta la Chieſa hanno, dopo lunghe diſcuſſioni e maturo eſame, giudicato concordemente di far qualche legge in ordine al regolamento della diſciplina Eccleſiaſtica; e il Papa ſteſſo vi ha preſtato il ſuo aſſenſo confermando il Concilio, allora non può dubitarſi che queſta legge non ſia vantaggioſiſſima al bene ſpirituale dei Criſtiani Eccleſiaſtici, e Laici: dunque il traſgredire queſta legge è un andar contro il bene della Chieſa; e per conſeguenza contro il fine inteſo da Gesù Criſto, e la regola generale fiſſata da lui medeſimo. Lo ſteſſo è il diſpenſar da tali Leggi arbitrariamente, e ſenza importanti e ragionevoli motivi; e molto più poi l'abrogarle. Dunque un Papa deve inſiſtere ſull'oſſervanza dei Canoni generali per tutta la Chieſa, ed anche delle leggi particolari delle Nazioni, Provincie, e Dioceſi nelle materie Eccleſiaſtiche: queſta è una parte importante della ſollecitudine di tutte le Chieſe, e della cura di tutto il Gregge di Gesù Criſto, che incombe al Papa in vigore della ſua Primazìa. Ma l'obbligo che ha il Papa circa l'oſſervanza dei Canoni, non diſcende già dalla ſuperiorità, che i Veſcovi anche adunati in Concilio generale abbiano ſopra di lui, in modo che reſti egli obbligato da queſte Leggi in forza di qualche vera autorità, e diritto di comandare che i Veſcovi adunati in Concilio generale abbia-

no ſopra del Papa: bensì un tal obbligo diſcende unicamente dalla regola generale ſtabilita da Gesù Criſto di eſercitare la ſua autorità *in ædificationem* ſoltanto, non mai *in deſtructionem*. In queſto ſenſo appunto parlava S. Leone citato dal Sig. Tamburini a pag. 192. quando diceva che „ i Decreti „ Niceni *nulla poſſunt improbitate convelli, nulla no-* „ *vitate violari:* che quelle Leggi ſtabilite in Nicea „ ſono perpetue; e che i Venerabili Padri, che le „ compoſero *& apud nos, & in toto Orbe terrarum* „ *in ſuis Conſtitutionibus vivunt* „. In queſto ſenſo parla il Papa Zoſimo preſſo Graziano, (*in 1. par. cauſ. 25. q. 1.*) come viene citato dal Sig. Tamburini a pag. 215. *Contra ſtatuta Patrum condere aliquid, vel mutare nec hujus quidem Sedis poteſt auctoritas:* e Celeſtino I. nella Lettera ai Veſcovi dell' Illirico: *Dominentur nobis regulæ, non dominemur regulis; ſimus ſubjecti Canonibus, qui Canonum præcepta ſervamus:* e il Papa Gelaſio nella Lettera *ad Epiſcopos Dardaniæ* quando dice: *Non aliquam magis exequi Sedem oportere* (i Canoni dei Concilj generali) *quam primam: quæ & unamquamque Synodum ſua auctoritate confirmat, & continua moderatione cuſtodit.* Queſto inſomma è il ſenſo di tanti teſti obbiettati dal Sig. Tamburini nella ſua Opera, nei quali i Sommi Pontefici medeſimi ſi confeſſano ſoggetti ai Canoni, dicono di non poter niente contro i Canoni; d'eſſer obbligati ad oſſervare loro ſteſſi, e a fare oſſervare a tutti gli altri i Canoni, ec. ec. In queſto ſenſo medeſimo lo ſteſſo Sig. Tamburini intenderà ſenza dubbio le parole da lui poſte nel §. 23. pag. 224. „ Il Monarca independente dal Cor- „ po della Nazione dee conformare la ſua volontà „ alle leggi fondamentali dello Stato; coſicchè ſe

„ ſoſti-

„ sostituisce l'arbitrio alle leggi, egli corrompe lo „ stato della Monarchìa, e si rende Despota; il qua- „ le non riconosce altra legge che la sua volontà „. Chi volesse vedere più ampiamente trattata questa materia, e con gli stessi principj illustrata, vegga il Ballerini *de Potestate Ecclesiastica*.

60. Inoltre il Sig. Tamburini obbietta molti fatti ora di Vescovi particolari, ora di particolari Chiese, ed anche di Concilj Provinciali e Nazionali, i quali hanno fatto resistenza alle leggi e alle Bolle dei Papi, non volendo ammettere l'esercizio di certi diritti, che il Papa voleva esercitare nelle Diocesi di altri Vescovi, o ritenendo certe costumanze, che il Papa cercava di togliere, ec. Celebre è a questo proposito la resistenza dei Vescovi Asiatici ai Decreti di Papa Vittore sopra la celebrazione della Pasqua nel plenilunio di Marzo: è nota la costanza delle Chiese di Francia in difendere, e mantenere quelle, che si chiamano *Libertà della Chiesa Gallicana*, *ec.* Vedansi varj fatti, e passi di Autori recati a questo proposito dal Sig. Tamburini nel §. 13. pag. 192. e seguenti. Per rispondere a tutti questi fatti, e altri molti somiglianti, che possono ricavarsi dalla Storia Ecclesiastica basta distinguere nel Papa il *potere* dal *dovere*, il *diritto* dalla *opportunità dell' esercizio*. Possono applicarsi a questo proposito le parole di S. Paolo (1. Cor. 6. 12.) *Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt: omnia mihi licent, sed ego sub nullius redigar potestate*. Non è difetto di potere, non è mancanza di autorità nei Papi quando o non fanno essi nelle Diocesi altrui, o non possono far certe cose appartenenti all' autorità Episcopale, per la resistenza che trovano nei Vescovi, o nei Popoli: la cagione ella è perchè le cose dai

Pa-

Papi ordinate si giudicano dai Vescovi, o dai Popoli non conducenti, o forse anche contrarie alla general regola di Gesù Cristo di tutto fare per il vantaggio spirituale dei Cristiani. I Vescovi, massimamente quando sono adunati in Concilio, e giudicano alla testa e col parere del loro Clero, conoscono molte volte assai meglio i bisogni, e le disposizioni dei loro Popoli, e la combinazione delle circostanze, di quello che le possa conoscere il Papa lontano di luogo, e distratto da infinite cure per la sollecitudine di tutte le Chiese. Quindi può nascere che una Legge sopra buonissime ragioni giudicata dal Papa vantaggiosa a tutta la Chiesa, non sia tale per qualche porzione più o meno grande del Gregge di Gesù Cristo; o anche essendo tale, nondimeno sia più espediente il tralasciarla per evitare disturbi e sconcerti ragionevolmente temuti, e dalla sperienza stessa renduti probabili nella mutazione delle costumanze massimamente antiche, delle quali i Popoli sono ordinariamente tenacissimi. Per questa ragione appunto i Papi stessi si sono più volte dichiarati esser loro volontà che in tali casi si sospenda l'esecuzione, ed anche la promulgazione delle loro Leggi; non volendo essi pregiudicare nè al pubblico bene, nè ai legittimi diritti dei particolari. Di questa volontà dei Papi ne abbiamo l'espressa dichiarazione nelle loro Decretali. S. Gio. Crisostomo (*Homil. 3. in act. Apost.*) parlando della proposta fatta da S. Pietro per eleggere un altro Apostolo in luogo del traditore Giuda riconosce espressamente, che S. Pietro per l'autorità del suo Primato avrebbe potuto eleggere da per se stesso il duodecimo Apostolo; ma che ciò non fece per giusto riguardo di non parere accettator di Persone: *Quid? an non licebat ipsi*

ipsi Petro eliceret? Licebat, & quidem maxime: verum id non fecit, ne cui videretur gratificari. Quando S. Ireneo diſſuaſe il Papa Vittore dal fulminar la ſcomunica contro i Veſcovi Aſiatici per il punto della celebrazione della Paſqua, non negò già nel Papa la poteſtà di ſcomunicare quei Veſcovi; ma fece vedere che l'eſercizio di tal poteſtà era inopportuno in quella occaſione; poichè ſarebbe ſtato *in deſtructionem, non in ædificationem.* Lo ſteſſo Sig. Tamburini (*pag.* 158.) dice, che la ſcomunica intimata dal Papa Vittore ai Veſcovi Aſiatici „ non „ fu approvata dalla Chieſa, non per mancanza di „ diritto nel Papa, ma perchè ſi giudicò inopportu„ na, trattandoſi di un punto di diſciplina, come „ diſſe a Vittore S. Ireneo „. Queſta è la gran ragione della coſtanza dei Veſcovi di Francia nel mantener quelle, che ſi chiamano *Libertà della Chieſa Gallicana*, ſulla qual materia impiega il Sig. Tamburini tutto il §. 11. pag. 184. e ſeguenti. Queſta pure è la ragione di tanti altri fatti, che egli reca in varj luoghi della ſua Opera; qualcuno dei quali eſamineremo in particolare più ſotto. Finalmente per riſpoſta generale dirò, che non baſta citar fatti, ed eſempi di reſiſtenza, di oppoſizione, ec. ma che biſognerebbe prima provare che tali fatti furono approvati come legittimi, che tale oppoſizione fu riguardata come naſcente da vero diritto, ec. Or queſta prova il Sig. Tamburini non l'ha fatta mai, e neppur potrà farla.

61. Dalla medeſima Regola generale diſcende la falſità di quella confuſione e diſordine delle giuriſdizioni, che il Sig. Tamburini obbietta tante volte, ſe la Primazìa del Papa foſſe una coſa ſteſſa coll' autorità Epiſcopale. Non eſſendo i Veſcovi meri

Vi-

Vicarj e Luogotenenti del Papa, ma essendo posti dallo Spirito Santo a reggere con autorità loro propria la Chiesa di Dio, il buon ordine, la pace, e la tranquillità della Chiesa, ed anche i Canoni richiedono che a ciascun Vescovo si serbi intatta la sua autorità e giurisdizione, finchè ciascun Vescovo ne fa uso secondo la general Regola di Gesù Cristo, e secondo i Canoni stabiliti dalla Chiesa. Questo è ciò che vol dire S. Cipriano nella Lettera 72. citato dal Sig. Tamburini a pag. 181. *Cum habeat in Ecclesiæ administratione voluntatis suæ liberum arbitrium unusquisque Præpositus rationem actus sui Domino redditurus*. Questo pure dice S. Gregorio (citato *ibid.*): *Si sua unicuique Episcopo jurisdictio non servatur, quid aliud agitur, nisi ut per nos, per quos Ecclesiasticus custodiri ordo debuit, confundatur?* Per questa ragione appunto i Vescovi Africani non volevano ammettere certi atti di giurisdizione esercitati dal Papa nell' Africa, come obbietta il Sig. Tamburini nel §. 15. pag. 199. e nel §. 11. del Cap. 3. pag. 252. e seguenti. Non è già che quei Vescovi non riconoscessero nel Papa il diritto di esercitare tali atti, e di ricevere i ricorsi, e le appellazioni dell' inferior Clero: ma poichè l'esercizio di questo diritto confondeva l'ordine serbato fino allora nei giudizj Ecclesiastici, stimavano non necessario e inopportuno l' intervenimento della giurisdizion del Papa: pronti per altro ad ubbidire quando l'esercizio della giurisdizione del Papa si mostrasse conforme ai Canoni Niceni, che venivano per parte del Papa allegati. Ma quando occorrono casi (che occorrono pur troppo) di negligenza nei Vescovi, od anche di mala amministrazione, il Papa interpellato per via di appellazione, o di ricorso, o anche

ſolamente ſulla notizia dei diſordini, deve accorrere colla ſua autorità a mantenere le leggi in oſſervanza, a riparare le ingiuſtizie, a ſollevare gli oppreſſi; inſomma ad eſercitare il ſuo Epiſcopato dovunque il biſogno lo richiede, e il buon ordine lo domanda. Se il Papa mancaſſe di così fare, mancherebbe all'obbligo impoſtogli da Gesù Criſto quando gli affidò tutto il ſuo Gregge: *Paſce agnos, paſce oves meas*. I Veſcovi poi, e i Popoli nel fare reſiſtenza illegittimamente all'eſercizio della Primazìa, peccherebbero contro quella ubbidienza, che tutti i Criſtiani, Paſtori, e Pecorelle debbono al ſupremo Paſtore coſtituito da Gesù Criſto nella ſua Chieſa.

62. Ben inteſa dunque, e tenuta ſempre avanti agli occhi la Regola generale eſpoſta finora, ſecondo queſta regola io ammetto, e ammetterà ognuno ſenza contradizione ciò che il Sig. Tamburini dice nel §. 14. pag. 196. „ Egli è dunque un principio „ certiſſimo che il Papa, e gli altri Veſcovi non „ debbono far uſo del loro potere che ſecondo le re„ gole preſcritte da Gesù Criſto, o dalla Chieſa. „ Ella ſulle traccie del piano delineato dal ſuo Fon„ datore ha ſtabilito i confini delle Eccleſiaſtiche Po„ teſtà. Ha preſcritto il modo di far uſo della re„ ſpettiva giuriſdizione ſenza violare quella degl' „ altri „. Inſiſtendo ſempre ſulla Regola eſpoſta finora, reſteranno pienamente appagati i deſiderj che il Sig. Tamburini moſtra di avere nel §. 23. pag. 224. dicendo che „ almeno ſi rappreſenti nel Papa „ una Monarchìa piena di ſapienza e di modera„ zione, che ſia obbligato a governare la Chieſa „ ſecondo le ſue leggi fondamentali e primarie, che „ ella ha ricevuto dagli Apoſtoli, o che ha ſtabili„ to con un generale conſenſo „. Invano ſi tente-

rebbe

rebbe di allarmare il Popolo Criſtiano contro la Monarchìa ſpirituale, oſſia contro l' univerſale Epiſcopato del Papa mettendo in viſta ed eſaggerando (come da molti Scrittori pur troppo ſi fà) gli abuſi veri o falſi, reali o immaginarj (del che io adeſſo non cerco) che qualche Papa abbia fatto della ſua autorità con diſturbo dei Popoli, e danno della Chieſa. Preſcindendo onninamente dalla verità, o falſità, o eſagerazione dei fatti, riſpondo che gli abuſi non fanno regola; non provano la mancanza del potere e diritto legittimo, e neppur provano che queſto potere e diritto ſia dannoſo, o poſſa perciò negarſi, o reſtringerſi dagli uomini. Non v' è iſtituzione sì neceſſaria e sì ſanta, non potere sì utile e legittimo, del quale non abuſino gli uomini ora per ignoranza, ora per traſcuratezza, ora per impeto di paſſione, e talvolta ancora per malizia. Gli ſcandali ſono neceſſarj a ſuccedere, dice Gesù Criſto: (*Matth.* 18. 7.) ma la ſapienza, la providenza, la bontà di Dio sà dagli abuſi, e dagli ſcandali cavare molti beni ora conoſciuti, ma più ſpeſſo ignoti al corto intendimento degli Uomini. Noi dunque dobbiamo riſpettar ſempre ed eſſer ſommeſſi alle Poteſtà legittime, iſtituite da Dio per il vantaggio ſpirituale e temporale degli uomini; e nel reſto ripoſarci ſulla providenza di Dio medeſimo, il quale ha fiſſato a tutte le Poteſtà l' uſo della loro autorità dentro i confini della general Regola eſpoſta finora.

CONFUTAZIONE

DELLE CONSEGUENZE

Che il Sig. Tamburini deduce dalla falsa idea da lui data della Primazìa.

63. Piantata l'idea che la Primazìa non è una cosa istessa coll'autorità Episcopale, comincia il Sig. Tamburini nel §. 9. del cap. 2. pag. 179. a tirar le conseguenze, e a distinguere i diritti originarj ed essenziali della Primazìa, dai diritti accessorj ed accidentali, ed anche illegittimi. In questo egli impiega tutto il restante del suo Libro, e vale a dire appunto la metà. Non sarebbe necessario tener dietro passo passo a queste conseguenze per confutarle in particolare: l'idea della Primazìa da noi stabilita di sopra (n. 42. e seg.) contraddittoria all'idea del Sig. Tamburini, e la regola generale esposta e fissata nel n. 57. e seg. bastano per confutarle tutte generalmente e in un colpo solo. Tuttavia stimo che non sarà discaro ai Lettori l'entrare in un qualche dettaglio per la confutazione di queste conseguenze: il che ora mi accingo a fare colla maggior brevità, che mi sarà possibile.

64. Prima Conseguenza del Sig. Tamburini. Nel cap. 2. §. 9. pag. 179. leggesi: „ La prima che si „ è accennata anche nella prima Parte, si è che il „ Papa in virtù della sua Primazìa non ha alcuna „ giurisdizione immediata nella Diocesi degli altri „ Vescovi „. Questo punto egli va ripetendo molte volte nel decorso del Libro: ex. gr. a pag. 186. „ Il Papa non ha in vigore del suo Primato una

„ giuriſdizione immediata, e particolare nelle Dio-
„ ceſi degl' altri Veſcovi; ma queſta è privativa
„ dell' Epiſcopato nelle Dioceſi reſpettive. Onde ne
„ ſegue, che il Papa non può eſercitare fuori della
„ ſua Dioceſi alcun' atto di Giuriſdizione immedia-
„ ta nelle altre „. Queſta conſeguenza cade da ſe ſteſſa a terra, come ognun vede, poſto che la Primazìa appunto ſia l'autorità Epiſcopale ſopra tutti i Criſtiani Paſtori, e Pecorelle; come abbiamo già dimoſtrato. Il Sig. Tamburini obbietta quì confuſione e diſordine nella Chieſa, dicendo nel §. 12. pag. 189. „ Similmente la potenza che ha il Papa
„ in ragione della ſua Primazìa, non può invadere
„ la giuriſdizione immediata de' Veſcovi nelle reſpet-
„ tive Dioceſi.... Altrimenti tutto ſarebbe nella
„ Chieſa confuſione e diſordine „. E nella pag. 108. §. 14. ſoggiunge: „ Ha finalmente (*il Papa*) l'au-
„ torità di Primate in tutta la Chieſa, e come ta-
„ le ha dei diritti, ma che non poſſono turbare
„ quelli dei Veſcovi, dei Metropolitani, dei Patri-
„ archi. Altrimenti il Primato ſarebbe un Epiſco-
„ pato univerſale, e ſervirebbe non a mantener la
„ pace, e i diritti delle Chieſe, ma a portare la
„ diſcordia e la confuſione „. Non vi è di biſogno neppure di una parola per confutare tutte queſte coſe, dopo ciò che abbiam detto di ſopra. La regola generale da noi ſtabilita ed eſpoſta al n. 57. e ſeg. impediſce ogni diſordine e confuſione nella Chieſa, ed eſclude dalla Primazìa l'idea di una poteſtà arbitraria e diſpotica; la quale vien meſſa avanti molto ſpeſſo dal Sig. Tamburini, come ſe vi foſſe qualche Soſtenitore dei diritti del Papa, che in fatti attribuiſſe al Papa una tale poteſtà arbitraria e diſpotica. Per dare qualche colore a queſta in-

ſuſſiſtentiſſima accuſa ſi dipinge nel §. 23. pag. 222. e ſeg. il Cardinal Orſi come ſoſtenitore di una tale autorità: ma è certo che ingiuſtamente, e ſenza alcun fondamento di ragione quel dotto Cardinale ſi mette in iſcena dal Sig. Tamburini a fare una tal figura. Noterò così di paſſaggio nel noſtro Autore l'ineſattezza dell' eſpreſſioni da lui adoperate: *Invadere la giuriſdizione de' Veſcovi: turbare i diritti dei Veſcovi*. Le parole *invadere*, *turbare* ſi adattano meglio all' uſo arbitrario e diſpotico della poteſtà, che all' uſo legittimo e dentro le regole.

65. Seconda Conſeguenza. Nel §. 10. pag. 181. così ſi eſprime: „ Quindi ne ſegue che i Veſcovi.... „ nulla riconoſcono che ſia riſervato al Papa, ec- „ cettuate quelle riſerve ſtabilite dai Canoni, e da „ uſi legittimi per conſenſo dei Veſcovi, o ragioni „ particolari, le quali riſerve ſono quei privilegj ac- „ cordati alla S. Sede, ec. „.

66. Riſpoſta. Queſti privilegj di riſerve da chi furono accordati alla S. Sede? Il Sig. Tamburini intende certamente dagl' Uomini, e per conſenſo dei Veſcovi. Ma certamente queſti privilegj furono accordati al Papa da Gesù Criſto, quando coſtituì S. Pietro, e in lui tutti i Succeſſori di lui Veſcovi univerſali dei Paſtori, e delle Pecorelle. Certamente i Veſcovi per diritto ricevuto da Gesù Criſto riſervano a ſe ſteſſi, ciaſcuno nella propria Dioceſi, l'aſſoluzione da certi peccati (per parlare ora di queſte ſole riſerve): collo ſteſſo diritto i Papi fanno queſte medeſime riſerve a ſe ſteſſi in tutta la Chieſa. Contro queſte riſerve appunto il Sig. Tamburini porta alcuni fatti, e autorità nel §. 13. pag. 192. ma diſtinguaſi il *potere dal dovere*, *il diritto dall' opportunità dell' eſercizio*, (*vedi ſopra n. 60.*)

e ſva-

e ſvaniſce ſubito ogni difficoltà: e ſubito s' intende quale influenza e forza debba attribuirſi al conſenſo dei Veſcovi nelle riſerve fatte al Papa; cioè l' influenza e la forza, non già di autorizzarle e renderle legittime, ma ſolo di approvarle come conformi alla general regola del vantaggio ſpirituale dei Criſtiani.

67. Terza conſeguenza. Nel medeſimo §. 10. pag. 182. dice: „ Frattanto i Veſcovi in vigore „ della loro ordinazione ſono giudici naturali della „ Fede, e delle materie riguardanti la diſciplina Ec„ cleſiaſtica..... I Veſcovi ſucceſſori degli Apoſtoli „ ricevono il diritto e l' autorità d' inſegnare la Fe„ de, e perciò di rigettare l' errore, di proſcrivere „ i Libri e gli Autori, e di giudicare ſe la dottri„ na è conforme, o contraria a quella di Gesù Cri„ ſto. S. Pietro non ha preteſo egli ſolo il diritto „ di decidere le queſtioni della fede, o della diſci„ plina: tutti gli Apoſtoli furono convocati, e tut„ ti diedero il loro giudizio.... *Viſum eſt Spiritui* „ *Sancto, & nobis* „. Non ſo donde il Sig. Tamburini abbia tratto la notizia, che *tutti* gli Apoſtoli furono convocati, e *tutti* diedero il loro giudizio nel Concilio di Geruſalemme: certo gli Atti Apoſtolici (*cap.* 15.) non dicon queſto, e neppure lo dicono i monumenti della Storia. Queſto fatto di *tutti* gli Apoſtoli convocati, e danti giudizio ſi rende anzi del tutto inveriſimile dalle circoſtanze. Del reſto niuno contraſta ai Veſcovi il diritto di eſſer giudici naturali della Fede, e delle materie riguardanti la diſciplina Eccleſiaſtica; purchè non ſi ammetta l' infallibilità nei Veſcovi preſi diviſamente, e ſi riconoſca in eſſi nelle materie e della fede, e della diſciplina la ſubordinazione al ſupremo Paſto-

ſtore, e Veſcovo univerſale il Papa. Il diritto nei Veſcovi di eſſer giudici della Fede, di rigettar l'errore, di proſcrivere i Libri, e gli Autori, e di giudicare ſe la dottrina è conforme, o contraria a quella di Gesù Criſto, importa nei ſudditi il dovere della modeſtia, del riſpetto, dell' ubbidienza in queſte materie: dovere peraltro riſtretto dentro quei limiti che ſono ſegnati dall' idea della poteſtà di regolamento, che compete a ciaſcun Veſcovo, non già della infallibilità di magiſtero, che ai Veſcovi diviſamente preſi non compete. Contro queſto dovere peccano enormemente gli Appellanti di Francia, come è chiaro da tanti Libri da loro ſtampati, e pieni delle più atroci invettive contro le Bolle dogmatiche dei Papi, e particolarmente contro la Bolla *Unigenitus*.

SUPERIORITA DEL CONCILIO AL PAPA

impugnata.

68. QUarta Conſeguenza. Nel §. 15. pag. 200. ſi legge: „ Dagli eſpoſti principj ſi deri-
„ va ancora una verità limpidiſſima, cioè che l'au-
„ torità della Chieſa univerſale è ſuperiore a quel-
„ la del Papa „. E ſiccome il Concilio generale rappreſenta la Chieſa univerſale, quindi ſegue che il Concilio generale è ſuperiore al Papa. Di queſta ſuperiorità del Concilio al Papa parla il Sig. Tamburini più, o meno direttamente nei dieci §§. che reſtano ſino al fine del Cap. II. Ma quì ſubito mi ſi fa avanti un' idea che intorbida forte quel-

la

la verità limpidiſſima. Che intende mai il Sig. Tamburini per *Chieſa univerſale?* Intende egli di comprendervi anche il Papa Capo viſibile della Chieſa? In queſto ſenſo è una ridicolezza, come ognun vede, il dire che l' autorità della Chieſa univerſale è ſuperiore a quella del Papa. In queſto ſenſo ſi viene a dire che l'autorità della Chieſa univerſale, compreſovi anche il Papa, è ſuperiore all' autorità del Papa ſolo. Se poi non intende di comprendervi anche il Papa, ma di conſiderarlo ſolo e a parte, allora entriamo ad eſaminare le ragioni che egli porta, per ſtabilire il ſuo ſentimento.

69. Prima ragione. „ Nell' autorità Epiſcopale „ (*dic' egli a pag.* 200.) ciaſcun Veſcovo in par- „ ticolare è uguale al Papa, e il Papa ha la ſua „ porzione dell' Epiſcopato come ogn' altro Veſco- „ vo. Dunque l' autorità di tutti i Veſcovi inſieme „ uniti, che rappreſentano la Chieſa univerſale, ſa- „ rà ſuperiore a quella del Romano Pontefice. Il „ Collegio Apoſtolico era ſuperiore a S. Pietro, „ poichè la ſomma dei gradi di autorità, che riſul- „ tava in tutto il Collegio, eccedeva la porzione „ che ciaſcuno in particolare ne aveva „. E alla pag. 201. ſoggiugne: „ Diſtinguiamo in S. Pietro „ due autorità, cioè quella dell' Epiſcopato, e quel- „ la della Primazìa. Riguardo alla prima non c' è „ difficoltà nel concepire, che eſſendo eſſa diſtribui- „ ta a tutti egualmente, la parte toccata a S. Pie- „ tro ſia inferiore alla ſomma di tutto il Corpo de- „ gli Apoſtoli.... Così tutte le parti, per così di- „ re, dell' Epiſcopato poſſeduto *in ſolidum* da tut- „ ti i Veſcovi inſieme raccolte formano una pote- „ ſtà ſuperiore ad ogn' altra particolare, anche a „ quella del Papa nel governo Eccleſiaſtico „. Co-

sì il Sig. Tamburini và discorrendo dell' Episcopato coi principj del calcolo, e come si discorrerebbe in un affare di aritmetica. Richiamiamo alla mente del Sig. Tamburini il detto tante volte da lui citato di S. Cipriano: *Episcopatus unus est*. L' Episcopato è unico ed indivisibile in se stesso, e nella sua natura ed essenza: di esso non si possono fare come tante parti, delle quali una parte tocchi ad un Vescovo, un' altra ad un altro, onde poi tutte queste parti riunite insieme formino un tutto. Non v' è cosa più assurda di quest' idea di parti, e di divisioni applicata all' Episcopato. Dunque ciascun Vescovo possiede tutto intero l' Episcopato unico e indivisibile in se stesso; e tutti i Vescovi insieme uniti non posseggono che il medesimo unico, e indivisibile Episcopato; e in ciò sono tutti uguali, tutti ugualmente Vescovi o insieme uniti, o divisi che siano. L' idea di divisione e di parti cade sul Popolo Cristiano, una porzione del quale è assegnata per essere governata ad un Vescovo, un' altra porzione ad un altro, ec. Questa è la giusta e necessaria intelligenza del detto di S. Cipriano: *Episcopatus unus est, cujus a singulis pars in solidum tenetur*, come abbiamo dimostrato di sopra n. 54. Quando i Vescovi si unissero insieme anche tutti, non si può dire che insieme si uniscano *le parti dell' Episcopato* a formare l' Episcopato tutto intero: questa è un' assurdità manifesta; e fa stupore come il Sig. Tamburini non l' abbia veduta. L' unica cosa che potrebbe dirsi nel caso dell' unione di tutti i Vescovi è, che si uniscono insieme i Vescovi di *TUTTO il Popolo Cristiano*. Ma anche nel caso dell' unione di tutti i Vescovi, se in quest' unione non vi è il Papa, manca sempre il Vescovo dei Vescovi

stes-

ſteſſi, e vale a dire di una notabile porzione di pecorelle le più inſigni: manca quel Paſtore viſibile ſupremo, nel quale ſolo ſi verifica che la Chieſa di Gesù Criſto in una maniera diſcernibile e viſibile *eſt unum ovile, & unus Paſtor*. Or di quì può vedere il Sig. Tamburini quanto falſa ſia coteſta ſua prima prova della ſuperiorità del Concilio al Papa, ricavata dal calcolo delle parti e del tutto; e quanto ſtrana e moſtruoſa ſia l' idea di un Corpo che comanda al ſuo Capo, di pecore anche inſieme unite, che comandano al loro Paſtore, ec.

70. La ſeconda prova del Sig. Tamburini è nel §. 15. pag. 200. e 201. „ Niſſun altro ebbe la ſingolar prerogativa che ebbe S. Pietro, di rappreſentare tutti gli Apoſtoli. Queſta prerogativa lo „ diſtingue da tutti gli altri, e gli dà ſopra ciaſcuno una preminenza, un Principato; onde ogni „ Apoſtolo in particolare era ſubordinato a S. Pietro. Ma eſſendo il Corpo rappreſentato ſempre „ ſuperiore a chi lo rappreſenta, ne ſegue che tutto il Collegio Apoſtolico era ſuperiore a S. Pietro „. Riſpondo in primo luogo che queſto ricorſo perpetuo, che il N. A. fa alla *rappreſentanza* che S. Pietro godeva come una ſingolare prerogativa, moſtra troppo bene la debolezza e la falſità del partito che egli ſoſtiene. Queſta *rappreſentanza* intruſa quaſi da pertutto dal Sig. Tamburini è ſtata convinta di falſità in due luoghi notabiliſſimi; come può vederſi di ſopra nei n. 27. e 33. Riſpondo in ſecondo luogo che nei teſti del Sig. Tamburini riportati di ſopra nei n. 27. e 33. la qualità di Capo del Collegio Apoſtolico dava a S. Pietro il diritto di rappreſentarlo, e in fatti lo rappreſentava come Capo di eſſo: quì poi la rappreſentanza del

Col

Collegio Apoſtolico dà a S. Pietro ſopra ciaſcun Apoſtolo una preminenza, un Principato: vale a dire che S. Pietro ora rappreſenta il Collegio Apoſtolico perchè è Capo di eſſo; ed ora è Capo di eſſo perchè lo rappreſenta. Così dunque la coſa medeſima cangia di aſpetto ſecondo che piace al Sig. Tamburini; ed ora eſſa è cagione, ora è effetto riguardo alla medeſima Perſona. Non è la verità, ma sì bene l'opportunità della dottrina, che guida la penna del Sig. Tamburini ſecondo che egli ha biſogno di coſe fra loro contrarie per giugnere al ſuo intento. Nell' *Analiſi del Libro delle Preſcrizioni di Tertulliano* il Sig. Tamburini analizza egregiamente una regola data da Tertulliano per un carattere ſicuriſſimo della verità; cioè di badare all' uniformità della dottrina profeſſata in tutte le Chieſe del Mondo Cattolico: *Quod nulla doctrina diverſa, hoc teſtimonium veritatis*. Queſta regola è veriſſima anche nel ſenſo contrario; e ſi può dire ſenza pericolo di sbagliare: *Quod multa doctrina diverſa, hoc teſtimonium falſitatis*. Con queſta regola alla mano potrà il Sig. Tamburini accorgerſi ſempre più della falſità delle coſe da lui dette, e tante volte ripetute ſopra la *rappreſentanza* di S. Pietro. Riſpondo in terzo luogo che la Primazìa di S. Pietro è ben altro che la rappreſentanza, o il diritto di rappreſentare il Collegio Apoſtolico: queſto diritto è uno dei diritti anneſſi alla Primazìa, ma non è la Primazìa ſteſſa. Eppure queſte parole del N. A. „ Queſta prerogativa di rappreſentare tutti gli „ Apoſtoli diſtingue S. Pietro da tutti gli altri, e „ gli dà ſopra ciaſcuno una preminenza, un Prin„ cipato „ ingeriſcono a primo colpo l'idea che la Primazìa non ſia altro che la rappreſentanza, o il

dirit-

diritto di rappresentare il Collegio Apostolico; onde poi S. Pietro sia primo bensì, ma primo *inter pares*, come il N. A. dice a pag. 200. e come soggiugne a pag. 201. e 202. „ La Primazìa cede „ in autorità alla Chiesa universale, come la figu„ ra al figurato, la rappresentanza alla cosa rap„ presentata..... L' autorità spirituale è stata data „ immediatamente alla Chiesa, e S. Pietro *non ebbe* „ *se non la parte di figurare la Chiesa*, e quindi „ di ricevere per essa, e in nome di essa la pote„ stà spirituale „. Questa negativa *non ebbe se non la parte, ec.* è un' espressione che porta un Primato di solo onore, non già di vera autorità e giurisdizione; onde potrebbe taluno qui sospettare che *latet anguis in herba*. Per altro questi sospetti sarebbero falsi; ed io formo tutto questo raziocinio unicamente per mostrare la confusione dell' idee, e l' inesattezza dell'espressioni adoperate dal Sig. Tamburini; e non già per accusarlo che egli riduca la Primazìa di S. Pietro alla sola rappresentanza del Collegio Apostolico: avrei torto certamente se io formassi una tale accusa. Ma quando si ha per le mani una dottrina non vera che si vuole sostenere, è impossibile non cadere in confusione di cose, in espressioni inesatte, ed anche in contraddizioni; e questa medesima confusione, inesattezza, e contraddizione si rivolge in prova della falsità della dottrina.

71. La terza prova del Sig. Tamburini per la superiorità del Concilio al Papa si riduce a mettere in vista l' assurdo seguente che egli esprime così nel §. 16. pag. 202. e seg. „ Non potendo (*alcuni ne„ gare*) che la Chiesa universale ha una suprema „ autorità nel governo spirituale, ma neppur vo„ lendo ricedere dalla Supremazìa del Papa, han-

no

„ no come formato nella Chiesa di Dio due Capi „ supremi; cioè il Papa da una parte, e la Chie- „ sa universale dall'altra. Io non so d' onde essi „ abbiano cavata un' idea sì bizzarra „. Risponde che la sola bizzarria di quest' idea sarebbe un piccol male. Il male gravissimo è che quest' idea di due Capi supremi nella Chiesa conduce allo Scisma, e sta in contraddizione manifesta coll'unità voluta, e tanto inculcata da Gesù Cristo. Quando si dice *Chiesa universale*, non si può onninamente prescindere dall'includervi il Papa Capo visibile di essa, Pastore di tutti i Pastori, e di tutto il Gregge di Gesù Cristo. Vedasi ciò che è stato detto nel n. *69.* sul fine. Perciò, a mio giudizio, la questione della superiorità della Chiesa universale, oppure del Concilio generale al Papa, è una questione assurda, e che neppure può farsi. Per fare questa questione bisogna cominciare dal mettere il Papa da una parte, e la Chiesa universale dall'altra: in altro supposto la questione non può aver luogo, come è evidente *in terminis*. Dunque per fare la questione di una tale superiorità bisogna cominciare da un assurdo, cioè dal considerare per *Chiesa universale* quella, nella quale non s' include il Capo visibile vivente e sussistente di essa, il Pastore supremo, e universale: quel Pastore insomma, nella Persona del quale unicamente si verifica che la Chiesa *est unum ovile*, *& unus Pastor*. Si può dare idea più assurda di questa? Questa Chiesa considerata divisamente dal suo supremo Capo, e Pastore vivente e sussistente, non è *unum ovile sub uno Pastore*: dunque non è la Chiesa universale di Gesù Cristo. Dunque torno a replicare, che la questione della superiorità del Concilio, o della Chiesa universale al Papa nè tam-

poco

poco può farsi senza manifesta assurdità: questo dovrebbe bastare (almeno così pare a me secondo il mio giudizio) per imporre un silenzio perpetuo a questa questione, e per eliminarla affatto dalla Teologìa. Insistendo dunque sull'assurdità di questa questione io credo di atterrare tutte in un colpo le ragioni, che il Sig. Tamburini porta a lungo per provare che l'autorità della Chiesa universale, o del Concilio generale è superiore all'autorità del Papa; e massimamente nel §. 19. pag. 211. e seg. Voi, Sig. Tamburini, vi affaticate in vano. Tutte le vostre ragioni posano sopra un fondamento, sopra un supposto assurdo: quella che voi chiamate *Chiesa universale*, e che considerate come posta da una parte, mettendo il Papa dall'altra parte, non è, nè può chiamarsi *Chiesa universale*. Dunque cadono a terra tutte le vostre fatiche, e io resto dispensato dal tener dietro passo passo alle vostre ragioni per confutarle. Da ciò potete anche intendere, quanta gran parte di fatica abbiate perduta nelle vostre Operette intitolate *Cosa è un Appellante*, e *Continuazione dell' Appellante*; nelle quali vi estendete assai per provare la superiorità del Concilio al Papa, e tanto lungamente v' impiegate a proporre questa dottrina come decisa nei Concilj di Costanza, e di Basilea, e sostenuta da Gersone, dal Bossuet, ec. Questa questione nata nel seno delle turbolenze e dello scisma regnante nei principj del Secolo XV. nudrita dall' oscurità, in cui era involta nel suo cominciamento, e fatta grande dall' impegno, e dallo spirito di partito, questa questione, dico, partecipa della disgrazia pur troppo commune a certe scolastiche questioni; di essere cioè fondata sopra falsi supposti, sopra termini che non significano niente, e sopra idee oscu-

re e

re e confuse. Schiarite bene e ben distinte le idee, questa questione va in fumo insieme con altre molte sue sorelle.

72. E giacchè abbiamo nominato il Concilio di Costanza, dirò una cosa che qui fa molto al nostro proposito. In certi casi straordinarj potrà la Chiesa, oppure il Concilio Generale fare certe disposizioni, e dare certi provvedimenti anche intorno al Papa; senza che per altro possa da questo inferirsi alcuna vera autorità e superiorità della Chiesa, o del Concilio sopra il Papa medesimo. Prendiamo per dichiarare questo pensiero l'esempio dalle Chiese particolari. In caso che un Vescovo notoriamente, e perseverantemente in vece di pascere il gregge come Pastore, lo lasci dispergere e rapire dai Lupi; (*Joan.* 10. 12.) oppure anch' esso si unisca coi Lupi a danno del medesimo; in tal caso potrà quella Chiesa particolare, ossia il Clero di quella Chiesa accorrere in ajuto del gregge pericolante, e porre in uso quei mezzi, che saranno stimati necessarj ed opportuni per la salvezza del medesimo, ordinando ciò che dee farsi, o non farsi dal Clero, e dal Popolo. In questi casi tocca al Papa a spiegare, e mettere in opera l'autorità della sua Primazìa: ma frattanto che per la lontananza dei luoghi, o per altro motivo ritardano i provvedimenti del supremo Pastore, quella Chiesa particolare ha il diritto, e l'obbligo di provvedere alla sua salvezza con provvedimenti opportuni. Questi casi sono pur troppo succeduti nella Chiesa di Dio; e la Chiesa di Costantinopoli, quella di Antiochia, ec. si trovarono in tali circostanze ai tempi di Nestorio, di Paolo Samosateno, ec. Da tutto questo per altro non può inferirsi, che quel-

la Chiesa particolare, quel Clero sia superiore al suo Vescovo, ed abbia generalmente vera autorità sopra di esso. Anche nei Regni e Principati secolari sottoposti a un vero e perfetto Monarca le Istorie c' insegnano, che in certe occasioni straordinarie, e in qualche combinazione di circostanze gli Stati del Regno, o Principato hanno fatto dei regolamenti riguardanti anche il Principe medesimo. Da ciò non si è mai inferito, che gli stati fossero superiori in autorità al Monarca, o al Principe. La regola generale *salus populi suprema lex esto* autorizza in certi casi straordinarj quei provvedimenti, che sono renduti necessarj dalla combinazione delle circostanze: questa cosa è conformissima alla volontà di Dio, il quale ha dato agli Uomini la potestà, qualunque sia spirituale, o temporale *in ædificationem, non in destructionem*.

73. Veniamo ora al Concilio di Costanza. Basta dare un' occhiata alle circostanze infelicissime di quei tempi, nei quali regnava uno scisma ostinato, che divideva la Cristianità tuttaquanta in tre fazioni, regnando allora tre Papi, dei quali non ben si sapeva qual fosse il legittimo. In tali circostanze non era possibile spegnere quello scisma pernicioſissimo se non per mezzo di un generale Concilio, il quale necessariamente dovette far ordini, e imporre leggi ai Papi medesimi tra loro contrastanti, ma dubbiosi ed incerti, per ottenere la riunione di tutte le Chiese sotto un solo Pastore certo e legittimo. Or tutto ciò che fu fatto dal Concilio di Costanza nella necessità di quello Scisma, non può in conto alcuno trarsi ad argomento della superiorità del Concilio al Papa legittimo e certo; e il Sig. Tamburini, e con esso altri molti Autori, perdono il

tem-

tempo e la fatica quando dai fatti, e dai decreti del Concilio di Costanza intendono di provare la superiorità del Concilio al Papa. In fatti si osservi che i decreti del Concilio di Costanza sono tutti relativi allo scisma d'allora, e ristretti alle circostanze di quei tempi: tutto ciò si fa chiaro colla sola lettura dei passi del medesimo Concilio, massimamente nelle Sessioni 4., e 5. Questo punto lo proveremo dimostrativamente in altra Operetta che seguirà a questa. E vero per altro che il Concilio di Basilea dà ai decreti del Concilio di Costanza l'esenzione d'intenderli anche nel caso di Papa legittimo e certo: ma questa intelligenza, contraria al vero senso dei decreti di Costanza, e disapprovata espressamente dal Papa Eugenio IV., è stata sempre contrastata e condannata da un numero grandissimo di Teologi d' ogni ceto e nazione nella Chiesa Cattolica, come faremo vedere in detta Operetta. Torniamo quì a ripetere al Sig. Tamburini la sua medesima dottrina insegnata nell' *Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano* al §. 44., dove dice che „ il costante, e sempre vivo contrasto „ fatto alla Bolla *Unam Sanctam*, e in questo se„ colo alla Bolla *Unigenitus* ha dimostraro, che in „ queste Bolle non si riconosce la voce della Chiesa „ di Dio „. Questa dottrina è ripetuta più volte dal Sig. Tamburini anche nelle altre sue Operette: *Cosa è un Appellante*, *Continuazione dell' Appellante*. Applichi ora il Sig. Tamburini la sua dottrina ai decreti del Concilio di Basilea, i quali hanno sempre sofferto, e soffrono tuttora un costante, e sempre vivo contrasto nel seno medesimo della Chiesa Cattolica, e cesserà, spero, di obbiettarci l'autorità di questo Concilio, il quale già si

sa

ſa altronde quanto foſſe degenerante da tutte le regole. Ciò vaglia in riſpoſta generale a tutto quello, che per dar forza all'autorità del Concilio di Baſilea il Sig. Tamburini dice nel §. XIX. pag. 213. e ſeg.

74. Tuttociò ſi è detto nella ſuppoſizione, che veramente il Concilio di Coſtanza uſaſſe ſopra i tre Papi di allora qualche forza coattiva. Ma queſta ſuppoſizione è ella vera in fatto? Il Ballerini nel citato *lib. de Poteſtate Eccleſiaſtica cap.* 9. §. 3. nega apertamente queſto fatto, e lo nega appoggiato ſugli Atti ſteſſi del Concilio di Coſtanza. Chiunque conſidera con attenzione queſti Atti vedrà chiaramente che da queſto Concilio fu ſpento lo Sciſma ſenza far uſo alcuno di poteſtà di coattiva giuriſdizione ſopra alcuno di quei Papi. Ciò dimoſtra il ſopraccitato Ballerini nel ſeguente §. 4. Il general Concilio di Coſtanza ſtudiò, e miſe in opera tutti i mezzi più acconci, ed efficaci per indur quei Papi tra loro contraſtanti a fare volontariamente la rinunzia della loro dignità, e così aprire il campo alla elezione di un Papa legittimo e certo. In tutto queſto non vi ebbe luogo l'uſo di poteſtà coattiva. Se Pietro di Luna, chiamato Benedetto XIII., fu depoſto per la ſua oſtinazione, lo fu a titolo di Sciſma e di Eresìa; per il qual titolo fu dichiarato decaduto da qualunque dignità Eccleſiaſtica. Da tuttociò ſi conferma ſempre più la falſità di quegli argomenti, onde tanti Autori, particolarmente Franceſi, cercano di dedurre dalle deciſioni, e dai fatti del Concilio di Coſtanza la ſuperiorità del Concilio al Papa.

75. La quarta prova della ſuperiorità del Concilio al Papa ſi deduce nel §. XVIII. pag. 208. e ſeg.

un passo di S. Matteo: „ La Scrittura (*dice il Sig.* „ *Tamburini*) ci rappresenta la Chiesa come il Tri„ bunale supremo inappellabile, cui lo stesso Pa„ pa debba ricorrere in ultima istanza. Cristo in „ S. Matteo al cap. 18. parla con S. Pietro, a lui „ commette la ispezione sul fratello traviato, e il „ dover di correggerlo: *Si peccaverit in te frater* „ *tuus, vade, & corripe eum, &c.* . . . . Quelle „ parole adunque furono indirizzate a S. Pietro „ Capo, e Principe degli Apostoli. Ma Cristo sog„ giunse: *Si te non audierit, dic Ecclesiæ; si autem* „ *Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, &* „ *Publicanus*. In questo passo G. C. stabilisce per „ ultimo tribunale, e supremo non quel del Papa, „ ma quel della Chiesa; poichè al Papa impone „ di denunziare alla Chiesa coloro che egli non „ può correggere coll'autorità della Primazìa, cioè „ col diritto della ispezione, e della vigilanza „. Rispondo in primo luogo negando che S. Pietro fus„ se Capo, e Principe degli Apostoli allora quando G. C. gli disse le citate parole. Aveva bensì G. C. fin d'allora promessa a Pietro la Primazìa, ma effettivamente non glie la conferì se non dopo la sua risurrezione; e allora fu che costituì Pietro Capo, e Principe degli Apostoli, e di tutta la Chiesa. Falso è dunque che G. C. con quelle parole imponga *al Papa* di denunziare alla Chesa, ec. Rispondo in secondo luogo che sotto il nome di *Chiesa* deve in questo passo intendersi non già il Corpo dei Fedeli, o almeno il Corpo dei Pastori, come intende il Sig. Tamburini; ma devono intendersi i Pastori della Chiesa presi divisamente, e determinatamente il Pastor di quella Chiesa, dove trovasi il fratello delinquente, e sordo alle private

fra-

fraterne correzioni. Potrà il Sig. Tamburini consultare il Petavio *de Eccleſ. Hierarch. lib. 3. cap. 16. n. 11.*, o il Maldonato nel Commento ſopra quel paſſo di S. Matteo; e troverà che i SS. PP. hanno in queſto ſenſo preſa la parola *Chieſa* in quel paſſo. La ſola aſſurdità, che riſulta dal dover denunziare a tutta la Chieſa o diſperſa, o unita in Concilio ogni fratello delinquente, e non corretto dalle private ammonizioni, doveva ſubito far capire al Sig. Tamburini che nelle parole *dic Eccleſiæ* non ſi deve intendere la Chieſa univerſale. Dunque G. C. con quelle parole indirizzate a S. Pietro ha voluto ammaeſtrare tutti i ſuoi Diſcepoli preſenti, e futuri del modo da tenerſi da ciaſcuno in particolare nella fraterna correzione; e non al ſolo S. Pietro, ma a tutti commette in queſto luogo la iſpezione ſul fratello traviato, e il dover di correggerlo ſecondo l'eſigenze delle circoſtanze, e i dettami dello zelo regolato dalla ſcienza, e dalla prudenza.

76. La ſeconda prova per la ſuperiorità del Concilio al Papa è nel §. 18. pag. 209. dove ſi dice che „ la Tradizione coſtante di tutti i Secoli ha „ ſempre riguardato il Concilio Ecumenico come il „ ſupremo Tribunale della Chieſa, cui ſi debba ri„ correre per la deciſione delle queſtioni ſulla dot„ trina della fede, e dei coſtumi, per ſtabilire e „ riformare i capi ſpettanti alla general diſciplina, „ ec. .... Così la queſtione ſulla celebrazione della „ Paſqua, cui non baſtò il giudizio di Papa Vit„ tore, fu terminata dal Concilio Niceno. Così „ la controverſia de' Ribattezzanti, ec. „ E nel §. 19. pag. 210. ſoggiugneſi: „ Nell' Opuſcolo intito„ lato *Coſa è un Appellante?* Si trova una ſeri-

„ di fatti eſpoſti con tutte le loro circoſtanze ; dai „ quali ſi vede che la Chieſa univerſale ha ſem„ pre uſato del diritto di rivedere nelle occorren„ ze, e di eſaminare, e confermare, o correggere, „ e riformare i decreti de' Papi „. E poco appreſſo alla pag. 211. ſi dice : „ Le appellazioni final„ mente o fatte nelle forme giudiziarie, o equiva„ lenti che in tutti i Secoli ſono ſtate conſiderate „ nella Chieſa come giuſti mezzi per rivendicare „ una cauſa giudicata dal Papa col portarla al ſu„ premo Tribunal della Chieſa, formano un argo„ mento deciſivo della ſuperiorità del Concilio „. Indi nel §. 20. pag. 214. e ſeg. porta il Sig. Tamburini alcuni Teſti di Sommi Pontefici, i quali confeſſano di eſſer ſoggetti ai Canoni e alle leggi formate dalla Chieſa nei generali Concilj. A queſt' ultimo punto ſi è riſpoſto baſtantemente di ſopra al n. 59.

77. Per riſpondere ora generalmente a tutte le coſe compreſe dal Sig. Tamburini in queſta ſeconda prova, biſogna richiamargli alla memoria le coſe da lui ſteſſo dette, e ampiamente trattate nella prima Parte di coteſto ſuo Libro. Quivi egli moſtra colle autorità, e colla ſtoria l'uſo coſtante dei Veſcovi di trattare gli affari più importanti nel governo delle loro Chieſe inſieme col loro Clero, e di deciderli col parere, e voto del Clero. Queſto ſpirito conciliare, per così chiamarlo, fu autorizzato dagli Apoſtoli, quando per decidere la queſtione inſorta ſull' obbligo delle oſſervanze legali ſi unirono a Concilio *cum Presbyteris, & Senioribus*, quantunque S. Pietro, e ogn' altro Apoſtolo in particolare poteſſe decidere quella queſtione, per il privilegio dell' infallibilità che ciaſcuno godeva ; come ſi dice in uno ſcritto dell' Imperatore Giuſtiniano, ap-

pro-

provato dal V. Concilio generale, e inserito negli Atti del medesimo. (*Collat. VIII. tom. 3. Conc. Arduin.*) Abbiam veduto di sopra (*num. 60.*) con S. Gio. Grisostomo, che S. Pietro come Capo degli Apostoli avrebbe potuto eleggere da se solo un altro Apostolo in luogo del defonto Giuda il traditore: eppure non volle ciò fare; ma pose questa elezione in consulta, e in mano di tutti i congregati Apostoli, e Discepoli in numero di quasi centoventi Persone. (*Actor. 1.*) Su questo esempio insigne degli Apostoli la S. Chiesa ha sempre sommamente desiderato, e colle sue replicate leggi frequentemente comandato la stessa celebrazione de' Sinodi Diocesani, e Provinciali; ed anche ha fatto vedere in molte maniere le sue brame per la celebrazione dei Sinodi generali. Egli è certo che i vantaggi che ridondano a tutta la Chiesa dai Concilj generali sono grandissimi per mantenere l'unità della fede, il rigore della disciplina, la purità dei costumi, e i vincoli della carità. La radunanza di molti Vescovi da tutte le parti del Mondo Cattolico proscrive gli errori con una solennità, che fa colpo anche negli erranti, e li riduce più facilmente su i sentieri della verità. Le discussioni lunghe ed esatte, che si fanno nei generali Concilj sulle materie dottrinali col concorso dei lumi di tanti Pastori, e dei Teologi più insigni, mettono anche i Vescovi meno illuminati a portata di soddisfare il loro carico verso i Popoli con migliore successo, rendendoli più capaci ad esortare nella sana dottrina, e a convincere i contraditttori, come vuole l'Apostolo: *Ut potens sit exhortari in doctrina sana, & eos, qui contradicunt, arguere.* (ad Tit. 1. 9.) Questi grandissimi vantaggi sono assai bene rilevati

dal Pontefice S. Leone nella ſua lettera a Teodoreto (Epiſt. 120.) dove dice: *Dum nonnulli a diſſenſionis incitati Auctore ad contradictionum bella proſiliunt, ad majus bonum..... perventum eſt. Dulcius ſiquidem munera gratiæ divinæ proveniunt, quoties non ſine magnis ſudoribus* (nell'adunare il Concilio Calcedoneſe) *acquiruntur... Ipſa quoque veritas & clarius reniteſcit, & fortius retinetur, dum quæ fides prius docuerat, hæc poſtea examinatio confirmavit*. Nelle materie diſciplinari poi, ognuno vede a primo colpo d'occhio quanto gran vantaggio o nel far nuove leggi, o nel temperare, e anche rivocare le antiche naſca dall' unione di tanti Paſtori; i quali ſcambievolmente ſi porgono i lumi opportuni per ben conoſcere i biſogni del Popolo Criſtiano, e i mezzi meglio conducenti ai vantaggi del medeſimo, e a promuover ſempre maggiormente il ſervizio di Dio, e la purità dei coſtumi. Il ſolo ultimo general Concilio di Trento può quì ſervire di prova deciſiva colla ſperienza ſteſſa dei fatti. Non v'è biſogno di fare più parole ſopra una coſa certiſſima e confeſſata da tutti.

78. Or poſto ciò ſi vede ſubito la ragione, per la quale varie queſtioni più fragoroſe ſulle materie dottrinali, e diſciplinari ſieno ſtate portate al Tribunale della Chieſa unita in Concilio Ecumenico: ciò fu in viſta di quei vantaggi che abbiamo accennati; e maſſimamente per vincere la pertinacia dei contradittori per via di perſuaſione preſſo di loro più autorevole, come riſultante da un' unione ſommamente riſpettabile di quelli che ſono nella Chieſa di Dio coſtituiti Paſtori inſieme e Dottori. (*ad Epheſ.* 4. 11.) Aggiungaſi ancora che alle volte nelle queſtioni che inſorgono, non ſi fa bene diſcer-

discernere qual sia il sentimento e la dottrina della Chiesa. I Papi alle volte nulla decidono; o seppur decidono, sopra tali decisioni si spargono talvolta o per ignoranza, o per malizia degli uomini tante nebbie, che resta dubbio se il Papa abbia veramente deciso, o nò *ex Cathedra*. In questi casi la decisione di un Concilio generale, ben certa e notoria a tutti, toglie ogni dubbio, e spegne ogni questione; e quelli che continuano ad essere refrattarj, si conoscono per refrattarj, e si separano come pecorelle infette dall' ovile. Ecco la vera ragione del portarsi molte questioni al Tribunale della Chiesa adunata in Concilio. Ma per convincere di falso il detto del Sig. Tamburini che „ la tra„ dizione costante di tutti i secoli ha sempre ri„ guardato il Concilio Ecumenico come il supre„ mo Tribunale della Chiesa, cui si debba ricorre„ re per la decision delle questioni, ec. „ basta il solo celebre passo di S. Agostino nel *lib. 4. ad Bonifac., seu contra duas Epist. Pelag. Cap. ult.*, dove il S. Dottore manifestamente esclude la necessità di Concilio generale per terminare le questioni di fede: e in prova ne adduce il fatto delle moltissime eresìe condannate e spente senza congregazion di Concilio: *Quasi nulla hæresis aliquando nisi Synodi congregatione damnata sit, cum potius rarissimæ inveniantur, propter quas damnandas necessitas talis extiterit; multoque sint, atque incomparabiliter plures, quæ ubi extiterunt, illic improbari, damnarique meruerunt, atque inde per cæteras terras devitandæ innotescere potuerunt.* E perchè si veda che la necessità dei Concili generali resta esclusa dall' autorità anche sola del Papa nel decidere le questioni di fede, veggasi la Lettera scritta a Sisto III.

da due Vescovi dell' Oriente (*Tom. 1. Epist. Rom. Pont. apud Const.*) dove essi così parlano: *Et olim siquidem sæpius jam ex Alexandria hujusmodi hæreticis zizaniis insurgentibus* suffecit vestra Apostolica Sedes *per universum tempus illud ad mendacium convincendum, impietatemque reprimendam, & corrigenda quæ necessarium fuit, muniendumque Orbem terrarum ad gloriam Christi*. Al qual passo se il Sig. Tamburini aggiugnerà l' altro pur celebre Testo di S. Agostino, nel quale il S. Dottore dice apertamente che la Causa dell' eresìa Pelagiana non ancor terminata dopo due numerosi Concilj dell' Affrica, fu terminata poi colla decisione del Papa, egli il Sig. Tamburini vedrà quanto male a proposito, e senza verità abbia citato „ *la tradizione costante di tutti i Secoli* „ : *Jam enim de ea causa* (Pelagianorum) *duo Concilia missa sunt ad Sedem Apostolicam, unde etiam rescripta venerunt. CAUSA FINITA EST: utinam aliquando finiatur error!* (Serm. 131. n. 10. alias Serm. 2. de verb. Apost.)

79. Giacchè poi il Sig. Tamburini ci rimette quì all' Opuscolo intitolato *Cosa è un Appellante*, e alla serie de' fatti che ivi si trovano esposti, ec. ancor io rimetto ad altro tempo il parlare sopra questi fatti. Per ora mi contento di dire una cosa, che già il Sig. Tamburini chiamerà al suo solito „ una cavillazione inutilmente riprodotta, e „ molte volte con molta forza disciolta „; (Sono parole di lui a pag. 214.) cioè potersi di una decisione dogmatica del Papa, ed anche di un Concilio Ecumenico fare due specie di esami, uno *dubitativo* con sospensione d' intelletto, e con incertezza se la decisione sia vera o falsa; l' altro *istruttivo*, ec. per così chiamarlo, e *confermativo* con fermo assen-

so

ſo dell' intelletto e con certezza ſulla verità della deciſione. Monſig. Languet Arciveſcovo di Sens, e altri Veſcovi della Francia chiamano il primo eſame *giuridico*, il ſecondo poi lo dicono *giudizio di ſemplice adeſione*, *e di prudenza*. Tutti i Controverſiſti Cattolici prendono ad eſaminare ex. gr. i Canoni dogmatici del Concilio di Trento per appoggiarli colla parola di Dio ſcritta e tradita, per convincere i Proteſtanti, e per iſtruire i Teologi. Chi mai dirà che i Controverſiſti Cattolici facciano un tal eſame con ſoſpenſione d'aſſenſo, con dubitazione, e quaſichè voleſſero cercare la verità? Or l'eſame che in alcuni Concilj generali è ſtato fatto delle deciſioni dogmatiche dei Papi, ex. gr. della Lettera di S. Leone a Flaviano nel Conc. Calcedoneſe, ec. fu un eſame non *dubitativo*, ma *confermativo*; e perciò queſto eſame nulla conclude per la ſuperiorità del Concilio al Papa. Si può vedere queſto punto meſſo in tutta la ſua luce, e provato coi monumenti dei Concilj medeſimi da Franceſco Antonio Zaccaria nell' *Anti-Febronio* Tom. 4. lib. 4. Cap. 3. ediz. di Ceſena 1770. Torna a diſcuterſi queſto punto, e a provarſi anche con maggior forza nell' *Anti-Febronius vindicatus* Tom. 2. pag. 232. e ſeg., al quale rimetto i miei Lettori, uſando ſempre di quel diritto, del quale uſa il Sig. Tamburini medeſimo, come abbiamo detto di ſopra nel num. 29.

80. Circa le appellazioni che, a giudizio del Sig. Tamburini „ formano un argomento deciſivo „ della ſuperiorità del Concilio „, io rammenterò il paſſo della Lettera di S. Avito Vienneſe, che abbiamo citato di ſopra, (*num.* 46.) dove nega ai Veſcovi il diritto di giudicare il Papa: è da ve-

der-

derſi tutta quella belliſſima Lettera al noſtro propoſito. Rammenterò il celebre detto del Papa Gelaſio: (Commonit. ad Fauſtum apud Labb. tom. 4. col. 1169.) *Ipſi ſunt Canones, qui appellationes totius Eccleſiæ ad hujus Sedis examen voluere deferri; ab ipſa vero nuſquam prorſus appellari debere ſanxerunt, ac per hoc illam de tota Eccleſia judicare, ipſam ad nullius commeare judicium, nec de ejus unquam præceperunt judicio judicari, ſententiamque illius conſtituerunt non oportere diſſolvi, cujus potius decreta ſequenda mandarunt.* Io sò beniſſimo ciò che riſpondono tutti quelli che appellano dalle Bolle le più ſolenni dei Papi al futuro Concilio; e ciò che riſponderà probabilmente il Sig. Tamburini diſenſore di tali Appelli con Libri ſtampati appunto per difenderli. Riſpondono che queſte ſono coſe vecchie, e trite già, e mille volte fatte in polvere; che è una noja il veder ſempre citati i medeſimi Teſti, ai quali ſi è riſpoſto trionfalmente, ec. Ma io replico, che i Teſti dell' antichità più alta debbono naturalmente eſſer coſe vecchie, e trite in quelle queſtioni, nelle quali fanno ſommamente a propoſito. Di queſto male di vecchiezza non patirà un certo Teſto del Concilio di Coſtanza, che or ora nel numero ſeguente vedremo citato dal Sig. Tamburini in una maniera, che dà a quel teſto un' età di pochi meſi; cioè dall' anno 1784. in cui il Sig. Tamburini lo ſtampò nella ſua *Vera Idea della Santa Sede*. Io replico che le fraſi *riſpoſto trionfalmente, fatte in polvere mille volte, ec.* non ſoddisfanno mai alle Perſone intelligenti e ragionanti. Confeſſo per altro che queſte e ſomiglianti eſpreſſioni aſſai familiari a certi Scrittori ſono un mezzo opportuniſſimo per liberarſi dall' imbroglio di quelle diſcuſſioni,

ni, nelle quali queſti Scrittori non amano punto d'entrare, e ſervono ad appagare tanto quanto i Lettori indolenti, e ſuperficiali, o compreſi dallo ſpirito di partito. Ma delle Appellazioni parleremo a lungo in altra Operetta.

81. Non poſſo diſpenſarmi di dir quì qualche coſa ſopra un paſſo del Concilio di Coſtanza, che il Sig. Tamburini cita nel §. 19. pag. 212. così: *Concilium generale univerſam repræſentans Eccleſiam poteſtatem ſuam immediate habet a Chriſto, cui quilibet cujuſcumque ſtatus, vel dignitatis, etiamſi Papalis exiſtat, obedire tenetur in his quæ pertinent ad Fidem, ET EXTIRPATIONES SCHISMATUM, & reformationem Eccleſiæ generalem in Capite, & in Membris*. Sopra queſto Teſto il Sig. Tamburini fa la ſeguente riflessione: „ La qual definizione non ſi può reſtrignere ſolamente al caſo di uno ſciſma, o di un „ Papa incerto. Imperciocchè il Concilio parla generalmente di ogni decreto.... parla della riforma da farſi *in Capite, & in Membris*; e perciò „ anche nel caſo del Papa certo e indubitato: parla in generale di qualunque Concilio, e quindi „ anche fuori del caſo di ſciſma. Baſta leggere il „ decreto del Sinodo per capire la frivolità di una „ tal reſtrizione „. Leggiamo dunque il decreto del Sinodo: (*Tom. 12. Conc. Labb. col. 19.*) il Sig. Tamburini con molta prudenza non cita il luogo preciſo, dove ſi trovi quel decreto; ma eſſo ſta nella Seſſione quarta, ed anche nella quinta. Leggendo dunque io trovo che il Sig. Tamburini ha ſtimato bene di cambiare nel Teſto del Concilio due paroline, e di laſciarne fuori un'altra. In luogo delle parole *EXTIRPATIONEM DICTI SCHISMATIS*, che effettivamente ſi trovano nel Teſto del

Cor-

Concilio di Costanza, ha sostituite quest' altre *EXTIRPATIONES SCHISMATUM*. Che cosa poi significhino le parole *dicti Schismatis*, si può intendere dalla Sessione seconda del medesimo Concilio, dove si dice così: *Hæc Sancta Synodus... pro extirpatione* præsentis Schismatis, *& unione, ac reformatione Ecclesiæ Dei in Capite, & in membris, &c.* Dunque il Concilio non parla generalmente di ogni scisma, ma parla determinatamente di quello scisma che allora regnava. Questa cosa si fa manifesta anche da tutti gli Atti del Concilio, nei quali si vede chiaramente che i Decreti del medesimo relativi alla riforma, mirano sempre, più o meno chiaramente, al fine di togliere quello scisma funesto, che allora divideva la Chiesa per l'esistenza e incertezza di tre Papi. Nella sola Sessione quinta si ripetono più volte le espressioni *PRÆSENTIS schismatis*, *DICTI schismatis*, *&c.* Nella Sess. 31. volendo il Concilio provedere alla riunione di certe Chiese, che avevano due Vescovi di diverse ubbidienze, così parla: *Attendens ad reformationem, & redintegrationem universalis Ecclesiæ, ac etiam omnium Cathedralium Ecclesiarum, quæ SCHISMATE PRÆSENTE durante habebant, vel habent Episcopos diversarum obedientiarum, &c.* Dunque „ non „ basta leggere il decreto del Sinodo per capire la „ frivolità di una tal restrizione „ cioè di restringere i Decreti del Sinodo ai soli casi di Papi incerti e dubbiosi. Piuttosto leggendo il Decreto del Sinodo si capisce non so qual altra cosa .... almeno la frivolità del fondamento, sul quale il Sig. Tamburini si è compiaciuto di appoggiarsi per combattere questa restrizione. Un fondamento posto sul falso non reggerà mai l'edifizio piantatovi sopra.

82. La

82 La ſteſſa prova finalmente per la ſuperiorità del Concilio al Papa viene eſpoſta così nel §. 21. pag. 217. „ Aggiugnerò ſolamente la definizione „ del Concilio di Firenze, in cui ſi aſſeriſce aver „ il Papa la poteſtà di governare la Chieſa a norma de' Sagri Canoni: *traditam eſſe Pontifici poteſtatem gubernandi Eccleſiam univerſalem, quemadmodum, ſive JUXTA EUM MODUM QUI & in geſtis Conciliorum Æcumenicorum, & in Sacris Canonibus continetur*. Tale è la verſione latina, „ che ci danno il Blovio Notaro di Eugenio IV. „ ec. „ Poteva per altro il Sig. Tamburini avvertire che le parole *ſive juxta eum modum qui* mancano nella verſion latina inſerita negl' Atti del Concilio, e ſottoſcritta dal Papa Eugenio, e dal Greco Imperator Michele; la quale verſione ſi conſerva nei Codici della Biblioteca Colbertina, come atteſta il Tournely (*Tract. de Locis Theol. de Conc. in particulari art.* 2.) e come confeſſa anche il Boſſuet (*part.* 2. *defenſ. ec. lib.* 10. *cap.* 10.) Sicchè il N. A. appoggia la ſua ſeſta prova ſopra un Teſto, la cui lezione può eſſere con ſodiſſime ragioni contraſtata. La definizione del Concilio Fiorentino letta colla ſola parola *quemadmodum* non favoriſce in verun modo l'intento del Sig. Tamburini: perciò egli avidamente ſi attacca a interpretare la parola *quemadmodum* coll'altre parole *juxta eum modum, qui*. Ma permettaſi pure di ritenere il ſenſo di queſte ultime parole: la definizione del Concilio anche inteſa in queſto ſenſo non vuol già dire che il Papa non abbia autorità di governare la Chieſa, ſe non dentro i confini fiſſati dai Canoni dei Concilj Ecumenici; ma vuol dire che il Papa nell'eſercizio della ſua autorità dee ſempre aver in viſta la rego-

regola generale esposta di sopra n. 57. e seg. del vantaggio della Chiesa; vantaggio che certamente risulta dall' osservanza dei Canoni, parlando generalmente, e prescindendo dai casi particolari, nei quali la combinazione delle circostanze rende necessaria e vantaggiosa la dispensa, o anche qualche provvedimento contrario. Vedasi ciò, che si è detto di sopra n. 59. circa l'obbligo nei Papi d' osservare i Canoni stabiliti dalla Chiesa nei Concilj generali: lo stesso dee dirsi delle leggi fatte dai Pontefici suoi Predecessori. In somma la definizione del Concilio Fiorentino, anche intesa nel senso delle parole *juxta eum modum qui*, altro non importa che l'esclusione d'un' autorità arbitraria e dispotica: autorità, che i Papi stessi mille volte hanno confessato di non avere. E quindi si deduce che il Sig. Tamburini ha detto una verità, e insieme una falsità nelle seguenti parole poste nel §. 21. pag. 220. „ Di quì ne segue che il Papa, o i Vescovi che „ estendono il loro potere oltre la istituzione di „ Cristo e le regole della Chiesa, abusano della „ loro autorità, agiscono senza titolo, e per con- „ seguenza senza diritto „. Certamente che quando il Papa *estende il suo potere oltre l' istituzione di Cristo* „ egli allora agisce senza titolo, e senza diritto: questa è la verità detta dal Sig. Tamburini. Ma quando il Papa *estende il suo potere oltre le regole della Chiesa*, cioè a dire oltre ai Canoni, non è vero che egli allora agisce senza titolo e senza diritto: questa è la falsità detta dal Sig. Tamburini. Il titolo e il diritto di agire non è stato dato al Papa dalla Chiesa, ma da Gesù Cristo; ed egli con questo titolo e diritto può agire anche contro le regola e i Canoni della Chiesa, quando lo ri-

lo richiede il bene universale della Chiesa medesima, o il particolare dei Cristiani. Se poi il Papa agisse contro il fine di questo vantaggio; questo sarebbe bensì un far mal uso della sua legittima autorità; ma tal cosa mai non dee supporsi, nè dirsi dalle pecorelle; le quali molte volte non sanno i giustissimi motivi, che muovono il supremo Pastore ad agire in questo, o in quel modo. Eppoi abbiamo già notato di sopra n. 62. che gli abusi non provano la mancanza del potere, e diritto legittimo.

DEI DIRITTI ESSENZIALI ANNESSI ALLA PRIMAZIA

E della loro estensione.

§3. Restano dell' Opera del Sig. Tamburini due Capi. Il Capo III. è diviso in 29. §§. nei quali egli tratta „ dei diritti essenziali annessi al„ la Primazia, e della loro estenzione „: tale è il titolo di questo Capo III. Nei primi sette §§. egli parla del diritto che ha il Papa di rappresentare la Chiesa come Capo di essa: diritto che non compete ad alcun altro Vescovo in particolare. Parla del diritto d' ispezione sulla dottrina delle Chiese particolari, e della custodia ed esecuzione dei Canoni, sopra la quale dee il Papa invigilare per la sollecitudine a lui addossata di tutte le Chiese: sollecitudine, che è il distintivo carattere della Sede Romana. Finalmente parla del diritto speciale che ha il Papa sopra ogni Vescovo in particolare, per contenerli tutti nell' osservanza dei Canoni, e

nell'

nell'adempimento del loro miniſtero. La brevità che mi ſono prefiſſa in queſt' Operetta, non conſente che io mi fermi ad eſaminare tutte le coſe dette dal Sig. Tamburini in queſti primi ſette paragrafi, per rilevarne molte eſpreſſioni ineſatte ed equivoche, certe coſe portate in un falſo aſpetto, alcune ragioni falſe, ec. Paſſiamo dunque ſenza più al §. 8. pag. 245. e ſeg. nel quale ſi cominciano a negare al Papa quei diritti e privilegj, che da molti ſono ſoſtenuti come anneſſi da Gesù Criſto alla Primazìa conceduta a S. Pietro, ed ai di lui Succeſſori.

INFALLIBILITA DEL PAPA.

84. DUnque il Sig. Tamburini, nell'occaſione di citare quel paſſo di S. Luca al Cap. 22. *Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cribraret ſicut triticum: ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua; & tu aliquando converſus confirma fratres tuos*, ſoggiugne queſte parole: „ So che „ alcuni ſi abuſano di queſto Teſto per conchiude„ re eſſer ſovrano e indeclinabile il giudizio di Pie„ tro, e de' ſuoi ſucceſſori „. In fatti è vero che i ſoſtenitori della infallibilità Pontificia ſi fanno forti ſu queſto paſſo di S. Luca. Sentiamo ora come interpetri queſto paſſo il Sig. Tamburini dietro la ſcorta del Boſſuet: „ Fa duopo diſtinguere nel „ diſcorſo di Gesù Criſto il dovere impoſto a Pie„ tro, dalla promeſſa a lui fatta: *Confermate i vo„ ſtri fratelli*, ecco il dovere: *Io ho pregato per voi „ perchè la voſtra fede non manchi*, ecco una pro„ meſſa. La promeſſa o riguarda un privilegio per„ ſonale di Pietro.... e in queſto ſenſo ha per oggetto

„ getto S. Pietro, e non i ſuoi ſucceſſori; o ſi ri-
„ guarda come fatta alla Chieſa univerſale, la qua-
„ le era da Pietro come dal Capo rappreſentata; ...
„ e allora la promeſſa di Gesù Criſto ha il ſuo
„ compimento nella Chieſa univerſale „. Riſpondo che la promeſſa di Gesù Criſto fu fatta certamente a S. Pietro, e che la Tradizione tutta quanta ha riguardato i privilegj conceduti a S. Pietro non come perſonali, e da finire in lui colla di lui morte (come ſono ſtati riguardati i privilegj degl' altri Apoſtoli) ma come tranſitorj nei Succeſſori per vantaggio della Chieſa. Fra queſti privilegj tranſitorj nei ſucceſſori vedremo più ſotto eſſere ſtata poſta l'infallibilità. Rimette quì il Sig. Tamburini in campo la rappreſentanza della Chieſa univerſale che avea S. Pietro come Capo di eſſa, per poter inferirne che la promeſſa di Gesù Criſto ebbe per oggetto la Chieſa rappreſentata, e in eſſa ebbe il ſuo compimento. Ma già di ſopra n. 27. e ſeg. abbiamo provato che S. Pietro non era Capo della Chieſa prima della paſſione e della morte di Gesù Criſto, quando appunto gli furono dette le parole del citato paſſo di S. Luca. Lo ſteſſo Sig. Tamburini riconoſce pure e confeſſa che con quelle parole non fu già conferita a S. Pietro la qualità di Capo della Chieſa, ma ſoltanto gliene fu data promeſſa e aſſicurazione: „ anzi n' ebbe una nuova
„ aſſicurazione da Criſto nel momento ſteſſo, in cui
„ glie la prediſſe: *& tu aliquando converſus confirma*
„ *fratres tuos* „: ſono parole del N. A. (§. 5. *pag.* 137.) Or come dunque di ſua propria autorità il Sig. Tamburini attribuiſce ad un uomo una qualità per quel tempo, nel quale egli ſteſſo confeſſa che tal qualità era ſoltanto promeſſa, e non già

data? L' infallibilità della Chiesa universale si prova da altri passi della Scrittura, non da questo passo di S. Luca. Qualche cosa dice quì il Sig. Tamburini come promessa da Gesù Cristo alla Sede particolare di Pietro, e de' suoi successori: ma di questo tornerà in acconcio il parlarne più sotto.

85. Frattanto insistiamo sulla distinzione fra il *dovere* imposto a S. Pietro colle parole *confirma fratres tuos*, e la *promessa* a lui fatta colle parole *rogavi pro te ne deficiat fides tua*. Dice il Sig. Tamburini nella pag. 246. che „ prima d' inferire da „ quelle parole *confirma fratres tuos* che il giudizio de' „ Papi sia indeclinabile e indefettibile, convien pro„ vare che al precetto abbia G. C. congiunta la „ promessa che nessuno de' Papi sia per mancare a „ quel dovere; e per provar questo convien sup„ porre come certissimo, che G. C. abbia attac„ cato infallibilmente ad ogni precetto la grazia di „ compierlo: la qual pretesa ognun vede quanto „ sia insostenibile „. Tutto questo raziocinio è falsissimo. G. C. comanda a S. Pietro di confermare nella fede i Fratelli: per poter eseguir questo comando è necessario il privilegio della infallibilità; giacchè è onninamente inetto a confermare gli altri nella fede chiunque nella fede può errare egli stesso. Questo discorso è innegabile. Or quando Iddio comanda agli uomini una cosa, dà anche i mezzi necessarj per fare tal cosa: ripugna alla sapienza, e giustizia di Dio il fare altrimenti. Dunque, essendo per confermare gli altri nella fede un mezzo assolutamente necessario l' infallibilità, G. C. nel comandare a S. Pietro di confermare i Fratelli nella fede gli promise ancora l' infallibilità per quel tempo, e quelle occasioni, nelle quali avrebbe do-

vu-

vuto mettere in esecuzione il comando. Ecco il raziocinio giusto sul citato passo di S. Luca. I privilegj di S. Pietro passano nei Successori, come abbiamo detto nel n. 84.; dunque la promessa dell'infallibilità fu in S. Pietro fatta anche ai Successori di lui. Potranno bensì i Romani Pontefici mancare al precetto loro imposto di confermare i Fratelli nella fede, non confermandoli quando dovrebbero: questa appunto fu, secondo molti Autori, la mancanza di Papa Onorio, quando consultato da Sergio Patriarca di Costantinopoli non decise la questione delle due volontà, e operazioni in G. C, ma si contentò di imporre silenzio su quella questione, per far cessare i tumulti e gli scandali: allora Onorio mancò al suo dovere, e al precetto impostogli di confermare i Fratelli nella fede. Ma quando i Romani Pontefici si accingono ad adempiere il precetto, e decider le questioni nate sulle materie di fede, allora la promessa di G. C. ha il suo effetto, e non lascia errare i Papi nelle loro decisioni *ex Cathedra*. Dunque altra cosa è il dire che G. C. abbia attaccato infallibilmente ad ogni precetto la grazia di compierlo, la qual pretesa certamente è insostenibile; e altra cosa è il dire che quando l'uomo si accinge a compiere il precetto, e lo compie difatto, G. C. mantenga le sue promesse per ottenere il fine inteso nel compimento del precetto: cioè nel caso nostro il fine di stabilire, rassodare, confermare i Cristiani nella vera fede. Questa seconda cosa dicono i Sostenitori della infallibilità Pontificia, non già la prima; e queste due cose tanto differenti fra loro sono state dal Sig. Tamburini impicciate e confuse insieme, per tentare di abbattere l'argomento fortissimo che per la

Pontificia infallibilità si deduce dal sopraccitato passo di S. Luca.

86. Tutto il Capo 4., ed ultimo dell'Opera del Sig. Tamburini diviso in §§. 18. è impiegato a trattare dell'infallibilità del Papa, la quale egli nega. Non è mia intenzione di trattare a fondo questa questione nella presente Operetta: i miei Lettori possono consultare molte Opere notissime di varj egregj Teologi, dove troveranno abbondantemente di che istruirsi per decidere una controversia sì importante, e sì celebre. Uso quì di quel diritto, che mi è stato insegnato dal Sig. Tamburini medesimo. (*Vedi sopra il n.* 29.) Io altro non farò presentemente che confutare certi raziocinj del nostro Autore nella presente materia; e dopo ciò aggiugnerò alcune poche fra le moltissime autorità dei Padri, e dei Concilj, che faranno ben vedere qual sia stato il sentimento dell'Antichità sopra l'Infallibità dei Successori di S. Pietro.

87. Si sa che i Sostenitori di questa Infallibilità si fondano assai sul ricorso, che si è sempre fatto al Papa da tutte le Chiese del Mondo quando trattavasi di controversie in materia di fede: ve ne sono esempi insigni fin dai tempi vicinissimi agli Apostoli. Il Sig. Tamburini per isbrigarsi dalla forza di questa prova attribuisce questo ricorso a varj motivi indipendenti dal sentimento dell'infallibilità, e dice nel §. 2. pag. 293. e seg. „ Avvertirò piuttosto l'Ineſattezza di quei Teologi, i quali non riflettendo i varj motivi di questa mutua comunicazione si servono di essa come di un argomento invincibile per provare l'infallibilità Pontificia. Lo spirito di communione Ecclesiastica animava tutte le Chiese, le quali si davano coi lo-

„ loro lumi un reciproco ajuto, e si consultavano „ a vicenda, e si davano mano nel commune in- „ teresse „. Dopo ciò il nostro Autore fà la seguente confessione nel §. 3. pag. 294. „ Egli è peraltro „ innegabile che per più titoli si consultava fra le „ altre la Chiesa Romana „.

88. Risposta. Quali fossero i motivi e i titoli, onde si consultava fra le altre la Chiesa Romana, invece di indagarli per via di congetture e di raziocinj, sarà cosa più sicura, per bene accertarli, l'esaminare attentamente i monumenti della Tradizione. Ivi i Padri e i Concilj ci diranno chiaramente, che dalla Chiesa Romana e dal Papa aspettano una decisione, sulla quale potersi fondare immobilmente nel discernere le verità rivelate da G. C., dalle opinioni e dagli errori degli uomini. Ciò si vedrà con tutta chiarezza e certezza nei testi che recheremo or ora. Dunque il vero, e principal titolo dei ricorsi al Papa nelle materie di fede era la creduta di lui infallibbilità. Il Sig. Tamburini dice a pag. 295. „ Quindi è che Tertulliano per fa- „ pere la Tradizione ci rimette alle Chiese Apo- „ stoliche, e distingue fra queste la Chiesa di Ro- „ ma „. Le Chiese Apostoliche, cioè fondate immediatamente dagli Apostoli, sono ora perite tutte degenerando dalla vera fede, e staccandosi dalla Cattolica Chiesa, eccettuata la Chiesa Romana. Dunque per sapere la Tradizione bisognerà ora ricorrere alla Chiesa di Roma; nella quale, come dice S. Ireneo, citato poco più sotto dal nostro Autore, *semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, qua est ab Apostolis traditio.*

89. Rechiamo ora alcuni passi dell' Antichità, per rilevare il vero motivo dei ricorsi che si facevano

al Papa nelle materie dottrinali. S. Cirillo Alessandrino, scrivendo al Papa S. Celestino circa gli errori di Nestorio, e i tumulti perciò eccitati nella Chiesa di Costantinopoli, così parla: (Labb. tom. 3. col. 340. e seg.) *Si in rebus usque adeo necessariis, ubi recta fides male a quibusdam depravata, distortaque periclitatur, citra notam silere, & cuncta, quæ hactenus mota, agitataque sunt, citra morositatis vitium Pietatem tuam celare liceret, dixissem utique mihi, bona, ac periculi expers res est silentium.... Quoniam vero Deus hisce in rebus vigilantiam a nobis exigit, & vetus Ecclesiarum consuetudo suadet, ut ejusmodi res Sanctitati tuæ communicentur, scribo plane necessitate adactus illud significans, &c.* Io quì vedo addotti motivi di obbligo, di necessità, ec. Proseguiamo: *Non prius autem illius* (Nestorii) *communionem palam, aperteque deseruimus, quam hæc ipsa Pietati tuæ indicaremus. Digneris proinde quid hic sentias præscribere, quo liquido nobis constet communicare ne nos cum illo oporteat, an vero libere eidem denuntiare, neminem cum eo communicare, qui ejusmodi erroneam doctrinam fovet, & prædicat. Porro tuæ integritatis mens, & super hac re sententia piissimis, Deoque devotissimis Macedoniæ Episcopis, nec non totius Orientis Antistitibus perspicue per litteras exponi debet.* Di grazia s' impieghino pochi momenti di attenta riflessione sopra questo Testo. Si tratta di rompere la communione con Nestorio per le sue erronee dottrine: questa communione non si rompe francamente, e totalmente prima di aver saputi i sentimenti del Papa: questi sentimenti del Papa hanno da essere il fondamento dell' operare dei Vescovi nell' o rompere affatto la communione con Nestorio qual Eretico certo, o nel segui-

guitare a communicare con lui come con Perſona non giuridicamente condannata: i ſentimenti, e la deciſione del Papa ſulla dottrina di Neſtorio ſarano un fondamento chiaro, e ſicuro *quo liquido nobis conſtet*: queſti ſentimenti, e deciſione ſono di una autorità perentoria: *Digneris quid hic ſentias, præſcribere*. Domando io ora a qualunque uomo ſpregiudicato, libero da ſpirito di partito, e amante ſoltanto della verità: tutte queſte coſe potevano dirſi da S. Cirillo ſenza eſſere intimamente perſuaſo dell' infallibilità del Papa? In queſta medeſima perſuaſione erano anche i Veſcovi della Macedonia, e di tutto l'Oriente, ſecondo il penſare di S. Cirillo. Ecco dunque il vero motivo dei ricorſi così frequenti, che da tutte le parti del Mondo Criſtiano ſi facevano al Papa quando trattavaſi di controverſie in materia di fede, la commune e ferma perſuaſione della di lui infallibilità. Proſeguiamo a vedere altri Documenti di queſta perſuaſione medeſima. Nella Lettera di Sergio Veſcovo di Cipro a Papa Teodoro, letta nel Concilio Lateraneſe ſotto S. Martino (*Act. ſeu Secret.* 2.) ſi parla così al Papa: *Tu profanarum hæreſum depoſitor exiſtis UT PRINCEPS, ET DOCTOR IMMACULATÆ FIDEI: Igitur non deſpicias Patrum tuorum, Pater, fidem æſtuantem, & ab aliquibus hæreticis ventis violentatam nec non periclitantem. Reſolve nebulam inſipientium lumine tuæ divinæ ſcientiæ o ſanctiſſime, &c.* (Labb. tom. 6. col. 124. Lo ſteſſo Ereſiarca Neſtorio ci darà una convincente prova al noſtro propoſito. In una ſua Lettera diretta al Papa S. Celeſtino parla di certi Veſcovi, i quali erano creduti Eretici da taluno, e da altri erano difeſi come Cattolici: dice di avere

ſcritto a S. Celeſtino un' altra volta nella Cauſa di queſti Veſcovi; ma di non averne peranco ricevuta riſpoſta, ſopra la quale poterſi ſicuramente appoggiare per decidere queſta queſtione. Soggiungne poi queſte parole: *Nam condolere iis, ſi vere hæretici ſunt, crimen eſt; & iterum non condolere, ſi calumniam ſuſtinent, durum, & impium eſt. Dignetur igitur amantiſſima Dei anima tua informare nos, qui ad utrumque momentum huc uſque dividimur, ideſt & ad odium, & ad miſerationem eorum. Doceri autem volumus quam de his ſententiam teneamus: defecimus enim eoſdem viros per dies ſingulos diſſimulantes ſpe, & expectatione Beatitudinis tuæ.* (Labb. tom. 3. col. 351. e ſeg.) Nella incertezza ſe queſti Veſcovi foſſero veramente, o non foſſero Eretici, la deciſione del Papa viene domandata ed aſpettata come una deciſione ſicura, alla quale poter conformare ſenza titubanza i proprj ſentimenti, ed uſcire da ogni ambiguità: *Doceri volumus quam de his ſententiam teneamus*. Finalmente, per non allungarmi davvantaggio, recherò il ſentimento e il parlare dei Veſcovi Africani uniti in tre Concilj delle Provincie di Numidia, Bizacena, e della Mauritania. Queſti Veſcovi in una Lettera Sinodale così parlano a Papa Teodoro: *Magnum, & indeficientem omnibus Chriſtianis fluenta redundantem apud Apoſtolicam Sedem conſiſtere fontem, nullus ambigere poſſit, de quo rivuli prodeunt affluenter univerſum largiſſime irrigantes Orbem Chriſtianorum. Cui etiam in honorem Beatiſſimi Petri Patrum decreta peculiarem omnem decrevere reverentiam in requirendis Dei rebus, quæ omnino & ſollicite debent, maxime vero, juſteque ab ipſo Præſulum examinari vertice Apoſtolico, cujus vetuſta ſollicitudo eſt tam ma-*

la

la damnare, quam probare laudanda. Antiquis enim regulis ſancitum eſt; ut quidquid quamvis in remotis, vel in longinquo poſitis ageretur Provinciis, non prius tractandum, vel accipiendum ſit, niſi ad notitiam almæ Sedis veſtræ fuiſſet deductum, ut hujus auctoritate, juxta quæ fuiſſet pronunciatio firmaretur, indeque ſumerent cæteræ Eccleſiæ, velut de natali ſuo fonte, prædicationis exordium, & per diverſas totius Mundi regiones puritatis incorruptæ maneant fidei Sacramenta ſalutis. (Labb. tom. 6. col. 128.) Quì ſi parla in generale *de requirendis Dei rebus*, di *damnare mala*, di *probare laudanda:* ma è certo che fra le coſe di Dio la principale è la purità della fede, affinchè rimanga incorrotta per tutti i Paeſi del Mondo: *Puritatis incorruptæ maneant fidei Sacramenta ſalutis.* Ora la fonte indeficiente della purità della fede è, per ſentimento dei Veſcovi Africani, la Santa Sede Apoſtolica; dalla quale *rivuli prodeunt affluenter univerſum largiſſime irrigantes Orbem Chriſtianorum*; e dalla quale le altre Chieſe tutte *velut de natali ſuo fonte ſumunt prædicationis exordium*. Se il Sig. Tamburini foſſe andato a queſto fonte per attignere le ſue dottrine, piuttoſto che attignerle da certi Autori Oltramontani, io credo certo che non avrebbe mai ſtampato i ſuoi Libri *Analiſi delle Preſcrizioni di Tertulliano: Coſa è un Appellante: Vera Idea della Santa Sede*, ec. Ritorniamo ora agli argomenti del N. A. recati contro l'infallibilità del Papa.

90. Sul fine del §. 3. e in tutto il §. 4. pag. 297. e ſeg. eſamina il Sig. Tamburini un argomento portato dai ſoſtenitori della infallibilità Pontificia, e fra gli altri meſſo in tutta la ſua luce e forza egregiamente da Gio. Battiſta Noghera nelle

Ri-

Rifleſſioni ſull' infallibilità del Papa. L'argomento ſi trae dall'eſſere il Papa per ragione del ſuo Primato centro della communione Eccleſiaſtica, in cui tutte le Chieſe, e tutti i Criſtiani, come tanti raggi di un circolo al punto di mezzo, o come rivi al fonte debbono concorrere. Or ſe il Papa poteſſe errare nelle deciſioni di fede, biſognerebbe o abbracciare l'errore per mantenere la cammunione col Papa, o dividerſi del Papa nella communione per non unirſi con lui nell'errore. Contro queſto raziocinio così parla il Sig. Tamburini nel §. 5. pag. 206. e ſeg. „ Oſſerveremo generalmente che „ tutto queſto argomento, che da loro ſi chiama „ invincibile, non è appoggiato che ſopra un equi„ voco.... Imperciocchè come il Papa è il centro „ della communione di tutte le Chieſe, così il Pa„ roco è il centro dell'unità nella ſua Parocchia, „ il Veſcovo nella ſua Dioceſi, il Metropolitano „ nella ſua Provincia.... eppure ſinora non è ve„ nuta in mente ad alcuno la frenesìa di aſſerire „ che il Paroco, il Veſcovo, il Metropolitano col„ la ſua Chieſa, per eſſere il centro, abbia un' in„ fallibile autorità nel decidere. Non è dunque „ vero che il centro della communione Eccleſiaſtica „ inchiuda l'idea di un'infallibile autorità „. Ma il Sig. Tamburini mi permetterà di dirgli che coteſta ſua riſpoſta è frivola e vana quanto mai poſſa eſſerlo. Il Parroco, e il Veſcovo ſono bensì in qualche vero ſenſo centri della communione Eccleſiaſtica nella Parocchia, e nella Dioceſi; ma ſono centri, per così dire, intermedj e ſubalterni; in difetto dei quali reſta ſempre un centro ultimo, in cui concorrendo anche immediatamente tutte le Chieſe, e tutti i Criſtiani ſi trovano nel punto dell'

uni-

unità nell' Eccleſiaſtica communione. Queſto centro ultimo è il Papa. Se un Paroco, un Veſcovo, un Metropolitano: (per altro il Metropolitano non è Paſtore reſpettivamente alla ſua Provincia; onde ſarà ben fatto toglierlo da queſto numero, non convenendo a lui propriamente l' idea, e il nome di *centro* nella ſua Provincia) ſe un Paroco dunque, ſe un Veſcovo errano nella fede, un Criſtiano non communicando col Paroco, o col Veſcovo in queſto errore, tuttavia ſi trova ſempre nel centro dell' unità ſeguitando a communicare col Papa, Paſtore coſtituito da Gesù Criſto di tutti i Parochi, e di tutti i Veſcovi. Ma ſe il Papa erraſſe nella fede, non già ſolo perſonalmente e privatamente, per così dire; ma erraſſe nelle deciſioni pubbliche, e ſolenni propoſte a tutta la Chieſa da tenerſi, e da inſegnarſi, allora un Criſtiano che non coommunicaſſe col Papa in tali deciſioni, cioè non conſentiſſe con lui coll' interna credenza, e coll' eſterna profeſſione di queſta credenza, come potrebbe dirſi con verità, che queſto Criſtiano ſi trovaſſe nel centro della communione Eccleſiaſtica? La fede è il punto della maſſima importanza per l' unità di tutta la Chieſa di Dio. Ecco l' argomento tratto dall' idea di *centro ultimo* poſto in tutta la ſua luce e forza.

91. Per eludere la forza di queſto argomento il Sig. Tamburini nel §. 6. pag. 299. e ſeg. ſoggiugne che „ certamente la nozione di centro naſce „ dalla qualità di Capo, che conviene al Romano „ Pontefice.... Dunque la Primazìa, e il punto „ dell' unità Eccleſiaſtica ſono due nozioni identi- „ che, o almeno una deriva dall' altra „. Il Papa come Capo della Chieſa può comandare a tutti i

Cri-

Cristiani, e per conseguenza tutti sono obbligati ad ubbidirgli. Se il Papa dunque potesse errare nelle decisioni di fede (alle quali nelle più forti maniere egli comanda che si presti sommissione e ubbidienza da tutti, minacciando i disubbidienti colle massime pene ecclesiastiche) ne seguirebbe che tutti i Cristiani dall' ubbidienza dovuta al Papa sarebbero condotti nell' eresia: cosa orribile a immaginarsi e a dirsi. A questo argomento il Sig. Tamburini risponde così alla pag. 300.: „ Ognuno può rilevare l' equivoco, su cui si appoggia „ la proposta difficoltà. Essa suppone che il Papa „ sia un Capo assoluto e indipendente, quando „ egli non è che un Capo *MINISTERIALE*; e „ quindi soggetto alle regole stabilite da Gesù Cristo, e dalla sua Sposa, in cui risiede la pienezza della potestà. Onde se l'idea di Capo comprende un' idea d'autorità, e di giurisdizione, e „ di un vero diritto di farsi ubbidire, l' idea di „ Capo *MINISTERIALE* comprende una restrizione, la quale esclude il Dispotismo, e rende „ soggetto il Capo stesso alle Leggi del Capo essenziale, che è Gesù Cristo, e della Chiesa universale, che ha la suprema autorità; e per conseguenza anche il dovere dei Fedeli si restringe „ ad una ubbidienza regolare, e canonica „. Questa risposta del Sig. Tamburini è appoggiata tutta sulla falsa ed erronea idea dell' essere il Papa Capo *MINISTERIALE* della Chiesa. Quest' idea è già stata dimostrata falsa, (*sup. n.* 37.) e troppo conforme al dannato sistema Richeriano. Ma volendo anche prescindere da questo sostanziale difetto della risposta del Sig. Tamburini, essa non conclude altro, se non che i Cristiani non sono obbligati a

sotto-

ſottometterſi coll'intelletto e con vera fede interna a tutte le deciſioni del Papa in qualunque maniera eſſe ſiano fatte; ma ſolamente a quelle deciſioni pubbliche e ſolenni, che ſi chiamano *deciſioni ex Cathedra*: quando cioè il Papa decide veramente come Capo e Paſtore univerſale della Chieſa, ed eſigge dai Criſtiani la fede ſotto pena di reciderli dalla communione della Chieſa. Or queſta reſtrizione è già confeſſata eſpreſſamente da tutti i Soſtenitori dell' Infallibilità Pontificia. Io non entro quì adeſſo a cercare quali condizioni e ſolennità ſi richiedano affinchè una deciſione del Papa in materia di fede porti ſeco il carattere di deciſione ſolenne, pubblica, ed *ex Cathedra*: ho già detto di ſopra non eſſer mio intendimento in queſta Operetta di trattare a fondo la queſtione dell' Infallibilità del Papa; ma ſoltanto di eſaminare, e di confutare il Libro del Sig. Tamburini.

92. Inſiſtendo dunque unicamente ſopra queſto Eſame, e confutazione debbo dire qualche coſa ſopra le ſeguenti parole poſte nel §. 6. pag. 301. „ „ I Fedeli non ſono obbligati a ſottometterſi alle „ ſue deciſioni (*del Papa*), ſe non colla condizio- „ ne che in eſſe venga propoſta la fede di tutta la „ Chieſa „. Nel §. 7. pag. 303. ſi replica „ dun- „ que la mia communione, che debbo avere con „ lui (*col Papa*) ſi reſtringe a quel punto, in cui „ egli mi eſpone la dottrina, e la volontà del Pa- „ drone, che è Gesù Criſto, e della ſua Sposa „ che è la Chieſa univerſale. Queſti ſono i con- „ fini della mia communione Eccleſiaſtica.... La „ ſommeſſione è dovuta al Papa quando egli agi- „ ſce in nome della Chieſa, e mi propone i ſenti- „ menti, che ſono la pubblica profeſſion della Chieſa.

„ ſa. Dunque io debbo communicare con lui quan-
„ do egli agiſce in nome della Chieſa, e mi pro-
„ pone la dottrina della Chieſa univerſale. In una
„ parola, direbbe lo Scolaſtico, io debbo commu-
„ nicare col Papa *in deciſis*, concedo; *in dubiis*,
„ *& nondum totius Eccleſiæ auctoritate firmatis*, ne-
„ go „. Nel §. 8. pag. 305. torna a dire il Sig. Tamburini: „ Convien dunque diſtinguere due claſ-
„ ſi di articoli: altri ſono la pubblica profeſſione
„ della Chieſa Cattolica a tutti notoria, per la
„ quale i Fedeli diſtinguonſi dalle altre ſette ſepa-
„ rate da noi; ed altri ſono gli articoli di mino-
„ re notorietà, ſu i quali cade queſtione nel ſeno
„ della Chieſa tra gli ſteſſi Cattolici. Relativamen-
„ te alla prima Claſſe di articoli il Papa, e la ſua
„ Chieſa è il centro della communione di tutte le
„ Chieſe.... (*pag.* 306.) ma qualor ſi tratta di
„ alcuni capi controverſi tra gli ſteſſi Cattolici....
„ in queſti caſi il giudizio del Papa, e della ſua
„ Sede non è deciſivo.... e non ci è una forza
„ che mi obblighi a convenire con lui nella deci-
„ ſione del punto controverſo, ſintantochè le Chie-
„ ſe non adottino la deciſione con un ſentimento
„ concorde „. E finalmente conclude così nel §. 9. pag. 407. „ Dunque ſe il Papa colla ſua deciſione
„ mi propone una dottrina da credere, che appar-
„ tiene alla pubblica e notoria profeſſione dei Dog-
„ mi che fa la Chieſa univerſale, io debbo con-
„ venire con lui, ſe non voglio eſſere adultero e
„ profano.... Ma ſe il Papa mi propone un ſen-
„ timento, ſul quale le Chieſe ſono diviſe fra lo-
„ ro, io non ſono obbligato a convenire con lui
„ nel punto controverſo „.

93. Ho esposto quì con tutta chiarezza ed esattezza il Sistema del Sig. Tamburini circa l'obbligo di sottomettersi alle decisioni dogmatiche del Papa. Con questo sistema alla mano egli difende l'Appello dalla Bolla *Unigenitus* come legittimo, e canonico nelle due Opere intitolate *Cosa è un Appellante? e Continuazione dell' Appellante*. Particolarmente in quest'ultima egli pretende che, acciò una decisione dogmatica abbia il carattere di un giudizio infallibile, ed obbligante la fede interna dei Cristiani, si ricerca che nel consenso a quella decisione convenga l'unanimità morale di tutte le Chiese: unanimità, che nell' *Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano* nel §. 50. egli esprime colla frase di *perfetta concordia di tutta la Chiesa*. Questa frase è piaciuta tanto al Sig. Tamburini, che la ripete più volte anche in questo Libro, che ora esaminiamo: ex. gr. alla pag. 306. *la concordia di tutte le Chiese*: pag. 310. *la piena concordia di tutte le Chiese*: pag. 311. *l'unanimità di tutte le Chiese*: pag. 314. *la perfetta concordia di tutte le Chiese &c.* Questo Sistema lo impugneremo nell' altra Operetta che, come abbiamo accennato di sopra, verrà in seguito di questa. Frattanto io proporrò quì alcuni dubbi da esaminarsi, e scioglierſi dal Sig. Tamburini: i Lettori poi decideranno tra lui, e me.

94. In primo luogo se io debbo communicare col Papa *in decisis*, non già *in dubiis*, non occorre più che il Papa s'incommodi a far decisioni. Le decisioni non cadono mai sopra punti già decisi, sopra „ i sentimenti che sono la PUBBLICA professione „ della Chiesa Cattolica A TUTTI NOTORIA, „ per la quale i Fedeli distinguonsi dalle altre Set-

te

l'eſpreſſioni tante volte replicate dal Sig. Tamburini, di PIENA CONCORDIA, di PERFETTA CONCORDIA DI TUTTE LE CHIESE, ec. diſturba forte, e impediſce la certezza ſuddetta: maſſimamente poi quando rifletto che egli ammette nei Libri da lui ſtampati ciò, che anche accenna nel preſente Libro pag. 204., cioè „che la ripugnanza di alcune Chieſe, od anche di una illuſtre ed inſigne può ſoſpendere la forza d'irrefragabile ad un Decreto„. Aggiungaſi a tutto queſto finalmente che ſotto il nome di *una Chieſa Illuſtre ed inſigne* s'intende, ſecondo il Sig. Tamburini, non già la parte maſſima, e la morale integrità del Popolo e del Clero di quella Chieſa; ma s'intende una parte un pò notabile del Clero, e del Popolo di quella Chieſa; quantunque anche ſia la parte minore. Così il Sig. Tamburini dice a pag. 272. che „la Francia riconoſce per ecumenico il „Concilio di Baſilea, e non riconoſce per tale „nè quel di Firenze, nè il Concilio V. di Laterano„: ed altrove replica che la Chieſa di Francia non riconoſce per ecumenico il Concilio Fiorentino. Eppure ſi sà di certo ed è coſa notoria che non già tutti i Franceſi, ma ſoltanto una parte di eſſi, e forſe i ſoli Appellanti ſono quelli che non riconoſcono per ecumenico il Concilio Fiorentino. Queſto punto è ſtato dimoſtrato da molti Autori che citano i Teſti degli Scrittori Franceſi antichi, e moderni; i quali riconoſcono, e ammettono come ecumenico il Concilio Fiorentino. Dunque, ſtringendo le coſe, il Siſtema del Sig. Tamburini porta a dire, che quando alle deciſioni dogmatiche, del Papa anche confermate col conſenſo della Chieſa diſperſa ripugna un qualche numero di Reclamanti un pò

notabile in se stesso, benchè enormemente piccolo al paragone, per esempio dieci, o venti contro mille; allora a quelle decisioni manca *la* PIENA *concordia*, *la* PERFETTA *concordia di* TUTTE *le Chiese*; e per conseguenza manca il sigillo della infallibilità. Io quì domando al Sig. Tamburini: come potrà fare un Cristiano ad esser ben fermo e sicuro sulle decisioni della Chiesa dispersa? La certezza, e notorietà di queste decisioni, necessaria onninamente per la fede, non va ella in fumo nel Sistema del Sig. Tamburini? giacchè quando nascono questioni nella Chiesa sulle materie appartenenti alla fede, sempre vi è stato, e sempre vi farà un numero notabile di Reclamanti alle decisioni del Papa; almeno finattantochè queste decisioni non siano confermate dalla definizione di un Concilio generale. Dunque a che serve l'infallibilità della Chiesa dispersa? Che giova il consenso dei Pastori, e in massimo numero, col Papa nel decidere qualche dogmatica controversia? Quì io mi trovo impicciato all'estremo; e chiedo lumi, e soccorso al Sig. Tamburini per trarmi d'imbroglio.

96. In terzo luogo domando: i Pelagiani non aveano forse ragione, o almeno non erano senza colpa nel perseverare nei loro errori dopo la decisione dei due Concilj dell'Africa, ed anche dopo la decisione venuta da Roma coi Rescritti del Papa? Secondo il Sistema del Sig. Tamburini mi pare che avessero ragione, o almeno che fossero senza colpa. Si faccia ai Pelagiani l'applicazione di questo Sistema, e si vedrà subito se io dico il vero. Come dunque S. Agostino negava sì francamente la necessità di un general Concilio per condannare inappellabilmente la coloro Eresia? (*Vedi sopra n.* 78.).

78.) Come mai dopo la decisione del Papa egli diceva con tuono tanto risoluto, che la causa era finita; e che non restava se non pregar Dio che finisse una volta anche l'errore? (*Vedi ibid.*) Certo i Pelagiani erano in molto numero; aveano dalla loro parte almeno 18. Vescovi, per testimonianza di S. Agostino; ed erano nel seno della Chiesa Cattolica almeno coi legami della esterior communione prima della decisione: nè la decisione potea staccarli da questo seno; perchè non era decisione d' irrefragabile autorità, essendo emanata dal Papa solo, e da Concilj invero numerosi, ma non ecumenici. Anzi quì, a proposito de' Pelagiani, mi viene in capo un altro dubbio; e sempre più m' imbroglio col seguir le idee propostemi nel suo Sistema dal Sig. Tamburini. Egli nella sua *Analisi del Libro delle prescrizioni di Tertulliano* dice così nel §. 129. „Il „ Corpo della dottrina Moliniana, presa in tutte le „ sue parti, altra cosa non è che l' Eresìa Pelagiana „ variamente modificata, e di nuove maniere ab- „ bellita„. Or io rifletto che il Corpo della dottrina Moliniana è stato pubblicamente, e liberamente insegnato per più di due secoli nel seno medesimo della Chiesa Cattolica; e continua tuttora ad insegnarsi: testimonio le famose *Novelle Ecclesiastiche di Parigi*, nelle quali quasi ad ogni passo si trovano lagnanze, e prove del Molinismo regnante in Francia; e massimamente dopo la soppressione de' Gesuiti. Si possono vedere fra gli altri il Foglio, ossia Gazzetta 7. Novembre 1774., e il Discorso preliminare per l' anno 1775. Or posto ciò, io così la discorro. La dottrina Moliniana, secondo il Sig. Tamburini, altro non è che l' Eresìa Pelagiana: nella condanna di questa Eresìa non conviene

la piena concordia, la perfetta concordia di tutte le Chiese; poichè la dottrina Moliniana, ossia l'Eresìa Pelagiana s'insegna liberamente nel seno della Chiesa Cattolica da un gran numero di persone: dunque.....di grazia il Sig. Tamburini sciolga quì i miei dubbi.

97. In quarto luogo. Se il Sig. Tamburini mi risponderà che il Corpo della dottrina Moliniana non è l'Eresìa Pelagiana nuda e chiara *in terminis*; ma è *variamente modificata, e di nuove maniere abbellita*; e che col favore di questi abbellimenti essa ha potuto aver corso per tanto tempo, e seguitar tuttavia ad averlo nella Chiesa di Dio: io dunque ne inferirò che basta abbellir di nuove maniere, e modificar variamente un Eresìa per poterla impunemente insegnare nel seno della Chiesa. Dirò che il Papa non ha diritto, non ha ragione di prendersela contro quegli abbellimenti, e nuove maniere col condannarle; mentre allora il numero notabile dei Sostenitori di quelle nuove modificazioni, e abbellimenti riduce l'Eresìa nella classe dei punti contrastati e dubbiosi. Bisognerà dunque aspettare *LA PERFETTA CONCORDIA DI TUTTE LE CHIESE* per condannare inappellabilmente quest' Eresìa insieme coi suoi abbellimenti, e modificazioni: vale a dire bisognerà aspettare che niuno, o quasi niuno sostenga più nel seno della Chiesa una tale Eresìa di nuove maniere abbellita, e variamente modificata. Dunque a torto, e senza diritto legittimo è stato condannato Quesnello; perchè nel suo Libro delle *Riflessioni morali* ha rimesse in campo le cinque ereticali proposizioni di Gianseno, non già coi termini medesimi di Gianseno, ma con nuove maniere abbellite, e variamente modificate.

cate. Allora poi dirò non eſſer vero ciò che dice S. Ilario nel *lib.* 2. *de Trinit.* che l' eresìa conſiſte nel ſenſo delle parole, non nelle parole medeſime: *De intelligentia enim hæreſis, non de ſcriptura eſt; & ſenſus, non ſermo ſit crimen:* ciò che pure conferma S. Ambrogio, (*lib.* 2. *de fide cap.* 1.) dicendo che *Littera errorem non habet, apices ſine crimine ſunt: ſenſus in crimine.* Anzi pure finalmente dirò non eſſer vero ciò che il Sig. Tamburini ha detto con Tertulliano nella ſua *Analiſi, ec.* nel §. 126. „ Qualunque „ novità attaccaſſe il fondo, lo ſpirito, e i neceſ„ ſarj rapporti d' una verità rivelata, era conſide„ rata (*dai Padri antichi*) come un error nella fe„ de. Qualunque novità che inſorgeſſe, e conve„ niſſe nella ſoſtanza, e nel fondo cogli antichi er„ rori o proſcritti dagli Apoſtoli, o dalla Chieſa „ univerſale, era giudicata abbaſtanza involta nell' „ antica condanna, quantunque compariſſe *in nuo„ va foggia abbellita, e temperata con varie modifi„ cazioni.* Sebbene abbellite ſiano quelle che prima „ erano deformi ed incolte, *habent exinde ſuam „ damnationem*, dice Tertulliano; e quelle, che par„ tecipano in qualche modo delle antiche, *habent „ conſortium damnationis* „.

98. Finalmente in quinto luogo io domando al Sig. Tamburini: poſtochè „ i Fedeli non ſono obbliga„ ti a ſottometterſi alle deciſioni del Papa, ſe non „ colla condizione che in eſſe venga propoſta la „ fede di tutta la Chieſa (*Vedi ſopra n.* 92.).... „ ſe non quando il Papa agiſce in nome della Chie„ ſa, e mi propone i ſentimenti che ſono la pub„ blica profeſſione della Chieſa Cattolica a tutti „ notoria, ec. „ (*Vedi ibid.*) poſto queſto, io domando: chi mi iſtruirà? chi mi aſſicurerà quando

il Papa colle ſue deciſioni agiſce in nome della Chieſa, e quando nò? Chi ſarà il Giudice fra le deciſioni del Papa, e le mie incertezze? Queſto punto è d'un'importanza eſtrema: ſenza queſta aſſicurazione io ſarò in moltiſſime occaſioni laſciato in preda alla debolezza del mio intendimento, e alla malizia degl'Ingannatori; e mi troverò in circoſtanze d'eſſer ciò che non vuole S. Paolo: (*ad Epheſ.* 4. 14.) *Ut jam non ſimus parvuli fluctuantes, & circumferamur omni vento doctrinæ in nequitia hominum, in aſtutia ad circumventionem erroris*. Dunque ſu queſto punto eſtremamente importante il Sig. Tamburini è pregato a dirigermi con riſpoſte chiare, preciſe, e non ſoggette ad alcuna ambiguità. Io diſcorro così. Su i punti che contengono *i ſentimenti della PUBBLICA profeſſione della Chieſa Cattolica A TUTTI NOTORIA*, io non ho la minima incertezza, e non ſento farſi la minima queſtione tra i Cattolici: tutti ſono d'accordo, tutti mi dicono lo ſteſſo: chi non è d'accordo ſu queſti punti, è un Eretico certo e manifeſto. Ma non tutti, neppure tra i viventi, almeno eſteriormente, nel ſeno della Chieſa Cattolica ſono d'accordo ſopra ben molti punti deciſi ſolennemente dai Sommi Pontefici nelle Bolle contro Bajo, Gianſenio, e Queſnello. Quì io ſento queſtioni e controverſie ſenza numero: quì da una parte mi ſi dice, per eſempio che le propoſizioni di Queſnello, condannate nella Bolla *Unigenitus*, ſono falſe, ſcandaloſe, erronee, ereticali: dall'altra parte gli Appellanti di Francia mi dicono che „ il Libro del S. Prete Queſnello intitolato *Il nuovo Teſtamento in Franceſe con delle* „ *Rifleſſioni morali, ec.* è un teſoro dei più prezioſi, che Dio abbia donato alla ſua Chieſa... Che

„ nel-

„ nelle propoſizioni, le quali ſono cenſurate dalla „ Bolla *Unigenitus*, non ſi vedono ſe non delle ve- „ rità, che la parola di Dio, le preghiere pubbli- „ che della Chieſa, e il linguaggio commune della „ fede hanno inſegnate a chiunque è iſtruito della „ ſua Religione „. (*Vedanſi le Novelle Eccleſiaſti- che di Parigi nella Gazzetta 6. Febbrajo* 1771. *pag.* 24. *colonn.* 1.) Su queſti punti così contraſtati io domando: chi m' iſtruirà per dirigere e fiſſare la mia fede? Il Papa forſe? Nò: egli quì non propone *i ſentimenti della PUBBLICA profeſſione della Chieſa Cattolica A TUTTI NOTORIA*. Forſe la Chieſa adunata in Concilio? Nò: niun Concilio Ecume- nico ſi è adunato finora per confermare le deciſioni portate nelle Bolle contro Bajo, Gianſenio, e Que- ſnello. Forſe la Chieſa diſperſa? Frattanto col gran numero di Reclamanti, e di Appellanti nel ſeno (come eſſi pretendono) della Chieſa Cattolica, man- ca certamente *la PIENA concordia*, *la PERFET- TA concordia di TUTTE le Chieſe*. Forſe finalmen- te gli Appellanti, e i Reclamanti? Nò: qual dirit- to hanno eſſi mai ſulla ſommeſſione del mio intel- letto, e ſulla mia fede? Moſtrino eſſi colla parola di Dio ſcritta, e tradita alla mano di eſſere ſtati da Gesù Criſto coſtituiti nella ſua Chieſa Paſtori, e Dottori. Ma dunque chi ſarà il Giudice fra le de- ciſioni del Papa, e le mie incertezze? Io? Sì, io ſteſſo ſarò il Giudice. Io dal mio tavolino, o dalla mia Catedra di ſcuola porterò ſentenza molto me- glio che il Papa dal ſuo Trono, e i Veſcovi dalle lor Sedi. Io mi appellerò al privato mio penſare, allo ſpirito mio privato. Se io coi miei lumi, e col mio ſtudio ſono giunto a perſuadermi, ex. gr. che „ il Corpo della dottrina Moliniana preſa in tutte

„ le ſue parti altra coſa non è che l'Eresìa Pelagia-
„ na variamente modificata, e di nuove maniere ab-
„ bellita „ io dunque terrò fermiſſimo queſto mio ſentimento, e francamente lo ſpaccerò anche al pubblico, e terrò fermamente tutti i Moliniſti per Eretici Pelagiani, ſotto la modificazione per altro di maniere varie, e di nuovi abbellimenti. Perchè così pare al privato mio giudizio, io dirò francamente e ſenza cerimonie che „ le propoſizioni di Que-
„ ſnello, cenſurate dalla Bolla *Unigenitus*, ſono altret-
„ tante verità inſegnate a tutti i Criſtiani un pò
„ iſtruiti dalla parola di Dio, dalle preghiere pub-
„ bliche della Chieſa, e dal linguaggio commune
„ della fede „.

99. Io quì fermo i miei paſſi, trovandomi già ſull'orlo del precipizio. Dall'altra parte non vorrei che il Sig. Tamburini ſi ſtizzaſſe contro di me come contro „ quegl' uomini malizioſi e fallaci, i
„ quali ſogliono ſpeſſo affibbiare agli Scrittori le
„ più nere intenzioni col ſolo fine di renderli odio-
„ ſi, ed uſare il linguaggio della malignità per cre-
„ are invidia a chi ha il coraggio di mettere nel
„ ſuo lume le verità più eſſenziali „. (*Vedi ſopra n.* 25.) Tolga Dio che io ſoſpetti nere intenzioni nel Sig. Tamburini: ſarei un temerario, e un ingiuſto. Io ſoltanto da quelle verità *più eſſenziali, che egli ha avuto il coraggio di metter nel ſuo lume*, ho ricavato certi dubbi; che mi ſono preſa la libertà di proporre a lui, e a tutti quelli che leggeranno queſta mia Operetta. Se il Siſtema formato dal Sig. Tamburini circa l'obbligo di ſottometterſi alle deciſioni dogmatiche del Papa è un Siſtema, che paſſo paſſo conduce a delle conſeguenze aſſurde, e pericoloſiſſime: ſe queſto Siſtema ſta in contradizione

chia-

chiara e palpabile con altre dottrine insegnate dal Sig. Tamburini medesimo quà e là in varj luoghi delle sue Opere stampate: di tutto ciò la colpa non è mia. Io non imputo a lui nè le conseguenze pericolose, le quali certo egli non ammetterà, nè le contraddizioni, delle quali non si sarà accorto. L'unico mio intento è di confutare il suo Sistema: la sconnessione, la contrarietà, la contraddizione della dottrina è una prova dimostrativa della falsità d'un Sistema: *Quod multa doctrina diversa, hoc testimonium falsitatis.* (Vedi sopra n. 70.)

100. Proseguiamo ora a sentire le risposte, che il Sig. Tamburini oppone agl'argomenti dei Sostenitori della Pontificia infallibilità. Nel §. 10. pag. 310. propone l'argomento di chi dice, che se una decisione del Papa non è infallibile quando non vi è la piena concordia di tutte le Chiese, allora si rende invisibile, e indiscernibile la Chiesa; poichè „ si toglie di mezzo il Tribunale, che in mezzo „ alle dispute può ricondurre gli animi all'unità „. Al che egli risponde che „ si confondono più og„ getti distinti; imperciocchè si confonde l'insegna„ re la verità, col deciderla contro l'errore. La Chie„ sa sempre insegna; ma non sempre solennemente „ decide „. Va poi egli svolgendo ampiamente questa risposta nel seguente §. 11. pag. 313. e seg. E io dico che a mio giudizio ha ragione. Non si può inferire l'invisibilità, e l'indiscernibilità della Chiesa dall'argomento proposto: bensì può inferirsene un' altra conseguenza così: Quando nella Chiesa nascono questioni sulle materie di fede, sopravvenendo una decisione del Papa non si avrà mai quella *PIENA*, quella *PERFETTA* concordia di *TUTTE* le Chiese nel modo, e nel senso, che il Sig. Tam-

Tamburini richiede. L' impegno di ſoſtenere il partito una volta preſo; la dottrina meſſa tanto in voga in queſti due, o tre ultimi ſecoli, che nega al Papa l' infallibilità; la ſteſſa natura dell' uomo ſempre tenace delle proprie opinioni; il puntiglio di non cedere agli Avverſarj; tutto inſomma concorre a tener vive le queſtioni una volta inſorte. La ſperienza di tutti i ſecoli, e particolarmente degli ultimi due, è una prova deciſiva di queſto fatto. Dunque la deciſione del Papa, avvalorata ancora col conſenſo dei Veſcovi in maſſimo numero, ſarà ſempre inſufficiente a terminare le queſtioni inſorte, e a ricondurre tutti gli ſpiriti all' unità di ſentimenti. Suſſiſte dunque ſempre la Chieſa, e ſuſſiſte ſempre quel Tribunale che in mezzo alle diſpute può ricondurre gli animi all' unità: la Chieſa è ſempre viſibile, ſempre diſcernibile, ſempre colonna, e ſoſtegno della verità. (1. *ad Tim.* 15. 3.) Ma queſto Tribunale, queſta infallibilità reſtano inoperoſi, e inutili. Non ſi può conſiderare una queſtione come deciſa, e terminata con autorità irrefragabile, ſe non colla *PIENA*, colla *PERFETTA* concordia di *TUTTE* le Chieſe: queſta concordia così caratterizzata non ſi avrà mai, ſe non per mezzo di un Concilio generale; il quale decida, e colla ſcommunica tolga i Refrattarj dal ſeno della Chieſa: dunque ogni queſtione nata nella Chieſa ſulle materie di fede ſuſſiſterà almeno fino alla deciſione di un Concilio Ecumenico. Queſto dunque è il mezzo neceſſario, ed unico per terminare le controverſie inappellabilmente. A queſta conſeguenza riclama ſubito, e gagliardamente la pratica della Chieſa, e la Tradizione tutta quanta. Eppure queſta è la conſeguenza che tirano gli Appel-

pellanti ora con coperto artifizio e con lungo giro di parole, ora direttamente e francamente; come è chiaro dai Libri da loro ſtampati. Giuſtino Febronio nel ſuo Libro *de ſtatu Eccleſiæ, &c. cap. 6. §. 7.* dice eſpreſſamente. *Concilia generalia ABSOLUTE neceſſaria eſſe propter indeclinabilem in materiis fidei auctoritatem ILLIS SOLIS inhærentem*. L' Autore del dannato Libro *Spirito di Gerſone* così parla: „ L' infallibilità è ſtata *SOLO* data alla Chieſa „ legittimamente adunata nel nome di Gesù Criſto „. L' Appellante Canonico Le-Gros nel Libro intitolato *Roveſciamento della libertà della Chieſa Gallicana* così dice: „ E certo non eſſervi altri che i „ Concilj generali, i quali ſiano infallibili; ed è „ certo che in materia di fede ſi può ſempre appellare dal giudizio di un Concilio Nazionale, „ e per la ſteſſa ragione dal giudizio della Chieſa „ diſperſa, ad un Concilio generale „. Ecco la conſeguenza fatale, che ſi tira dalla dottrina che richiede una *PIENA*, una *PERFETTA* concordia di *TUTTE* le Chieſe per dare una irrefragabile autorità alle deciſioni del Papa. Non ſembra egli che il Sig. Tamburini ſi ſia accoſtato alquanto a queſta fatal conſeguenza nel §. 11. pag. 313. e ſeg.? Quivi egli così parla: „ La queſtione dei Ribattezzanti, che diviſe i Veſcovi in differenti partiti, non fu pienamente deciſa che nel Concilio „ plenario. Queſto è il mezzo che ci ha laſciato „ Gesù Criſto. Queſto è il Tribunale iſtituito da „ lui per dileguare ogni dubbio in materia di fede. „ Queſto è ſempre in mano della Chieſa ogni qual„ volta la neceſſità lo richiegga „. Ma e il Tribunale della Chieſa diſperſa non è eſſo ancora ſtato iſtituito da Gesù Criſto per dileguare ogni dubbio

bio in materia di fede? Sì certo, risponde il Sig. Tamburini a pag. 314. „ La Chiesa universale.... „ è il giudice infallibile delle controversie; e quan„ do o dispersa, o radunata formerà la sua con„ corde decisione, sarà finita pienamente la causa „. Sì tutto questo è vero; ma sempre però i Lettori hanno a ricordarsi, che la *concorde decisione* dee formarsi colla *PIENA*, colla *PERFETTA* concordia *di TUTTE* le Chiese. Una decisione così concorde si formerà ella mai dalla Chiesa dispersa? I Lettori decidano.

101. Nel §. 13. pag. 319. comincia il Sig. Tamburini a preparare la risposta a tutte quelle autorità dei Padri, e dei Concilj, che abbondantemente si recano in favore dell' infallibilità Pontificia. Egli distingue il Papa, dalla Sede Apostolica; e riconosce che un gran numero di Sommi Pontefici, di Santi Padri, e Dottori della Chiesa, e di Teologi anche Francesi i più impegnati a sostenere le massime Gallicane, confessano che la Chiesa Romana, per esser la Sede Apostolica, non può mancar nella fede. Ma in primo luogo egli nega che le autorità suddette possano applicarsi al Papa, onde l' infallibilità del Papa resta sempre esclusa. In secondo luogo, volendosi intendere quelle autorità ristrettivamente alla Chiesa Romana, dice nel §. 14. pag. 321. e seg. che la Chiesa Romana intanto ha il privilegio di non mancar nella fede, in quanto che essa è la Sede dei Successori di S. Pietro. Ma siccome la Sede dei Successori di S. Pietro non è per divino diritto immobilmente unita colla Chiesa Romana, così potendo la Sede dei Successori di S. Pietro staccarsi dalla Romana Chiesa, e traferirsi altrove, quindi è che anche il privilegio di non mancare

care nella fede può ſtaccarſi dalla medeſima Chieſa Romana. In terzo luogo, parlandoſi anche determinatamente della Sede Apoſtolica, oſſia della Sede dei Succeſſori di S. Pietro, dice nel medeſimo §. 14. pag. 324. e ſeg. „ Rifletto inoltre eſſer due idee aſſai „ diſtinte la indefettibilità, e l'infallibilità. E quin„ di ragionano male quei Teologi che dall' avere i „ Padri attribuito alla Chieſa di Roma il privile„ gio di non poter mancare nella fede, vogliono „ inferire che il Papa, o la Sede Apoſtolica ſia in „ tutti i ſuoi giudizj infallibile. E una coſa mol„ to diverſa il privilegio di non decadere per ſem„ pre dalla vera fede, dal privilegio di giudicare „ ſenza pericolo di errore tutte le cauſe della fede „. Con queſta diſtinzione, che egli va ſpiegando, e applicando in tutti i reſtanti §§. fino al fine del Libro, il Sig. Tamburini interpetra tutte le autorità dei Padri in queſto ſenſo, che la Sede Apoſtolica mai non ceſſerà di eſſere unita come Capo alla Chieſa Cattolica; e per conſeguenza mai non mancherà nella fede per tempo almeno lungo: benchè per altro potrà ſoggiacere alle ſorpreſe dell' errore, dal quale preſto tuttavia riſorgerà, ritornando nei ſentieri della verità. Da tutto ciò finalmente ſi conclude che il privilegio dell' infallibilità non ſi gode nè dal Papa, nè dalla Chieſa Romana, e neppur dalla Sede Apoſtolica; ma ſi gode unicamente dalla Chieſa univerſale.

102. Per riſpondere a tutte queſte rifleſſioni del Sig. Tamburini, non è neceſſario che io entri nella queſtione, già trattata dal Bellarmino, e da altri Teologi citati, e ſeguiti nell' *Anti-febronio*, ſe la Chieſa di Roma ſia, o non ſia immobilmente unita alla Sede Apoſtolica. Solo chi tiene col Tam-

bu-

burini che la potestà delle chiavi sia stata data alla Chiesa immediatamente per farne uso per mezzo dei suoi Ministri, può persuadersi che la Chiesa medesima possa trasferire il Primato delle chiavi a quella particolar Chiesa, che più le piace. Ma già abbiamo di sopra confutato questo falso, e Richeriano principio; onde non occorre aggiungere altro in confutazione di tutte le suddette riflessioni. Per rispondere poi a tutte le distinzioni e raziocinj, fatti dal Sig. Tamburini nei sopraccitati §§., io stimo sufficiente il mettere sotto l'occhio dei Lettori alcune fra le moltissime autorità dei Padri, e dei Concilj, che vengono recate dai Sostenitori dell' infallibilità del Papa. Dall' espressioni forti e decisive usate dai Padri, e dai Concilj si vedrà chiaramente qual fosse il sentimento dell' Antichità sul punto dell' infallibilità del Romano Pontefice. Rechiamo dunque senza più queste autorità.

AUTORITA DE' PADRI, E DE' CONCILJ

Sopra l' infallibilità del Papa.

103. PRendiamo la Lettera XV. di S. Girolamo *ad Damasum Papam*; (edit. Vallars.) e da essa estraendo i passi che fanno al nostro proposito, concateniamoli insieme; affinchè ne risulti un tutto con brevità, lasciando le cose che al nostro intento non servono: *Quoniam vetusto Oriens inter se populorum furore collisus indiscissam Domini tunicam, & desuper textam minutatim per frusta discerpit.... Ideo mihi Cathedram Petri, & Fidem Apostolico ore laudatam censui consulendum.... Profligato a sobole mala patrimonio, apud vos solos incorrupta Patrum servatur hæreditas.... Ego nullum primum*

nisi

niſi Chriſtum ſequens Beatitudini tuæ, ideſt Cathedræ Petri communione conſocior. Super illam petram ædificatam Eccleſiam ſcio... Quicumque tecum non colligit, ſpargit: hoc eſt, qui Chriſti non eſt, Antichriſti eſt.... Interrogamus quid tres hypoſtaſes poſſe arbitrentur intelligi? tres perſonas ſubſiſtentes ajunt. Reſpondemus nos ita credere. Non ſufficit ſenſus: ipſum nomen efflagitant, quia neſcio quid veneni in ſyllabis latet... Et quia vocabula non ediſcimus, hæretici judicamur. Si quis autem hypoſtaſim uſiam *intelligens non in tribus Perſonis unam hypoſtaſim dicit, alienus a Chriſto eſt... Decernite, obſecro, ſi placet, & non timebo tres hypoſtaſes dicere... ſufficiat nobis dicere unam ſubſtantiam, tres perſonas ſubſiſtentes, perfectas, æquales, coæternas... Quamobrem obteſtor Beatitudinem tuam per crucifixam mundi ſalutem, per homouſian Trinitatem, ut mihi Epiſtolis tuis ſive tacendarum, ſive dicendarum hypoſtaſeon detur auctoritas.* La queſtione del doverſi dire una, o tre ipoſtaſi nella Trinità è una queſtione appartenente alla fede: la confidenza ſenza veruna eſitazione colla quale S. Girolamo proteſta di volerſi uniformare ai ſentimenti, e agli ordini del Papa intorno all' uſare il linguaggio dogmatico in queſta queſtione, ben dà a divedere qual foſſe il penſare del S. Dottore ſull'infallibilità del Papa. Il Sig. Tamburini poi non potrà intrudere quì la ſua diſtinzione tra il Papa e la Sede Apoſtolica: per S. Girolamo ſono termini affatto ſinonimi il *Beatitudo tua*, e il *Cathedra Petri*: la deciſione S. Girolamo la domanda, e l' aſpetta dal Papa ſteſſo: *Decernite obſecro; obteſtor Beatitudinem tuam, &c.* Queſta diſtinzione tra il Papa e la Sede Apoſtolica era già ſtata eſcluſa circa un ſecolo e mezzo prima da S. Cipriano

con

con quelle parole ſcritte al Papa: *Ut te univerſæ Collegæ noſtri, & communicationem tuam, ideſt catholicæ Eccleſiæ unitatem probarent firmiter, ac tenerent.* (Epiſt. 45.) La medeſima diſtinzione reſta eſcluſa da S. Agoſtino nel *libro 2. contra Pelag. & Cæleſt. cap. 7.* dove dice che *Cæleſtius B. Innocentii litteris non eſt auſus obſiſtere; imo ſe omnia, quæ illa Sedes damnaret, damnaturum eſſe promiſit.* S. Pier Damiani con forte eſpreſſione eſclude la medeſima diſtinzione parlando al Papa Aleſſandro II. così: *Vos Apoſtolica Sedes, vos Romana eſtis Eccleſia.* (Opuſc. 20. cap. 1.) Nell' Epiſtola Sinodale ſcritta a tutti i Criſtiani dopo il Concilio di Laterano il Papa S. Martino così parla: *Sed & nos ipſos, ideſt Apoſtolicam noſtram Sedem conjurantes, &c.* (Labb. Tom. 6. col. 371.) Queſte poche autorità poſſono baſtare per far vedere al Sig. Tamburini quanto ſia ignota, anzi contraria a tutta l' Antichità, quando trattiſi d' inſegnamento, la favorita ſua diſtinzione tra la Sede Apoſtolica e il Sedente Sommo Pontefice, come avevamo promeſſo di fargli vedere. (*ſopra n.* 19.) Ritorniamo ora in iſtrada. La medeſima confidenza nell' infallibilità del Papa moſtra S. Girolamo nell' Epiſtola *ad Demetriadem n.* 16. dove, parlando degli errori contro la fede, che andavano allora ſerpeggiando, porge a Demetriade come regola ſicuriſſima l' attenerſi alla fede del Papa: *Et quia vereor, immo rumore cognovi in quibusdam adhuc vivere, & pullulare venenata plantaria, illud te pio charitatis affectu præmonendam puto, ut Sancti Innocentii, qui Apoſtolicæ Cathedræ, & ſupradicti viri* (Anaſtaſii) *ſucceſſor, & filius eſt, teneas fidem: nec peregrinam, quamvis tibi prudens, callidaque videaris, doctrinam recipias.*

104. S. Ambrogio ſcrivendo con tutti i Veſcovi della ſua Provincia al Papa Siricio circa la condanna dell' Eretico Gioviniano, e dei di lui errori dice che egli è *dignus, quem oves Domini audiant, & ſequantur*. Indi il Santo Dottore ſi trattiene a confutare gli errori di Gioviniano: ma poi, quaſi rompendo il ſuo diſcorſo, dice: Che ſerve far più parole con Voi, che il Maeſtro ſiete, e il Dottore? *Sed quid plura apud Magiſtrum, atque Doctorem? Itaque Jovinianum, Auxentium, &c. quos Sanctitas tua damnavit, ſcias apud nos quoque ſecundum judicium tuum eſſe damnatos* (Labb. Tom. 2. col. 1024. e ſeg.) Or ſe il Papa non è infallibile nella condanna degli errori, egli non è degno di eſſere aſcoltato e ſeguito dalle pecorelle di G. C. in modo, che gli errori vengano condannati *ſecundum judicium ejus*; ma ſolamente *ſecundum judicium* della *PERFETTA concordia di TUTTE le Chieſe*. Torno quì a rammentare le celebri parole di S. Agoſtino citate di ſopra n. 78. quando dopo la deciſione del Papa nella Cauſa Pelagiana, dice francamente che la cauſa è terminata: *Cauſa finita eſt*. E ben poteva ciò dire S. Agoſtino, mentre lo ſteſſo Pelagio riconoſceva nel Papa l'infallibilità, come proveremo or ora. Nel *lib. 2. ad Bonifacium cont. duas Epiſt. Pelagian. cap.* 3. dice S. Agoſtino, che nella cauſa Pelagiana, per la Lettera di Papa Innocenzo, *de hac re dubitatio tota ſublata eſt*. Poſſidio nella vita di S. Agoſtino *cap.* 18. parla delle deciſioni dei due Papi Innocenzo, e Zoſimo nella cauſa Pelagiana; e chiama queſte deciſioni: *Giudizio della Chieſa Cattolica*: e dice che in forza di queſte deciſioni Pelagio, e Celeſtio furono riguardati quali Eretici, e anatematizati da tutti i Criſtiani. S.

Prosper (*contra Collat. n.* 15.) usa questa forte espressione: *Sacrosancta B. Petri Sedes per universum orbem Papæ Zosimi sic ore legitur.*

105. Domando ai Santi Padri la permissione di annetter quì i sentimenti di quattro Eresiarchi, Nestorio, Pelagio, Celestio, ed Eutiche: la confessione dei Nemici è sempre una prova decisiva. Dunque in primo luogo l'Eretico Nestorio riconosce l'infallibilità del Papa: abbiamo già riportato le di lui parole di sopra num. 89. che possono quì rivedersi dai Lettori. In secondo luogo riconosce l'infallibilità del Papa anche Pelagio. Questi nella professione di fede mandata al Papa Innocenzo I., della quale fa spesso menzione S. Agostino, (*in Lib. de Gratia Christi, & alibi*) così parla: *Hæc est fides, Papa Beatissime, ... in qua si minus perite, aut parum exacte aliquid forte positum est, emendari cupimus a te, qui PETRI FIDEM, & Sedem tenes. Sin autem hæc nostra confessio Apostolatus tui judicio comprobatur, quicumque me maculare voluerit, se imperitum, vel malevolum, vel etiam NON CATHOLICUM, non me hæreticum comprobabit.* (Append. tom. x. oper. S. Augustini.) Sulla Approvazione del Papa sta, sicuro Pelagio di non poter esser tacciato di Eresìa; anzi sarà, dice egli, *non Catholico* chiunque vorrà far passar me per un Eretico, dopo che la mia professione di fede sarà stata approvata *judicio Apostolatus tui*. Ma d'onde mai tanta fiducia e sicurezza sul giudizio del Papa? Perchè il Papa *tenet fidem Petri*. Or la fede di S. Pietro certamente è indefettibile, e le di lui decisioni in materia di dottrina rivelata certamente sono infallibili: dunque tali sono anche le decisioni dei Successori di S. Pietro, *qui Petri fidem & sedem tenent.*

In

In terzo luogo Celestio, compagno di Pelagio negli errori, riconosce insieme con lui l'infallibilità del Papa. Fa fede di ciò Paolino Diacono della Chiesa di Milano (quel medesimo, che scrisse la vita di S. Ambrogio) nel Libello presentato al Papa Zosimo (*apud Labb. tom. 2. col. 1578. et seq.*) contro Celestio. In esso dice Paolino, che essendo egli stato da Celestio accusato di eresìa presso il Papa fu da questa imputazione assoluto per Apostolica autorità, e riconosce che non si può se non dagli erranti nella fede contraddire alla decisione del Papa: *Ut cum me diceret (Cœlestius) posse ex his, quæ illi obiecta sunt, hæreticum approbari, Sancto repletus Spiritu Apostolica auctoritate respuisti insanientis, & calumniantis verba, hujusmodi proferendo sententiam, quæ ipse Catholicus approbarer.... Cui non sufficit ista sententia? Quis hanc tam salubrem, tam amplectibilem, tam piam respueret, alius NISI QUI A FIDE DEVIUS EST?* Notisi quì di passaggio quali siano i sentimenti di Paolino circa le decisioni del Papa sopra una dottrina dichiarata buona, o cattiva. Questi sentimenti spiccano ancora in altre espressioni, usate da Paolino nel medesimo Libello. Per esempio, ivi si dice: *Numquam fides vera turbatur, & maxime in Ecclesia Apostolica, in qua pravæ fidei Doctores, ut deprehenduntur facile, ita veraciter puniuntur. Quod si ut cæteri Auctores hæreseos, qui jamdudum ab Apostolica Sede, VEL a Patribus judicati, & extra sinum matris Catholicæ Ecclesiæ effecti perpetua morte pereunt, &c.* Gli Eretici o si condannino dalla Sede Apostolica, o dai Concilj: *Ab Apostolica Sede, VEL a Patribus*, sono veri Eretici, e le loro dottrine sono errori che portano alla morte eterna: *Extra sinum Ecclesiæ perpetua*

morte pereunt. Il Sig. Tamburini per riconoſcere un autorità irrefragabile nelle deciſioni della Sede Apoſtolica, ſi guardarebbe bene dall' uſare la parola diſgiuntiva *VEL*: richiede anzi, che *Patres* ſi uniſcano colla Sede Apoſtolica: richiede *la PIENA concordia*, *la PERFETTA concordia di TUTTE le Chieſe*. (*Vedi ſopra il num.* 93.) Ma ritorniamo a Celeſtio. Atteſta Paolino che l' Eretico Celeſtio aveva proteſtato di condannare come ereticali le ſue proprie opinioni quando queſte foſſero ſtate dichiarate ereticali del Papa. Ciò atteſta anche S. Agoſtino in più luoghi delle ſue Opere. Or queſta deferenza per le deciſioni del Papa non è ella una prova fortiſſima della perſuaſione, in cui era Celeſtio, circa l'infallibilità del medeſimo? E vero peraltro che Celeſtio mancò poi alla ſua parola; e dopo la condanna del Papa perſeverò nel ſoſtenere i ſuoi errori: ma queſto non prova altro ſe non ſe la durezza del cuore capace di vincere la perſuaſione dello ſpirito. Paolino in fatti fa a Celeſtio un reato graviſſimo della di lui contumacia contro le deciſioni del Papa: e in ciò noi abbiamo una nuova conferma dei ſentimenti di Paolino intorno all' infallibilità del Sommo Pontefice: *Et ille, qui ſuperius profeſſus fuerat, ſe quæcumque illi objecta fuerant, ſi contra fidem vindicares*, (ſe voi, o Zoſimo, dichiaravate eſſer coſe contrarie alla fede) *eſſe damnaturum*, ... *non ſolum non damnat, ſed ad injuriam tantæ Sedis contendit. Unde non ignorat jam Eccleſia Romana reum ſuum, qui tam audaci ſpiritu auſus eſt contradicere, & non damnare, quæ Beatitudo tua damnari decrevit*. In quarto luogo finalmente l' Eresiarca Eutiche, chiamato da Flaviano Veſcovo di Coſtantinopoli a render conto della ſua

fe-

fede, e difendendoſi dalle accuſe intentategli: *Rogabam ut innoteſcerent iſta Sanctitati Veſtræ, ut, quod Vobis videretur, judicaretis, PROFITENS OMNIBUS MODIS ME SEQUUTURUM QUÆ PROBASSETIS:* così egli ſteſſo ſcrive a S. Leone Papa (*poſt. Epiſt. 21. S. Leonis Edit. Rom. Cacciari*). Ritorniamo ora ai Santi Padri, e agli Scrittori Cattolici.

106. S. Pier Griſologo nella Lettera che ſcrive all' Ereſiarca Eutiche lo eſorta ad ubbidire con ſommiſſione alle deciſioni del Papa, come a deciſioni di verità emanate della bocca ſteſſa di S. Pietro: *In omnibus hortamur te, ut his, quæ a Beatiſſimo Papa Romanæ Urbis ſcripta ſunt, obedienter attendas: quoniam B. Petrus, qui in propria Sede vivit, & præſidet, præſtat quærentibus fidei veritatem.* S. Maſſimo Abate e Martire, parlando di Pirro Eretico Monotelita, dice che, ſe volea ſcolparſi dell'Ereſìe imputategli, dovea dar piena ſodisfazione alla Sede Apoſtolica; e che tutto il Mondo ſi ſarebbe unito colla Sede Apoſtolica nel giudizio che il Papa aveſſe formato di Pirro. *Itaque ſi vult hæreticus non eſſe, nec audiri, non iſti, aut illi ſatisfaciat.... Feſtinet pro omnibus Sedi Romanæ ſatisfacere: hac enim ſatisfacta communiter omnes pium, & orthodoxum prædicabunt.* Che poi il S. Abbate non faccia diſtinzione alcuna tra il Papa e la Sede Apoſtolica, come fa il Sig. Tamburini, ſi fa chiaro dalle ſeguenti parole: *Nam fruſtra ſolummodo loquitur qui..... non ſatisfacit, & imploret Sanctiſſimæ Romanorum Eccleſiæ Beatiſſimum Papam, ideſt Apoſtolicam Sedem, quæ ab ipſo incarnato Dei Verbo.... in omnibus, & per omnia percepit, & habet imperium auctoritatem, & poteſtatem ligandi & ſolvendi, &c.* (Appen. ad

Conc. VI.) Sergio Veſcovo di Cipro ſcrivendo al Papa Teodoro una Lettera, letta nel Concilio di Laterano ſotto S. Martino (*Act., ſeu ſecret.* 2.) incomincia così: *Firmamentum a Deo fixum, & immobile, atque tituli formam lucidiſſimam fidei veſtræ Apoſtolicam Sedem conſtituit, o ſacer vertex, Chriſtus Deus noſter. Tu es enim, ſicut divinum veraciter pronuntiat verbum, Petrus, & ſuper fundamentum tuum Eccleſiæ columnæ confirmatæ ſunt, &c.* (Labb. tom. 6. col. 121.) Poſſeſſore Veſcovo nell'Africa, ma dimorante allora in Coſtantinopoli, richieſto di dire il ſuo ſentimento ſopra i Libri di Fauſto di Riez infetti di Semipelagianiſmo, indirizzò una Lettera al Papa Ormiſda, nella quale porta queſta ragione del ricorſo che a lui faceva circa il decidere ſugli errori di Fauſto: *Quo magis eſt nutantis Fidei ſtabilitas expetenda quam ab ejus Præſide, cujus primus a Chriſto Rector audivit: Tu es Petrus, & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam?* Ferrando Diacono di Cartagine conſultato da Severo Scolaſtico di Coſtantinopoli nel 533. ſopra la celebre propoſizione *Unus de Trinitate crucifixus eſt*, dopo aver detto che tocca ai Veſcovi a decidere ſu queſte materie, non all'inferior Clero, ſoggiunge: *Interroga igitur, ſi quid veritatis cupis audire, principaliter Sedis Apoſtolicæ Antiſtitem, cujus ſana doctrina CONSTAT JUDICIO VERITATIS, & fulcitur munimine auctoritatis.* (*Epiſt. ad Severum Scholaſticum*) Si poſſono riveder quì i ſentimenti di S. Cirillo Aleſſandrino, di Sergio Veſcovo di Cipro, e di moltiſſimi Veſcovi Africani, che abbiamo eſpoſti di ſopra. (num. 89.) Aggiungo una coſa ſola, che ſervirà ad entrare nella giuſta intelligenza del celebre detto di S. Agoſtino, quando dopo ve-

nuti

nuri i Reſcritti del Papa nella Cauſa Pelagiana pronunziò, che la Cauſa era terminata: *Cauſa finita eſt*, e che ogni dubbio e ambiguità era tolta: *Litteris Beatæ Memoriæ Papæ Innocentii, quibus de hac re dubitatio tota ſublata eſt*. (Lib. 2. contra duas Epiſt. Pelagianor. Cap. 3.) Perfino un Gianſeniſta riconoſce in queſte parole la perſuaſione dell'infallibilità della deciſione del Papa: „ Non può negarſi „ che nel linguaggio di S. Agoſtino il dire che una „ Cauſa è finita, e il dire che la Chieſa ha pronun- „ ziato un giudizio infallibile e irrevocabile, è pre- „ ciſamente la ſteſſa coſa„: ſono parole dell' Autore della *Giuſtificazione del Silenzio riſpettoſo* pag. 875. Ora il Papa pronunziò il ſuo giudizio ſopra gli errori Pelagiani, non già in qualche Concilio Generale, o dopo di eſſo; ma pronunziò dopo la deciſione di ſoli Concilj Provinciali dell'Africa; e quando vi erano 18. Veſcovi Pelagiani reclamanti, oltre il più gran numero dei Seguaci di Pelagio Cherici, e Laici: e vale a dire il Papa pronunziò quando ancora non ſi aveva *la PIENA, la PERFETTA concordia di TUTTE le Chieſe*. Con queſto giudizio del Papa S. Agoſtino dice francamente e aſſolutamente che la Cauſa è terminata: *Cauſa finita eſt*. Vedaſi ora la ragione per la quale così parlava il S. Dottore. Nella Lettera ſcritta al Papa S. Innocenzo anche a nome di altri Veſcovi (*Epiſt. 95. edit. Antiq.*) parla di un Libro di Pelagio da farſi condannare da Pelagio ſteſſo; e nomina l'autorità dei Veſcovi, e quella del Papa ſopra la condanna di queſto Libro. Si noti la diſtinzione che S. Agoſtino fa eſpreſſamente tra queſte due autorità: *Epiſcoporum Catholicorum, & maxime Sanctitatis tuæ, quam apud eum eſſe majoris ponderis*

deris minime dubitamus. Queſta ſerma perſuaſione: *Minime dubitamus*, che l' autorità del Papa ſia per eſſere preſſo Pelagio di maggior peſo che l' autorità dei Veſcovi Cattolici, cioè dei Veſcovi adunati nei due Concilj Cartagineſe, e Milevitano, i quali avevano già condannati gli errori, e i Libri di Pelagio: queſta ſerma perſuaſione, dico, ben dimoſtra quali foſſero i ſentimenti di S. Agoſtino, e dei Veſcovi ſuoi Compagni ſopra la forza, e l' autorità di una deciſione del Papa in materia dottrinale. Per queſta ſerma perſuaſione appunto diceva S. Agoſtino, che dopo la deciſione del Papa *Cauſa finita eſt, dubitatio tota ſublata eſt*. Una ſomigliante diſtinzione di autorità vedremo or ora che fu fatta anche dai Padri del Concilio Milevitano. Intanto poi S. Agoſtino, e i Veſcovi Africani erano fermamente perſuaſi: *Minime dubitamus*, che l'autorità del Papa doveſſe preſſo Pelagio aver maggior peſo, che l'autorità dei Veſcovi; perchè queſto maggior peſo lo aveva anche preſſo di loro ſteſſi: ciò detta evidentemente il buon ſenſo, e il retto raziocinio. Queſto maggior peſo poi lo aveva per la gran ragione che andiamo a vedere addotta dal Concilio Milevitano; cioè perchè l'autorità del Papa *de Sacrorum Scripturarum auctoritate deprompta eſt*.

107. Veniamo ai Concilj. I ſeſſanta Veſcovi del Concilio Milevitano, ſcrivendo al Papa Innocenzo I. circa la condanna dell'Eresìa Pelagiana, così parlano: *Arbitramur.... auctoritati Sanctitatis tuæ de Sanctarum Scripturarum auctoritate deprompta facilius eos, qui tam perverſa & pernicioſa ſentiunt, eſſe ceſſuros, ut de correctione potius eorum congratulemur quam contriſtemur interitu*. (Epiſt. inter Auguſtin. 92. edit. antiq.) La perſuaſione in cui erano queſti Veſco-

vi

vi che gli Eretici cedessero all'autorità del Papa in una definizione di punti di fede, ben mostra in qual conto essi tenessero quest' autorità, siccome autorità *de Sanctarum Scripturarum auctoritate deprompta*. Filippo, uno dei Legati di S. Celestino Papa nel Conc. Efesino, disse in pieno Concilio, senza che alcun dei Padri riclamasse, anzi colla loro approvazione, che *Petrus.... ad hoc usque tempus, & semper in suis Successoribus vivit, & judicium exercet*. (Act. 3. Conc. Ephes.) In quel Concilio trattavasi massimamente degli errori di Nestorio: l'espressione di *giudicare* è relativa al giudizio sopra questi errori: la frase che *S. Pietro vive, e giudica nella persona de' suoi Successori*, ben mostra un fermo sentimento circa l'infallibilità dei Successori di S. Pietro. Una frase equivalente adoperò il Concilio Calcedonese quando, essendo stata letta la Lettera dogmatica di S. Leone a Flaviano, tutti ad una voce esclamarono i Padri del Concilio: *Petrus per Leonem locutus est*. Questa fr se medesima adottarono i Padri del VI. Concilio generale circa il Papa Agatone nel Sermone acclamatorio fatto all'Imperadore: (Tom. XI. Concil. Mansi col. 658.) *Summus autem nobiscum concertabat Apostolorum Princeps: illius enim imitatorem & Sedis Successorem habuimus fautorem, & divini Sacramenti mysterium illustrantem per Litteras. Confessionem sibi a Deo scriptam illa Romana antiqua Civitas obtulit.... charta, & atramentum videbatur, & per Agathonem Petrus loquebatur*. E nella Lettera Sinodica al Papa Leone successor d' Agatone dicono quei Padri: *Litteras a vestra Beatitudine ad piissimum Imperatorem missas ut a summo Apostolorum vertice divine præscriptas agnoscimus, per quas exortam nuper multiplicis erro-*

ris

ris hæreticam ſectam depulimus. In questo medesimo Concilio VI. parlandosi di S. Damaso Papa, che si oppose agli errori di Macedonio sulla divinità dello Spirito Santo, si dice che l'animo di S. Damaso era sì forte e costante nella fede, che non poteva ricevere ferita alcuna dagli errori di qualunque setta eretica: *Damasus fidei adamas, cujus ſolida mens aggreſſionibus, atque conflictibus alienarum ſectarum nullatenus erat ſauciabilis*. (Act. 16.) Nel Concilio Ecumenico VIII. sul bel principio i Legati della Santa Sede presentarono un Formolario spedito dal Papa, affinchè tutti i Vescovi del Concilio lo sottoscrivessero, e così sottoscritto lo consegnassero nelle mani dei medesimi Legati. Ciò fu puntualmente eseguito da tutti. In questo Formolario si dice: *In Sede Apoſtolica immaculata eſt ſemper Catholica ſervata Religio, & ſancta celebrata doctrina. Ab hujus ergo fide, atque doctrina ſeparari minime cupientes, & Patrum, & præcipue SANCTORUM SEDIS APOSTOLICÆ PRÆSULUM SEQUENTES IN OMNIBUS CONSTITUTA anathematizamus omnes hæreſes ſimul cum Iconomachis, &c.* Nel qual passo è da notarsi, contro la distinzione del Sig. Tamburini, che si adoperano come sinonime le due espressioni *in Sede Apoſtolica*, e *Sedis Apoſtolicæ Præſulum*. Questa riflessione prego i miei Lettori a fare sopra quasi tutti i Testi recati finora; giacchè in quasi tutti può farsi. E cosa molto importante il far vedere che la distinzione del Sig. Tamburini fu ignota, anzi contraria a tutta l'Antichità, quando trattasi d'insegnamento, come già abbiamo notato di sopra. (*num.* 19. *e* 103.) Un Sinodo di sopra 40. Vescovi delle Gallie così scrive al Papa S. Leone circa la famo-

mosa di lui Lettera a Flaviano, prima ancora che nelle Gallie fosse nota l'approvazione di quella Lettera fatta nel Concilio Calcedonese: *Perlata ad nos Epistola Beatitudinis Vestræ, &c.... Quæ Apostolatus Vestri scripsit ITA UT SYMBOLUM FIDEI quisquis redemptionis Sacramenta non negligit tabulis cordis adscripsit, & tenaci, quo ad confundendos Hæreticorum errores paratior sit, memoriæ commendavit... Nonnulli sollicitiores facti Beatitudinis vestræ admonitione percepta modis omnibus se gratulantur instructos, datamque sibi occasionem gaudent, qua libere & fiducialiter, suffragante etiam Apostolicæ Sedis auctoritate, eloquantur, & asserat unusquisque quod credit.* (Labb. tom. 3. col. 1329.) Un altro Concilio Orientale colle sue espressioni generali, ed assolute dimostra i suoi sentimenti circa l'infallibilità del Papa: *Nos enim, sicut vestra Charitas novit, Apostolicam Sedem sequimur, & obedimus; & ipsius communicatores communicatores habemus, & condemnatos ab ipsa & nos condemnamus.* (Sentent. Mennæ contra Anthimum Concil. Constantin. sub Menna Act. 4. apud Labb. Tom. 5. col. 91.) Ma insigne sopra di ogn' altro è il monumento seguente. Nel Costituto di Papa Vigilio all'Imperador Giustiniano si riporta una professione di fede fatta, e sottoscritta da tre Patriarchi dell'Oriente, Eutichio di Costantinopoli, Domno di Antiochia, e Appollinare di Alessandria, e inoltre da Elìa Vescovo di Tessalonica, e da altri Vescovi in grandissimo numero. In questa professione di fede si mettono al medesimo livello li quattro primi Concilj generali, e le Epistole dei Romani Pontefici: *Certum facimus quod omnia, quæ à prædictis Sanctis quatuor Synodis judicata, & definita sunt, servamus. Suscipimus autem*

tem & amplectimur Epiſtolas Præſulum Romanæ Sedis Apoſtolicæ tam aliorum, quam Leonis Sanctæ memoriæ DE RECTA FIDE ſcriptas, & de quatuor Sanctis Conciliis, vel de uno eorum, &c. Queſta profeſſione di fede fu letta nel quinto Concilio generale. (*Collat.* 1. *apud Labb. Tom. V. col.* 339. *e ſeg.*) Fu riletta un altra volta nel medeſimo Concilio inſieme colla riſpoſta del Papa Vigilio, nella qual riſpoſta fu inſerita quella profeſſion di fede già ſottoſcritta dai Veſcovi, e fu dal Papa medeſimo approvata colle ſeguenti eſpreſſioni: *His autem & ſubſcripſimus hujus profeſſionis orthodoxæ claritatem libenter amplexi, eadem nos per omnia, & in omnibus approbantes.... quam profeſſionem paternarum traditionum memorem, & ſequacem tam in fraternitate veſtra, quam in omnibus ſimilia confeſſis, atque confitentibus omni laude pleniſſimam judicavimus, & noſtros ex ea re vere Fratres agnoſcimus.* (Labb. Tom. V. col. 427.) In queſta profeſſione di fede le medeſime eſpreſſioni: *ſervavimus, & ſervamus*, ſi applicano alla fede inſegnata da Gesù Criſto agli Apoſtoli; ſi applicano alle deciſioni dei Santi quattro Concilj generali; e finalmente ſi applicano all' Epiſtole dei Romani Pontefici ſcritte *de recta fide*: come può vederſi nel citato Labbè. Queſt' unione delle definizioni dei Concilj e del Papa, ſenza porre differenza alcuna fra le une e le altre, ben dimoſtra qual foſſe il ſentimento di tanti Veſcovi circa l' infallibilità delle definizioni del Papa. L' eſſer poi ſtata queſta definizione di fede letta, e riletta nel quinto Concilio generale, e non impugnata da alcuno neppure in minima parola, ben dimoſtra che il medeſimo ſentimento aveano tutti i Padri del Concilio.

108. Diciamo due parole anche dei Sommi Pontefici. La Lettera di S. Innocenzo I. in risposta ai Padri del Concilio di Cartagine (*Inter Augustinian. 91. edit. antiq.*) nel suo principio mostra evidentemente il sentimento di quel Papa circa la sua infallibilità nel decidere le controversie di fede. La franchezza poi colla quale quel S. Pontefice espone questo suo sentimento ai Padri di quel Concilio, ben dimostra ch' egli punto non dubitava di trovare anche in quei Padri una piena conformità di sentimenti sul punto medesimo della sua infallibilità. Possono vedersi i passi nel principio della citata Lettera. Il Papa Bonifacio I. (*Epist.* 15. *Tom.* 1. *Epistol. Romanor. Pontific.*) generalmente parla e dice non esser lecito chiamar in dubbio le cose una volta decise dal Romano Pontefice: *Nemo unquam Apostolico culmini, de cujus judicio non licet retractari, manus obvias audacter intulit.* La generalità delle parole: *De cujus judicio non licet retractari*, comprende anche, e massimamente le decisioni di fede. Il Papa Agatone nella Lettera diretta all' Imperadore Costantino Pogonato, in occasione del Conc. VI. Ecumenico, dice queste memorabili parole: *Petrus spiritales oves ab ipso Redemptore omnium terna commendatione pascendas suscepit. Cujus adnitente præsidio hæc Apostolica ejus Ecclesia nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est: cujus auctoritatem, utpote Apostolorum omnium principis, semper omnis Catholica Christi Ecclesia, & universales Synodi fideliter amplectentes in cunctis secutæ sunt.* Questa Lettera è inserita negli Atti del VI. Concilio Ecumenico. (*Act.* 4.)

109. Da queste poche autorità che abbiamo quì recate, potrà il Sig. Tamburini inferire subito su-

bito,

bito, e ſenza pericolo di sbagliare che dunque egli ha avuto torto di chiamare la ſentenza dell' infallibilità del Papa *una maſſima nuova contraria all' antica dottrina dalla Chieſa, ſparſa dal Tribunale della Inquiſizione*, come egli dice nel Cap. 1. art. 2. pag. 35. del ſuo Libro intitolato *Coſa è un Appellante?* o, come dice altrove, (*Analiſi, ec.* §. 100.) fondata ſull' impoſtura delle falſe Decretali d' Iſidoro. E giacchè molte volte egli cita i ſentimenti della *Chieſa di Francia* come contrarj all' infallibilità del Papa, egli ſi contenterà di gettare uno ſguardo con attenta rifleſſione ſul ſeguente paſſo d' una Lettera, ſcritta da un Congreſſo di 30. Veſcovi di Francia da Parigi al Papa Innoc. X. l'anno 1653. a dì 19. Luglio: *Judicia pro ſancienda regula fidei a ſummis Pontificibus lata... divina æque ac ſumma per univerſam Eccleſiam auctoritate niti, cui Chriſtiani omnes ex officio IPSIUS QUOQUE MENTIS obſequium præſtare tenentur.*

DI

DI ALTRI DIRITTI ESSENZIALI

ANNESSI ALLA PRIMAZIA DEL PAPA

Diritto di Legislazione.

110. Conviene ora tornare indietro per esaminare ciò, che il Sig. Tamburini dice circa alcuni altri diritti originarj, ed essenzialmente annessi alla Primazia; l'esame dei quali si è differito per non interrompere il filo del discorso sopra la superiorità del Papa al Concilio, e sopra la di lui infallibilità. Ripigliamo il Cap. III. della 2. Parte del Libro che andiamo esaminando. Quivi nel §. 9. pag. 248. stabilisce il N. A. che „ siccome abbiamo provato essere l'autorità del Primato non assoluta, ma subordinata alle regole della „ Chiesa universale, così ne segue che la dipendenza, e l'ubbidienza dovuta dalle Chiese particolari al Pontefice non è assoluta, ma regolare „ e canonica, vale a dire a norma de' Canoni „. Da questo principio egli deduce immediatamente questa conseguenza che „ i Fedeli di una Diocesi „ debbono la loro ubbidienza al Pontefice per mezzo del Vescovo loro Pastore immediato, e giudice naturale „. Indi subito da questa prima inferisce quest' altra conseguenza: „ Quindi le leggi „ del Papa debbono essere accettate, e promulgate „ nella Diocesi dai respettivi Ordinarj, perchè abbiano forza e vigore presso i Fedeli „.

111. Per rispondere in poche parole al Sig. Tamburini su questi punti basta recare quel principio, del quale egli medesimo si serve per provarli. Dice

ce dunque a pag. 249. „ La ragione di queſta re-
„ gola è chiara per ſe, e riſulta con tutta l' evi-
„ denza dalla ſubordinazione del Primato alle re-
„ gole della Chieſa univerſale. Imperciocchè il Pa-
„ pa non ha un' immediata giuriſdizione nelle Dio-
„ ceſi degli altri Veſcovi. Egli non può diſturbare
„ l' autorità immediata de' ſuoi Colleghi nella por-
„ zione del gregge a loro particolarmente affida-
„ to, ec. „ Vede ognuno che tutto queſto raziocinio è appoggiato ſulla falſa idea del Primato. Poſto che il Primato ſia la ſteſſa coſa che l' autorità Epiſcopale eſteſa a tutte le pecore di Gesù Criſto, e a tutti i Paſtori ancora, come già abbiamo dimoſtrato di ſopra, (*n.* 42. *ad* 51.) tutto il raziocinio del Sig. Tamburini cade a terra immediatamente da per ſe ſteſſo. Da quello poi che abbiamo detto nella regola generale (*n.* 57. *ad* 63.) s' intende ſubito la falſa idea che il Sig. Tamburini ſi forma della *ſubordinazione del Primato alle regole della Chieſa univerſale*, e di quella che egli chiama *ubbidienza regolare, e canonica* nei Fedeli al Papa. Corrette le idee ſvaniſce ogni difficoltà, ſenza biſogno di far più parole. Non poſſo tuttavia diſpenſarmi dal notare l' ineſattezza d' una eſpreſſione adoperata più volte dal Sig. Tamburini: *DISTURBARE l' autorità immediata de' ſuoi Colleghi.* Quella parola *diſturbare* porta un ſenſo d' illegittimità, e di deſpotiſmo; e perciò non è adattabile alla ſacroſanta poteſtà del Primato data da Gesù Criſto a S. Pietro, e ai di lui Succeſſori *in ædificationem, non in deſtructionem.* Altrove (*pag.* 180.) uſa l' eſpreſſione di *ATTACCARE la giuriſdizione dei Veſcovi nelle loro Dioceſi:* alla pag. 189. *INVADERE la giuriſdizione de' Veſcovi:* a pag. 195. *INTRA-*

112. Ma, per soprabbondare nelle risposte, è facile, con un poco di riflessione, il vedere quanto si tolga di efficacia e di attività alla giurisdizione del Primato nel Sistema del Sig. Tamburini; e insieme quanta confusione s' introduca nel governo Ecclesiastico contro quella unità, che tanto è inculcata dalla parola di Dio scritta e tradita. Se le Leggi del Papa debbono essere accettate, e promulgate nella Diocesi dei respettivi Ordinarj perchè abbiano forza e vigore presso i Fedeli, dipenderà dunque dai privati sentimenti, e talvolta anche dalle particolari mire dei respettivi Ordinarj il fare che le Leggi del Papa obblighino, o non obblighino i Fedeli: vale a dire che la potestà del Primato, data da Gesù Cristo per l'unità e buon governo della sua Chiesa in salute delle anime, dipende nella sua efficacia dai sentimenti, e dalle volontà dei sudditi: giacchè anche i Vescovi tutti sono sudditi del Papa. Io non porto più oltre queste conseguenze, perchè sono ben persuaso che ogni Lettore le vede, e ne sente intimamente l'assurdità. So benissimo che per evitare queste conseguenze il Sig. Tamburini potrà dir molte cose, le quali già si dicono da molti Scrittori; ed obbiettare il pericolo che l' autorità del Primato degeneri in dispotismo. Ma io senza fermarmi a rispondere parte a parte a tutte queste obiezioni, dirò così in generale, che per evitare un assurdo non è buona strada il cadere in un altro: dirò che tutti i Vescovi debbono al Papa quella ubbidienza medesima che i respettivi Diocesani debbono a loro; giacchè il Papa è Pastore dei Vescovi, come i Vescovi sono Pastori del loro gregge: dirò finalmente che la general regola proposta

di sopra (*n. 57. ad 63.*) basta sola a togliere ogni confusione e disordine, e a dirigere il governo Ecclesiastico all' uniformità, ed unità tanto giovevole per la pace, concordia, e vantaggio spirituale di tutto il gregge di Gesù Cristo.

113. Aggiungo poche righe finalmente per far vedere quanto le idee del Sig. Tamburini sul punto che ora esaminiamo, siano contrarie all' idee di quella venerabile Antichità, che egli tanto spesso, ma per disgrazia senza fondamento per lo più, objetta ai suoi avversarj. Il Papa Siricio non propone già Leggi da accettarsi poi dai respettivi Ordinarj perchè abbiano forza e vigore presso i Fedeli, ma comanda risolutamente; e ben si vede che egli è persuaso di aver diritto ad essere ubbidito: *Quid ab universis posthac Ecclesiis sequendum sit, quid vitandum, generali pronunciatione decernimus* (Epist. I. ad Himmer. Tom. 1. Epist. Roman. Pont.) *In speculis a Deo constituti ut vigilantiæ nostræ diligentiam comprobantes, & quæ coercenda sunt resecemus, & quæ observanda sunt sanciamus, &c.* (Ibid. Epist. 4.) Innocenzo I. (*Epist. 13. ad Exuper. Tolos. T. 1. Epist. Rom. Pont.*) insiste sull' osservanza delle Leggi fatte dal suo Antecessore Siricio, e determina quali violatori di queste Leggi si possano scusare, e quali debbano castigarsi con le pene da lui medesimo stabilite. Il Papa Zosimo nella Lettera ad Esichio di Salona parla risolutamente così: *Sciat quisquis hæc* (le Leggi Pontificie). *postposita Patrum, & Apostolicæ Sedis auctoritate neglexerit, a nobis districtius vindicandum, ut loci sui minime dubitet sibi non constare rationem, si hoc putat post tot prohibitiones impune tentari.* Vegganſi anche le Lettere dei Sommi Pontefici Leone, e Gre-

go-

gorio; in moltiſſime delle quali ſi troveranno Leggi fatte, minacce intimate, pene impoſte ai Veſcovi, e ai Criſtiani ora in una parte, ora in un altra del Mondo Cattolico; e tuttociò con ferma perſuaſione del proprio diritto indipendente dall' accettazione, e promulgazione nelle Dioceſi dei reſpettivi Ordinarj. Il Sig. Tamburini non potrà dire che i citati Sommi Pontefici aveſſero una tal perſuaſione in forza delle falſe Decretali dell' impoſtore Iſidoro.

114. Non ſolamente i Papi hanno la ſuddetta ferma perſuaſione, ma la hanno i Sudditi ancora; e riconoſcono in ſe ſteſſi l'obbligazione di ubbidire alle Leggi fatte dai Papi. Nel Reſcritto dei Veſcovi della Dardania al Papa S. Gelaſio ſi parla così: *Saluberrima Apoſtolatus veſtri præcepta.... qua oportet devotione ſuſcepimus.... Deſiderii enim, & voti noſtri eſt juſſionibus veſtris in omnibus obedire; &, quemadmodum a Patribus noſtris accepimus, Sedis Apoſtolicæ, quæ vitæ, & meritis veſtris delata eſt, præcepta intemerate ſervare... A nobis, qui Sedi Apoſtolicæ SECUNDUM DIVINA PRÆCEPTA, & Patrum ſtatuta inculpati ſervire deſideramus, omni ratione (Hæretici damnati a Sede Apoſtolica) vitandi ſunt.... Quoniam, ut dictum eſt, Patrum in omnibus cuſtodienda præcepta, & inviolabilia Sanctorum Canonum inſtituta ſectantes Apoſtolicæ, & ſingulari illi Sedi veſtræ communi fide, & devotione parere contendimus.* (Labb. tom. 4. col. 1165.) Non dica il Sig. Tamburini, come già dicono tanti Scrittori, che le antiche regole, gli ſtatuti dei Padri, i vecchi Canoni tante volte citati nei paſſi dei Veſcovi, e Concilj, che abbiamo addotti finora, ſi fondano tutti ſopra i Canoni del Concilio di Sardica; i qua-

li per onorare la memoria di S. Pietro permettono, e autorizzano le Appellazioni, e i ricorsi al Papa. Nò, non dica questo: riconosca coi Vescovi della Dardania una più alta origine: riconosca l' instituzione, e il precetto di Gesù Cristo; *Secundum divina præcepta*. Gli statuti dei Padri altro non fanno in questa materia che spiegare, e venire in appoggio degli Statuti di Dio: *Secundum Divina præcepta*. Ben disse il Papa S. Innocenzo nella Lettera ai Padri del Concilio Cartaginese, (*Inter August. 91.*) che i Padri hanno appoggiati i loro Statuti sull' ordinazione di Dio: *Patres non humana, sed DIVINA decrevere sententia*. (Vedasi più sotto il num. 127.) Molto più poi questa ordinazione di Dio resta incontrastabilmente provata dalla pratica costante della S. Chiesa Cattolica; pratica di tutti i tempi, e in tutti i luoghi, come proveremo più sotto nel num. 127. il qual numero prego i miei Lettori a voler vedere in questo luogo. Torniamo al nostro proposito. S. Cesario Vescovo d' Arles, nel Libello indirizzato a Papa Simmaco, domanda, che per autorità e comando del Papa siano tolti alcuni abusi nelle Gallie. Ecco le forti espressioni che usa il Santo Vescovo: *Sicut a persona B. Petri Apostoli Episcopatus sumit initium, ita necesse est, ut disciplinis competentibus Sanctitas Vestra singulis Ecclesiis quid observare debeant evidenter ostendat... Hoc postulamus ut fieri prohibeat Apostolicæ Sedis auctoritas....Hæc omnia ultione districtionis Vestræ fieri prohibete*. (Labb. tom. 4. col. 1294.) In fatti il Papa Simmaco fece, e trasmise a S. Cesario quelle Leggi che egli desiderava. (*Ibid. col.* 1295.)

DI-

DIRITTO

DI GIUDICAR LE CAUSE.

115. NEl §. XI. e seg. fino al XVI. tratta il Sig. Tamburini del diritto di giudicar le cause personali e contenziose, e nega che un tal diritto sia essenziale al Primato quanto al giudicar le cause del minor Clero, e dei Vescovi o sia in prima istanza, o sia per appellazione. Così egli conchiude il §. XII. a pag. 254. „ Erano persuasi, „ (*i Vescovi Africani*) che il diritto di ricevere gli „ Appelli non è del numero dei diritti essenziali „ alla Primazìa della Sede Apostolica „. Indi nel §. XIII. pag. 255. e seg. dice: „ In fatti il Con„ cilio di Sardica, tenuto nel IV. secolo contro gli „ Ariani, è il primo titolo che i Papi possono al„ legare per stabilire il diritto di revisione dei giu„ dizj de' Vescovi. Quel privilegio fu accordato „ dal Concilio al Papa per mettere al coperto i Ve„ scovi Cattolici dalle persecuzioni degli Ariani, e „ non fu accordato che relativamente alle cause „ personali dei Vescovi „. Ma anche sopra questa concessione (come egli crede) del Concilio di Sardica fa certe riflessioni, dalle quali poi conclude così a pag. 256. „ Dalle quali riflessioni manifesta„ mente si deduce che la Chiesa non ha mai rico„ nosciuto il diritto delle Appellazioni per un di„ ritto essenziale alla Primazìa „. Passa poi nel §. XIV. a parlare del diritto del Papa di giudicare i Patriarchi, e dice: „ Sembra cosa naturale che que„ sti dovendo pure avere un Capo siano sottoposti „ alla Sede Apostolica, che è la prima di tutte le

„ Chiese „. Ma poi poco dopo soggiugne: „ Con-
„ viene peraltro confessare che la cosa non è senza
„ difficoltà .... Se consideriamo i Canoni IV. e V.
„ del Concilio Niceno, i quali prescrivono gene-
„ ralmente che tutte le Cause esser debbano finite
„ e ultimate nel Sinodo Provinciale, pare che non
„ lascino luogo a fare eccezione sulle cause de' Pa-
„ triarchi, quando bene non fosse il caso straordi-
„ nario di una crudel vessazione, o di una perse-
„ cuzione manifestissima: poichè allora il solo sen-
„ timento di umanità dà un diritto a chi è Capo
„ della Chiesa di venire in soccorso dell' innocenza,
„ che si trova oppressa senza rimedio. Tal fu il
„ caso di S. Atanasio.... Tal fu il caso di S. Gio.
„ Crisostomo, ec. Nel fatto poi di Nestorio con-
„ correvano appunto quelle circostanze, delle qua-
„ li parla S. Gregorio M. ec. „

116. Così il Sig. Tamburini dà ai fatti più celebri delle Appellazioni al Papa de' più insigni Vescovi quell' aspetto che a lui piace; accomodando con sottili maniere i fatti alle sue idee per togliere dai diritti essenziali alla Primazìa il diritto delle Appellazioni non solamente dei Vescovi, ma ancora dei Metropolitani, e dei Patriarchi. Io quì non potrei rispondere a tutte le cose dette dal Sig. Tamburini se non allungando d' assai la presente Operetta: dall' altra parte non potrei dare altre risposte se non le già date cento volte da varj egregj Scrittori, che hanno ampiamente trattato della materia delle Appellazioni al Papa. Userò dunque del diritto accennato di sopra, (*n.* 29.) e rimetterò i miei Lettori alla Lettera dell' Imperator Costantino a Papa Melchiade, *Ap. Mansi tom.* 2. *Concil. col.* 438.) e all' Epistola di Giulio Papa. (*Ap. eund. col.*

col. 1230.) Veggasi ancora l' *Anti-Febronio* di Francesco Antonio Zaccaria *Tom. 3. lib. 3. per totum* edit. di Cesena 1770. Due sole parole dirò io stesso sul fatto di Nestorio giudicato in prima istanza dal Papa S. Celestino. Non potendo il Sig. Tamburini dire che Nestorio fosse nel caso *di una crudel vessazione, o di una persecuzione manifestissima*, come erano S. Atanasio, e S. Gio. Crisostomo; e quindi che *il solo sentimento di umanità dava un diritto* al Papa d' intromettersi nella di lui causa e giudicarla, si volge da un' altra banda, e dice a pag. 258. e seg. che Nestorio „ non avea Giudici superiori, „ poichè non aveva più il Metropolitano, o l' Esarca, qual era prima il Vescovo di Eraclèa; nè „ aveva Giudici inferiori, poiché egli era senza „ Vescovi Provinciali. Onde si trovava precisamente nel caso, di cui parla S. Gregorio; cioè „ di dover esser giudicato dalla S. Sede „. Passiamo ora alla pag. 278. e seg. del Libro del Sig. Tamburini, dove parla del famoso Canone 28. del Concilio Calcedonese, nel quale furono dati i diritti di Patriarca al Vescovo di Costantinopoli molti anni dopo il summentovato fatto di Nestorio. Quivi io trovo queste parole: „ Ora il ven„ tesimo ottavo Canone di Calcedonia priva de' „ lor diritti di Esarchi i Vescovi di quelle tre Pro„ vincie; spoglia quei Vescovi della loro indipen„ denza, e li sottomette tutti e tre ad un Suffra„ ganeo di uno di loro: cioè al Vescovo di Co„ stantinopoli, *che fino a quel tempo era stato Suffra„ ganeo del Vescovo di Eraclèa* Esarca della Tracia „. Or come questi due passi del Sig. Tamburini combinino fra loro, io non saprei indovinarlo. So bene che il Concilio Costantinopolitano I. altro non

diede al Veſcovo di Coſtantinopoli ſe non un poſto di mero onore: *Conſtantinopolitanus Epiſcopus habeat primas honoris partes, ſeu honoris privilegia poſt Romanum Pontificem:* (Can. 3.) del reſto conſervò intatti agli Eſarchi dell' Aſia, del Ponto, e della Tracia gli antichi loro diritti: *Thraciarum Epiſcopi, quæ ſunt in Thraciis gubernent.* (Can. 2.) Dunque il Veſcovo di Eraclèa Eſarca della Tracia non fu ſpogliato de' ſuoi diritti ſopra il Veſcovo di Coſtantinopoli ſe non al tempo del Concilio di Calcedonia; e vale a dire venti anni dopo che il Papa Celeſtino aveva giudicato Neſtorio. Non è dunque vero che Neſtorio *aveva più Giudici ſuperiori, ec.*

117. E giacchè ſiamo ſu queſto fatto di Neſtorio, vedaſi come il general Concilio Efeſino riconoſca nel Papa l'autorità di giudicare le cauſe dei Veſcovi, riconoſcendo per giuſta, e legittima la ſentenza pronunziata dal Papa S. Celeſtino contro Neſtorio anche antecedentemente che queſta ſentenza foſſe confermata nel Concilio medeſimo: *Lectis itidem impiiſſimis ejuſdem* (Neſtorii) *expoſitionibus, & Epiſtola præterea, quam tua Sanctitas ad illum dederat, per quam JURE DAMNABATUR tamquam qui blasphema ſcripſiſſet, &c.* (Labb. tom. 3. col. 662.) Di quì ſi vede qual ſia il ſenſo di quelle parole del medeſimo Concilio, onde proteſta di eſſere ſtato obbligato e neceſſitato a venire alla ſentenza di depoſizione contro Neſtorio: *COACTI per Sacros Canones, & EPISTOLAM Sanctiſſimi Patris Noſtri, & Comminiſtri Cœleſtini Romanæ Eccleſiæ Epiſcopi lacrymis ſubinde perfuſi ad lugubrem hanc contra eum ſententiam NECESSARIO venimus.* (Labb. tom. 3. col. 533.)

DI-

DIRITTO

DI CONVOCARE I CONCILJ GENERALI.

118. NEl §. XVI. pag. 262. e seg. confessa il N. A. che „ nel caso d' un evidente pe„ ricolo (*per la fede, e per la disciplina generale il Papa*) ha il diritto di sonare all' armi, e di „ convocare tutti i Vescovi per un Concilio gene„ rale. Questo diritto gli compete come a mem„ bro principale della Chiesa, come a Capo di es„ sa, come a Tutore della fede, e de' Canoni „. Ma poi soggiugne immediatamente: „ Non è per „ altro un diritto esclusivo del Papa. Non abbia„ mo alcuna legge nè divina, nè Ecclesiastica, la „ quale privativamente riservi al Papa la convoca„ zione dei Concilj generali. Anzi ognun sa che „ gli otto primi Concilj furono convocati dagl' Im„ peradori come Protettori della Chiesa, e vindici „ della pubblica tranquillità. Questi due titoli for„ mano nei Principi un diritto legittimo di con„ vocare i Sinodi, quando non si possa altrimenti „ provedere al bisogno della Chiesa, e dello Stato „.

119. Un piccol dubbio mi occorre quì da proporsi al Sig. Tamburini. Niuno Imperador Romano, niun Principe ha mai avuto tanta estensione di dominio, che comprendesse tutte le parti del Mondo, nelle quali vi erano Cristiani, e Chiese anche numerose con Vescovi alla loro testa. Con qual diritto dunque potrà un Imperadore, un Principe convocare a Concilio i Vescovi da tutte le parti del Mondo Cristiano? Se la convocazione non è generale, sà ognuno che il Sinodo non sarà ecu-

ecumenico. Il diritto che voglia conſiderarſi nei Principi *come Protettori della Chieſa, e vindici della pubblica tranquillità*, è un diritto che compete a ciaſcun Principe dentro i limiti del ſuo dominio, e nulla più. Torna dunque ſempre in campo la difficoltà del come poſſano i Principi legittimamente, e con efficacia convocare i Veſcovi del dominio altrui. Pare che il Sig. Tamburini medeſimo abbia ſentito queſta difficoltà, mentre dice a pag. 264. „ „ Nei ſecoli poſteriori eſſendo ſtato diviſo l' Impe- „ ro Romano tra molti Sovrani, non vi era un „ Principe che aveſſe l'autorità di convocare i Ve- „ ſcovi da tutte le parti del Mondo Criſtiano „. Ma queſto Principe che aveſſe tale autorità, non vi era neppure a' tempi del gran Coſtantino, e del Concilio Niceno. Biſogna dunque per neceſſità che il diritto di convocare a Concilio i Veſcovi da tutto il Mondo Criſtiano ſi riconoſca per un diritto anneſſo eſſenzialmente, e privativamente a quell' autorità Eccleſiaſtica, che ſi eſtende ſopra tutto il Mondo Criſtiano.

120. Quell' „ ognuno sà, che gli otto primi Con- „ cilj furono convocati dagl' Imperadori „ è un detto, che porta ſenſo eſclusivo del concorſo dei Papi, almeno ſecondo tutto il conteſto. Or quello che ſa ognuno per teſtimonianza del Sig. Tamburini, non lo ſapeva Ruffino, il quale nella Storia Eccleſiaſtica *lib.* 1. *cap.* 1. dice, che l' Imperador Coſtantino convocò bensì il Concilio Niceno, ma lo convocò per ſentenza de' Sacerdoti: *Conſtantinus ex ſententia Sacerdotum apud Urbem Niceam Epiſcopale Concilium convocat.* Non lo ſapeva neppure Gelaſio Cizicено Scrittor Greco del ſecolo V. il quale nella Storia del Concilio Niceno *lib.* 2. *cap.* 12.

12. dice espressamente, che quel Concilio fu adunato dal *beato e santo Osio*, il quale fu Legato a quel Concilio di Papa Silvestro. Eppure questi due Storici, come assai vicini di tempo, erano certamente più del Sig. Tamburini a portata di sapere chi convocasse il Concilio Niceno. I Padri del VI. Concilio generale nelle acclamazioni (*Act.* 18.) unirono all' Imperator Costantino anche il Papa S. Silvestro nella convocazione del Concilio Niceno: *Arius divisor Trinitatis insurgebat, & continuo Constantinus semper Augustus, & Sylvester laudabilis magnam, atque insignem in Nicæa Synodum congregabant*. Nel Libro Diurno de' Romani Pontefici dato in luce dal Garnier si dice, che il Concilio Efesino fu adunato *per autorità di Celestino Vescovo della S. Sede Apostolica*. Nelle Lettere di S. Leone si troverà che il Concilio Calcedonese fu congregato dall' Imperatore bensì, ma col suo consenso; onde il Papa Gelasio sul finir di quel secolo potè dire con verità nella Lettera ai Vescovi della Dardania: *In Chalcedonensium Civitate multi Episcopi convenerunt per jussionem Leonis Romani Pontificis*. I Padri del VI. Concilio generale nel Prosfonetico all' Imperador Costantino affermano che *Vigilius post hæc Justiniano piissimo consonuit, & quintum Concilium constitutum est*. Nel Concilio Calcedonese (*Act.* 1.) Lucenzio Vescovo, e Legato del Papa S. Leone rinfacciò come una gravissima colpa a Dioscoro di avere convocato un Concilio senza il concorso, e l' autorità del Romano Pontefice: *Synodum ausus est facere sine auctoritate Sedis Apostolicæ, quod nunquam licuit*, (si notino bene queste parole) *nunquam factum est*. (Mansi tom. 6. Concil. col. 582.) Pelagio II. dice espressamente, che

Ge-

Generalium Synodorum convocandi auctoritas Apoſtolicæ Sedi Beato Petro ſingulari privilegio tradita eſt. (Epiſt. 1. ad Oriental.) Ciò baſta per dimoſtrare la falſità del detto generale del Sig. Tamburini. Negli Scrittori che trattano del Primato, e dei diritti del Romano Pontefice, ſi troveranno altre prove per i ſummentovati quattro Concilj, e per gli altri quattro reſtanti.

DIRITTO

DI PRESEDERE AI CONCILJ GENERALI, E PARTICOLARI.

121. NEl §. XVII. pag. 265. il Sig. Tamburini così parla: „ Ella è coſa evidente, „ che il primo poſto nei Sinodi è dovuto al pri„ mo Paſtore, al Capo della Chieſa, al Veſcovo „ della prima Sede del Mondo. Egli ha dunque „ in vigore della ſua Primazìa il diritto di preſe„ dere ai Concilj ecumenici o per ſe ſteſſo ſe vi „ ſi trova in perſona, o per mezzo de' ſuoi Lega„ ti dovunque ſi trovi radunato il Concilio „. Non ſi creda però da taluno che queſto diritto ſia eſſenziale alla Primazìa del Papa: Nò, ſoggiugne il Sig. Tamburini a pag. 266. „ Queſta preſidenza per al„ tro non è d'un' aſſoluta neceſſità. Nel caſo che „ manchi il Papa, o ricuſi di aſſiſtere al Sinodo, „ può il Concilio ſcegliere il Preſidente, o può „ preſedere il primo Veſcovo dopo il Romano Pon„ tefice „. Quanto poi alla preſidenza dei Concilj particolari il Sig. Tamburini ne nega francamente il diritto al Papa: „ I Papi (dice egli a pag. 265.)

„ 265.) hanno nei ſecoli poſteriori intrapreſo di „ mandare Legati, che in loro nome preſedeſſero „ anche ai Sinodi Provinciali, o Nazionali. Ma ſe „ i Papi non ſono invitati dalle Aſſemblee dei Ve„ ſcovi a preſiedervi, la loro Primazìa non gli dà „ un tal privilegio „.

122. Riſpondo che nel caſo della mancanza del Papa, egli certo non potrà preſiedere a un Sinodo nè per ſe, nè per mezzo de' ſuoi Legati. In caſo poi che il Papa ricuſi di aſſiſtere al Sinodo generale e in perſona, e per mezzo de' ſuoi Legati, e vale a dire in caſo che il Papa vi diſſenta è contraddica, la Cattolica Chieſa riguarderà ſempre quel Sinodo come non ecumenico, ed anzi come illegittimo: l'eſempio del Concilio di Baſilèa ne è una prova. Deve quì il Sig. Tamburini ricordarſi della ſua dottrina del *coſtante e ſempre vivo contraſto*, il quale è un ſegno, ed una prova che *non ſi riconoſce la voce della Chieſa di Dio* in quelle, coſe che ſoffrono un tal contraſto: (*Vedi ſopra n.* 73.). Queſta dottrina non vera in quei caſi, nei quali il Sig. Tamburini ſe ne ſerve, è veriſſima applicata al Concilio di Baſilèa, e a tutti quei Concilj, i quali ſi celebraſſero colla contraddizione del Papa. In fatti quale ſtrana, e veramente moſtruoſa coſa ſarebbe il vedere un Concilio al quale non preſedeſſe, ma anzi contraddiceſſe il Capo viſibile della Chieſa, il Paſtore univerſale di tutti i Paſtori, e di tutto il gregge di G. C.! Come può l'idea d'una coſa tale combinare coll'idea di quella Chieſa, che per volontà di G. C. debbe eſſere *unum ovile, & unus Paſtor*? Io per me proteſto di non avere la felicità, che pur hanno molti Scrittori, di combinare inſieme due idee tanto oppoſte fra loro. Nè

per

per tutto ciò io invidio cotesta felicità, la quale vedo non goderſi da certi Scrittori ſe non ſe a ſpeſe, non dirò già della Religione, ma del buon ſenſo, e della ragione, e a forza di negare i fatti Storici più certi. Il Sig. Tamburini dice a pag. 267. „ Non mancano Dotori Cattolici, i quali ſoſtengono che i tre primi Concilj ecumenici ſi tennero ſenza che il Papa, o i ſuoi Legati vi preſedeſſero. Al Concilio di Efeſo fu preſidente S. Cirillo: e a quel di Nicèa pare che preſedeſſe il Veſcovo Oſio„. Quella parola dubitativa *pare* reſta eſcluſa dal ſopraccitato Gelaſio Ciziceno, il quale nel lib. 2. cap. 12. della Storia del Concilio di Nicèa afferma poſitivamente, che il grande Oſio Veſcovo di Cordova preſedette come Legato di S. Silveſtro Papa a quel Concilio; e ciò Gelaſio afferma ſulla teſtimonianza, ch'egli cita, dello Storico Euſebio Scrittore contemporaneo al Concilio medeſimo. Vedaſi Natale Aleſſandro *Hiſt. Eccl. ſæcul. IV. Diſſ.* 12. Il Concilio Coſtantinopolitano I. generale II. non fu ecumenico nella ſua convocazione e celebrazione; ma ſoltanto per la ſuſſeguente accettazione della Chieſa. Al Concilio Efeſino è vero che fu preſidente S. Cirillo; ma il Sig. Tamburini poteva con tutta verità aggiugnervi il titolo e dire *come Legato di Celeſtino Papa:* queſto ſarebbe ſtato un tratto di commendabile ſincerità. Menna Veſcovo di Coſtantinopoli nella profeſſione di fede inſerita nel Coſtituto di Papa Vigilio lo dice eſſpreſſamente: *In qua (Synodo Epheſina) in Legatis ſuis, atque Vicariis, ideſt* Beatiſſimo Cyrillo *Alexandrinæ Urbis Epiſcopo, Arcadio, & Projecto, &c. Beatiſſimus Cœleſtinus Papa ſenioris Romæ noſcitur* præſediſſe. Dalla preſidenza di S. Cirillo come Legato del Papa al

Con-

Concilio Efesino fanno espressa, e indubitata testimonianza gli Storici: Evagrio, (*lib.* 1. *cap.* 4.) Fozio, (*lib. de Septem Synodis*) S. Prospero, (*in Chronico*) Niceforo, (*lib.* 14. *cap.* 34.) Liberato Diacono (*in Breviario cap.* 15.) &c. Che più? Lo stesso Concilio Efesino fa questa testimonianza medesima: ivi (*Act.* 1.) si dice: *Cyrillo Alexandriæ, qui & Cœlestini quoque Sanctissimi, Sacratissimique Romanæ Ecclesiæ Archiepiscopi locum obtinebat.* (*Labb. tom.* 3. *col.* 445.) Le stesse parole si ripetono nell' Azione 4. (*Ibid. col.* 635.) Nella definizione del Concilio Calcedonese (*Act.* 5. *apud Labb. tom.* 4. *col.* 561.) si dice: *Et nos Sanctæ Synodi quondam in Epheso factæ, cujus Præsides fuerunt beatissimæ memoriæ Cœlestinus Romanorum, & Cyrillus Alexandrinorum, &c.* Questa è una testimonianza di sopra 600. Persone tutte insieme, che attestano un fatto succesSo non più che 20. anni prima. Finalmente abbiamo la Lettera del Papa S. Celestino diretta a S. Cirillo, nella quale lo fa suo Luogotenente e Vicario nella Causa contro Nestorio: *Quamobrem nostræ Sedis auctoritate adscita, nostraque vice, & loco cum potestate usus ejusmodi non absque exquisita severitate sententiam exequeris.* (Labb. tom. 3. col. 849.) Come dunque il Sig. Tamburini ha avuto il sorprendente coraggio di citare quei Dottori Cattolici (seppur sono verameute Cattolici), i quali „ sostengono che i tre primi Concilj Ecu„ menici si tennero senza che il Papa, o i suoi Le„ gati vi presedessero„? L'affettazione di citare questi Dottori, i quali negano un fatto così indubitabile, non serve ad altro se non a verificare il bel detto di S. Girolamo, il quale dice, che taluni chiudono appostatamente gli occhi alla verità, e

negano quei fatti che ſono incommodi ai loro pregiudizj; e che perciò vorrebbero che non foſſero ſucceſſi: *Solent oculis clauſis denegare, qui non credunt factum eſſe quod nolunt.* (Dialogo adverſus Luciferianos num. 20.)

123. Quanto ai Concilj particolari, non vi è difficoltà che il diritto di preſedere è proprio dei Veſcovi nei Sinodi Dioceſani; dei Metropolitani nei Provinciali, dei Primati, o Patriarchi nei Sinodi di più Provincie. Ma l'idea di Capo di tutta la Chieſa, e di Paſtore univerſale di tutti i Paſtori, e di tutto il Gregge porta neceſſariamente, che il Papa debba preſedere a qualunque Sinodo, poſtochè egli v'intervenga o per ſe ſteſſo, o per mezzo de' ſuoi Legati. Se il Papa non aſſume queſta preſidenza, e non interviene nè per ſe, nè per mezzo di Legati ai Sinodi particolari, ſe non ſe invitato dall'Aſſemblèa dei Veſcovi medeſimi, egli ciò fa per laſciare a ciaſcuno libero l'eſercizio dei proprj diritti, ſecondo la general regola eſpoſta di ſopra n. 57. e ſeguenti. Già poi è coſa chiara che il diritto di preſedere ai Sinodi porta ſeco altri diritti; ex. gr. di proporre le materie da trattarſi; di invigilare al buon ordine, ec. diritti, dei quali parla il Sig. Tamburini nei §§. XVIII., e XIX., e ai quali egli appone la ſeguente limitazione a pag. 269. „ Ma queſto „ miniſtero debbe eſſere eſeguito dal Papa a norma „ dei Canoni. Egli non può far ciò ſenza l'aſſen„ ſo del Sinodo, in cui riſiede la ſuprema autori„ tà della Chieſa „. Queſte parole appoggiate ſulle falſe idee della Primazìa reſtano ſubito confutate coll'aſſumere le vere Idee da noi propoſte finora.

Di-

124. Più lungamente si stende il Sig. Tamburini nel negare al Papa il diritto di confermare i Concilj ecumenici: egli impiega in ciò sei §§. dal §. XX. fino a tutto il §. XXV. Dice nel §. XX. pag. 270. e seg. „ Quindi non è assolutamente necessaria la confermazion del Papa per dare „ autorità, e forza al Concilio. Non si legge che „ S. Silvestro Papa confermasse il Concilio Niceno. „ Ebbe questo per se medesimo tutta l'autorità „. Per isbrigarsi poi dal peso delle autorità, che potrebbero contro di lui citarsi, egli dà il seguente colore alle confermazioni dei Concilj generali fatte dal Papa. Nel §. XXI. pag. 271. dice: „ Rispondo primieramente che questa confermazione .... non è „ altra cosa, che una semplice testimonianza, che „ il Papa rende alla ecumenicità del Concilio insieme cogli altri Vescovi, e in modo particolare fra gli altri ..... Onde questa testimonianza, ossia confermazione è della stessa natura „ che quella de' Vescovi delle altre Sedi „. Nel §. XXII. pag. 272. „ Rispondo in secondo luogo che „ la confermazione del Papa ... serve alle volte ancora a corroborare, e a confermare in stretto „ senso i Decreti del Sinodo; cioè nel caso che il „ Concilio non sia stato dal principio ecumenico, „ per non aver rappresentata sufficientemente la „ Chiesa universale „. Nel §. XXIII. pag. 274. „ Finalmente si può dire che la confermazione data dal Papa ai Concilj generali in se stessa non „ sia propriamente una confermazione, ma piuttosto una solenne accettazione, colla quale egli assicura

„ la Chiesa della sua vigilanza, e del suo impe-
„ gno per l'esecuzione dei Decreti stabiliti nei Si-
„ nodi. Finalmente nel §. XXIV. pag. 276. dice:
„ Frattanto egli è certo che qualora trattasi di De-
„ cisioni dottrinali non è lecito al Papa di ricusa-
„ re di ammetterle, e di derogare alle medesime
„ quando esse sono Decreti di un Concilio ecu-
„ menico rappresentante la Chiesa universale. Si-
„ milmente se trattasi di uno stabilimento di disci-
„ plina generale concertato colla unanimità di tut-
„ ta la Chiesa, non può il Papa ripugnare allo
„ stesso, essendo egli, come più volte si è detto,
„ soggetto all'autorità suprema del Concilio ecu-
„ menico in tutto ciò che risguarda la fede, l'estir-
„ pazione dello Scisma, e la riforma generale della
„ Chiesa „.

125. Cominciamo da quest'ultimo passo. E fuori di dubbio che alle decisioni dottrinali di un Concilio ecumenico niun Cristiano può ripugnare, salva la Fede. La difficoltà è se debba, o possa considerarsi come decisione di un Concilio ecumenico quella, alla quale dissenta, e ripugni il Papa Capo della Chiesa. Il Sig. Tamburini suppone di sì; ma l'autorità, la ragione, la Religione dicon di nò. Si pregano quì i Lettori a rileggere tutto quello che abbiam detto di sopra nel n. 71. circa l'assurdità di considerare per *Chiesa Universale* (lo stesso dee dirsi del Concilio Ecumenico rappresentante la Chiesa universale) quella, nella quale non si include il Capo visibile vivente, e sussistente di essa. Quel Capo della Chiesa, al quale G. C. nella Persona di S. Pietro ha dato il comando, e la potestà di confermare nella fede i suoi fratelli: quel Capo sopra il quale è fabbricata la Chiesa: quel Ca-

po,

po, che è ſtato coſtituito da G. C. Paſtore di tutti i Paſtori, e di tutto il gregge: quel Capo della cui infallibilità hanno ſentito, e parlato sì magnificamente i Padri, e i Concilj: un tal Capo ſe da una parte ripugna a qualche deciſion dottrinale, e dall'altra parte ſe un'adunanza anche aſſai numeroſa di Veſcovi inſiſta ſopra tal deciſione, che dovrà dire un Criſtiano ben iſtruito nei principj della ſua Religione? Egli non eſiterà un momento a conſiderare quella deciſione come un particolar ſentimento di quei Veſcovi; ma non mai come una deciſione *della Chieſa Univerſale*. E quindi conoſca il Sig. Tamburini che „la teſtimonian„za, oſſia confermazione del Papa è della ſteſſa „natura (bensì) che quella dei Veſcovi delle al„tre Sedi„; ma non è dello ſteſſo peſo, e forza. E' della ſteſſa natura, perchè tutti e Papa, e Veſcovi ſottoſcrivono ai Sinodi confermandoli come giudici della fede: ma la confermazione del Papa ha una forza ſuperiore a quella di tutti gli altri Veſcovi, e fà sì che un Sinodo ſia veramente Sinodo ecumenico rappreſentante la Chieſa univerſale. Senza una tal confermazione nò non potrà dirſi mai che un Sinodo rappreſenti la Chieſa univerſale. La Chieſa di G. C. ha per iſtituzione divina un Capo viſibile in Terra, un Paſtore univerſale, nella perſona del quale ſi verifica che eſſa è *unum ovile, & unus Paſtor*. Quando queſto Paſtore univerſale ripugni ad una deciſion dottrinale, o a un decreto diſciplinare formato da un' adunaza quanto ſi voglia numeroſa di Veſcovi, allora l'attribuire queſta deciſione, o queſto Decreto alla Chieſa univerſale è lo ſteſſo che attribuirli ad un Corpo ſenza Capo, o ad un Ovile ſenza Paſtore. E

quì per scusarmi presso i miei Lettori delle mie ripetizioni prenderò in prestito dal Sig. Tamburini le sue stesse parole nel §. XVI. pag. 202. „ Spesso „ ripeto siffatta nozione, per essere come la chiave „ per penetrare a dovere l'indole, e la natura del „ Primato „.

126. Contrapponiamo ora alcune autorità a tutto ciò, che dice il Sig. Tamburini sulla materia della confermazione dei Concilj generali. Secondo lui pag. 271. „non si legge che S. Silvestro Papa „ confermasse il Concilio Niceno „. Bisognerà dunque dire che il Sig. Tamburini non abbia mai letto quei molti Libri stampati, che sostengono i diritti del Papa contro il sistema adottato da lui dietro la scorta di alquanti Scrittori Francesi, e freschissimamente da un Tedesco (Giustino Febbronio): oppure bisognerà dire che avendoli letti si sia poi dimenticato delle cose anche più importantivi registrare. Certo io leggendo questi Libri ho trovato in essi il seguente passo di una Lettera del III. Concilio Romano dell'anno 485. ai Cherici, e Monaci dell'oriente: *Quam vocem sequentes trecenti decem & octo SS. Patres apud Nicæam congregati* confirmationem rerum, atque auctoritatem *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ detulerunt*. (Tom. 7. Concil. Edit. Mansi. col. 1140.) Il Concilio ecumenico Efesino nella Lettera Sinodale a S. Celestino Papa, confessa espressamente l'obbligo che aveva di informare il Papa dell'operato nel Concilio: *Quia vero necesse est ut omnia, quæ consequuta sunt, Sanctitati tuæ significentur; non potuimus non scribere secundum Salvatoris nostri Christi voluntatem... Episcopos supra ducentos in Ephesiorum metropoli convenisse, &c.* (Labb. tom. 3. col. 659.) Il Papa Gelasio nella

sua

ſua Opera *de Anathematis vinculo* (Tom. 8. Concil. Edit. Manſ. colum. 92.) nega eſpreſſamente eſſere di alcun valore le coſe ſtabilite nelle adunanze de' Veſcovi, ſe non ſono confermate dalla Sede Apoſtolica: *Ita quod firmavit in Synodo Sedes Apoſtolica, hoc robur obtinuit; quod refutavit, habere non potuit firmitatem.* Il medeſimo Pontefice Gelaſio, nella Lettera ai Veſcovi della Dardania, attribuiſce al ſolo conſenſo, o diſſenſo della Sede Apoſtolica che le coſe ſtabilite dai Sinodi abbiano vigore, o non l'abbiano: *Itemque Sanctum Flavianum Pontificem Græcorum condemnatione damnatum (dal Conciliabolo di Efeſo, che nella ſua convocazione fu generale) pari tenore, quoniam ſola Sedes Apoſtolica non conſenſit, abſolvit,.. & impiam Synodum NON CONSENTIENDO ſola ſubmovit.* E perchè ſi veda ciò eſſer vero anche parlandoſi di materie appartenenti alla fede, S. Damaſo Papa nel Secolo IV. attribuiſce la nullità delle coſe ſtabilite nel Concilio di Rimini al diſſenſo di Papa Liberio ſuo anteceſſore: *Neque enim præjudicium aliquod naſci potuit ex numero eorum, qui apud Ariminum convenerunt, cum conſtet neque Romanum Epiſcopum, cujus ante omnes fuit expetenda ſententia,... hujuſmodi ſtatutis conſenſum commodaſſe.* (Epiſt. 3. Tom. 1. Epiſt. Rom. Pont.) La ſteſſa ragione per provare la nullità delle coſe ſtabilite nel Concilio di Rimini apporta Teodoreto (*Hiſt. Eccl. lib. 2. cap. 17.*) Socrate poi afferma che il Concilio di Antiochia di 90. Veſcovi Ariani, convocato da Euſebio di Nicomedia, non poteva eſſere di alcuna autorità e valore, appunto perchè il Veſcovo di Roma non eravi intervenuto nè in perſona, nè per mezzo de' ſuoi [illegible]ti; (*hiſt. Eccl. lib. 2. cap. 8.*) e prova queſta

cosa col dire in generale che *Ecclesiastica regula vetat, ne absque consensu Romani Pontificis quidquam in Ecclesia decernatur*. S. Stefano Giuniore, disputando contro gl' Iconoclasti, i quali vantavano in approvazione de' loro errori come ecumenico il Concilio di Costantinopoli adunato da Costantino Copronimo, rispose subito, come si ha nella vita di questo Santo: (Analect. Græc. Tom. 1. pag. 481.) *Quanam igitur ratione vestram Synodum œcumenicam dicitis, quam neque approbavit Romanus Pontifex, ec.?* Finalmente può vedersi la bella Lettera dei Vescovi Africani a Papa Teodoro, (*Tom. 6. Conc. Lab. col.* 128.) dove protestano *Antiquis regulis sancitum esse, ut quidquid quamvis in remotis, vel in longinquo positis ageretur Provinciis, non prius tractandum, vel* accipiendum sit, *nisi ad notitiam almæ Sedis vestræ fuisset deductum, ut hujus* auctoritate *justa quæ fuisset pronuntiatio* firmaretur. Queste, ed altre autorità che potrebbero recarsi a questo proposito, fanno vedere quanto l'Antichità più venerabile sentisse diversamente dal Sig. Tamburini, e da quegli Scrittori massimamente Francesi, che a lui piace di seguire, circa la necessità della confermazione del Papa alle decisioni, e decreti dei Sinodi generali?

127. Questi sentimenti dei Vescovi Africani sono presi da una Lettera di S. Innocenzo I. (*inter Augusti.* 91.) scritta in risposta alla Lettera Sinodale dei Vescovi del Concilio Cartaginese contro Pelagio; nella quale risposta si trovano i sentimenti medesimi espressi anche colle medesime parole. Ciò, che i Vescovi Africani dicono *sancitum esse antiquis regulis*, il Papa Innocenzo afferma che *Patres non humana, sed DIVINA decrevere sententia, ut quidquid de disjunctis, remotisque Provinciis age-*

re-

vetur, *&c.* Nella risposta poi alla Lettera Sinodale del Concilio Milevitano (*inter Augusl. 93.*) il medesimo Innocenzo così parla: *Diligenter ergo, & congrue Apostolico consulitis honori, honori, inquam, illius, quem præter illa, quæ sunt extrinsecus, sollicitudo manet omnium Ecclesiarum*, (consultandomi) *super anxiis rebus quæ sit tenenda sententia, antiquæ scilicet regulæ formam secuti, quam TOTO SEMPER AB ORBE mecum nostis esse servatam. Verum hæc missa facio; neque enim hoc vestram credo latere prudentiam. Quid enim actione firmastis, nisi scientes quod per omnes Provincias de Apostolico fonte petentibus responsa semper emanent? Præsertim quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes Fratres, & Coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, idest sui nominis & honoris auctorem, referre DEBERE, velut nunc retulit Vestra Dilectio, quod per totum Mundum possit omnibus Ecclesiis in commune prodesse.* Queste parole di S. Innocenzo sono notabilissime. Il consultare la Sede Apostolica per sapere quali dottrine debbano tenersi nelle questioni e dubbi, che insorgono: *Super anxiis rebus quæ sit tenenda sententia*, e massimamente poi quando insorgono questioni in materia di fede: *Præsertim quoties fidei ratio ventilatur;* il consultar, dico, la Sede Apostolica è UN DOVERE: *Arbitror omnes Coepiscopos referre DEBERE*; dovere imposto da antica regola osservata in ogni tempo, e in tutte le parti del Mondo: *Antiquæ Regulæ formam secuti, quam TOTO SEMPER AB ORBE mecum nostis esse servatam.* Ora le pratiche costanti, e universali della Chiesa sono una prova dimostrativa, e irrefragabile della instituzione Apostolica, e divina, secondo il detto di S. Agostino: *Quod universa tenet Ecclesia,*

neque a Conciliis inſtitutum, ſed ſemper retentum eſt, nonniſi auctoritate Apoſtolica traditum rectiſſime creditur. (Lib. 4. de Baptiſm. cap. 24.) Può vederſi la maſſima medeſima ripetuta nell' *Epist. 54. ad Januar. al.* 118. Di quì ognuno vede il diritto che ha il Papa, per divina ordinazione, di confermare i Concilj generali; maſſimamente quando in eſſi ſi ſono fatte deciſioni ſulla dottrina rivelata; e la neceſſità che hanno queſti Concilj di eſſer dal Papa confermati. Queſto medeſimo Teſto del Papa S. Innocenzo può aggiungerſi agli altri riportati di ſopra (*num.* 108.) ſull' infallibilità del Papa. Notiſi attentamente quella eſpreſſione, che trattandoſi di queſtioni ſulla fede: *Quoties fidei ratio ventilatur*, il conſultare il Papa è lo ſteſſo che conſultare S. Pietro: *Nonniſi AD PETRUM referre debere, velut nunc retulit veſtra Dilectio.* Queſta eſpreſſione è ſinonima dell' altra uſata nel Concilio Efeſino da Filippo uno dei Legati del Papa: *Petrus ſemper in ſuis Succeſſoribus vivit, & judicium exercet*: (Vedi ſop. num. 107.) dell' altra adoperata dal Concilio Calcedoneſe: *Petrus per Leonem locutus eſt*: (ibid.) dell' altra pronunziata dal VI. Concilio generale: *Per Agathonem Petrus loquebatur*: (ibid.) dell' altra di S. Proſpero: *Beati Petri Sedes Papæ Zoſimi ore loquitur*: (ſup. num. 105.) dell' altra di S. Pier Criſologo: *Beatus Petrus in propria Sede ſemper vivit, & præſtat quærentibus fidei veritatem*: (ſup. num. 106.) e finalmente dell' altra uſata perfino da Pelagio: *Petri fidem tenes.* (ſup. num. 105.)

128. Ritornando ora al diritto del Papa di confermare i Concilj generali, per provare queſto diritto, e la forza di queſta confermazione, e il ſentimento che i Criſtiani avevano ſu queſto punto,

opportuniſſima è una Lettera dell' Imperadore Marciano al Papa S. Leone. (*poſt Epiſt. 90. S. Leonis Edit. Cacciari*) In eſſa l' Imperadore ſi lagna, che il Papa non abbia ancora mandato con ſue Lettere la conferma di tuttociò, che è ſtato fatto nel Concilio Calcedoneſe: Lettere, che dovevano mandarſi e leggerſi in tutte le Chieſe; affinchè ſi ſapeſſe da tutti che il Papa approvava gli Atti del Concilio. Il non ſaperſi ſe il Papa approvaſſe sì, o nò gli Atti del Concilio era la cagione e il preteſto, per cui certi Eretici perſeveravano oſtinati nei loro errori: *Vehementer admiramur, quod, Synodo in Chalcedone celebrata, & Litteris venerabilium Epiſcoporum ad Pietatem tuam miſſis, per quas omnium rerum in Synodo geſtarum ſeriem expoſuerunt, neutiquam illæ (Litteræ) a Sanctitate tua fuerint emiſſæ, quæ tamen in Sacris Eccleſiis lectæ in ſingulorum notitiam pervenire debebant. Unde aliquibus, qui Eutychis falſam opinationem, & pravitatem etiamdum perſequuntur, magnus eſt injectus ſcrupulus, utrum Beatitudo tua, quæ Synodus decrevit, confirmaverit. Idcirco Pietas tua emittere Litteras dignetur, queis omnes & Eccleſiæ, & Populi cognoſcant Acta Synodi a Beatitudine tua approbari.* Indi l' Imperatore paſſa a lodare S. Leone per la di lui coſtanza nel rigettare il Canone XXVIII. del Concilio Calcedoneſe, che attribuiſce i diritti Patriarcali al Veſcovo di Coſtantinopoli; e finalmente conclude così: *Quapropter veneranda Dignitas tua iſtud quamprimum per Litteras ubique ſignificet, quibus planiſſime oſtendat, Synodum Chalcedonenſem te ratam habere, nec diſſidiorum, diſcordiarumque cupidis de judicio ſanctitatis tuæ ulla relinquatur ſuſpicio.* L' Imperatore nel moſtrare tanta premura per la conferma del Sinodo

da

da farsi da S. Leone, e nella ragione che adduce di questa sua premura, dimostra ben chiaramente i suoi sentimenti, anzi pure i sentimenti del Popolo Cristiano circa la necessità, la forza, e gli effetti di questa conferma. Tanto più che lodando il Papa per la resistenza in non ammettere l'innovazione fatta col Canone XXVIII. ben dimostra di tener quel Canone come nullo, e di niun valore, appunto perchè il Papa non lo approvava. Che più? I Padri stessi del Concilio Calcedonese riconobbero nel Papa il diritto di confermare i Concilj generali, mentre dalla conferma del Papa riconobbero dipendere la forza di tutte le cose stabilite nel Concilio, come attesta Anatolio Vescovo di Costantinopoli (quello stesso, che aveva assai brigato per ottenere i diritti Patriarcali) in una sua Lettera a S. Leone: (*post Epist.* 107. *S. Leon.*) *Cum & sic gestorum vis omnis, & confirmatio auctoritati vestræ Beatitudinis fuerit reservata.*

DIRITTO

Di abrogare le Leggi generali.

129. DI questo diritto tratta il nostro Autore nel §. XXVI. pag. 281. „ Dal fin quì „ detto apparisce ancor chiaramente, che il Papa „ non può a suo piacere accettare, o abrogare i „ Canoni de' Sinodi generali, essendo egli soggetto „ ai medesimi, e dovendo in vigore della sua Primazìa vegliare alla loro osservanza. Quindi tra„ sgredisce il suo ministero, qualora egli non osser„ va la disciplina dei Canoni stabiliti dalla Chiesa. „ .... L' abrogazione de' Canoni non può avveni-

„ re

„ re colla ſola autorità del Papa, dovendoſi que-
„ ſta regolare a norma de' Canoni, e non mai eſer-
„ citare contro i medeſimi; ma ſi fa l' abrogazio-
„ ne da quella ſteſſa forza legislativa, che gli ha
„ ſtabiliti, cioè dalla Chieſa.

130. Dopo la vera idea, che abbiamo data della Primazìa del Papa: dopo aver provato la ſuperiorità del Papa ſopra tutti i Concilj: dopo la gran regola generale ſtabilita n. 57. e ſeg. è ſuperfluo trattenerſi a confutare il Sig. Tamburini nella materia dell' abrogazione delle Leggi generali. Che il Papa non poſſa, o almeno non debba A SUO PIACERE accettare, o abrogare i Canoni de' Sinodi generali, s' intende ſubito dall' aver egli ricevuta la poteſtà della Primazìa *in ædificationem*, *non in deſtructionem*. Quelle parole A SUO PIACERE portano un ſenſo di poteſtà arbitraria, e di deſpotiſmo; ſotto il quale aſpetto l' accidentalità ha portato, che in forza delle eſpreſſioni adoperate dal Sig. Tamb. vengano ſpeſſo ſpeſſo preſentati quei diritti, che a lui non piace di riconoſcere come anneſſi alla Primazìa del Papa. L' abrogazione dunque dei Canoni ſtabiliti dalla Chieſa, quando la mutazione dei tempi, e dei coſtumi, e la combinazione delle circoſtanze la renda neceſſaria, o utile al vantaggio commune de' Criſtiani, ſi può fare coll' autorità di quel Capo della Chieſa, al quale G. C. nella perſona di S. Pietro ha detto: *Quodcumque ſolveris ſuper terram erit ſolutum & in Cœlis*. (Matth. 16. 19.)

DI-

DIRITTO
DELLE DISPENSE.

131. Ascoltiamo ciò che dice il N. A. del diritto di dispensare dalle Leggi in certi casi nel §. XXVII. a pag. 282. „ Che se il Papa „ in alcuni casi dispensa da qualche Legge Eccle„ siastica, egli lo fa non perchè abbia un' autorità o „ superiore, o uguale a quella, che ha stabilito la „ Legge; ma lo fa perchè la Chiesa, da cui sono „ stati fissati i Canoni, ha dato la facoltà di di„ spensare in alcuni casi dai medesimi „. Indi dopo aver distinta molto bene la vera dispensa data con autorità, dalla mera decisione dottrinale, che può farsi da qualunque uomo dotto privato, passa a dire che „ esiggendo lo stesso pubblico bene, per „ cui sono fatte le leggi, che si facciano in alcu„ ne circostanze alcune eccezioni alla legge gene„ le, vuole il buon ordine, che ad alcuno sia com„ messa la cura „ di dispensare dalle leggi. Ma questa cura a chi è stata commessa? Al Papa forse privativamente? No: risponde il Sig. Tamburini a pag. 283. „ Ma questo non è un diritto essenzial„ mente annesso alla sua Primazìa. Questo è un „ diritto essenziale all' Episcopato, *cujus pars a sin„ gulis in solidum tenetur*. Gesù Cristo disse ai Ve„ scovi generalmente: *Quæcumque solveritis super ter„ ram, &c.* „

132. I principj medesimi del Sig. Tamburini varranno quì in mio ajuto per confutarlo. Se il diritto di dispensare dai Canoni stabiliti dalla Chiesa è un diritto *essenziale all' Episcopato*, dunque tutti i Ve-

Veſcovi eſſenzialmente hanno l'autorità di diſpenſare dai Canoni. Domando ora quando diſpenſano di fatto, fanno eſſi ciò „ perchè abbiano un' autorità o ſuperiore, o uguale a quella, che ha ſtabilito la Legge „? cioè alla Chieſa univerſale? Nò certamente, riſponderà il Sig. Tamburini; ma lo fanno „ perchè la Chieſa, da cui ſono ſtati fiſſati i Canoni, ha dato la facoltà di diſpenſare in „ alcuni caſi dai medeſimi „. Ma ſe queſta facoltà l'ha data la Chieſa, dunque queſta facoltà non è „ un diritto eſſenziale all' Epiſcopato „: tali diritti eſſenziali gli ha dati Gesù Criſto, non li dà la Chieſa. Così una falſa idea conduce a dei raziocinj incoerenti, e a dir coſe oppoſte fra loro. Dicaſi dunque che il diritto di diſpenſare dai Canoni ſtabiliti dalla Chieſa è per divina iſtituzione eſſenziale a quell' Epiſcopato univerſale, che da S. Pietro paſsò, e paſſerà fino alla conſumazione de' ſecoli nei Papi ſuoi ſucceſſori. I Veſcovi hanno da Gesù Criſto ricevuta la poteſtà *ſolvendi quæcumque ſuper terram*, ma con ſubordinazione ad un Capo, ad un Paſtore univerſale. L'autorità di queſto Capo, di queſto Paſtore interviene ſempre, ed eſſenzialmente a ſtabilire i Canoni, che ſi fanno dalla Chieſa, ſiccome abbiamo dimoſtrato di ſopra n. 125. e ſeg. Dunque i Canoni ſtabiliti dalla Chieſa ſono ſtabiliti da un' autorità ſuperiore all' autorità dei Veſcovi; e per conſeguenza non poſſono i Veſcovi non che lecitamente, ma neppure validamente diſpenſare dai Canoni ſtabiliti dalla Chieſa. Peraltro la neceſſità forma ſempre un' eccezione. Un Veſcovo in caſi di neceſſità, e quando non poſſa ricorrerſi al Papa (purchè però il Papa per ben della Chieſa non abbia limitato anche il caſo di non poterſi ricor-

correre alla Santa Sede, o questo ricorso non sia da forza superiore impedito appunto per fare ingiuria alla Santa Sede): un Vescovo, dico, avrà la facoltà di dispensare dai Canoni generali, perchè in tali casi il Papa medesimo, e la Chiesa hanno dichiarato aver luogo quel *quæcumque solveritis super terram*, che da Gesù Cristo fu detto a tutti i Vescovi; e perchè così esigge la natura di quella spirituale potestà, che Dio ha data agli uomini *in ædificationem, non in destructionem*. Ecco le giuste, e chiare idee in questa materia.

DIRITTO DELLE RISERVE.

133. Questo diritto si stende a varj oggetti. Si riserva al Papa in primo luogo l'assoluzione da certi peccati più enormi, o da certe Censure. Di queste riserve parla il N. A. nel §. 28. pag. 284. e ripete il diritto di esse dalla concessione dei Vescovi. Indi soggiunge: „ Quindi è che „ quando la Chiesa ha veduto nell' esercizio del „ privilegio o delle riserve, o delle dispense una „ dissipazione ed un disordine, si è studiata di riformare l' abuso, prescrivendo allo stesso Papa ch' „ era in possesso di dispensare, le condizioni e le „ regole da osservarsi nel dar le dispense; come ha „ fatto il Concilio di Trento, ec. „ In secondo luogo si riserva al Papa la giurisdizione, che communemente suol chiamarsi *immediata*, sulle persone: di tali riserve parla il N. A. nel §. 29. pag. 287. e seg. dicendo: „ Tali sono, per esempio, le esen-

„ zio-

„ zioni, e i privilegj, in vigore de' quali si sono
„ sottratti i Regolari all' ordinaria giurisdizione dei
„ Vescovi, e renduti soggetti immediatamente all'
„ autorità del Romano Pontefice. Questa porzio-
„ ne di Diocesani appartiene per diritto commune
„ all'Ordinario; nè a lui si può sottrarne senza in-
„ giustizia contro la sua volontà.... Quindi siffat-
„ ti privilegj (de' Regolari) non hanno la loro esi-
„ stenza, nel fondo della Primazìa, o autorità del
„ Papa: ma dal consenso dei Vescovi, e dei So-
„ vrani; i quali possono sempre ritornare, quan-
„ do loro piaccia, all'ordine primitivo, o origina-
„ rio, come al presente vediamo eseguirsi nelle va-
„ rie Provincie di Europa „. In terzo luogo si ri-serva al Papa la collazione de' benefizj. Di tale riserve non trovo che il N. A. si fermi a parlare con particolarità; siccome neppure di riserve cadenti sopra altri oggetti. Bensì egli, parlando in generale, conchiude così il citato §. 29. pag. 289. „
„ Ma separando, come è ben giusto, il Primato,
„ che per divina istituzione conviene al Successor
„ di S. Pietro, dalle nuove opinioni degli uomini,
„ facilmente s'intende, che questi privilegj non so-
„ no originarj, nè essenziali al Papato.... Si dica
„ la stessa cosa delle altre riserve, e molto più di
„ quelle, che non hanno altro fondamento, se non
„ se l'idea pur troppo volgare, che il Papa sia un
„ Padrone assoluto nella Chiesa di Gesù Cristo „.

134. In risposta al Sig. Tamburini basterà contrapporre la decisione del Concilio di Trento nella Sess. XIV. cap. 7. dove parlasi determinatamente della riserva per l' assoluzione da certi peccati, e censure: *Magnopere vero ad Christiani populi disciplinam pertinere Sanctissimis Patribus nostris visum est,*

eſt, ut atrociora quædam, & graviora crimina non a quibuſvis, ſed a ſummis dumtaxat Sacerdotibus abſolverentur: unde merito Pontifices Maximi pro ſuprema poteſtate ſibi in Eccleſia univerſali tradita cauſas aliquas criminum graviores ſuo potuerunt peculiari judicio reſervare .... Hanc autem delictorum reſervationem conſonum eſt divinæ auctoritati non tantum in externa politia, ſed etiam coram Deo vim habere. Se il Sig. Tamburini ricorrerà a dire, che il diritto di tali riſerve naſce dal conſenſo, e conceſſione dei Veſcovi, il Concilio di Trento gli riſponderà, che queſte riſerve *habent vim coram Deo*, e che ciò *conſonum eſt divinæ auctoritati*: gli riſponderà, che i Sommi Pontefici fanno queſte riſerve *pro ſuprema poteſtate ſibi in Eccleſia univerſali tradita*. Or queſta poteſtà diſcende, anche per confeſſione del Sig. Tamburini, dall'iſtituzione di Gesù Criſto. Che ſe il medeſimo Concilio di Trento ha preſcritto condizioni, e regole da oſſervarſi nel dar le diſpenſe anche dallo ſteſſo Papa, il Sig. Tamburini poteva aver la bontà di aggiungere, che ciò fu fatto col conſenſo, e per volontà eſpreſſa del Papa; come ci atteſtano concordemente le ſtorie del Concilio di Trento, anche quella, che non può eſſer ſoſpetta di adulazione, ſcritta da Fr. Paolo Sarpi.

135. La pratica dei Sommi Pontefici fino dai primi Secoli della Chieſa di riſervare a ſe ſteſſi la deciſione, e l'ultimazione di molti, e varj affari Eccleſiaſtici, ben prova in loro il diritto delle riſerve. Chi avrà mai il coraggio di dire, che queſti Pontefici inſigni altri per ſantità, altri per dottrina, altri per l'uno e per l'altro titolo, abbiano con ſacrilega temerità operato contro la divina inſtituzione, uſurpandoſi un diritto che non avevano, e

offen-

offendendo i diritti altrui? In prova della citata pratica mi ristringo per amore di brevità al solo S. Leone Magno, nel quale appunto concorrono i titoli e della dottrina, e della santità. Nell' Epistola 4. cap. 4. (*Ediz. Rom. del Cacciari*) ad Anastasio di Tessalonica suo Vicario per l' Illirico scrive comandando, che niun Vescovo sia ordinato nell' Illirico, senza saputa e consenso del medesimo Anastasio: *Nullus, te inconsulto, per illas Ecclesias ordinetur Antistes.... Quisquis vero a Metropolitanis Episcopis contra nostram præceptionem præter tuam notitiam fuerit ordinatus, nullam sibi apud nos status sui noverit esse firmitatem, eosque usurpationis rationem, qui hoc præsumpserint, reddituros.* Questo è un restringere il diritto, che secondo i Canoni avevano i Metropolitani, ed un apporvi una condizione nuova, e legante la loro libertà. Questa restrizione di diritto è l' effetto di tutte le riserve. Nel cap. 5. poi della medesima Lettera parla il Santo Pontefice generalmente così: *Si qua vero causa major evenerit, quæ a tua Fraternitate illic præsidente non potuerit definiri, relatio tua missa nos consulat, ut revelante Domino.... quod ipse nobis aspiraverit, rescribamus, ut cognitioni nostræ pro traditione veteris instituti* (ecco il diritto delle riserve al Papa essere già anticamente in uso) *& debita Apostolicæ Sedis reverentia nostro examine vindicemus. Ut enim auctoritatem nostram vice nostra exercere te volumus, ita nobis quæ illic componi non potuerint, vel qui vocem Appellationis emiserit, reservamus.* Le riserve medesime intima S. Leone ai Metropolitani dell' Illirico: (Epist. 5. cap. 4. e 6.) *Quidquid causarum, ut assolet, inter Consacerdotes evenerit ejus,*

cui vicem noſtram commiſimus examini reſervetur, ut illo ſub Dei timore Præſule omnis ambiguitas finiatur. Nihil in ejus, aut noſtram contra hæc, quæ conſtituimus, præſumatur injuriam... Si quæ vero cauſæ graviores, vel appellationes emerſerint, eas ſub ipſius (Vicarii noſtri) relatione ad Nos mitti debere decrevimus, ut noſtra ſecundum Eccleſiaſticum morem ſententia finiantur. Nell' Epiſt. 66. (al. 65. *Edit. Queſnell.*) ſcrivendo ad Anatolio Veſcovo di Coſtantinopoli dice: *De his autem, qui in hac Cauſa* (nel Sinodo Latrocinale Efeſino) *gravius peccavere.... ſi forte reſipiſcant... horum ſi ſatisfactio talis accedit, quæ non refutanda videatur, maturioribus Apoſtolicæ Sedis conſiliis reſervetur.* Poſſono vederſi anche le Lettere di S. Gregorio Magno, in moltiſſime delle quali ſi troveranno fatte riſerve in molte, e molto varie materie. Dunque il diritto delle riſerve non è un diritto uſurpatoſi dai Papi ſul fondamento delle falſe Decretali dell' impoſtore Iſidoro, come qualche Scrittore ha avuto la temerità di dire. Torniamo quì a ripetere con S. Girolamo: *Solent oculis clauſis denegare, qui non credunt factum eſſe quod nolunt.* (Dial. adverſ. Lucifer. num. 20.)

136. Quanto alle eſenzioni dei Regolari io dirò, che queſte ſono vantaggioſiſſime, e direi anche quaſi neceſſarie per mantenere il Corpo intero di ciaſcun Ordine Regolare nell' oſſervanza delle regole proprie, e della particolar maniera di vivere, che contraddiſtingue un Iſtituto dall' altro. E coſa innegabile che gl' Iſtituti regolari hanno qual più, qual meno, ma certamente tutti recato grandiſſimi vantaggi alla Chieſa di Dio: ed è coſa pure innegabi-

gabile, che queſti vantaggi in grandiſſima parte naſcono dall' unione di ciaſcun Ordine Regolare tendente a formare un ſolo Corpo ſubordinato a un Superiore generale, che tutto lo animi, lo regoli, e lo indirizzi al fine inteſo dai SS. Fondatori. Ciaſcuna Caſa di Regolari iſolata, e ſoggetta alla piena giuriſdizione dei Veſcovi reſpettivamente, potrà giovare alle particolari Dioceſi; ma certo non recherà all' univerſale quei vantaggi, che recherebbe ſe le Caſe foſſero unite con mutua connessione a formare unità ſotto un general Superiore. Tutto ciò che ho detto reſta autenticato dalla conſeſſione di tutte le Perſone libere dai pregiudizj, e che nel giudicare ſi appoggiano ſopra il fondamento ſaldiſſimo della ſperienza. Perciò il Concilio di Trento ha riſpettate, e conſervate le eſenzioni dei Regolari; eccetto che in alcuni punti, che furono ſtimati biſognoſi di qualche nuovo provvedimento per la pace tra i Veſcovi e i Regolari, e per il buon ordine ed edificazione nell' eſercizio de' Sacri Miniſterj. Quegli Scrittori che obbiettano abuſi, diſordini, confuſioni, ec. naſcenti dalle eſenzioni dei Regolari, peccano in queſto, che conſiderano le coſe per un verſo ſolo. Non vi è iſtituzione umana, della quale non abuſi la malizia degli uomini, e che non rechi qualche incommodo e ſvantaggio. Ma non biſogna fiſſarſi a conſiderare i mali naſcenti da una coſa qualunque, ſenza punto conſiderarne anche i beni: biſogna contrapporre gli uni agli altri, formarne il calcolo, e dar loro il giuſto peſo. Allora ſi ſarà in iſtato di pronunziare giuſta ſentenza. Del reſto chi deſideraſſe di vedere quanto ſiano antiche l' eſenzioni dalla giu-

risdizione dei Vescovi concesse ai Monaci, e ad altri Regolari, può consultare l' *Anti-Febbronio* di Francesco Antonio Zaccaria nel Tom. 4. lib. 5. ediz. di Cesena 1770.

137. Quanto alle riserve sopra altri oggetti, giacchè il Sig. Tamburini non si stende a parlarne, neppure io ne farò parola: la sola idea da noi data del Primato del Papa basta per rispondere a qualunque difficoltà. E infatti da quest' idea appunto il celebre Gersone Cancelliere dell' Università di Parigi deduce nel Papa il diritto di restringere colle riserve la giurisdizione dei Vescovi nel Trattato *de Statib. Eccl. consid.* 3. *Status Prælationis Episcopalis habuit in Apostolis, & Successoribus usum, vel exercitium suæ potestatis sub Petro, & successoribus ejus tamquam sub habente, vel habentibus plenitudinem fontalem Episcopalis auctoritatis. Unde & quoad talia minores Prælati subsunt Episcopis, a quibus usus suæ potestatis quandoque limitatur, vel arcetur: & sic a Papa posse fieri circa Prælatos majores ex certis, & rationabilibus causis non est ambigendum.* Il Sig. Tamburini, il quale tante volte, e con tanta fiducia cita l'autorità di Gersone nel suo Libro *Cosa è un Appellante?* non dovrebbe quì ricusarla, come se anche Gersone fosse uno *della plebe di quei minuti Teologi*, i quali hanno formato il capriccioso Sistema di un' autorità dispotica, arbitraria, illimitata nel Papa.

CONCLUSIONE.

138. QUale è dunque l' idea, che il Sig. Tamburini ci presenta della S. Sede, e che egli chiama *Vera idea?* Eccola, riducendo le cose in poco, e mettendole, per quanto è possibile, sotto un punto solo di vista: La S. Sede ha per istituzione di Gesù Cristo un Primato di vera autorità, e giurisdizione sopra tutte le Chiese separatamente considerate, e sopra tutti i Cristiani. Questa autorità non è della stessa natura che l' autorità Episcopale; ma è un' autorità spirituale analoga all' autorità Metropolitica, e Patriarcale. I diritti del Primato si riducono all' ispezione, e vigilanza sopra tutte le Chiese per mantenere l' unità della fede, la purità de' costumi, e il rigor della disciplina. A questo fine il Primate della Chiesa può, e deve mettere in attività la potestà dei Vescovi, e di tutti i Ministri inferiori; affinchè ognuno invigili efficacemente alla custodia, e vantaggio del gregge di Gesù Cristo secondo la estensione, e la natura della potestà, che a ciascuno compete. La potestà del Primato è sempre subordinata alle Leggi stabilite dalla Chiesa universale, la quale ha la pienezza della potestà, ed è superiore anche al Papa. Quindi la general regola, che dà la vera idea del Primato, è questa, che il Papa può far tutto in ordine al governo della Chiesa; ma sempre però secondo le Leggi stabilite dalla Chiesa medesima, e niente può fare legittimamente contro queste Leggi. Questa mi pare l' idea del Primato del Papa, che risulta da tutto il Libro del Sig. Tamburini.

139. A quest' idea io ne ho contrappoſta un' altra, che ſtimo la ſola vera. Io dico che il Primato del Papa altro non è ſe non l'autorità Epiſcopale eſteſa ſopra tutta la Chieſa; cioè a dire ſopra tutto il Corpo de' Fedeli oſſian eſſi Paſtori, oſſian Pecorelle. Queſt'idea fa ſubito intendere quali, e quanti ſiano i diritti eſſenziali, ed originarj anneſſi per iſtituzión di Gesù Criſto al Primato del Papa. La regola poi generale, che ogni poteſtà, data da Dio agli uomini, è ſtata data per bene e vantaggio degli uomini medeſimi *in ædificationem*, *non in deſtructionem*, fa ſubito intendere quei limiti, dentro i quali deve contenerſi l' eſercizio del Primato; affinchè queſto eſercizio ſi ſpieghi conformemente all' iſtituzione, e volontà di Dio.

INDICE

DELLE MATERIE PRINCIPALI

Contenute nella preſente Operetta.

QUeſtione: Se i ſemplici Preti abbiano voto deciſivo nei Concilj generali? *Pag.* 7. *e ſeg.* Si eſclude il voto deciſivo dei ſemplici Preti nei Concilj e generali, e particolari. *Pag.* 11. *n.* 4. *e ſeg.*

Diſtinzione tra la Sede e il Sedente, tra la Chieſa e il Veſcovo. *Pag.* 34. *n.* 18. Si moſtra che queſta diſtinzione applicata al Papa non pregiudica all' opinione di quei Teologi, i quali ſoſtengono che il Papa è infallibile per ſe ſolo. *Pag.* 35. *n.* 19. *e ſeg.* Si prova che queſta diſtinzione applicata al Papa, quando trattaſi d' inſegnamento, è contraria a tutta l' Antichità. *Pag.* 37. *Pag.* 161. *e* 162.

Prove del Primato di S. Pietro recate dal Sig. Tamburini. *Pag.* 41. *e ſeg.* Si fa vedere che il Sig. Tamburini uſa tutta la diligenza nel mettere in viſta le prove più deboli, e che da ſe ſole non provano ſe non un Primato di mero onore. *Pag.* 42. *n.* 25. *e* 26. Si moſtra che egli indebolisce con falſe interpretazioni le prove del Primato più forti, e deciſive. *Pag.* 45. *n.* 27. *e ſeg.*

Eſpreſſioni molto ineſatte, e favorevoli al dannato Siſtema Richeriano uſate dal Sig. Tamburini. *Pag.* 56. *n.* 36. *e ſeg. Pag.* 140.

Vero senso di quei Santi Padri, i quali dicono che la potestà delle Chiavi fu da Gesù Cristo data alla Chiesa. *Pag.* 61. *n.* 38.

Idea del Primato del Papa presentata dal Sig. Tamburini. Che questo Primato non consiste nell'autorità Episcopale. *Pag.* 63. *n.* 39. Quattro ragioni per ciò affermare. *Pag.* 64. *n.* 40.

Vera idea del Primato del Papa. Che questo Primato consiste appunto nell' autorità Episcopale estesa a tutta la Chiesa. *Pag.* 67. *n.* 42. Otto prove di questa verità. *Pag.* 67. *n.* 43. *e seg.*

Risposta alle ragioni, colle quali si pretende provare che il Primato del Papa non consiste nell' autorità Episcopale. *Pag.* 77. *n.* 51. *e seg.*

Detto di S. Cipriano, che *Episcopatus unus est, cujus a singulis pars in solidum tenetur*, spiegato nel suo vero senso. *Pag.* 81. *n.* 54. Assurda spiegazione recata dal Sig. Tamburini. *Pag.* 103. *n.* 69.

S. Pietro per ragione del suo Primato era superiore a tutti gli Apostoli. *Pag.* 83. *n.* 55. *e* 56.

La potestà Episcopale è stata data da Dio al Papa, e ai Vescovi in vantaggio spirituale della Chiesa. *Pag.* 87. *n.* 57. Questa massima deve regolare l'esercizio della potestà Episcopale. *Pag.* 88. *n.* 58., e toglie ogni confusione e disordine delle giurisdizioni. *Pag.* 94. *n.* 61.

In qual senso i Papi siano obbligati ad osservare i Canoni generali della Chiesa. *Pag.* 89. *n.* 59.

Si spiegano le ragioni della resistenza, che alle volte è stata fatta ai Decreti dei Papi. Si mostra che questa resistenza non pregiudica punto alla loro autorità. *Pag.* 92. *n.* 60. *e seg.*

Si

Si confutano le conſeguenze del Sig. Tamburini dedotte dalla falſa idea del Primato. *Pag.* 98. *n.* 63. *e ſeg.* Si moſtra che il Papa ha giuriſdizione ordinaria, e immediata nelle Dioceſi degli altri Veſcovi. *Pag.* 73. *n.* 47. *Pag.* 98. *n.* 64.

Superiorità del Concilio al Papa impugnata. *Pag.* 102. *e ſeg.* S' impugnano tutte le prove recate dal Sig. Tamburini per queſta ſuperiorità. *Pag.* 103. *n.* 69. *e ſeg.*

Si moſtra che la queſtione della ſuperiorità del Concilio al Papa è una queſtione aſſurda, perchè conſidera per *Chieſa univerſale* quella, che non è, nè può eſſer tale. *Pag.* 107. *n.* 71.

I Decreti del Concilio di Coſtanza circa la ſuperiorità del Concilio al Papa ſono riſtretti al caſo dello ſciſma allora regnante. *Pag.* 111. *n.* 73.

Il Concilio di Coſtanza non usò giuriſdizione coattiva ſopra i tre Papi incerti e dubbioſi di quel tempo. *Pag.* 113. *n.* 74.

Ragioni, per le quali molte queſtioni ſono ſtate portate al Tribunale della Chieſa unita in Concilio generale. *Pag.* 118. *n.* 78.

Teſto del Concilio di Coſtanza alterato dal Sig. Tamburini. *Pag.* 123. *n.* 81. Altro Teſto del Concilio Fiorentino da lui mutilato. *Pag.* 70. *n.* 45.

Infallibilità del Papa provata col ricorſo fatto al Papa dall' Antichità nelle materie dottrinali. *Pag.* 133. *n.* 88. *e ſeg.* Dall'eſſere il Papa centro della Communione Eccleſiaſtica. *Pag.* 137. *n.* 90. *e ſeg.* Coll' autorità de' Padri. *Pag.* 160. *n.* 103. *e ſeg.* Coll' autorità de' Concilj. *Pag.* 170. *n.* 107. Colle Lettere dei Sommi Pontefici. *Pag.* 175. *n.* 8.

I Fedeli non ſono obbligati a ſottometterſi alle de-

ciſio-

eisioni del Papa, se non colla condizione che in esse venga proposta la Fede pubblica, e a tutti notoria della Chiesa. *Pag.* 141. *n.* 92. Si impugna questa massima. *Pag.* 143. *n.* 94. *e seg.* Si mostra che questa massima rende affatto inutile l'infallibilità della Chiesa dispersa. *Pag.* 151. *n.* 98. *e seg.*
Diritti essenziali annessi alla Primazìa del Papa. Diritto di legislazione. *Pag.* 177. *n.* 110. *e seg.*
Diritto di giudicar le cause. *Pag.* 183. *e seg.*
Diritto di convocare i Concilj generali. *Pag.* 187. *e seg.*
Diritto di presedere ai Concilj generali, e particolari. *Pag.* 190. *e seg.*
Diritto di confermare i Concilj. *Pag.* 195. *e seg.*
Diritto di abrogare le Leggi generali. *Pag.* 204. *e seg.*
Diritto delle dispense. *Pag.* 206. *e seg.*
Diritto delle riserve. *Pag.* 208. *e seg.*

La presente Operetta si vende in Macerata dagli Eredi Pannelli al prezzo di paoli 2. *Romani.*

ERRATA		CORRIGE
pag.	linea	
15.	28. fibbebene	ſibbene
17.	32. nei Concilj	dai Concilj
24.	13. infallibità	infallibilità
27.	27. Sacerdoti	Sacerdotii
29.	10. Sancte	Sanctæ
31.	21. ec. (non	ec.: ma (non
37.	21. e diretto	è diretto
38.	9. perchè	Perchè
45.	26. ſe bene	ſebbene
52.	1. agno	agnos
52.	2. ſolu	ſolum
54.	21. membro di un Capo	Membro di un Corpo
56.	19. irragionevole	ragionevole
59.	22. nel §.	Nel §.
60.	9. e divenuta	è divenuta
64.	16. (*cap.* 166.)	(*pag.* 166.)
81.	14. arregatur	arrogatur
86.	2. Epiſcopale?	Epiſcopale:
86.	4. ſuperiore?	ſuperiore:
86.	6. egualmente?	egualmente.
86.	18. Epiſcopale, *immediatamente*	Epiſcopale. *Immediatamente*
115.	21. La ſeconda	La quinta
116.	18. in queſta ſeconda	in queſta quinta
117.	13. la ſteſſa	la ſpeſſa
120.	2. *apud Conſt.*	*apud Couſt.*
132.	19. infallibità	infallibilità
137.	6. *juxta*	*juſta*
138.	8. cammunione	communione
139.	18. coommunicaſſe	communicaſſe
147.	32. dogmatichi, del	dogmatiche del
155.	13. agl'argomenti	agli argomenti
158.	33. traferirſi	trasferirſi
160.	32. *conſulendum*	*conſulendam*

pag.	lin.		
165.	18.	*reſpueret, alius*	*reſpueret alius,*
166.	11.	del Papa	dal Papa
176.	4.	dalla Chieſa	della Chieſa
177.	29.	eſſese	eſſere
186.	13.	Neſtorio *aveva*	Neſtorio *non aveva*
186.	19.	dal Papa. S. Celeſtino	dal Papa S. Celeſtino
192.	33.	Dalla	Della
		Leggeſi in alcune copie	
198.	18.	importantivi	importanti ivi
198.	22.	oriente	Oriente